LE

UNIVERSITÀ ITALIANE

NEL MEDIO EVO

DI

ETTORE COPPI

TERZA EDIZIONE

LOESCHER & SEEBER
FIRENZE
1886

TORINO
ERMANNO LOESCHER

ROMA
LOESCHER E C.

LE

UNIVERSITÀ ITALIANE

NEL MEDIO EVO

DI

ETTORE COPPI

TERZA EDIZIONE

LOESCHER & SEEBER
FIRENZE
1886

TORINO — ERMANNO LOESCHER
ROMA — LOESCHER E C.°

INDICE

—

AVVERTENZA

Pubblicando la terza edizione di questo libro, credo necessario, ad evitare probabili censure, di premettere una avvertenza per informare il lettore, dell'indole e dello scopo del lavoro.

La critica italiana e straniera in generale, ha fatto buon viso a questa monografia, più di quello che io stesso avrei pensato. Perciò mi trovo in obbligo di ringraziare tutti coloro che, apprezzando debitamente il valore di questa modesta pubblicazione e l'opportunità del momento in cui fu fatta, non hanno risparmiato elogi al libro e benevoli consigli ed esortazioni cortesi all'autore. Non debbo tacere però, che alcuni critici, mal giudicando delle mie intenzioni, hanno affermato che questo libro è troppo superficiale per i dotti. Fra gli altri, l'autorevole critico dell'*Athenaeum Belge* — gennaio 1881, — ha detto che questo lavoro « può « riuscire opportuno per il gran pubblico, ricco come « è di particolari interessanti; ma non per i dotti « poiche vi difettano le idee generali. » Se avessi avuto il temerario proposito di scrivere per gli eruditi, i critici sarebbero nel vero e meriterei la loro

riordinamento della istruzione superiore, istituzioni ed usi scolastici dimenticati, e conciliarli opportunamente coi bisogni e le peculiari tendenze della vita civile e scientifica delle nazioni moderne.

Ciò fu cagione che nelle discussioni parlamentari sul disegno di legge dell'on. Baccelli, il mio libro venisse spesso citato dal relatore on. Berio e dallo stesso ministro. [1]) E il mio amor proprio di autore, è stato ancor più soddisfatto, al veder come scrittori ed eruditi di molto valore, abbiano in questi ultimi tempi ricorso alla mia monografia per attingere notizie prima ignorate.

Detto dell'indole e dello scopo del libro, è bene prevenire una obiezione che il colto lettore potrebbe rivolgermi. Avrei potuto, e (ne ebbi vivo e insistente il desiderio), accrescere la mole del libro con notizie e documenti nuovi da altri già pubblicati e con alcuni inediti che io posseggo. L'interesse della pubblicazione sarebbe stato certamente maggiore; ma preferii conservare al libro quell'impronta popolare e scevra di pretensione scientifica che volli dargli quando fu compilato, riserbandomi di far noti in altra occasione i resultati delle mie ricerche e dei miei nuovi studi.

Nondimeno, a profitto di qualche lettore che desiderasse approfondire queste indagini storiche col soccorso delle più recenti e stimate pubblicazioni, darò un rapido cenno delle principali fra queste.

---

[1]) Sulla riforma universitaria proposta dall'on. Baccelli, scrissi tre articoli nella *Rassegna di scienze sociali e politiche* di Firenze — Anno I. — Fascic. 1° Aprile — 1° giugno — 1° luglio 1883. Nel primo di questi articoli, trattai specialmente dei punti di confronto fra l'ordinamento universitario medievale e il moderno.

Una delle più interessanti pubblicazioni, che illustra stupendamente un lato della vita scolastica medievale, da me troppo fugacemente svolto per difetto di spazio, è quella concernente la storia della *Nazione tedesca nello Studio di Bologna,* della quale si fa parola nel capitolo III del mio libro. Di queste dotte ricerche è autore il chiarissimo dott. cav. Carlo Malagola direttore dell'archivio di Stato di Bologna. La monografia del dotto scrittore, porta il titolo: *I libri della Nazione tedesca presso lo Studio Bolognese* (Note storico-bibliografiche comunicate alla R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna dal socio Malagola.) [1])

Per conoscere la importanza dello scritto, ne riferirò il sommario:

I. I monumenti della nazione tedesca in Bologna — II. Cenni storici sulla Nazione — III. La raccolta dei suoi libri nella biblioteca Malvezzi de'Medici e le pratiche per la loro pubblicazione — IV. Serie in cui si divide la raccolta — V. Gli Statuti e privilegi — VI. Le matricole e i Sillabi — VII. Gli Annali — VIII. I libri degli Stemmi — IX. Gli scritti illustrativi della Nazione — X. I libri delle Nazioni Tedesche di Padova e di Siena — XI. Pregio della raccolta Malvezzi e considerazioni sul disegno della pubblicazione che sta compiendosi a spese dell'accademia delle scienze di Berlino.

Sullo stesso argomento è utile a consultarsi l'altra opera del chiarissimo Malagola — *Della vita e delle opere* di *Antonio Urceo* detto *Codro* — Bologna tip. Fava e Garagnani 1878 - Appendice XXIII.

Nello scritto del cav. Malagola sui *Libri della Na-*

---

[1]) V. Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna — III Serie, vol. II. fascic. 2-3. Fu anche pubblicato in volume separato — Modena, Tip. G. T. Vincenti, 1884.

zione Tedesca, si trova una accurata bibliografia, in cui sono citate tutte l'opere, opuscoli e documenti che si riferiscono alla vita e agli statuti degli scolari tedeschi nell'università di Bologna - Nella monografia, il dotto scrittore parlando degli storici delle università medievali, mi fa l'insigne onore di associare il mio nome a quello del Savigny: di questo attestato di stima io gli debbo pubbliche grazie; come pure di avermi fatto gentil dono dei suoi pregiati scritti. [1]) Un altro egregio scrittore, ben noto per i suoi studi sulla storia del diritto, cita pure il mio libro. [2])

Sono anche interessanti a consultare le dotte pubblicazioni del ch. prof. Antonio Favaro di Padova che illustrano varii periodi di storia universitaria, [3]) e specialmente le vicende di questa padovana. Il prof. Favaro, ha fatto ricerche speciali sulla *Nazione Tedesca* nello studio di Padova.

Un insigne erudito austriaco, il prof. A. Luschin

---

[1]) « È ben noto oggimai, — dice il Malagola. — per ciò che ne « scrissero il Savigny nella classica *Storia del diritto romano*, ed « il Coppi nel libro intorno *Le università italiane nel medio evo*, « come anche lo studio di Bologna si componesse per rispetto alle « nazionalità degli studenti di due Università degli ultramontani e « dei citramontani: e come l'una e l'altra si dividesse in parecchie « *Nazioni*. » E più sotto, riferisce un intero passo del mio libro.

[2]) CHIAPPELLI — *Firenze e la scienza del diritto nel periodo del rinascimento* — Berlino 1882 - Archivio giuridico, vol. 28, fasc. 6.

[3]) V.i *Galileo Galilei e lo Studio di Padova* — Firenze - Successori Le Monnier, 1883. — *Niccolò Copernico e l'Archivio Universitario di Padova* - Roma 1877. — *Intorno alla pubblicazione fatta dal Dott. Carlo Malagola di alcuni documenti relativi a Niccolò Copernico*... Nota del prof. Antonio Favaro (Roma, 1878).

von Ebengreuth, dell'università di Gratz, ha pubblicato due monografie sullo stesso tema, cioè:

1.° *Osterreicher an italienischen Universitäten* - (Wien, 1882).

2.° Nuovi documenti riguardanti la *Nazione Tedesca* nello studio di Bologna — (Estratto dal fasc. 2-3, anno II, della terza serie degli *Atti* e *Memorie* della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna. (Modena, G. T. Vincenti e Nipoti, 1884). [1])

Di molte altre pubblicazioni potrei parlare, uscite nell'ultimo quinquiennio, di cui la storia dell'università può avvantaggiarsi; ma non voglio eccedere i limiti di questa breve prefazione. Del resto, il lettore erudito, non ha bisogno di speciali indicazioni bibliografiche per conoscere le opere recentemente pubblicate e trarne profitto per più accurati studi su questo interessante argomento.

Ettore Coppi.

---

[1]) Anche i sigg. prof. Favaro e Luschin von Ebengreuth, mi hanno favorito i loro scritti di cui debbo ringraziarli.

INTRODUZIONE

ORIGINE DELLE UNIVERSITÀ

Importanza degli studii relativi alle università — Gli storici delle università antiche — Opinione nostra sulla vera origine delle università — Il risorgimento della civiltà moderna — Influenza del Cristianesimo — Profonda ignoranza nei primi secoli del medio evo — La Chiesa e la civiltà — I monasteri conservano le tradizioni della cultura antica — Scuole ecclesiastiche — Primi segni dell'insegnamento laico — Le tradizioni giuridiche in Italia — La scuola di diritto fondata in Pavia dai re Longobardi — Capitolare di Lotario — Diffusione delle scuole laiche — La scuola medica di Salerno — Risorgimento del diritto romano — Irnerio e la sua scuola — Origini dell'università di Bologna — Fondazione delle altre università italiane — Federigo II e l'università di Napoli.

Nella storia del medio evo, tanto ricca di vicende e d' istituzioni, meritano di essere particolarmente studiate nelle loro origini e nei singolari ordinamenti, quelle grandi e potenti associazioni scientifiche che si chiamarono *università*, nelle quali si svolse e si formò la cultura moderna.

La grande importanza che ebbero le università nel medio evo non solo come istituti di pubblico insegnamento, ma anche come corporazioni autonome e privilegiate, non può adeguatamente comprendersi ed apprezzarsi se non si ritorna colla mente a quei tempi, evocando memorie, tradizioni ed usi sociali, che male si potrebbero giudicare coi criterii della civiltà moderna.

Nel medio evo l'istinto di difesa dette grande sviluppo allo spirito d'associazione, e come si costituirono e si moltiplicarono i vincoli di solidarietà in tutti gli ordini sociali; così anche la scienza trovò il mezzo di vincere gli ostacoli di inveterati pregiudizii e diffondersi lentamente nel mondo per opera dei primi suoi cultori, che riunitisi in un comune intento, fondarono numerose scuole senza l'ingerenza di nessuna autorità e per solo e spontaneo impulso della loro privata iniziativa.

Le nostre università nate in tempi di profonda agitazione sociale, ebbero un sentimento così profondo e tenace della loro indipendenza, che a stento si sottoponevano nell'atto della loro fondazione al riconoscimento delle due supreme autorità di quell'epoca, cioè il Papa e l'Imperatore, sebbene invocando questa pubblica sanzione per la loro legale esistenza, non vedessero per niente menomata la propria libertà, nè minacciata l'integrità dei loro Statuti e privilegi.

Le antiche università italiane per la forma della loro organica costituzione e per l'indole speciale delle leggi da cui erano governate, potevano dirsi tante piccole repubbliche in cui il potere supremo emanava dagli scolari i quali compilavano gli statuti, eleggevano gl'insegnanti, e amministravano per mezzo dei loro consiglieri gl'interessi della corporazione. Lo stesso Rettore che era il primo magistrato dell'università, dipendeva dagli sco-

lari i quali lo investivano del grado e della giurisdizione accademica.

Questa costituzione essenzialmente democratica e fondata sulla base del sistema rappresentativo, era tutta propria delle università italiane, le quali risentivano necessariamente delle condizioni politiche di quel tempo.

Essendo allora l'Italia divisa in piccoli Stati indipendenti, mancava un potere supremo che potesse imprimere unità d'indirizzo e far risentire la sua influenza negli ordinamenti scolastici, come avvenne in Francia, in Inghilterra, in Spagna e in generale in tutti quei paesi dove le tradizioni monarchiche furono più tenacemente conservate nell'indole e nelle abitudini nazionali.

In Francia, sebbene le università imitassero le italiane nelle basi fondamentali dei loro ordinamenti e della legislazione, gli scolari non ebbero mai l'esercizio della giurisdizione accademica, che fu esclusivamente affidata al Rettore ed ai Professori. Così pure deve dirsi dell'Inghilterra, della Spagna, e più tardi della Germania, le cui università presero a modello della loro costituzione quelle italiane.

Per svolgere degnamente il tema che noi abbiamo preso a trattare, sarebbe necessario consultare i nostri Archivi, e con pazienti indagini andare ricercando tutte le tradizioni e le memorie delle antiche università dall'epoca in cui ebbero origine fino ai tempi a noi recenti.

Chi con sapienza di storico, e diligente cura di erudito potesse raccogliere gli sparsi documenti di cui è tanto ricca l'Italia, e riordinarli pazientemente allo scopo di rintracciare in essi le intime vicende e il progressivo sviluppo delle università, si renderebbe benemerito della scienza illustrando un periodo di storia civile generalmente ignorato.

Fra le molte istituzioni che la civiltà moderna deve al medio evo, le università meritano un particolare studio non solo come istituti di scienza, ma ben anche come corporazioni; duplice qualità che per molto tempo hanno conservato, e che fu il segreto e principale elemento della loro potenza.

La storia delle università è ricca di singolari vicende e racchiude in sè un periodo di civiltà e un complesso di istituzioni, di leggi, di costumanze sociali, che eccitano la curiosità e l'interesse anche dei profani ai gravi studii dell'erudizione.

È questo un argomento che offre allo scrittore, il quale sappia svolgerlo con ampiezza di dottrina e con vivacità di stile, molti lati dilettevoli ed episodii attraenti, e mentre serve ad illustrare le vicende di istituzioni che ebbero tanta parte nella storia del risorgimento scientifico, richiama alla mente memorie ed usi in gran parte dimenticati.

La vita scolastica rappresenta uno dei lati più pittoreschi della società medioevale composta di elementi tanto svariati e multiformi, e ispirata da entusiasmi e da passioni tanto diverse da quelle dei tempi nostri.

Riportiamoci colla fantasia all'epoca in cui nelle città italiane accorrevano da tutte le parti d'Europa individui d'ogni età e d'ogni grado sociale, spesso accompagnati dalle loro famiglie, di nazionalità, di lingua e di abitudini differenti e uniti fra loro da un vincolo comune, che era il culto della scienza; sottoposti ad una speciale giurisdizione, favoriti d'innumerevoli immunità e privilegi, vaganti or qua or là, senza freno nè legge; fieri di un sentimento illimitato e profondo d'indipendenza, spesso turbolenti e rissosi; e avremo una vaga e lontana idea di ciò che fosse la vita scolastica nelle antiche università.

Fra quelle libere e nomadi colonie che popolavano allora le nostre città, venendo da lontani paesi e affrontando gravi pericoli per amore della scienza, e le moderne scolaresche, non vi è nulla di comune; ed è ciò appunto che rende più interessante e singolare lo studio di quel ceto di persone e dei loro usi e costumi.

Le università italiane, sia per la loro remota origine, sia per avere compilato prima di tutte le altre di Europa una completa e bene ordinata legislazione scolastica, tengono innegabilmente il primato nella storia dei moderni ordinamenti accademici.

L' esatta conoscenza della interna costituzione e delle leggi fondamentali delle antiche università è utile tanto agli studiosi di erudizione storica, che a tutti coloro i quali intendono risolvere con acume di critica e di dottrina, il grave problema della riforma universitaria che oggidì tiene occupati i legislatori di tutti i paesi civili. Infatti, se è vero come a suo luogo dimostreremo, che non si può studiare seriamente la questione scolastica senza procedere a confronti ed a ricerche comparative fra gli ordinamenti in vigore presso le diverse nazioni, bisogna concludere che la storia delle antiche università è il punto di partenza e la base necessaria di tali studii perchè i principii generali che tuttora sono in vigore nelle leggi relative all' insegnamento superiore, in gran parte dei paesi d' Europa, si trovano consacrati negli antichi statuti e nelle consuetudini delle università medioevali.

Salvo la differenza nei costumi e nel genere di vita, cambiato oggi affatto per le diverse condizioni politiche e sociali, la sostanza e lo spirito della legislazione scolastica, e le forme dell' organismo universitario medioevale sono tuttora conservati religiosamente presso quelle na-

zioni che hanno saputo con felice armonia contemperare il buono degli ordinamenti antichi, coi bisogni e le tendenze della moderna civiltà [1].

La storia delle università può essere svolta sotto due diversi aspetti, cioè: o come semplice racconto delle vicende subite da quei grandi centri di cultura dalle origini loro fino ad oggi, ovvero come esposizione descrittiva dei principali ordinamenti e delle leggi che formavano la base della loro costituzione, e delle costumanze e dei sistemi d'insegnamento che furono in vigore nel medio evo.

Di questi due diversi modi di scrivere sulle antiche università, noi abbiamo preferito il secondo, sembrandoci assai difficile anche il tentare di riassumere in breve racconto l'intera storia di tutte le università italiane. Oltre a ciò pensammo, che almeno parzialmente, scrissero molti autori, in specie italiani, delle vicende delle nostre università in relazione coi fatti politici e le condizioni sociali del tempo; mentre ben pochi hanno svolto tale argomento sotto un punto di vista generale, riassumendo cioè i principali caratteri degli antichi ordinamenti universitarii e i criterii fondamentali a cui si inspirarono.

Abbiamo svolto con qualche ampiezza il punto relativo alle origini delle università, perchè crediamo che questo periodo storico sia il più oscuro e il più degno di attenzione, mancandoci documenti che direttamente vi si

[1] Anche nel genere di vita e nelle consuetudini scolastiche, si trovano tuttora le traccie degli antichi usi in certe nazioni di Europa, specialmente in Germania e in Inghilterra, che nei loro ordinamenti sono rimaste fedeli alle tradizioni scolastiche medioevali, come vedremo a suo tempo.

riferiscano; mentre questi abbondano nelle epoche successive, quando l'esistenza delle università come istituti d'insegnamento e corporazioni privilegiate, era già assicurata.

Consultando gran parte degli autori antichi e moderni che anche indirettamente scrissero delle università, abbiamo dovuto convincerci che relativamente all'origine e alla forma primitiva della loro costituzione, non si è peranco stabilita un'opinione storica sicura e ragionata [1]).

---

[1]) Mentre sono molto numerosi gli storici delle università italiane, ben pochi si sono occupati di ricercare le origini di queste grandi istituzioni scientifiche.

In questa nota ricorderemo, a risparmio di un indice bibliografico, le opere principali relative alla storia delle università da noi consultate per la compilazione di questo lavoro.

MEINERS, *Storia delle origini e progresso delle scuole superiori in Europa.*

MIDDENDORP, *Academiarium celebrium.*

SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel medio evo* (Traduzione del Bollati).

SARTI, *De claris Archigymnasy Bononiensis Professoribus.*

TIRABOSCHI, *Storia della letteratura italiana.*

GHIRARDACCI, *Historie bolognesi.*

RICCOBONUS, *De Gymnasio Patavino.*

TOMASINI, *Gymnasium Patavinum.*

PAPADOPOLI, *Historia Gymnasi Patavini.*

FACCIOLATI, *De Gymnasio Patavino Syntagmata XII.*

IDEM, *Fasti Gymnasi Patavini.*

COLLE, *Storia dello Studio di Padova.*

AKERMANN, *Regimen sanitatis Salerni.*

PUCCINOTTI, *Storia della medicina.*

DE RENZI, *Storia della Scuola di Salerno.*

FANTUZZI, *Scrittori bolognesi.*

SIGONIO, *Historia Bononiensis.*

MURATORI, *Antiquitates Italicae.*

Da ciò nasce la diversità e spesso la fallacia dei giudizii emessi dagli scrittori a proposito delle origini e della forma costitutiva delle antiche università.

I più antichi scrittori che abbiano trattato la storia generale delle università sono assai discordi nelle opi-

---

Savioli. *Annali bolognesi.*
Orlandi. *Scrittori bolognesi.*
Gimma. *Storia dell'Italia letteraria.*
Borsetti. *Historia Ferrarensis Gymnasi.*
Ruffo. *Historia Ferrarensis Gymnasi.*
Fabroni. *Historia Accademiae Pisanae.*
Fabrucci. *Historia Accademiae Pisanae.*
Affò. *Scrittori parmigiani.*
Bettinelli. *Risorgimento.*
San Giorgio. *Delle università di Milano e Pavia.*
Vermiglioli. *Biografie degli scrittori Perugini.*
Dal Borgo. *Origini dell'università di Pisa.*
Idem. *Diplomi pisani.*
Mazzetti. *Dottori bolognesi.*
Prezziner. *Storia dello Studio di Firenze.*
Renazzi. *Storia dell'università di Roma.*
Origlia. *Studio di Napoli.*
Vallauri. *Storia delle università piemontesi.*
Tiraboschi. *Biblioteca modenese.*
Isnardi. *Storia della università di Genova.*
Celesia. *Studio di Genova.*
Tola. *Dello Studio di Sassari.*
Spotorno. *Storia letteraria della Liguria.*
Taccoli. *Memorie di Reggio.*
Padelletti. *Documenti per servire alla storia delle università italiane* (Archivio Giuridico, vol. VI).
Ge[illegible]ssi. *Opere.*
Brunetti. *Codice diplomatico toscano.*

Oltre gli autori citati e molti altri ancora di cui è ricca la nostra letteratura, possono portare molta luce sulla storia delle università e le costumanze scolastiche di quel tempo, quei numerosi scrittori di giurisprudenza che fiorirono nei secolo XIII e XIV i

nioni e non hanno gran merito scientifico, essendo le loro opere assai scarse di dottrina e di buona critica.

Può dirsi, adunque, che fino al secolo nostro la letteratura storica sia rimasta sprovvista di buoni lavori sulle università.

Il primo che abbia trattato fra i moderni questo argomento con vero acume di critica e profondità di erudizione, fu il Savigny che dedicò alle nostre università uno dei più dotti capitoli della sua classica opera del Diritto Romano nel medio evo.

Altri scrittori hanno parlato nelle loro opere, ma però incidentalmente, delle università; e in questi ultimi tempi sono stati pubblicati alcuni documenti inediti molto utili per la cognizione degli antichi ordinamenti scolastici in Italia e fuori.

---

quali commentarono i testi delle leggi romane unendovi a schiarimento notizie importanti e considerazioni relative ai loro tempi.

Statuti

Statuti dello Studio bolognese (*Liber Statutorum almi studi bonon.*, Editio 1515).

Aggiunte ai detti statuti edite dal Savigny, *Storia del diritto romano nel medio evo*, vol. III.

Statuti degli Artisti. *Philosophiae ac medicinae scolarium bononiensis gymnasii statuta.... instaurata* (An. 1609).

Statuti dello Studio di Padova (Vedi indicate le diverse edizioni nel Savigny, op. cit., III, pag. 600).

Statuti dello Studio di Firenze (Archivio delle Riformagioni).

Carta Vercellese (Colle, *Storia dello Studio di Padova.* — Vallauri, *Storia delle università degli studii del Piemonte*).

Statuti dello Studio di Arezzo (Guazzesi, *Opere*. Pisa, 1766).

Statuti dello Studio di Ferrara (1467).

Molti degli statuti universitarii rimangono tuttora inediti nei nostri Archivi, dai quali si potrebbero rilevare notizie di gran rilievo sulla costituzione primitiva delle antiche università.

È certo che l'Italia è molto ricca di storici che trattano a lungo e con abbondanza di erudizione delle sue università, anzi può dirsi che non vi è università la quale, per piccola ed oscura che sia, non abbia avuto il suo storico ed annalista che ne ha preso a narrare le vicende.

Ma il soverchio numero dei lavori storici nelle nostre università, e l'esser quelli circoscritti dentro limiti determinati che impediscono allo scrittore di elevarsi a considerazioni generali sull'argomento, sono state forse le cause che hanno contribuito a ritardare il progresso di tali studii.

Chi prende a considerare a fondo il tema che ci occupa, si accorge che molte di quelle differenze che si riscontrano negli ordinamenti scolastici delle nostre università non sono che apparenti; perchè in fondo la loro costituzione organica è identica, come pure identiche sono le cause che hanno concorso al loro sviluppo. Ma chi esamina superficialmente tale argomento e prende a consultare gli storici senza procedere agli opportuni confronti, potrà in sulle prime trovarsi in grande imbarazzo, perchè le svariate vicende a cui sono andate soggette le nostre università, inducono a credere che siano diversi anche i principii e i criterii del loro ordinamento.

Invece non è così. Se si eccettua l'università di Napoli, che fu fondata da Federigo II con sistemi in gran parte differenti da quelli delle altre d'Italia, tutte le rimanenti erano regolate da comuni principii di legislazione.

Per conoscere adunque i criterii che dominavano nella costituzione delle antiche nostre università, bisogna procedere con un diligente studio comparativo per rilevare ...nti di affinità e le sostanziali differenze del loro ...amento.

Basta consultare gli storici nostri per convincerci che rimane ancora molto da illustrare su questo argomento; e che lo studioso deve supplire col proprio criterio e col buon senso alle frequenti inesattezze e alle esagerazioni che non reggono al rigore della critica moderna.

Vi sono alcuni, più apologisti che storici, nei quali prevalendo al sentimento del vero, l'amor di patria, vanno cercando le origini di una università, in tempi remotissimi; come il Ghirardacci che fa risalire l'atto di fondazione dello Studio bolognese fino all' imperatore Teodosio.

Altri attribuiscono a Carlomagno l'origine delle università; altri alla contessa Matilde o a qualche altro principe che si mostrò protettore dei letterati, degli artisti, e diè qualche impulso alla diffusione del sapere.

Quanto siano erronee tali opinioni, non occorre dimostrarlo. Come può chiamarsi Carlomagno fondatore di grandi istituti scientifici, quando ai suoi tempi i dotti erano sì scarsi di numero, che gli fu necessario, per favorire l'incremento del sapere e dar vita a nuove scuole, venire in Italia e condurre seco alcuni grammatici che passavano nella comune ignoranza per miracoli di dottrina?

Carlomagno fu certamente un gran principe che amò la scienza e i suoi cultori, e mostrò fra tutti i sovrani del suo tempo di conoscere l'importanza e l'efficacia della istruzione, alla quale dedicò gran parte della sua vita. Ma attribuire a lui la prima idea di quelle vaste corporazioni scientifiche, che ai suoi tempi non potevano concepirsi nonchè effettuarsi; fare risalire a lui l'origine di quei grandi istituti che furono una delle più splendide manifestazioni della civiltà che rifulse dopo il mille, quando già si erano propagate le scuole laiche, e il sapere

si era diffuso in tutte le classi sociali; parmi induzione così infondata, che meriti appena il conto di essere confutata.

Lo storico imparziale non può negare a Carlomagno il merito di avere introdotto nella società del suo tempo i germi di un risveglio intellettuale, nè alla contessa Matilde il vanto di aver protetto le scienze e di aver chiamato Irnerio alle scuole di Bologna; ma dal riconoscere l'influenza loro come pure quella di altri principi nello incremento del sapere, al dichiarare senz'altro che ad essi spetta l'onore di aver dato origine alle università, corre un abisso.

Anche Federigo I, quando colla concessione dei suoi privilegi conferì alle prime ed oscure associazioni scolastiche la personalità giuridica e l'uso di leggi proprie, se affrettò lo svolgimento di quei nascenti istituti scientifici che poi si chiamarono università, e ne consolidò l'ordinamento, non per questo può dirsi che esso ne fosse il fondatore, poichè egli non fece che riconoscere quello che già esisteva e sanzionare l'esistenza legale dei corpi già formati e che tacitamente si propagavano nella società col risorgimento della scienza.

L'opinione adunque che noi professiamo sulle origini delle università e che dimostreremo nel corso di questo primo capitolo è la seguente: che cioè, le università, come tutte le più grandi istituzioni sociali, sono il frutto dell'opera lenta del tempo, che si formarono colla spontanea aggregazione delle prime scuole laiche che si erano moltiplicate specialmente in Italia dopo il mille, e che l'amore di difesa e l'amore della scienza spinsero ad associarsi.

Si comprende adunque perchè lo svolgimento della università è somigliante a quello della civiltà che ebbe ori-

gine col medio evo, che noi accenniamo brevemente quali fossero le cause che influirono a far progredire la scienza, e come dalle oscure scuole ecclesiastiche le tradizioni classiche si tramandassero di generazione in generazione, finchè la società civile, rivendicando la sua indipendenza intellettuale, si sottrasse al secolare dominio della Chiesa.

All'irrompere dei barbari nelle provincie italiane, al confondersi dei popoli nativi con genti nuove per origine, per religione, lingua e consuetudini di vita, gli ultimi vincoli dell'affralita e corrotta società romana s'infransero e con essi andarono dispersi gli avanzi della civiltà antica.

A mitigare i rapporti. fra i barbari invasori e il popol vinto, venne il Cristianesimo che svolse nell'uomo le più belle e feconde virtù morali affatto ignote agli antichi. La nuova fede, che parlava in nome di un Dio di pace, rivelò all'individuo la dignità di sè stesso e gli diè la coscienza delle proprie forze che costituisce il sentimento della umana personalità.

Il Cristianesimo aprì un largo campo allo sviluppo delle facoltà morali e intellettive, sostituendo ad una credenza che non si ispirava a nessun sentimento elevato, il concetto di un ente perfetto e soprannaturale.

Nell' ordine morale pose i principii dell' umana convivenza; proclamò la fratellanza e la carità; modificò il rigore primitivo dell' antico diritto e creò il gius delle genti, affatto sconosciuto ai popoli pagani.

Chi studia attentamente le vicende del Cristianesimo nei primi tempi della sua fondazione, vede che rappresenta una grande reazione dello spirito antico contro la vita sensuale pagana: è il misticismo più esaltato della nuova fede che fa guerra alle dottrine materialistiche professate nell' antica società. Il sentimento cristiano as-

tte le facoltà dell' uomo e le rivolgeva ad un
; cioè Dio. Fuori della vita contemplativa, per
del dogma cristiano non v' era nulla che fosse
rispetto e di attenzione. Tutti i sentimenti, gli
passioni che nel mondo antico servivano alle
pplicazioni della vita e alle produzioni della
ppena il Cristianesimo dominò le coscienze, fu-
e esclusivamente a procacciarsi l' acquisto della
ia e del regno dei cieli.

faceva seguace della fede novella non poteva
are senza orrore gli avanzi della civiltà antica
avano il culto del politeismo. Un tempio, una
' opera d' arte, un libro, erano dai primi cri-
rdati con orrore e si stimava opera meritoria
erli.

to primo periodo della storia del Cristianesimo
a più grande e profonda ignoranza in tutti gli
iali; e fu ventura che non si disperdesse affatto

che erano rimaste accanto alle chiese, che le leggende dei santi e i salmi.

Un miracolo di sapere fu riputato in quel tempo il monaco Gerberto che fu precettore di Ottone III e poi divenne papa Silvestro II, il quale dai suoi contemporanei fu accusato per la sua grande dottrina, di aver tenute misteriose relazioni cogli spiriti infernali, onde alla sua morte si divulgò il detto « Homagium diabulo fecit et male finivit. »

Gli studii profani non solo erano considerati come inutile ornamento, ma tenuti in sospetto come pericolosi per la salute dell'anima; e se rimase qualche traccia di cultura, si deve ai padri della Chiesa, i quali disprezzando il volgare pregiudizio, conservarono il culto delle tradizioni classiche e spiegarono nelle scuole taluno dei più famosi autori antichi [1]).

Ma questa totale separazione fra il dogma cristiano e la civiltà antica non poteva durare a lungo. Per vivere, anche rispettando in tutta la loro purezza i precetti della nuova fede, bisognava pure addattarsi ai bisogni e alle mutate condizioni dei tempi e rispettare le tradizioni ormai radicate da tanti secoli nella società romana.

---

[1]) S. Agostino voleva che Virgilio facesse parte della prima educazione dei giovani, e S. Girolamo era studiosissimo di Cicerone che leggeva nelle scuole.

È noto che nel medio evo, Virgilio, per la tradizione popolare si riteneva come un mago. È utilissimo a leggersi il bel libro che ha scritto in proposito il prof. Comparetti. In quest'opera trovo narrato che la Chiesa aveva imposto ai monaci il dovere di tener separati gli scrittori pagani dai cristiani. Nei monasteri, quando si volea chiedere un autore pagano si faceva un segno che indicava il libro e poi un gesto a imitazione del cane perchè dicevasi « non a torto si deve paragonare un infedele a questo animale. »

Quando la Chiesa ebbe bisogno di diffondere gli insegnamenti del suo fondatore nelle moltitudini, non potè rinunziare totalmente ai benefizii degli studii profani. L'indole stessa del dogma richiede non poca cultura storica e molta acutezza di dialettica negli ecclesiastici, e i molti scismi e le frequenti eresie che allora combattevano i precetti della religione di Cristo, mettevano i papi nella necessità di istigare i vescovi ed i preti a confutare i sofismi e gli errori con altrettanto zelo e dottrina.

L'uso costante e universale della lingua latina adottata nel rito dalla Chiesa cattolica, agevolò ai chierici l'acquisto delle cognizioni e rese loro famigliari gli autori antichi che, nella società civile, per il formarsi delle lingue moderne, ormai non erano più intesi.

La stessa persecuzione, che la Chiesa, o meglio il fanatismo dei primi proseliti della nuova fede, inaugurò contro la civiltà pagana, contribuì a perpetuarne le tradizioni nella società. Infatti per combattere gli autori antichi come nemici del dogma, bisognava almeno grossolanamente studiarli e per preservarne le timorate coscienze dei fedeli, dovevano i preti prenderli sovente ad argomento delle loro invettive.

La vita monastica poi fu un' altra causa che contribuì a mantenere le tradizioni della cultura antica, e ad impedire la totale dispersione degli scrittori romani e greci.

In mezzo al disordine e alle turbolente agitazioni della società, non vi era altro scampo che indossare le vesti ecclesiastiche, nè asilo più inviolabile delle chiese e dei monasteri.

Fra il quinto ed il decimo secolo si propagarono in tutti i paesi d'Europa gli ordini monastici, e fu questo un grande benefizio per la società.

In Italia ebbero origine in quest'epoca i celebri mo-

nasteri di Monte Cassino, di Nonantola, di S. Colombano, di Robbio ed altri, la cui regola imponeva a precetto il lavoro.

Sparsi quei religiosi per le campagne, fatte sterili e deserte dalle frequenti scorrerie delle orde barbariche, coltivavano colle proprie mani la terra, risvegliando nei popoli l'amore per l'agricoltura. Gli statuti dei Benedettini sono ispirati al più elevato sentimento di carità; prescrivendo ai monaci di sollevare gli infelici, venire in aiuto degli oppressi e dare asilo ai poveri e agli infermi. Accanto alle chiese ed ai conventi si fondarono spedali, case di rifugio, ospizii per gli orfani ed altri istituti di carità, nei quali i religiosi erano ad un tempo educatori e medici e passavano la loro vita fra le pratiche devote e gli uffici di pietà.

Fra gli obblighi della loro regola, i monaci avevano pur quello di copiare i libri sacri. Coll'andare del tempo s'introdusse l'uso nei monasteri di trascrivere gli autori profani, e così a poco a poco tutti quei preziosi avanzi dell'antica cultura, che giacevano ammassati senz'ordine nelle biblioteche dei conventi, furono coll'opera paziente di quei religiosi preservati dalle ingiurie del tempo e restituiti alla posterità.

Il monastero di Monte Cassino fu il più ricco di codici antichi specialmente di medicina e di filosofia [1]).

Quando i conventi e le chiese edificarono gli ospedali e le case di rifugio per gli infermi, i monaci per necessità furono costretti ad acquistare qualche cognizione di medicina.

Nei primi secoli del medio evo questa scienza poteva dirsi affatto spenta nella società, poichè il fervore reli-

[1]) Tosti, *Storia di Monte Cassino.*

gioso, da cui erano animate le moltitudini, aveva infusa negli animi di tutti la persuasione che a niente giovasse l'arte umana senza l'aiuto del cielo.

Il monastero di Monte Cassino fu il primo asilo della medicina che risorgeva in Occidente. Quei religiosi, non solo in ossequio alla loro regola professavano la medicina praticamente, ma cercavano eziandio di acquistare nozioni scientifiche; e la posterità deve alla loro diligenza se molte opere famose non sono andate disperse.

La medicina faceva parte degli studii ecclesiastici e vi furono molti monaci che scrissero anche dei libri su tale scienza [1].

Numerose scuole furono fondate accanto alle cattedrali e ai monasteri fra il quinto e il decimo secolo. In Roma nel secolo VI si trova fatta menzione di una scuola assai rinomata di scienze sacre [2].

Le scuole laiche se non cessarono affatto, come fra breve vedremo, rimasero scarse ed oscure. Minacciata la società da continue invasioni e stragi, al culto del sapere dovè preferirsi quello della forza, e i laici, che dovevano temere sempre per la vita e gli averi, lasciato ogni esercizio intellettuale, si dedicarono esclusivamente al maneggio delle armi, alle spedizioni di guerra e all'educazione cavalleresca.

Le scuole si diffondevano per opera dei vescovi anche nelle campagne. Ottone, vescovo di Vercelli, ordinando che nei villaggi si istruissero gratuitamente i fanciulli,

[1] [illegible]

[2] [illegible] di Verona, nel secolo X, parlando della [illegible] in Roma [illegible] Opere, [illegible]

mostrava di apprezzare i benefizii del sapere e l'efficacia dell'insegnamento, dicendo: *Ignorantia mater cunctorum errorum maxime a sacerdotibus Dei vitanda est qui docendi officium in populi susceperunt.* Gesone, vescovo di Modena, dando nell'anno 796 all'arciprete Vettore la chiesa di S. Pietro in Siculo, gli ordinava di essere diligente *in clericis congregandis, in Schola habenda, et pueris educandis* [1]).

I capitoli delle cattedrali avevano l'obbligo di mantenere una scuola. Il maestro si chiamava *Primicerio,* ovvero *Scolasticus, Magister Scholarum* o *Gimnasta* [2]).

Da un passo di Giovanni Diacono (Vita Gregorii Magni) riferito dal Muratori, si rileva che i parroci, secondo un'antica consuetudine italiana, solevano istruire privatamente nelle loro case i giovani nelle cose ecclesiastiche [3]).

Fra i papi più benemeriti dell'istruzione, deve ricordarsi Silvestro II, il quale ebbe cura di crescere il numero delle scuole e di raccogliere i codici antichi sparsi nelle diverse parti d'Italia, nonchè nei paesi stranieri [4]).

S. Pier Damiano (Epist. XVII, lib. II) ricorda la scuola di Monte Cassino fra le più famose d'Italia ai suoi tempi.

Si citano nei documenti di quest'epoca anche le scuole di Arezzo e di Lucca [5]).

Mentre l'insegnamento ecclesiastico, largamente alimentato dai fedeli e dotato dai pii fondatori, fioriva nei mo-

---

[1]) Muratori, *Dissert.*, 43.
[2]) Tiraboschi, *Biblioteca modenese*, vol. I, pag. 42.
[3]) Muratori, loc. cit.
[4]) Bettinelli, *Il Risorgimento,* Opere, vol. III.
[5]) Brunetti, *Codice diplomatico toscano.*

nasteri e accanto alle chiese, richiamando la maggior parte della gioventù, non era affatto spento il sapere nel ceto dei laici. È questo uno dei più importanti argomenti della storia civile e letteraria prima del mille, perchè si tratta di vedere se la tradizione della cultura laica continuasse anche nei secoli della più fitta barbarie in Italia, ovvero rimanesse interrotta.

Esaminando attentamente tutti i lati della questione, ci pare di potere concludere in senso affermativo coll'autorità di molteplici fatti ed esempi, i quali dimostrano che non solo continuarono fra noi alcune traccie di sapere anche al di fuori della chiesa, ma che l'insegnamento laico non cessò giammai, sebbene osteggiato dalla concorrenza di quello ecclesiastico, gagliardamente [illegible] dai canoni e dalle regole monastiche.

Se esaminiamo i documenti, che il benemerito Muratori e più tardi il Brunetti hanno pubblicato nelle loro opere, bisogna convincerci dell'esistenza di un insegnamento [illegible] in molte città d'Italia nel secolo VII ed VIII. [illegible] si perpetuò la [illegible] della cultura civile, non [illegible] da paragonarsi [illegible] delle grandi congregazioni di Monte Cassino, della Novalesa, di Monte Soratte, di Casauria [illegible] monasteri [illegible] ad [illegible] as[illegible] [illegible] colla retribuzione [illegible] a sè un certo numero di giovani [illegible] delle lettere [illegible] giurisprudenza.

[illegible] di [illegible] che doveva

[illegible] Muratori [illegible] Brunetti, Codice diplomatico [illegible]

manifestarsi diversi secoli dopo, pure è certo che, per intendere come procedesse la cultura laica quando ogni traccia del sapere sembrava affatto spenta al di fuori della Chiesa, è mestieri insistere ancora sull' argomento.

Uno scrittore francese, assai autorevole, ha illustrato questo periodo di storia con alcuni pregevoli documenti, i quali stanno a confermare sempre più la esistenza di classi dotte prima del mille all' infuori del clero [1]).

La continuità delle tradizioni romane si rivela nella società laica costantemente in tutte le manifestazioni della vita.

I primi verseggiatori si ispirano alla memoria della civiltà pagana e ai fasti di Roma e di Grecia; i cronisti parlano delle antiche vicende favoleggiando sulla prima origine delle città e facendo risalire all' epoca romana le cause degli avvenimenti contemporanei; le consuetudini mantengono il culto del diritto; e l' aspirazione politica di tutti gl' italiani è la restaurazione dell' impero di Occidente.

Le prime ed oscure scuole di grammatica, di cui si trova fatto parola nei documenti del secolo VIII e IX, non erano tali per certo da diffondere il gusto delle buone lettere. Gli autori classici allora si studiavano non per comprenderne il lato estetico, ma come testo grammaticale; e il sentimento del bello era così poco sviluppato in quei primi maestri, che non sapevano neppure fare una scelta dei migliori scrittori da proporli allo studio della gioventù [2]).

Ma se queste rozze scuole poco giovarono al progresso

---

[1]) Ozanam, *Documents inedits pour servir à l'histoire littéraire de l'Italie depuis le VIII^me^ siècle.* Paris, 1850.

[2]) Comparetti, *Virgilio nel medio evo.*

della cultura, furono però grandemente utili per conservare le tradizioni dell'insegnamento laico.

L'esistenza di persone erudite nella società laica dimostrata da molti fatti.

Quando Carlomagno per spargere in Francia i primi germi del sapere, venne in Italia, scelse fra i dotti laici di quel tempo Paolo Diacono, lo storico dei longobardi e Pietro da Pisa [1]).

Verso il secolo X fu agli stipendii della chiesa di Novara un certo Gunzone, grammatico, il quale fu condotto da Ottone III in Germania per insegnare i primi elementi delle lettere, allora ignorate da quel popolo. Anche un Stefano di Novara fu assai famoso grammatico per i suoi tempi, e andò egli pure in Germania ad istruire la gioventù.

Ambedue questi maestri, sebbene per titolo di onore fossero iscritti in patria nell'ordine del clero, furono laici e tennero per lungo tempo una scuola privata [2]).

Oltre gli studii delle lettere e della grammatica, con-

---

[1]) La Francia prima del mille era pressochè avvolta nella stessa ignoranza in cui si trovavano tutti gli altri paesi. I francesi erano chiamati dai romani « stultos, rusticos et indoctos velut bruta animalia » (ZANETTI, *Origini delle arti venete*).

Anche dopo Carlomagno la Francia non aveva fatto grandi progressi nel sapere. Benedetto, monaco di Chiusi, nel 1028 scriveva: « in Francia est sapientia sed parum, nam in Longobardia ubi ego plus didici est fons sapientiae » (MURATORI, *Dissert.*, 44).

La civiltà inglese incominciò dopo il regno di Edoardo III, e quella della Germania più tardi ancora. Racconta il Petrarca (*Lett. senili*, lib. V, lett. I) che essendo nel 1471 in Alemagna, dovè penare molto, prima di trovare un poco d'inchiostro per scrivere; e quello che trovò era giallo come lo zafferano, perchè non era stato da lungo tempo adoperato.

[2]) VALLAURI, *Storia della poesia in Piemonte*, tom. I, pag. 8.

tribuì assai a conservare le tradizioni della cultura romana nella società laica la scienza giuridica e l'uso delle leggi antiche giammai interrotto in Italia, come ormai è stato dimostrato ad evidenza dai più autorevoli scrittori della storia del diritto. E se altro argomento non vi fosse a spiegare, la continuità delle tradizioni giuridiche nel popolo italiano e la grande influenza delle leggi romane nella vita nazionale, basterebbe quel gran fatto di avere il vinto imposto al vincitore l'uso delle leggi e costrettolo a rinunziare alle sue consuetudini giuridiche per accettare quelle che avevano vigore in Italia.

Un'altra prova ancora della continuazione degli studii giuridici a traverso i secoli delle invasioni barbariche, ci viene offerta da una giusta riflessione del Quinet, il quale osserva che la profonda penetrazione dell'autorità che ebbero i nostri glossatori del secolo XI e XII, non si può attribuire che alla coscienza che essi ebbero di continuatori ed eredi delle tradizioni giuridiche romane, che tanto potè su di loro da farli seguaci del partito ghibellino, non per omaggio servile, ma per devozione ad un passato che non sapevano persuadersi estinto [1]).

L'uso del diritto romano fu favorito da tutti quei principi che nutrirono idee di dominio universale, non solo perchè coerente alle loro mire di assoluto impero, ma anche perchè disponeva in favore di essi l'animo del popolo italiano, che era sempre trascinato dalla seducente speranza di vedere restaurato l'antico impero e ripristinata la civiltà romana.

Infatti Carlomagno, abolita l'esclusività della legislazione longobarda, riconobbe pubblicamente e sanzionò il diritto romano in Italia; Federigo I ricorse ai giurecon-

---

[1]) Quinet, *Hist. des rivolutions de l'Italie.*

riunirono in Collegi nei quali, in mancanza di tribunali ordinarii si amministrava la giustizia. I cultori del diritto, quando i rapporti fra vincitori e vinti si strinsero colla lunga convivenza e i legami di intimità e di parentela fra i barbari ed i romani, erano chiamati spesso a fare da arbitri nelle quistioni private e le sentenze da essi pronunziate erano inappellabili e si dicevano Lodi (lauda) [1].

Sotto il dominio dei longobardi le tradizioni giuridiche romane non si dispersero; anzi, a cagione dei frequenti contatti che la comune religione aveva stabilito fra essi e gl'italiani, dovevano in molti casi ricorrere alle leggi dei vinti e prendere da essi ad imprestito molti principii di giurisprudenza che nelle loro consuetudini nazionali erano del tutto sconosciuti.

La frequenza dei rapporti, formatisi fra il popolo longobardo e l'italiano durante i secoli della loro convivenza, influì certamente a dare impulso agli studii del diritto; e infatti i moderni storici attribuiscono ai re longobardi la fondazione della prima scuola giuridica nel medio evo.

Il Merkel, che fu il primo [2]) a dimostrare l'esistenza di questa antichissima scuola in Pavia, esagerandone per un eccessivo orgoglio nazionale l'efficacia e i resultati scientifici, pretese sostenere che il risorgimento del diritto moderno deve attribuirsi esclusivamente alle opere dello spirito germanico. Il dotto prof. Capei [3]), annunziando lo scritto del giureconsulto alemanno, ne correggeva con sana critica le conclusioni; e più recentemente alcuni insigni scrittori connazionali del Merkel lo confutavano.

---

[1]) CAMERA, *Storia di Amalfi.*

[2]) MERKEL, *Die Geschichte des Longobarden Rechts.* Berlin, 1850.

[3]) *Arch. storico*, App., tomo IX.

romano che coltivarono, senza interruzione, con amore indefesso, come unica eredità dell'antica loro grandezza.

Quanto più ci avviciniamo al secolo decimo, si nota un maggiore risveglio intellettuale nella società laica.

Nell'anno 817 Lotario promulgava un suo capitolare che faceva precedere da alcune generali considerazioni sopra l'utilità di diffondere l'istruzione nei popoli, e a quest'uopo incaricava un certo Dungallo, di origine scozzese, di fondare scuole in molte città d'Italia [1]).

Questo capitolare di Lotario fu il primo atto legislativo che sanzionò l'esistenza dell'insegnamento laico nel medio evo.

Lungi dall'attribuire alle scuole fondate da Lotario l'origine delle università, come taluno ha fatto [2]), osserviamo però che il provvedimento di quel sovrano dimostra che egli non seguiva soltanto un suo desiderio e una sua opinione personale nell'ordinare che si stabilissero molti centri d'istruzione laica in Italia; ma che aveva interpretato un bisogno sociale che ormai cominciava a manifestarsi, cioè l'indipendenza intellettuale dei popoli dall'influenza ecclesiastica.

L'Italia ha preceduto tutti gli altri paesi in quest'opera di civiltà, e ciò facilmente si spiega quando si pensi quante tradizioni siano rimaste dell'antica cultura a perpetuare l'insegnamento laico anche nei secoli della più fitta barbarie [3]).

---

[1]) Le scuole dovevano fondarsi in Pavia, Ivrea, Torino, Cremona, Firenze, Fermo, Verona e Cividal del Friuli, alle quali tutte le città circonvicine dovevano mandare i loro giovani a studiare.

[2]) BALBO, *Sommario della Storia d'Italia*, pag. 77.

[3]) GIESEBRECTH, *De literarum studiis apud Italos primis maedii aevi seculis*. Berlin, 1845.

ento rapido di scuole laiche che si riscontra
iù ci avviciniamo al secolo decimo, fu prodotto
parte da una riforma nella disciplina ecclesia-
e si operò verso quest' epoca, per reprimere gli
l clero nell' esercizio delle professioni liberali,
i si era dedicato da lungo tempo e con sover-
, più per avidità di guadagno che per compiere
o di pietà. Fino dal 1139 il Concilio Lateranense
e ai monaci ed ai preti di applicarsi agli studii
legali, e tal divieto fu rinnovato da papa Ales-
II nel 1163 e venne confermato da Onorio III
ua costituzione inserita nelle Decretali.
otendo togliere affatto questo abuso, gli altri
ntentarono di porre alcuni limiti all'esercizio delle
ni liberali, come Innocenzo III, che permise agli
tici di dedicarsi all'arte medica ed anche alla
purchè non facessero le operazioni che richie-
aglio ed il fuoco [1]).

conservati sempre, egli dice « per ottimi precettori di filosofia e d'altre arti e per lo zelo degli arcivescovi, sicchè in divine ed umane lettere vi erano dotti preclari [1]. »

Fra i centri più famosi d'istruzione laica che si formarono col concorso di svariati elementi e coll'opera lenta del tempo, deve ricordarsi la scuola medica di Salerno che, sorta da umili origini, ben presto acquistò gran fama scientifica in tutta Europa.

L'importanza di questa scuola è tale, che le sue vicende non interessano soltanto la storia della medicina, ma hanno anche un'intima relazione coll'andamento e coi progressi della cultura generale di quell'epoca.

Sebbene la medicina, come è noto, fosse nei primi secoli del medio evo esercitata esclusivamente dagli ecclesiastici, tuttavia si trova fatto cenno in questi tempi di qualche medico laico. In Pistoia nell'anno 716 viveva un certo Guidoaldo, medico di molta fama e tenuto dai suoi contemporanei quasi in concetto di santo per le molte sue opere di pietà, impiegando, secondo quello che narra di lui la tradizione, tutti i suoi guadagni nella fondazione di chiese ed ospedali [2].

Tolto però qualche raro esempio, la medicina, fino all'epoca in cui ebbe origine la scuola di Salerno, fu esercitata dai religiosi ai quali era ordinato lo studio e l'esercizio di quell'arte come precetto monastico.

Se in questi secoli si trova qualche traccia di operosità scientifica nella medicina, devesi esclusivamente attribuire all'opra indefessa degli ecclesiastici che conservarono le tradizioni delle antiche scuole, preservando

---

1) Landolfo, *Hist.* — Muratori, *Rer. It. Script.*, tomo V.

2) Repetti, *Dizionario geografico della Toscana* (art. Pistoia). — Brunetti, *Cod. diplomat. toscano*, tomo I.

pure essi riconsegnarono ai cristiani la medicina men bella e men ricca di quello che l'avevano ricevuta.

Il Puccinotti, nella sua storia della medicina, sostiene l'opinione che la scuola di Salerno fosse una diramazione del monastero di Monte Cassino, dove le tradizioni mediche ebbero maggior diffusione che negli altri centri di studii ecclesiastici. Altri storici a questa opinione ne oppongono un'altra assai più verosimile; che cioè la scuola salernitana abbia avuto origine autonoma, da una spontanea aggregazione colà formatasi dei primi cultori laici della scienza medica.

Ad emancipare gli studii e la pratica della medicina dal dominio degli ecclesiastici, contribuirono assai quegli ordini laicali di cavalieri Gerosolimitani, Ospitalieri e Templarii che, animati da uno spirito ardente di carità, dedicarono la loro vita ad opere pietose fondando numerosi cenobii ed ospedali nei quali le classi povere della società trovarono larga protezione e rifugio.

In queste benemerite associazioni insieme alla pratica dell'arte medica, esercitata per dovere della regola dai cavalieri collegiati, cominciarono a svilupparsi i primi germi di un progresso scientifico.

La prima notizia relativa a medici famosi in Salerno, risale, secondo l'attestazione di storici autorevoli, all'anno 984. Dopo il mille la fama della scuola salernitana era già assicurata e diffusa in tutta Europa, dalla quale vennero a studiarvi in gran numero, giovani di tutte le nazioni.

Nei primi tempi della sua esistenza, la scuola salernitana dovè risentire qualche danno dalla concorrenza dell'insegnamento degli ecclesiastici, i quali vedendosi sfuggire il primato che per tanti secoli avevano esercitato nella pratica e negli studii della medicina come in tutti

gli altri rami di scienza, si sforzavano di arrestare i progressi delle scuole laiche.

Ma ormai, l'emancipazione intellettuale dei laici era assicurata, e dopo poco tempo questi nuovi centri di cultura ottennero una assoluta prevalenza nelle antiche scuole ecclesiastiche, le quali se pure erano state benemerite del sapere per lo innanzi, conservando il culto delle tradizioni, ormai avevano fatto il loro tempo, e dovevano necessariamente cedere il campo delle ricerche scientifiche ai maestri laici.

Ad affrettare la completa emancipazione delle scuole laiche dall'influenza ecclesiastica, contribuì assai il divieto imposto dai papi e dai concilii ai ministri del culto di esercitare la medicina e la chirurgia; il che avvenne poco dopo il mille, come già vedemmo altrove.

Nei primi tempi della sua esistenza la scuola salernitana, rimase affatto estranea ad ogni influenza governativa.

Il primo atto sovrano relativo all'insegnamento ed all'esercizio della medicina risale all'anno 1140, in cui Ruggero I promulgò una legge speciale nella quale ordinò a tutti coloro che volessero dedicarsi alla pratica dell'arte medica di sottoporsi ad un esame alla presenza degli uffiziali della Corona.

Nella scuola di Salerno fu per la prima volta introdotto l'uso del conferimento dei gradi accademici che venne più tardi imitato anche dalle scuole giuridiche e dalle università.

Dai brevi cenni che abbiamo dati sulla scuola salernitana, si rileva come per antichità d'origine e per importanza scientifica essa possa dirsi il primo centro di cultura nazionale.

La prima forma di associazione scolastica avanti delle

università fu dunque, la *Schola* [1]). Questo nome corrisponde perfettamente all' indole speciale di questi primi istituti scientifici che contribuirono al risorgimento della cultura moderna, nei quali si riunirono per spontaneo moto i cultori del sapere, formandosi fra maestri e discepoli un durevole consorzio creato da uno scopo e da un vincolo comune che era l'amore della scienza.

Poco dopo il risorgimento della medicina in Salerno, cominciarono a manifestarsi nelle prime scuole giuridiche italiane i certi segni di un grande progresso negli studii del diritto.

Dopo il mille troviamo fatta menzione negli scrittori di una scuola di giurisprudenza in Ravenna ed in Bologna.

E' certo che in quasi tutte le principali città d'Italia vivevano in quel tempo molti cultori del diritto, i quali si trovano assai di frequente ricordati nelle cronache e nei documenti dove si sottoscrivono coi nomi di *jurisperiti*, *juriconsulti*, *causidici*, *legislatores*, ecc.

Ciò dimostra che fino da quel tempo i rapporti giuridici si erano fatti più frequenti, e incominciava già quel segreto ed intimo svolgimento sociale che preparò il risorgimento dei Comuni.

Questi antichi cultori del diritto pare che esercitassero cumulativamente l' ufficio della pratica legale e dell' insegnamento. Questo periodo di storia è oscurissimo; e lo stesso Savigny, che ha saputo con tanta cura rintracciare le memorie di quel tempo, non ha potuto dare che cenni generici sulle condizioni delle scuole giuridiche prima di Irnerio.

---

[1]) Secondo Ducange (Glossarium) dicesi *Schola* la riunione di più persone dirette a sostenere una disciplina uniforme.

ra di S. Pier Damiano, ricordata dal Savigny
o documento in cui si fa parola della scuola
a, si trovano notizie assai importanti su que-
centro di cultura giuridica [1]).
scrittore (n. 1006, m. 1072) parlando di Ra-
lei giureconsulti che vivevano al suo tempo in
à, dimostra con assai evidenza quali fossero le
degli studii giuridici colà e come vi si tro-
stabilito un centro d' insegnamento assai fio-

scuola, stando alle stesse parole di Damiano,
ita come quelle di grammatica, e però, dice il
assai lontana da quella indipendenza che gli
bero poscia in Bologna.
nza di una scuola giuridica a Ravenna verso
a a confermare quella antidottissima tradizione
va riferita anche dal giureconsulto Odofredo,
ale si credeva che la prima sede dell' insegna-

quella città furono da Giustiniano fondate le scuole legali di Occidente[1]), e che sotto il dominio dei longobardi e dei franchi, essendo stato lasciato al clero l'uso della legge romana, le traccie dell'antico diritto e qualche barlume di cultura legale, dovevano ben rimanere nella sede della religione cattolica anche nei tempi in cui nel rimanente d'Italia ogni tradizione scientifica del diritto sembrava dispersa.

Quanto alla scuola di Ravenna, le memorie raccolte dal Savigny forse non sono le sole che ci rimangono ad attestare dell'esistenza di quell'antico centro di studii che ebbe certamente, per i tempi in cui fioriva, una importanza scientifica assai rilevante.

Anche per l'attestazione di Damiano, di cui il Savigny ha parlato assai diffusamente, resulta che in Ravenna, ai suoi tempi, i giureconsulti dimostravano molta pratica dei testi e una singolare perizia nell'arte del perorare; il che accenna ad un progresso notevole nella cultura legale.

---

[1]) Non è improbabile che le scuole fondate da Giustiniano contribuissero a perpetuare in Roma le traccie di un ben ordinato insegnamento giuridico anche nei secoli successivi. Lo stesso zelo che quell'imperatore pose nel compilare le leggi, lo adoperò a fondare le scuole legali nelle quali introdusse nuovi sistemi scientifici. Colla terza costituzione diretta ai professori *delle due Rome* come egli dice (cioè di Roma capitale dell'impero d'Occidente e di Costantinopoli capitale d'Oriente), e di Berito nella Siria, egli ordinò che il corso degli studii giuridici dovesse durare cinque anni, e distribuì le materie d'insegnamento per ciascun anno. Il privilegio d'insegnare volle che fosse limitato alle suddette città, perchè sotto la sua diretta influenza prosperassero le scuole da lui fondate.

Sancì poi speciali privilegi per i professori e gli esercenti le arti liberali, nonchè per gli scolari. Questo periodo nella storia dell'insegnamento giuridico è ben poco conosciuto e meriterebbe che gli storici ne formassero argomento di qualche studio speciale.

ioni storiche che spiegano l'importanza che
cuola ravennate verso il mille, si rintracciano
quando si pensi come Ravenna fosse la sede
cato sotto i greci e più tardi il centro della
In questi due diversi periodi, le tradizioni
romano si dovevano risvegliare e l'uso delle
ndersi assai in quella città; prima per opera
nella cui lingua furono tradotte, com'è noto,
azioni di Giustiniano per l'uso dei popoli di
poi per lo stabilirsi della Pentapoli, dove si
primi germi delle libertà politiche in Italia [1]).
cuola bolognese prima d'Irnerio ben poco ri-
meriti lo studio degli eruditi. Nei passi degli
tati dal Savigny e in molti altri che ci siamo
di consultare, non esiste alcuna traccia di un
nto scientifico del diritto molto diffuso. Fra i
stri di quel tempo si ricorda Pepo o Pepone,
però non fece buona prova, essendo nella sua

fra le città italiane, gli storici dovrebbero investigare quali fossero le condizioni degli studii giuridici anche in altre parti d'Italia; perchè è un fatto ormai provato, che il risorgimento della cultura legale si manifestò contemporaneamente, essendo conformi le condizioni sociali che lo promossero, come a suo luogo vedremo.

Forse nelle città marittime, che furono le prime ad acquistare indipendenza dedicandosi alle imprese commerciali e acquistando immense ricchezze nel trasporto dei crociati in Oriente, si risvegliò prima che altrove il culto dei buoni studii giuridici e l'uso delle leggi romane.

In Pisa, si trovano ricordati fino da tempi assai remoti, giureconsulti e giudici di molta fama, e in assai maggior numero che nelle altre città d'Italia.

Quando Lotario promulgò nell'825 la Costituzione sui Feudi, dice nel prologo che ciò fece « *per laudamentum Sapientium Pisæ* [1]. »

Prima del mille trovasi ricordato un collegio legale pisano dove si professava la legge romana [2].

Quel che ci induce a credere che in questo antico collegio non solo si studiasse la pratica della giurisprudenza, ma che vi fosse anche un insegnamento teorico, è il fatto che per la prima volta si trovano ricordati gli antichi giureconsulti pisani col titolo di *dottori*. Se infatti teniamo conto del significato speciale che ebbe nel medio evo questo titolo, attribuito esclusivamente nel linguaggio scolastico agli insegnanti, non è inverosimile il ritenere che trovandosi per la prima volta ricordati con questo nome i giureconsulti pisani, fossero questi i primi,

---

[1]) Dal Borgo, *Origini dell'università pisana.*

[2]) Idem.

chi cultori del diritto, che si dedicassero allo
to teorico [1]).
ıte scritto di un professore pisano, contiene su
mento riflessioni assai ingegnose [2]).
professori di diritto che insegnarono in Bo-
o pisani, come Bulgaro, Uguccione e Bandino;
a provare che in Pisa, dove essi avevano at-
ere, gli studii giuridici erano fin da' tempi re-
diffusi.
come nelle altre città marittime, dove il san-
si mantenne inalterato, non avendo potuto i
endervi il loro dominio, la legge romana fu
fessata, e non è quindi improbabile che colla
diritto si conservasse anche nelle scuole qual-
one scientifica.
sa leggenda che riferiva il possesso del primo
delle Pandette ad una conquista fatta dai
secolo duodecimo, sta forse a confermare l'an-

che raccolte pazientemente le sparse traccie dei testi romani, le riordinarono in un sol corpo di leggi.

Molti argomenti stanno a confermare l' antico uso del diritto romano in Pisa.

Nel prologo del Costituto dell'uso, contenuto nella compilazione degli statuti pisani dell' illustre prof. Bonaini, si trova chiaramente espresso che la città di Pisa viveva già da molto tempo colla legge romana, e le antiche consuetudini non erano state mai dimenticate [1]).

Anche nelle altre città marittime si trova conservato l'uso della legge romana e si fa menzione di giureconsulti in tutti i secoli [2]).

Tutto quanto abbiamo detto fin qui, serve di preliminare per avviarci a discorrere con qualche maggiore diffusione di quel famoso giureconsulto che per comune attestazione de' suoi contemporanei e anche degli storici moderni, fu il primo restauratore degli studii giuridici nel medio evo; vogliam dire d'Irnerio.

Come cercheremo di dimostrare in seguito, questo giureconsulto ebbe certamente grandi meriti scientifici che gli procacciarono quella meritata celebrità che non gli è mai venuta meno col tempo, avendo saputo ridestare nella scuola bolognese, che prese nome da lui, lo spirito giuridico nazionale, richiamando gli studii del diritto alle fonti originali dei testi romani.

Però, per non cadere in esagerazioni che sono sempre dannose alla verità storica, bisogna premettere che quando Irnerio cominciò ad insegnare il diritto in Bologna, la cultura giuridica era già assai progredita in Italia per

---

[1]) BONAINI, *Statuti pisani*, vol. II, pag. 813.

[2]) Vedi: CAMERA, *Storia di Amalfi*. — GIANNONE, *Storia di Napoli*. — SERRA, *Storia di Genova*. — DARÙ, *Storia di Venezia*.

l'influenza delle tradizioni conservate in quelli antichi collegi legali dove si formavano i giureconsulti che erano chiamati ad applicare le leggi come giudici od avvocati.

Non vi è nulla di più infondato e contrario all'esattezza storica, che l'attribuire all'opera di un uomo soltanto il progresso della civiltà e il risorgimento di una scienza.

Irnerio trovò i tempi favorevoli alle riforme da lui introdotte nello studio del diritto e le menti già disposte ad accogliere le dottrine da lui insegnate nella scuola di Bologna. Egli seppe comprendere lo spirito e le tendenze dell'epoca in cui visse, e in ciò ebbe comune *il* merito e lusinghiera la sorte come tutti i grandi riformatori di cui parla la storia. Parlando d'Irnerio, gli storici si fermano di preferenza sul nome di lui e ne vanno cercando l'origine e le trasformazioni che subì nel linguaggio comune, per stabilire specialmente se egli fosse italiano o tedesco.

Dopo gli studii più recenti sopra tale argomento del Savigny, del Grimm e di altri, la questione della nazionalità d'Irnerio pare definitivamente risoluta. Questo giureconsulto è ormai accertato che fu italiano e bolognese di nascita [1].

Il nome d'Irnerio scritto in tanti modi svariati, è certo d'origine longobarda [2]. Il nome straniero nulla prova però in favore di coloro che ritengono questo famoso le-

[1] LANDULPHUS, *Hist. Mediolanensis.* — MURATORI, *Script.*, III, pag. 302 (*Magister Guarnerius de Bononia*). — MURATORI, *Antiq.*, tomo IV, pag. 680 (*Warnerius bononiensis*).

[2] Il nome d'Irnerio si trova scritto così: *Warnerius*, *Wernerius*, *Guarnerius*, *Gernerius*, *Garnerius*, *Hirnerius*, *Yrnerius* e finalmente *Irnerius* (SAVIGNY, op. cit.).

gista di nazionalità tedesca, perchè è noto che in quel tempo, assai recente alla lunga dominazione dei longobardi, molti italiani che rivestirono pubbliche cariche presero nome da loro, secondo le testimonianze del cronista Landolfo e dei documenti riferiti dal Muratori.

Irnerio dalle testimonianze del tempo si trova ricordato coi titoli di *magister*, *dominus*, *causidicus*, *judex* [1]; più spesso però con quest'ultimo nome; il che dimostra che l'opera sua era richiesta per l'interpretazione delle leggi, prima che egli si dedicasse all'insegnamento.

Dagli anni 1116 al 1118 i biografi d' Irnerio perdono affatto ogni memoria di lui come maestro di diritto. Il Savigny [2]) è d'opinione che in questo periodo egli si trovasse al servizio di Enrico V in qualità di giudice, come vien ricordato nel documento relativo al placito tenuto nel 6 marzo 1116 in *loco gubernulae* dal suddetto imperatore, e nei placiti successivi (an. 1116 e 11 giugno 1118). Altri pensano invece che Irnerio non interrompesse mai l'insegnamento per dedicarsi esclusivamente ai pubblici uffici.

I placiti che teneva l'imperatore Enrico V, secondo la consuetudine dei re franchi, solevano adunarsi in diverse epoche dell'anno e ordinariamente al cominciare d' ogni stagione. Non è dunque inverosimile l'opinione, da qualche scrittore sostenuta, che Irnerio quando prestava i suoi servigi in qualità di giudice in questi *placiti* imperiali, non abbandonasse l' insegnamento. A confermare questa supposizione, sta il fatto che i placiti ricordati nei documenti a cui ebbe parte Irnerio, furono tenuti tutti in

[1]) LANDULPHUS, *Hist. Mediolanensis.* — MURATORI, *Script.*, tomo III, pag. 502, e gli altri scrittori riferiti dal Savigny.

[2]) SAVIGNY, op. cit., vol. II, pag. 25.

ra; il che dimostra che l'opera di questo giure-
era dall' imperatore Enrico richiesta in epoche
ate e ad intervalli separati.
ando tale opinione, si spiegherebbe (anche senza
d'incoerenza l'abate di Usperg come ha fatto il
) perchè il nome d'Irnerio si trovi ricordato nel
generale che questo cronista fa del regno di Lo-
125-1138).
punto assai oscuro nella vita d'Irnerio anche
he si riferisce ai rapporti che esso ebbe con la
Matilde [1]).
storici seguendo una falsa tradizione, hanno ri-
he esso intraprendesse l'insegnamento del diritto
ricò avuto da quella potente signora.
itica moderna ha smentito con fondati argomenti
ione.
ntessa Matilde si valse dell'opera d'Irnerio come
nei *placiti* da lei adunati e lo consultò nei pri-

negli scrittori contemporanei riguardo ad Irnerio ed alla sua scuola, sarebbe temerità tornare a trattare un tale argomento, molto più che dall'epoca in cui quel celebre giureconsulto scrisse la sua opera, ad oggi, non sono state trovate dagli eruditi nè carte, nè documenti che parlino del fondatore della scuola giuridica bolognese [1]).

Piuttosto, dopo aver detto d'Irnerio quanto basta per illustrare alquanto i punti più oscuri della sua vita, porteremo le nostre ricerche sopra un argomento non meno interessante. Di quanti scrissero d'Irnerio, nessuno, ch'io sappia, si è fermato a parlare con qualche diffusione dell'importanza scientifica della scuola da lui fondata in Bologna e delle vere cagioni per le quali il nome di questo giureconsulto divenne famoso presso i suoi contemporanei ed i posteri.

Generalmente si attribuisce ad Irnerio il merito di essere stato il capo scuola dei glossatori; e per tal titolo, esclusivamente scientifico, si crede che esso abbia acquistato tanta reputazione nella storia.

Non è certamente da attribuirsi al solo caso se il nome d'Irnerio è rimasto tanto famoso fino ad oggi, e se la tradizione parla di lui come di un grande restauratore degli studii giuridici. A buon conto di quel *Pepo* o *Pe-*

---

[1]) Fra gli studii moderni sopra Irnerio e la scuola bolognese, merita di esser ricordato un breve ma erudito scritto di Del Vecchio nel quale si riassume con molta esattezza tutto quanto è stato detto intorno a quel famoso giureconsulto e si esprime anche qualche idea nuova sulla vita di lui. Il Del Vecchio fece accurata ricerca negli archivi bolognesi di notizie e documenti relativi ad Irnerio; ma senza alcun resultato. La storia delle origini della scuola bolognese, bisogna adunque desumerla dai pochi documenti già pubblicati dal Sarti (*De claris Archigymnas. Bonon. profess.*) e dal Savigny.

e visse e insegnò in Bologna qualch'anno prima
la fama suona assai mediocre e pare che nè per
, nè per cognizioni superasse di gran lunga la
divenuta allora abbastanza numerosa, dei maestri
i di diritto suoi contemporanei.
luenza esercitata da Irnerio nello studio allora
delle leggi, non si limita soltanto all'essere egli
primo a fare colle *glosse* l'illustrazione ai testi
li cominciò ad insegnare nella scuola bolognese,
llo studio del diritto il carattere e l'importanza
za indipendentemente dagli altri rami del sapere
ando un sistema nuovo e bene ordinato di ri-
sui testi romani.
io fondando la scuola bolognese, ovvero illustrando
rio nome quella che già esisteva, contribuì assai
imere agli studii del diritto un nuovo e fecondo
e sopra tutto a dare un carattere esclusivamente
le all'insegnamento da lui inaugurato.

nostro risorgimento giuridico, che ha un intimo nesso colle origini dell' università di Bologna di cui dovremo fra breve parlare.

La parte che ebbe Irnerio nel risorgimento della scienza giuridica non si può apprezzare convenientemente, se non si esaminano le condizioni del diritto in epoca anche di poco anteriore a quella in cui esso promosse in Bologna la riforma dei buoni studii.

Prima che Irnerio inaugurasse l' insegnamento delle leggi nella scuola bolognese, i giureconsulti che erano sparsi per l' Italia e che incominciavano già ad acquistare qualche importanza nella vita pubblica, o si erano istruiti da sè o avevano frequentato quelle prime ed oscure scuole laiche dove si spiegavano le nozioni della giurisprudenza insieme alla grammatica, alla rettorica e agli altri rami dello scibile assai limitato di quei tempi e compendiato in rozzi formulari.

Il diritto romano era allora conosciuto più per tradizione che per uso dei testi, poco diffusi ed oscuri per l'intelligenza comune. L'applicazione delle leggi promulgate dai popoli che si erano divisi il dominio d' Italia, era stata estesa pel corso di molti secoli alle provincie conquistate, e sebbene ai popoli nativi fosse permesso di vivere colla legge romana, tuttavia alle tradizioni dell'antico diritto, per quanto gelosamente conservate, si erano mescolati molti principii delle legislazioni barbariche a ragione della lunga convivenza e della lenta fusione che si era operata fra le genti che avevano occupato il nostro paese.

I giureconsulti anteriori alla scuola d'Irnerio avevano fatto i loro studii e acquistata la pratica dei giudizii nei quali erano chiamati a far parte anche ai tempi più remoti, piuttosto in quelle rozze compilazioni promulgate dai

dolo dagli altri rami del sap
Trivio e nel *Quadrivio*: rozz
erano in uso in quei tempi.

Col sistema delle glosse, I
diritto alle sue fonti originali,
portatevi dalle consuetudini
per molti secoli avevano avu

L'uso delle glosse contrib
riordinamento dei testi, confu
derne lo studio nelle scuole,
circolavano che pochi framm
colle rozze compilazioni dei po
diviso il dominio d'Italia.

Soltanto quando si stabilisc
dizioni scientifiche dei tempi
quelli in cui visse e fiorì Irne
venne fondata la scuola bologne
abbia contribuito quel grande
dii a far progredire le cogniz
italiano e ad affrettare il riso

Nondimeno vi sono alcuni st

« I glossatori un tempo inalzati a cielo (dice uno scrittore contemporaneo) sono stati poi sottoposti ad una critica poco imparziale e disonesta, e addebitati d'ignoranza supina nella istoria, di poca perizia filologica, di stranezza nelle etimologie. A vero dire, alcuni di questi rimproveri hanno un certo fondamento di verità: ma prima di correre a condannare questi vetusti cultori della scienza giuridica risorta, bisogna far ragione dei tempi nei quali essi vivevano. E valga il vero, quando essi composero le loro opere, appena erano stati ripresi gli studii storici o letterari, e non potevano ancora dirsi dileguate le folte tenebre, che da secoli occupavano le menti. Dalle quali cose si raccoglie, che con sottilissimi sussidii di storia e di filologia, privi di tutte quelle fonti di ragioni scoperte in seguito, con la sola forza del loro ingegno, per i primi ed in brevissimo tempo interpretarono e conciliarono le migliaia di frammenti e di leggi sparsi nelle vaste compilazioni giustinianee, ne impararono meravigliosamente il disposto, tanto che non sfuggì loro neppure una fra le molte disposizioni, concordi comunque lontane le une dalle altre, ed emesse in occasioni disparatissime; ne rivelarono lo spirito e le adattarono ai nuovi bisogni. Oggi sarebbe senza dubbio argomento di riso, il far derivare, come da alcuni di essi fu fatto, la voce *lapis* dalle due *laedens pedem* o la voce *argumentum* da *argute inventum*, o il sostenere che la *lex Caninia* derivasse il suo nome da *canis* (cane) e la *lex Falcidia* da *falx* (falce), o l'asserire che Ulpiano e Giustiniano, l'uno posteriore di due, l'altro di cinque secoli a Gesù Cristo, lo precedessero (BERRIOT SAINT-PRIX, *Istoria del diritto romano*, sez. II, cap. VI, art. 2) [1]).

---

[1]) DOVERI, *Istituz. di diritto romano*, Introd. pag. 127.

dove meglio si conosce e si apprezza la grande
che esercitò Irnerio nel risorgimento del diritto
è nel considerare come esso abbia saputo bene
are i bisogni intellettuali e le tendenze della cul-
tempi in cui visse, inaugurando la completa
zione e assicurando il trionfo dello spirito giu-
mano sopra quello dei popoli conquistatori. Il
piega la cagione per cui il nome d'Irnerio acqui-
fama presso i contemporanei e la sua scuola
to ottenne il primato sopra tutte le altre d'Italia.
ova scuola che sorgeva in Bologna fondata da
come alcuni credono, ovvero illustrata dal suo
accresciuta col concorso della sua dottrina e del
scientifico da lui inaugurato nello studio del di-
ano, è indubitato che ebbe grande influenza nel-
e il risorgimento giuridico italiano assicurandone
prevalenza sulle leggi e le consuetudini lasciate
erse generazioni di barbari che si contrastarono

diffusione dei suoi metodi scientifici e le innovazioni da esso portate nello studio rinascente del diritto romano.

I grandi avvenimenti politici, che allora cominciavano a svolgersi in Italia, e soprattutto quella lenta trasformazione sociale operata dal risorgimento dei comuni, secondavano il rinnuovamento dello spirito giuridico nazionale, che affrettavasi colla fondazione della scuola bolognese, dove i testi romani formavano la base del nuovo insegnamento scientifico introdotto da Irnerio e propagato dai suoi seguaci.

La grande innovazione, che la scuola bolognese portò nella cultura giuridica moderna, era stata affrettata dai voti degl'italiani che per molti secoli, memori dell'antica grandezza, avevano conservato con religioso culto tutte le tradizioni romane e soprattutto l'uso della loro legge.

Lo spirito dell'antico diritto, dominò sempre nella coscienza degl'italiani, e quando i re conquistatori furono costretti per regolare i nuovi rapporti di convivenza col popolo vinto, a promulgare leggi scritte, doverono prestare un involontario omaggio alla sapienza giuridica romana, facendo quelle rozze compilazioni che ebbero nome *Breviarii* ó *Capitolari* sulle traccie delle tradizioni e dei monumenti legislativi che rimanevano ad attestare l'antica grandezza italiana.

Chi esamina però attentamente il segreto svolgimento della cultura giuridica in questo periodo oscurissimo delle dominazioni barbariche, si accorge con quanta cura i popoli conquistatori cercassero di sottrarsi all'influenza del diritto romano nella compilazione delle loro leggi e nei modi di applicarle. In quelle rozze compilazioni fatte dai re legislatori longobardi e franchi, si avvertono molti indizi, che rivelano quell'indomito senso di orgoglio e di superiorità del vincitore sul vinto, che è di tutti i tempi

più comune presso quei popoli che vennero in
ivi di cultura e di ogni civil costumanza.
poderose schiere di nazioni armate quando po-
oro sedi fra noi, lasciarono ai vinti l' uso della
mana non per atto di benigna concessione, ma
ealmente avevano ripugnanza ad appropriarsi
numenti legislativi degni per loro di disprezzo,
ni cosa che veniva dai romani, e forse anche
agione che non erano provvisti di sufficiente cul-
conoscerne il senso e valersene per regolare i loro
giuridici.
o però più tardi ebbero occasione di compilare
dici per l'uso delle loro nazioni, si accorsero i re
tori che non era possibile di fare a meno del
mano per desumere da quello i criterii giuridici
e legislativo, nonchè l'uso della lingua latina per
tesi anche dai sudditi italiani.
e tradizioni romane cominciarono a far parte del

La scuola di Pavia rappresenta già un primo notevole progresso del diritto romano, ed è il principio di quel segreto svolgimento giuridico che un secolo dopo doveva compiersi e perfezionarsi col nuovo sistema scientifico introdotto da Irnerio nello studio delle leggi [1]).

I longobardi nella scuola di Pavia dovendo spargere i germi della scienza giuridica, furono costretti a cercare gl'insegnanti fra i romani, poichè ad essi soltanto erano confidate le scarse traccie del sapere in quell' epoca di generale ignoranza. Però, benchè dai documenti del tempo relativi a quella antica scuola, non si possa rilevare qual fosse la natura e la estensione delle nozioni giuridiche che venivano propagate da quei vetusti cultori del diritto, non è inverosimile il supporre che le tradizioni romane esercitassero molta influenza, nella sostanza dell'insegnamento, quantunque la scuola dovesse assumere il carattere nazionale dei fondatori longobardi.

Il vedere fondato da quei longobardi, sprezzatori perfino del nome romano, un centro di studii giuridici in cui necessariamente l'antico diritto professato per tradizione dal popolo vinto, doveva aver molta parte, ci dimostra quanto progresso avesse già fatto nella società medioevale la cultura giuridica. Compilando i barbari le loro prime leggi sull'esempio di quelle romane, avevano già confessata la superiorità degl'italiani; col fondare poi la scuola di Pavia riconoscendo il bisogno di dare ordine e forma di scienza alle loro scarse cognizioni di diritto, facevano un solenne omaggio alla civiltà del popolo conquistato e ne affrettavano involontariamente il risorgimento.

---

[1]) Questo punto di storia è assai bene svolto dal moderno scrittore prof. FICKER nella sua opera: *Forschungen zur Reiches-und Rechtsgeschichte Italiens*, 1868.

uola di Pavia, quantunque favorita dai re longo-
on poteva però ridestare l'amore dei buoni studii,
un notevole sviluppo alla cultura giuridica, per-
popolo che l'aveva fondata non vi erano gli ele-
ecessari per assicurarle durevole prosperità ed
a scientifica; e negl'italiani non poteva certamente
re molto favore perchè tuttora oppressi sotto il peso
vitù, sarebbero stati incapaci di far trionfare pale-
il diritto romano, come avvenne più tardi, quando
ciò a ridestarsi potente il loro sentimento nazionale.
questo primo centro di studii giuridici ebbe poca
nza scientifica e lasciò assai deboli traccie della
tenza nella storia del diritto moderno; talchè, se
tre erudito non ne avesse scoperte le prove dai
nti del tempo, nessuno avrebbe oggidì saputo che
la dominazione dei longobardi ebbe origine una
eorica e pratica di giurisprudenza.

Dai frequenti giudicati che quei primi giureconsulti pronunziarono, e da qualche passo già a suo luogo riferito degli scrittori contemporanei, si rileva come le cognizioni giuridiche andassero gradatamente accrescendosi e incominciasse eziandio nei tribunali e nei collegi detti dei giudici e degli avvocati (*collegia judicum et advocatorum*) a farsi comune l'uso dei testi.

In questi antichi collegi dei primi cultori del diritto, si trova il germe da cui in seguito prese più ampio sviluppo l'insegnamento giuridico nelle scuole d'Italia.

Seguendo le dotte ricerche del Savigny, vedemmo quali traccie siano rimaste nella storia ad attestare della certa esistenza delle scuole di Ravenna, di Bologna, e anche di Pisa, secondo alcuni documenti recentemente scoperti.

Fino ad Irnerio però, pare assicurato che l'insegnamento del diritto fosse riunito nei collegi dei giureconsulti agli studii pratici delle leggi, in cui essi si addestravano per divenire giudici ed avvocati.

La pratica del giudicare e l'uso delle dispute nei tribunali, contribuì assai a mantener vive le tradizioni giuridiche in Italia, anche nei tempi in cui non si aveva nessuna cognizione teorica ben fondata del diritto. Forse fra quei giureconsulti, giudici ed avvocati, vi fu chi spontaneamente o per incarico avutone dal collegio, si dedicò all'insegnamento; e non è inverosimile neppure che nel seno dello stesso collegio si trovassero anche scuole speciali, per addestrare i più giovani agli studii teorici e pratici come nella scuola di Pavia a tempo dei longobardi.

Comunque sia di ciò, è ormai accertato che prima di Irnerio non vi fu un insegnamento giuridico indipendente ed esclusivamente ispirato ai testi romani, e quelle scarse cognizioni che si avevano allora del diritto, erano confuse colle traccie lasciate dalle leggi dei longobardi

conquistatori; e nelle scuole, allora, la giuri-
ı faceva parte del Trivio e del Quadrivio, in cui
avasi tutto il sapere di quel tempo; e lo stesso
ırima d' insegnare le leggi a Bologna, era stato
li grammatica a Ravenna.
no adunque apposti al vero, quando abbiam
'per conoscere ed apprezzare convenientemente
influenza esercitata da Irnerio nella scuola di
era necessario risalire ai tempi a lui anteriori,
re qual fosse lo stato della scienza e quale la
lei giureconsulti suoi predecessori.
in Bologna Irnerio, già preceduto da molta
ıe valente nel giudicare, e adoperato spesso in
ıffici, di che fanno fede le testimonianze con-
ee riferite dal Savigny, cominciò a tenere scuola
ed insegnare pubblicamente, dedicando le sue
ınto a questo ramo di scienza.
prima volta che gli studii della giurisprudenza

Chi legge attentamente il passo di Odofredo relativo ad Irnerio, vede con quanto rispetto e riverenza parli di lui quel giureconsulto e suo successore nell' università di Bologna, e come in poche parole, rivolgendosi familiarmente ai suoi scolari, riassuma le vicende della vita scientifica del suo famoso antenato.

Coll'insegnamento inaugurato a Bologna da Irnerio, lo studio del diritto non solo si emancipava dagli altri rami dello scibile, assumendo, il carattere di scienza indipendente, ma togliendo la base delle sue dottrine dalle vive fonti dei testi romani, per la prima volta ordinati ad uso delle scuole da quel giureconsulto, ridestava con legittimo senso d'orgoglio dei contemporanei, l'antico spirito giuridico nazionale che per tanti secoli era stato conservato dagl'italiani con religioso culto.

Il risorgimento del diritto romano che ebbe luogo nella scuola d'Irnerio, rappresenta non solo un progresso nello studio delle leggi, ma è una completa rinnovazione d'idee giuridiche; un trionfo della civiltà antica e una splendida affermazione del sentimento di nazionalità e del principio d'indipendenza del popolo italiano, che cominciava allora ad affrancarsi da una lunga ed opprimente dominazione.

Non si può adunque contrastare ad Irnerio che fu il primo a dar forma scientifica allo studio del diritto ed a creare un gran centro di cultura giuridica nazionale, quella fama che meritamente gli spetta.

Dopo quanto abbiamo detto fin qui, è superfluo il discutere l'opinione sostenuta da diversi scrittori anche moderni di storia del diritto [1]), che attribuisce il merito della fon-

[1]) Fra questi è da citarsi anche l'illustre Sclopis, il quale dice che « da Matilde la posterità dovrebbe riconoscere l'immenso beneficio della ragione civile. »

dazione della scuola bolognese alla contessa Matilde, la quale, secondo ciò che narra un'antica tradizione, avrebbe chiamato Irnerio in Bologna ad insegnare il diritto.

La contessa Matilde adoperò Irnerio come pure fecero altri principi di quel tempo, nei pubblici affari, essendo egli salito in molta fama fra i giureconsulti suoi contemporanei anche prima di venire da Ravenna a Bologna.

Nei documenti riportati dal Savigny, si trova ricordato il nome d'Irnerio bolognese (*Warnerius de Bononia*) fra quelli dei giurisperiti (*causidici*) intervenuti ad un placito (*placitum*) della contessa Matilde (*in loco baviana*) [1]).

Il Muratori dice che Irnerio fu incaricato da quella potente signora di rivedere i testi di legge [2]). L'abate di Usperg nella sua cronaca attesta che Irnerio alle richieste della contessa Matilde rinnuovò lo studio dei libri delle leggi da lungo tempo negletti [3]).

Tale opinione venne già confutata anche dal Sarti, il quale assai acutamente dimostrò che Matilde non poteva aver fondato una scuola in Bologna, non avendo mai avuto la signoria di quella città.

Però la protezione che trovò Irnerio nei sovrani e in alcuni dei più potenti signori d'Italia, i quali si valsero della sua dottrina per consultarlo nei più gravi affari di Stato, se non gli giovò direttamente per creare una scuola famosa di giurisprudenza, qual fu quella di Bologna, è certo che gli agevolò assai la via per acquistare in poco tempo tanta autorità e reputazione scientifica fra i giureconsulti suoi contemporanei.

Invitato spesso a dare il suo consiglio nei privati e

---

[1]) SAVIGNY, *Storia del diritto ecc.*, vol. II, pag. 21.

[2]) *Dissertazione*, XLIV.

[3]) SCLOPIS, *Storia della legislazione*, vol. I, pag. 29.

pubblici uffici, ebbe agio di addestrarsi nella pratica del diritto e di consultare i testi delle leggi romane, che poteva coll' influenza dei suoi potenti protettori, più facilmente di ogni altro rintracciare fra quei pochi codici, che erano scampati per caso alla generale dispersione di tutti gli avanzi delle opere dell' antica cultura.

Colla scuola fondata da Irnerio, può dirsi che avesse principio quella libertà d'insegnamento, che alla pari di tutte le grandi innovazioni sociali, fu l'effetto di un concorso simultaneo di fatti svariati che agirono potentemente a modificare le condizioni scientifiche di quel tempo e a preparare uno splendido risorgimento della cultura, senza l'intervento del potere politico, e per opera esclusiva di un moto spontaneo dell'operosità privata.

Lo spirito di associazione tanto sviluppato nel medio evo, aiutò la scienza a risorgere, additando ai suoi cultori i mezzi per acquistare autorità e potenza nella società di quel tempo per virtù propria e senza nessuno estraneo aiuto.

Al modo stesso che si ordinarono e presero forza coll' associarsi degli operai le corporazioni delle arti, e il comune si formò coll' aggregazione di tutti gli elementi dell'antica civiltà e colla partecipazione delle classi popolari al governo, così quei primi centri, dove si elaborarono i germi della cultura moderna, trovarono il segreto del loro rapido sviluppo nello spontaneo concorso di tutti i cultori del sapere alla formazione della scienza.

Queste tre grandi forme di associazione che prosperarono nel medio evo (cioè le arti, il comune e le università), aiutarono con svariate manifestazioni lo svolgimento della libertà moderna. Le arti consacrarono la libertà del lavoro, i comuni la libertà politica, le università la libertà d'insegnamento.

Dal momento che la cultura emancipata dal dominio della Chiesa, cominciò a diffondersi nelle scuole laiche, che in Italia divennero assai numerose intorno al mille, l'insegnamento pubblico fu esclusivamente professato da maestri privati i quali, raccolti intorno a sè alcuni studiosi, cominciarono a comunicar loro quelle scarse cognizioni che avevano acquistate coltivando qualche ramo di scienza. Chi era divenuto dotto (per quanto ciò potesse avverarsi nelle infelici condizioni intellettuali di quell'epoca) cominciò a non appagarsi più delle segrete ed intime soddisfazioni di solitarie ricerche, ma sentì vivamente il bisogno di manifestare ad altri ciò che aveva imparato; di fondare un centro di attività scientifica che prendesse nome da lui e propagasse la fama delle sue dottrine fra i contemporanei e gli assicurasse la riconoscenza dei posteri.

Così si formarono con lento progresso le prime scuole laiche; aggregazioni spontanee di più individui mossi gli uni dal desiderio d'insegnare, gli altri d'imparare; e dove la scienza che comunicavasi dal maestro al discepolo, non era un formulario di teoriche imposte e regolate dall'arbitrio di un potere qualsiasi, ma un ricambio fecondo d'idee e di cognizioni liberamente trasmesse e spontaneamente accettate.

La libertà d'insegnamento, adunque, come tutte le grandi manifestazioni della civiltà, ebbe origine dalle condizioni politiche e intellettuali in cui trovavasi la società di quel tempo, e da quel lento ma progressivo e costante sviluppo della cultura che incominciò ad introdurre il gusto del sapere e l'amore degli studii anche nel ceto dei laici, i quali avevano disconosciuto fino a quell'epoca i benefizii della scienza.

Dal secolo decimo in poi si videro sorgere per spon-

taneo moto e senza l'intervento e il soccorso di nessuna autorità nè politica nè ecclesiastica, le scuole dove, i rapporti di convivenza, i metodi d'insegnamento, le retribuzioni, le consuetudini di vita, erano regolati dal principio della più assoluta libertà e senza nessuna estranea influenza.

Quando un di quei primi cultori del sapere aveva raccolto intorno a sè un numero sufficiente di studiosi che gli potessero assicurare un compenso adeguato all'opera che si era offerto di prestare in loro vantaggio, stabiliva con essi le condizioni fondamentali per assicurare l'esistenza dell'associazione scolastica che voleva fondare, e così per convenzione privata e senza alcuna solennità, si formava la nuova scuola che prosperava in breve o veniva a cessare, a seconda della fama che avevano saputo acquistarsi i maestri che v'insegnavano.

In questo modo, per spontaneo sviluppo della cultura diffusa in tutti gli ordini sociali per opera dell'iniziativa privata, l'Italia vide in poco tempo un rapido incremento nell'importanza scientifica e nel numero delle sue scuole, che si sparsero in quasi tutti i principali centri di popolazione, dove manifestavasi più vivo il bisogno d'istruirsi, essendo già penetrato nelle classi popolari il sentimento di libertà che doveva in breve trionfare colla rivoluzione dei comuni.

La libertà d'insegnamento non ebbe limite in questo primo periodo del risorgimento della nostra civiltà.

Per attestazione del giureconsulto Odofredo, che nelle sue opere si mostra assai bene informato delle condizioni scientifiche dei suoi tempi nelle scuole bolognesi, quando incominciò ad insegnarvi Irnerio, si facevano le lezioni pubblicamente senza l'ingerenza di nessuna autorità. Soltanto per le scienze sacre, sembra che i papi volessero

fare eccezione, per evitare il pericolo che penetrasse nelle scuole l'eresia. Infatti si trovano ricordate dal mille in poi alcune leggi di disciplina ecclesiastica che furono promulgate in varii concilii, dove si trattò di esercitare un'ingerenza nell'insegnamento. Nessuna speciale limitazione però si trova introdotta per l' istruzione laica.

Essendo stata la scuola di Salerno, come già abbiamo osservato, il primo centro autonomo e nazionale di studii laici, non è esatta l'asserzione di alcuni storici, i quali vorrebbero attribuire alle scuole giuridiche bolognesi il vanto di avere introdotto prima d'ogni altra, il principio della libertà nel pubblico insegnamento.

Anche prima d' Irnerio (cioè all' epoca che le scuole bolognesi non avevano ancora acquistata l' importanza scientifica che le rese dipoi tanto famose in Europa), vi erano in Salerno medici di molto merito che avevano raccolto intorno a sè un gran numero di scolari ed insegnavano pubblicamente e liberamente, senza l'intervento governativo.

Per il corso di circa due secoli (cioè dal 984 in cui trovansi ricordate le prime scuole mediche, al 1140, in cui Ruggiero I promulgò una legge per obbligare tutti coloro che si fossero dedicati alla medicina a sottoporsi prima ad un esame), la città di Salerno fu un centro autonomo di studii medici, estraneo a qualsiasi ingerenza ufficiale, e già provvisto di leggi proprie e di speciali ordinamenti.

La storia del libero insegnamento ha dunque origini assai più remote di quello che generalmente si creda, poichè è certo che quel sistema fu largamente applicato nella scuola di Salerno prima che in quella di Bologna [1]).

[1]) La scuola di Salerno, che contribuì tanto al risorgimento della scienza medica, ebbe però ordinamenti speciali ed a ragione

Chi volesse poi indagare le svariatissime cause che concorsero alla diffusione della completa libertà d' insegnamento nelle scuole italiane, dovrebbe riassumere tutta la storia della nostra cultura, dai primi tempi in cui si operò l' emancipazione intellettuale della società civile, fino alla fondazione di quei grandi centri di studii dai quali poi ebbero origine le università.

La scienza si propagò per spontaneo impulso di quel prodigioso risorgimento intellettuale che fu la natural conseguenza della libertà proclamata dai comuni, e le prime scuole dove si andò svolgendo la cultura moderna, non poterono assumere forme e ordinamenti diversi da quelli

---

il Savigny (op. cit., tomo I, pag. 547) dice che nella storia della costituzione delle scuole mediche che ebbero origine più tardi, essa non esercitò grande influenza, avendo quelle preso a modello le scuole teologiche e giuridiche, accanto alle quali vennero crescendo.

La scuola salernitana, nonostante, avendo per qualche secolo esercitata una grandissima autorità in Italia e fuori, per le dottrine mediche da essa diffuse, merita di essere ricordata come il centro più antico di cultura laica.

Prima assai che la fama della scuola bolognese richiamasse in Italia gli stranieri, in Salerno erano venuti a studiare medicina molti francesi e tedeschi, come attesta nella sua storia il De Renzi. Fu tanta la fama che procacciò a Salerno questa sua scuola, che la città venne chiamata (Civitas Hippocratica);

La ragione per cui la scuola salernitana ebbe speciali ordinamenti e si conservò anche dopo il costituirsi delle università, deve attribuirsi non solo all' avere essa avuto origine più antica di tutti gli altri centri di cultura, ma anche alla ripugnanza che ebbero i re angioini e gl' imperatori di Svevia a riformare gli ordinamenti sull'esempio delle altre scuole antiche.

Anche l'università di Napoli, come vedremo a suo luogo, ebbe una costituzione speciale rigorosamente conservata dall'imperatore Federigo II, che la fondò, e dai suoi successori.

che avevano preso a base della loro esistenza le altre libere associazioni di quel tempo.

L'elemento prevalente del risorgimento della cultura italiana fu lo studio del diritto.

Dall'epoca che Irnerio cominciò ad insegnare in Bologna in poi, la cultura giuridica fece maravigliosi progressi, favorita dalle condizioni sociali in cui trovavasi allora l'Italia.

Quel risveglio intellettuale, di cui aveva dato segni manifesti il nostro paese fin da quando cominciò a diffondersi la cultura nelle prime scuole laiche, si propagò ben presto in tutte le classi sociali che avevano ormai col sentimento di libertà acquistata anche la coscienza del proprio valore intellettuale.

In questo splendido periodo del rinascimento, gl'italiani manifestarono singolari attitudini scientifiche e un ingegno così versatile che non vi fu ramo dello scibile ad essi ignoto; e l'ardore d'imparare divenne tanto comune a tutte le classi sociali, che le numerose scuole allora fondate, non bastarono ad appagare i desiderii degli studiosi e la maravigliosa operosità intellettuale.

Sopra tutte le scienze però, lo studio del diritto ebbe il primato per la grande diffusione e l'importanza sociale che gli venne per comune consenso attribuita.

Dopo che Irnerio dette un nuovo indirizzo scientifico alla cultura giuridica e appagò i voti di tanti secoli del popolo italiano, richiamando a base dell'insegnamento i testi romani, gli studii del diritto divennero più che un esercizio intellettivo e un lavoro scientifico, una vera necessità sociale.

Le nuove libertà consacrate col risorgere dei comuni, cambiarono affatto le condizioni politiche, morali e intellettuali della società di quel tempo.

Se al tempo della dominazione feudale bastavano le

consuetudini e poche leggi scritte a regolare i rapporti fra signore e vassallo, tenendo luogo del diritto l'arbitrio e la violenza, allorchè sopraggiunse la libertà comunale ad affrancare le classi popolari dall' antico servaggio, si modificarono profondamente le condizioni sociali, e con esse divenne necessario l'uso più esteso delle leggi e la maggior diffusione della cultura giuridica.

Il nuovo diritto che sorgeva con i comuni, risentì l' influenza del contrasto di svariati elementi che cooperarono in diversa misura a formare la nuova società.

La vita giuridica italiana, le cui tradizioni si collegano alle più remote epoche dell'antichità, ebbe forza di rivelarsi ed esercitare qualche autorità anche quando sembrava spento ogni germe di esistenza politica. Più tardi, e in tempi assai vicini a quelli della libertà comunale, si vedono raccolte le consuetudini feudali dai consoli milanesi. Quest'opera di legislazione relativa ad un regime politico contrario affatto all'indole nazionale, ci dimostra quanto grande fosse allora il bisogno negl' italiani di dare sviluppo alla loro attività giuridica, assoggettando ad ordinata azione i principii feudali, mentre in altri paesi sola ragione riconosciuta era la forza. Così, quel regime fondato sull'arbitrio e la violenza e che sembrava il più ribelle di tutti gli ordinamenti politici ad essere governato dai principii di diritto, ebbe dall'Italia il primo ed unico monumento di sua legislazione.

Il primo lavoro della giurisprudenza nel medio evo, fu la formazione di un diritto composto di molteplici elementi, parte ereditati dalle tradizioni antiche e parte creati dai nuovi bisogni. Questo grande rinnovamento giuridico si compì più sotto l'ispirazione della società vivente, che per sicura intelligenza delle nuove condizioni sociali dalle quali principalmente era prodotto.

La scuola d'Irnerio inaugurando un nuovo sistema scientifico, ispirato alle fonti originali del diritto romano, secondava mirabilmente i bisogni e le aspirazioni dei tempi. Le tradizioni giuridiche, i breviarii, le consuetudini, non bastavano più alla nuova cultura. Il grande mutamento sociale che era avvenuto principalmente in Italia verso il secolo undecimo, doveva per necessità promuovere gli studii del diritto ad eccitare l'attività legislativa della nazione.

Le città marittime che avevano attinto dal commercio prosperità e indipendenza, furono le prime a compilare leggi proprie ispirate ai nuovi bisogni, e adatte a regolare i rapporti e gli usi mercantili dei diversi paesi coi quali si erano messe in comunicazione.

Più tardi quando cominciarono le associazioni delle arti a proteggere il lavoro e ad alimentare le nascenti industrie, assicurando agli operai tutti i benefizii di una vita indipendente, e chiamandoli all'esercizio dei diritti civili e politici, si diffuse sempre più l'agiatezza in tutte le classi sociali, e colla cresciuta prosperità economica aumentarono anche i rapporti giuridici e quindi più frequente divenne anche l'uso delle leggi.

Questo rinnovamento sociale, sebbene con più lentezza, si manifestò anche nelle campagne, dove; abbattute le ultime traccie del feudalismo nei suoi centri più formidabili, che erano i castelli baronali, il nuovo popolo dei comuni fattosi sempre più ardito ed implacabile nei suoi antichi odii contro i signori, mosse loro guerra e li costrinse a viver vita comune nelle città, e ad iscrivere il loro nome nelle corporazioni delle arti: splendido trionfo riportato dall'operosa democrazia sulla superba schiatta dei suoi dominatori!

Distrutto il regime feudale, la proprietà delle terre

cominciò a frazionarsi e l'agricoltura, che fino allora era stata un' arte abietta e servile, affidata agli infimi vassalli, divenne industria operosa e feconda nelle mani dei liberi coloni che parteciparono ai frutti nati dal suolo da essi coltivato, e così ebbe origine il sistema della mezzadria. Dal frazionamento delle terre, e dai rapidi passaggi di proprietà crebbero assai i rapporti giuridici, e il diritto ricevè frequentissime applicazioni negl' interessi privati.

La nuova costituzione comunale poi, rendeva necessario lo studio della giurisprudenza in tutti gli ordini dei cittadini, essendo conferito il potere politico in egual misura nelle classi sociali.

Coloro che partecipavano al governo dovevano essére ad un tempo legislatori e giudici, e in tal qualità amministrare le cose del comune nei privati consigli, e difendere il loro operato nelle pubbliche assemblee. Quando poi si fosse presentato il bisogno, e l' utile della patria lo avesse richiesto, avevano l'obbligo di dedicarsi ad altri svariatissimi uffici nei quali era necessaria grande acutezza di mente e profonda esperienza degli affari.

Le nuove condizioni sociali risvegliavano naturalmente l' ambizione di prevalere nelle assemblee popolari e nei consigli delle corti, in tutti coloro che per svegliatezza d' ingegno e per speciali attitudini credevano di potere salire in rinomanza dedicandosi agli studii.

E poichè la giurisprudenza era allora il principale elemento della pubblica educazione e lo studio necessario per esercitare qualunque ufficio nella vita politica, così avveniva che tutti vi si dedicassero con ardore, e non appena era fondata una scuola, ben presto vi concorressero in gran numero studiosi di ogni età e di ogni condizione da tutte le parti d' Europa.

Nel secolo undecimo il risve
divenne generale in tutti i paesi
vunque le stesse cause promotı
surrezione contro il feudalismo.

Dopo l' Italia, che fu la pri
riscossa, essendo le sue città
quando il regime feudale e l'o
cietà era ancora nel vigore de
Europa, il movimento d'insurr
pagò rapidamente dai paesi de
nel secolo XII la completa ema
polari era assicurata.

Quelle stesse cause che ravv
ritto in Italia, fecero sentire an
gente necessità di iniziare un
e promuovere l'incremento del
regolare i nuovi rapporti creati
sociali. Ma se in Italia vi era
per facilitare il risorgimento de
poteva dirsi altrettanto degli a
sempre governati colle leggi c
vano affatto delle qualità e de
necessarie per una generale ri

memoria anche di alcune opere scritte verso la metà del secolo undecimo, che provano la continuità degli studii giuridici e la cognizione degli antichi testi di legislazione romana [1]).

In Inghilterra ancora trovansi alcune traccie di opere scientifiche sul diritto romano, come pure nei Paesi Bassi, in Spagna e in Portogallo. È da avvertire però che nelle scuole di diritto che ebbero origine all'estero contemporaneamente, o poco dopo a quella di Bologna, insegnarono giureconsulti italiani. In questo tempo si ricorda il legislatore *Placentinus* della scuola dei glossatori, il quale insegnava il diritto romano a Montpellier, e il giureconsulto *Vacarius* che fondava un centro di studii giuridici verso il 1149 ad Oxford in Inghilterra, scrivendo anche sul diritto romano un libro intitolato: *Liber ex universo enucleato jure exceptus et pauperibus præsertim destinatus* [2]). Gli studenti di teologia mossero aspra guerra al giureconsulto italiano, forse perchè ne temevano la concorrenza per la nascente università di Oxford, e fu perciò costretto a sospendere le sue lezioni [3]).

Dopo *Vacarius*, in Inghilterra si insegnò il diritto romano unitamente al diritto canonico, e fu coltivato spe-

[1]) Crevier, *Histoire de l'université de Paris.* — Vaisette, *Histoire de Languedoc.* — Hallam, *Storia dell'Europa nel medio evo*, tomo V, pag. 193.

[2]) Vedi le seguenti opere: *Magister Vacarius primus juris romani in Anglia professor* (Studiis C. C. F. Wenck. Lipsiae, 1820). — Hugo, *St. del diritto romano dopo Giustiniano*, pag. 155. — Savigny, *op. cit.*, IV, pag. 348. — Hallam, *Storia di Europa nel medio evo*, V, pag. 194.

[3]) Iohan, *Salisburiensis apud Selden*, pag. 1082. — Hallam, op. cit., V, pag. 194.

dal clero, essendo ritenuto necessario quello
r formare buoni canonisti.
Corti di giurisdizione ecclesiastica quando man-
torità di Gregorio o di Clemente, si citava quella
niano [1]).
mania non si ricorda nel medio evo alcuna opera
a. Il diritto allora non contava nessuna scuola
stavano le cognizioni sulle leggi necessarie esclu-
e alla pratica. All' infuori dei Formularii e di
tre rozze compilazioni di diritto consuetudinarie,
ova nei paesi della Germania nessuna traccia
à giuridica, nè verun centro autorevole di studii
ai tempi che sorgeva in Italia la scuola famosa
[2]).
esti pochi cenni si rileva chiaramente che al-
dell'Italia, in nessun altro paese d'Europa il di-
ano poteva acquistare importanza di scienza e
di legge. Le condizioni necessarie allo sviluppo

degli studii giuridici mancavano altrove, e fu quindi per effetto del naturale andamento delle leggi di civiltà che ebbe origine in Italia la prima scuola di diritto, dove si ravvivarono le tradizioni antiche e si riordinò la cultura.

Se i tedeschi però scarseggiarono di attività scientifica nei tempi che precedevano il risorgimento giuridico in Italia, non appena si diffuse la fama della scuola bolognese, accorsero in gran numero colà e frequentarono con ardore gli studii del diritto.

Già abbiamo dimostrato come per le mutate condizioni sociali fosse divenuto indispensabile l'acquisto di una buona cultura giuridica a tutti quei paesi in cui era subentrato all'odioso regime feudale la vita agiata e feconda dei comuni.

Il diritto romano se era utile a ricostituire sulle basi dell'antica legislazione una nuova giurisprudenza, svariata nei suoi principii e nelle sue applicazioni e conforme ai bisogni ed alle tendenze della vita comunale, non era meno necessario ai principi di quel tempo per sostenere le idee di assoluto dominio e giustificare coi precetti di una antica legislazione e coi responsi di famosi giureconsulti la legittimità del potere da essi esercitato.

Federigo I, imperatore di Germania, che ebbe necessità più di tutti i suoi antecessori di consolidare il principio di sovranità, minacciato gravemente dai frequenti moti di ribellione che erano i segni precursori della prossima rivoluzione comunale, volle legittimare le sue ambiziose mire di dominio universale, ricorrendo all'autorità di quei primi giureconsulti italiani che in quel tempo avevano levato tanta fama di sè nella scuola di Bologna.

Il diritto romano col quale tornavano a rivivere le

dell'antico impero, secondava le ambiziose aspi-
i quel sovrano il quale, disconoscendo lo spirito
tempi e le mutate condizioni sociali, si ostinava
rare come audaci insurrezioni di vassalli quei
ti di libertà che iniziavano l'epoca di una grande
zione politica in tutta Europa.
go si era accorto che il prestigio della sovranità
cemando per l'insubordinazione dei signori feu-
di mala voglia si assoggettavano a riconoscere
na autorità dell'impero, e per l'insolita audacia
bi che troppo spesso si levavano in armi e im-
col numero la loro volontà alle sue soldate-
rese impotenti a frenare le frequenti insurre-

otendo reprimere colla forza tali abusi, l'impe-
desco vide di buon'occhio propagarsi le cogni-
ridiche per opera della scuola bolognese, ed
utta la sua autorità ed influenza ad incremento

i quali nacque un aperto antagonismo di opinioni nella soluzione di tale quesito [1]).

Martino sostenne i diritti dell'impero, ma Bulgaro offrendo un bell'esempio di indipendenza e di virtù civile, contrastò a Federigo l'autorità che egli voleva esercitare nel governo delle città italiane, e fu il primo a discutere giuridicamente la libertà delle nascenti repubbliche; il che gli acquistò grande reputazione nel popolo e accrebbe la sua fama presso i contemporanei.

I giureconsulti però sostennero sempre il principio dell' autorità e il sistema della monarchia universale, più per intimo convincimento e per rispetto alla tradizioni del diritto romano, nello studio del quale era assorta la loro vita, che per fare omaggio a danno della libertà dei comuni colle idee dispotiche dell' imperatore Federigo.

Dedicatisi allo studio delle leggi e al riordinamento dei testi romani, quei primi cultori del diritto non seppero penetrare nello spirito dei tempi nè dividere le tendenze politiche dei loro contemporanei. Le cure assidue dell' insegnamento, i gravi ufficii che erano chiamati ad esercitare nelle corti, le speculazioni scientifiche, assorbivano tutta la loro attività. Il diritto romano era per essi oggetto di religiosa devozione; e avrebbero creduto di profanarlo se non avessero accettato le sue dottrine nella loro integrità, anche se contrastavano colle tendenze politiche e sociali dell'epoca e favorivano le mire dispotiche degli imperatori.

---

[1]) Oltre il giureconsulto Bulgaro, tra coloro che presero animosamente a sostenere i diritti delle città italiane contro l'imperatore, si ricorda anche il milanese Gerardo Testa. — MURATORI, *Scrip. Rer. Ital.*, vol. VII. *In Cronic.* Romuald. Salernit.

po in cui sorgevano le repubbliche, il principio
co non era del tutto spento nelle tradizioni del
nella cultura nascente. Non debbono dunque
arsi quei primi giureconsulti come fautori di
e avversarii delle libertà comunali, perchè
ò ad essi attribuire, parlando con storica esat-
ncanza di patriottismo e di sentimento nazio-
do queste virtù politiche potevano dirsi ancora
e.

toria della scuola bolognese debbono distinguersi
di. Il primo è quello relativo alla sua origine
za di centro di attività scientifica, di cui ab-
detto abbastanza dimostrando che il progresso
ura giuridica che ebbe in quella scuola la sua
le, fu l'effetto spontaneo delle condizioni della
quel tempo, e che non deve altrimenti a nes-
enza governativa.

ndo periodo relativo all'ordinarsi della scuola a

condo il linguaggio giuridico, prese nome di università (*universitas*) [1]).

Il documento legislativo che sanzionò e riconobbe l'esistenza legale della scuola bolognese come corporazione, è ricordato nella storia col nome di *Autentica Habita* e fu promulgato da Federigo nel novembre del 1158 alla Dieta di Roncaglia.

L'importanza di questa autentica, che trasformò l'interna costituzione della scuola bolognese, è generalmente riconosciuta dagli storici. Questo atto legislativo può dirsi il più antico dei documenti che si riferiscono all'ordinamento scolastico del medio evo, se si eccettuano alcune decisioni dei concilii aventi per scopo qualche riforma scientifica, che sono di data anteriore [2]).

---

1) La parola *universitas* nel significato legale esprime un'associazione di persone rivestita di capacità giuridica. La corporazione si trova indicata nei testi anche colle parole: *corpus*, *collegium*, *ordo*. — *Istit. di dir. rom.*, Dig. lib. XLVII, lib. XXII.

2) Ho creduto bene di riferire il testo dell'autentica non trovandosi riportata integralmente che da pochissimi storici:

« **De scholaribus**

« *Nova Constitutio Friderici*

« Habita quidem super hoc diligenti inquisitione Episcoporum,
« Abbatum, Ducum, omnium Iudicum, et aliorum Procerum sacri
« nostri Palatii examinatione, omnibus, qui causa studiorum pe-
« regrinantur, Scholaribus et maxime divinarum, atque sacrarum
« Legum professoribus, hoc nostrae pietatis beneficium indulge-
« mus, ut ad loca, in quibus literarum exercentur studia, tam ipsi
« quam eorum nuncii, veniant, et in eis secure habitent.

« Dignum namque existimamus, ut cum omnes bona facientes,
« nostram laudem, et protectionem omnimodo mereantur: quorum
« scientia totus illuminatur mundus, et ad obediendum Deo, et
« nobis ejus ministris, vita subjectorum informatur; quadam spe-

L'università di Bologna fu la prima a promulgare i suoi statuti, prendendo a base della costituzione scolastica e della giurisdizione privilegiata che accordò agli scolari ed ai professori, l'autentica imperiale.

Non trovandosi detto nel documento legislativo, promulgato dall'imperatore Federigo, che i privilegi ivi sanzionati venivano specialmente conferiti alla scuola di Bologna, alcuni storici hanno sollevato il dubbio che tale concessione fosse estesa anche a tutte le altre scuole allora esistenti.

Tale opinione però viene smentita dal fatto che Fede-

« ciali dilectione eos ab omni injuria defendamus. Quis enim eo-
« rum non misereatur, qui amore scientiae exules facti, de divitibus
« pauperes, semetipsos exinaniunt, vitam suam multis periculis
« exponunt, et a vilissimis saepe hominibus (quod graviter feren-
« dum est) corporales injurias sine causa perferunt?
« Hac igitur generali, et in perpetuum valitura lege decermi-
« nus, ut nullus de cetero tam audax inveniatur, qui aliquam
« Scholaribus injuriam inferre praesumat, nec ob alterius cuju-
« scumque provinciae delictum, sive debitum (quod aliquando ex
« perversa consuetudine factum audivimus) aliquod damnum eis
« inferat; scituris hujusmodi sacrae Constitutionis temeratoribus,
« et etiam ipsis locorum Rectoribus, qui hoc vindicare neglexerint,
« restitutionem rerum ablatarum ab omnibus exigendam in qua-
« druplum: notaque infamiae eis, ipso jure irroganda, dignitate
« sua sa carituros in perpetuum.
« Verum tamen si litem eis quispiam super aliquo negotio mo-
« vere voluerit: hujus rei optione data Scholaribus, eos coram do-
« mino, vel Magistro suo, vel ipsius civitatis Episcopo (quibus
« hanc jurisdictionem dedimus) conveniat. Qui vero ad alium judi-
« cem eos trahere tentaverit, etiamsi causa justissima fuerit, a tali
« conamine cadat.
« Hanc autem legem inter Imperiales Constitutiones, scilicet sub
« titulo, ne filius pro patre etc., inseri jussimus. Dat. apud. Ron-
« calias, annos Domini 1158 mense Novemb. » — *Cod.*, Lib. IV,
Tit. XIII. — Ne filius pro patre etc.

rigo promulgò l'autentica, non in qualità d'imperatore tedesco, ma di re di Lombardia. Il che dimostra, che egli intendeva di attribuire i privilegi ad una scuola italiana e specialmente a quella di Bologna che era la più famosa in quel tempo e la più frequentata da scolari stranieri.

Aggiungasi, inoltre, chè Federigo avendo speciali motivi di gratitudine verso i giureconsulti bolognesi, intese certamente colla concessione dei privilegi di favorire la loro scuola e non altre.

Nell'università di Parigi non vi era un centro di studii giuridici, e tanto meno in Germania si trovavano allora giureconsulti, che per la fama acquistata coll' insegnare, meritassero la concessione di speciali privilegi.

Rimane adunque evidentemente dimostrato che l' autentica di Federigo si riferisce esclusivamente alla scuola di Bologna [1]).

I giureconsulti bolognesi conservarono gelosamente questa concessione imperiale, che rimase inalterata nelle sue consuetudini e posta come base fondamentale della nuova costituzione scolastica.

Il testo dell' autentica, inserito per espressa volontà dell' imperatore Federigo nelle compilazioni del diritto romano, dette luogo a numerosi commenti dei giureconsulti, i quali ne spiegarono il significato e ne facilitarono l'applicazione nella legislazione scolastica medioevale.

Sopra tutto, l'attenzione dei commentatori si fermò a determinare i limiti della giurisdizione attribuita ai professori ed ai vescovi della ricordata autentica.

Può dirsi adunque che per opera dei glossatori più autorevoli, come Odofredo, Azone, Accursio ed altri, si formasse una giurisprudenza interpretativa dell'autentica

[1]) SAVIGNY, op. cit., I.

go; talchè, quando le università compilarono i
ti, trovarono già preordinate le basi fondamen-
ussi i punti più oscuri della legislazione sco-

atore Federigo nel promulgare l'autentica, ebbe
nente la costituzione di Giustiniano, colla quale
li prima era stato accordato al preside della
ai vescovi ed ai professori della scuola di Be-
itto di esercitare una certa sorveglianza disci-
pra gli scolari.
a confermare quel che dicemmo altrove, par-
e scuole di giurisprudenza fondate da Giusti-
cioè le tradizioni scientifiche e legislative di
ni collegi di studii legali furono conservate negli
ti scolastici del medio evo, e forse l'unica trac-
ura giuridica che rimase in Italia all'epoca delle
ni barbariche, fu una continuazione delle scuole
Giustiniano in Roma, in Costantinopoli e in

diritto di esercitare le franchigie e le immunità elargite dalla autentica imperiale, sostenendo indefessamente il principio di un assoluto esclusivismo, al quale non rinunziarono neppur quando i privilegi scolastici furono riconosciuti e sanzionati nelle altre università italiane, per espressa adesione della suprema autorità politica ed ecclesiastica.

Nelle opere di Odofredo, di Accursio e degli altri principali glossatori che insegnarono in Bologna, si trova dichiarato che il diritto di una speciale giurisdizione non poteva essere esercitato legalmente che nella loro università, e gli statuti promulgati, altrove dovevano annullarsi, perchè contenevano un indebita usurpazione dei privilegi scolastici ad essi soltanto attribuiti.

Nel primo periodo della costituzione delle università, la città di Bologna temendo una dannosa concorrenza, e andando contro allo spirito dei tempi favorevoli al massimo sviluppo della libertà d'insegnamento, pose in opera tutti i mezzi per impedire che sorgessero altri centri di studii in Italia. Questa tendenza egoistica spinta fino all'eccesso, invece di dare incremento all'università bolognese, le arrecò gravissimi danni come fra breve vedremo.

Il comune di Bologna, non solo riconobbe e sanzionò nei suoi statuti i privilegi che l'università aveva a sè esclusivamente attribuiti, interpretando in modo restrittivo il tenore dell'autentica imperiale; ma volle imporre eziandio ai professori ed agli scolari la condizione di non recarsi altrove, sottoponendoli a giuramento e minacciando gravi pene ai trasgressori [1]).

[1]) Ecco la formula del giuramento colla quale i professori si obbligavano ad insegnare esclusivamente nell'università di Bologna:

versitario, mettendo in opera ogni mezzo per impedire alle altre città italiane il modo di fondare nuove università, che facessero dannosa concorrenza a quella bolognese.

Quando però colla cresciuta diffusione del sapere, i cultori della scienza aumentarono in gran numero in tutta Italia, non bastarono le proibizioni del comune di Bologna a trattenere i professori e gli scolari in quella università, per recarsi in altre, dove erano chiamati con promessa di maggiori privilegi ed immunità.

Insistendo il comune nelle condizioni imposte ai professori ed agli studenti, questi ritennero lesi i loro diritti e l'integrità degli statuti universitarii, e dopo molte inutili rimostranze, riunitisi, fecero un generale accordo che se il comune non avesse abrogato quelle leggi violatrici della loro libertà, consacrata dalle consuetudini e sancita dall'autentica imperiale, avrebbero emigrato da Bologna.

Interpostosi il papa, che era allora Onorio III, dopo inutili tentativi di conciliazione, valendosi dell'autorità che gli concedeva il suo grado, dichiarò solennemente doversi considerare come nulle ed inefficaci le leggi promulgate dal comune di Bologna a danno della libertà individuale degli scolari e dei professori, e sciolse questi dal vincolo del giuramento prestato [1]).

Il nome di Onorio III si trova spesso ricordato dagli storici in questo primo periodo della stòria dell'università di Bologna, e sembra che egli fosse il primo ad esercitare i diritti di alta sorveglianza sugli ordinamenti sco-

---

[1]) Anche il papa Martino IV nel 1282 tornava a sciogliere i componenti l'università del giuramento prestato al comune, dichiarandolo lesivo dei loro diritti (SARTI, op. cit., vol. II, *App.*)

una giurisdizione disciplinare sugli scolari ed i

papa ed i suoi successori, dettero manifesti se-
loro protezione all'università di Bologna, e in-
 la loro suprema autorità nei frequenti contra-
cevano fra gli scolari ed il comune, impedirono
cordie recassero grave detrimento alla prospe-
scuole.
rsità, per quanto gelosamente custodisse le pre-
ella sua indipendenza, accettò di buon grado
a esercitasse un'alta sorveglianza sugli studii,
 protezione del capo della Chiesa le arrecò sem-
 vantaggi.
dalle Decretali di Onorio III si rilevano molti
conferma della speciale predilezione che quel
aveva per l'università di Bologna. Nel 1200
insegnamento del diritto romano nell'università
 che era allora l'emula in fama scientifica d

Anche nel secolo successivo a quello di Onorio III, i papi ebbero una speciale predilezione per l'università di Bologna.

Nel 1328 avendo il comune di Perugia domandato a Giovanni XII il privilegio di Studio generale, quel papa prima di accondiscendere a tale richiesta, scrisse al legato di Lombardia perchè lo informasse, se dando la sua approvazione per fondare l'università di Perugia, quella di Bologna ne potesse risentire grave danno [1]).

Un lato caratteristico della costituzione universitaria di Bologna era quello relativo alla nomina dei professori o *dottori*, come allora dicevasi.

Per espressa disposizione degli statuti, le primarie cattedre nell'università di Bologna erano riserbate ai cittadini, che fossero tali almeno da due generazioni. Così

---

scere la fama e lo splendore scientifico dell'università, che avrebbe potuto venir meno coll'applicazione di un malinteso sistema di insegnamento.

« Honorius Servus Servorum
« Dei

« Dilecto Filio Archidiacono Bononiensi salutem et Apostolicam « Benedictionem.

« Cum saepe contingat, ut minus docti ad docendi regimen as- « sumantur, propter quod et Doctorum honor minuatur, et pro- « fectus impediatur Scholarium valentium erudire, Nos eorundem « utilitati et honori prospicere cupientes, auctoritate presentium « duximus statuendum, ut nullus alterius in Civitate predicta ad « docendi regimen assumatur, nisi a te obtenta licentia examina- « tione prehabita diligenti; tu denique contradictores, si qui fue- « rint vel rebelles per censuram Ecclesiasticam appellatione remota « compescas.

« Datum Rom. IV Kal. Junii Pontificatus nostri, anno tertio. »

[1]) Affò, *Scrittori perugini.* Vedi questo documento nel *Discorso preliminare*, pag. 26.

no municipale si univa l'egoismo di facoltà, per
ttori si obbligavano con giuramento a non pro-
altri bolognesi tranne i loro figli, fratelli e

ò ebbero origine quelle continue controversie e
nti conflitti che nel secolo XIII avvennero in
tra l'università, le facoltà e il comune[1]).
ltre cagioni d'interne discordie dell'università di
più tardi se ne aggiunse una nuova, cioè: la crea-
ll'università delle arti (*Universitas Artium*).
dal secolo XIII la scuola bolognese fu esclusi-
giuridica, sia per la grande importanza scien-
ebbe in essa lo studio del diritto, dal quale trasse
utta la sua rinomanza in Italia ed all'estero, sia
peciale costituzione colla quale si formò.
econsulti orgogliosi di aver dato vita a quel gran
i studii al quale accorrevano gli scolari di tutte
ni, non potevano tollerare il contatto dei cultori

I gravi disordini che erano la conseguenza dei conflitti che turbavano il regolare andamento degli studii nell'università di Bologna, e il sorgere di altri centri non meno importanti di pubblico insegnamento, eccitarono frequenti emigrazioni di professori e scolari, che ordinatisi in colonie libere e nomadi, andarono cercando nelle nascenti università d'Italia, una più quieta dimora per i loro studii, e il godimento di più larghi privilegi ed immunità.

Queste emigrazioni dall' università di Bologna, se non dettero origine assolutamente, come alcuni storici ritengono, a molte università italiane, furono certo la causa diretta del loro rapido sviluppo ed accrescimento, verso la fine del secolo XIII.

Nell'anno 1222, gran parte degli scolari di Bologna si recarono insieme ai loro professori a Padova, per attendere più tranquillamente agli studii. Allora in Padova vi erano come in tutte le altre città principali d' Italia scuole in gran numero; ma di poca fama in confronto a quelle di Bologna.

Appena giunse la colonia degli scolari e dei dottori bolognesi, si formò la corporazione legalmente riconosciuta (*universitas*) e Padova da quel tempo ebbe le sua università [1]).

Così pure nel 1321 un'altra emigrazione dall'università di Bologna, accrebbe lo *Studio* di Siena, che secondo recenti ricerche ebbe la sua origine nella seconda metà del secolo XIII [2]).

---

[1]) Colle, *Storia dello Studio di Padova.* — Facciolati, *Syntagmata* XII e *Hist. Gymnasi Patavini.*

[2]) Vedi Luciano Banchi, *Alcuni documenti che concernono la venuta in Siena nell'anno 1321 dei lettori e degli scolari dello Studio bolognese* (*Giornale storico degli archivi toscani,* anno V, 1861).

no 1204 alcuni professori accompagnati da un
ero di scolari, lasciarono Bologna e si recarono
dove fondarono uno studio che ebbe qualche
; ma non durò che cinque anni (1204-1209) [1].
ltre emigrazioni parziali ebbero luogo nel se-
e nei successivi dall'università di Bologna; e
che questa contribuisse efficacemente alla diffu-
ll'incremento di tutte le altre università italiane.
le leggi, che in onta alla libertà dei corpi sco-
ponevano ai professori ed agli studenti di Bo-
residenza fissa in questa città, e accresciuti i
studii in tutta l'Italia, cominciò a stabilirsi fra
a vivace concorrenza che contribuì assai al pro-
la cultura e alla diffusione del sapere.
e città, comprese le più piccole, fecero a gara
re la loro università sottoponendosi volontaria-
gravissime spese, pure di non restare prive di
di studii nel quale i cittadini potessero impa-

In quel tempo le città italiane ordinatesi a forma repubblicana, richiedevano negli uomini chiamati al governo speciali attitudini d'ingegno e un largo corredo di dottrina. E poichè la costituzione dei comuni era essenzialmente fondata sul principio della libera partecipazione di tutte le classi sociali al governo della cosa pubblica, era conseguenza necessaria dei nuovi ordinamenti politici, la pronta e universale diffusione del sapere, e specialmente della cultura giuridica e della pratica legislativa.

Chi volesse enumerare tutte le opere di legislazione che furono compilate in Italia al tempo delle repubbliche medioevali, si accingerebbe ad opera di grave difficoltà perchè non vi fu nessun borgo o paesello, per quanto piccolo ed oscuro, che non volesse formare i suoi *statuti* [1]).

Si dissero nel medio evo *Statuti*, con parola generica, tutte le compilazioni legislative, tanto riguardanti la costituzione politica dei comuni, come l' ordinamento delle associazioni delle arti e delle università.

È facile immaginarsi quanto studio e ampio corredo di cultura e di esperienza legislativa si richiedesse a quei primi compilatori di statuti, i quali sulle traccie del diritto romano dovevano creare un sistema di legislazione e di giurisprudenza adatta ai nuovi bisogni sociali e ai mutati ordinamenti politici.

In poco più di un secolo, l'Italia trasformò i principii del diritto romano in quel sistema che fu detto di *diritto*

---

[1]) Soltanto nella Toscana, dicesi si contassero più di cinquecento statuti. — BONAINI, *Appunti per servire ad una bibliografia degli statuti italiani* (*Annali della università toscana*, tomo II. Pisa, 1851). — SALVETTI, *Antiquitates Florentinae, etc.* — BUONAMICI, *Il Poliziano giureconsulto*, pag. 35.

in base al quale furono regolati i rapporti giu-
lla nuova società.

ri che insegnarono nelle università italiane eb-
parte principale in questa riforma scientifica e
a, dalla quale le nascenti repubbliche trassero i
e le norme direttive della loro organica costitu-

ste speciali condizioni politiche in cui trovavasi
talia, sta la ragione principale di quel glorioso
nello studio del diritto, che essa ebbe in tutto
evo.

storia delle origini delle università, bisogna di-
il periodo della loro primitiva costituzione da
l riconoscimento legale.

già abbiamo detto dell'università bolognese, que-
i corpi scientifici erano già sorti prima che i
sovrani riconoscendo la loro grande importanza,

Quando alcuni storici adunque, vogliono cercare i documenti che attestino dell'origine delle università, fanno opera inutile e infruttosa; perchè di questi primi corpi scientifici deve dirsi come dei Comuni e di tutte le altre grandi associazioni che sorsero nel medio evo; che cioè può assegnarsi con qualche fondamento l'epoca approssimativa in cui favorite da speciali condizioni di civiltà cominciarono a svolgersi e formarsi; ma non è possibile trovar nessun documento che dichiari con esattezza di data, il tempo preciso della loro fondazione.

A provare che il riconoscimento sovrano non ebbe nessun rapporto con l'origine e l'esistenza delle università, basta ricordare, che molte di queste non ebbero mai la sanzione del papa e dell'imperatore (supreme autorità di quel tempo), e nondimeno divennero famose come istituti di scienza e potenti come corporazioni. Fra le altre citeremo le principali che sono: Bologna e Padova in Italia, e Parigi all'estero [1]).

Se il pubblico riconoscimento non contribuì direttamente a dare origine alle università, ebbe nondimeno molta influenza per consolidare i loro ordinamenti e accrescerne la prosperità scientifica. E ciò è tanto vero, che quasi tutte le università, riconoscendo il vantaggio della sanzione legale, chiesero in favore al papa o all'imperatore tale concessione che veniva agevolmente consentita in quanto rappresentava un omaggio spontaneo fatto dai corpi scolastici all'autorità politica ed ecclesiastica.

Tale riconoscimento legale, mentre non scemava affatto l'indipendenza delle università, nè ledeva i privilegi e le franchigie inerenti alla loro costituzione; conferiva assai a garantire l'integrità dei corpi scolatici ponendoli sotto

[1]) Savigny, op. cit., tomo I, pag. 666.

zione delle supreme autorità che li difendevano
le turbolenze e le agitazioni che frequentemente
avano la loro esistenza.

sanzione legale, ogni università acquistava il pri-
di chiamarsi Studio (*Studium*), col quale titolo si
sempre indicati nel linguaggio scolastico medio-
uesti corpi scientifici.

do l'università comprendeva l'insegnamento di
ami di scienza, si chiamava Studio generale (*Stu-
nerale*).

ltando le storie e gli statuti del tempo, si trova
nno di molte università che per la loro breve esi-
non lasciarono nelle vicende della civiltà, tradi-
e memorie che meritino una speciale considera-
er gli studiosi.

i tutte le città italiane, spinte dall'emulazione,
no di fondare uno Studio. Questi centri d'insegna-
minori non poterono lungamente sostenere la con-

è dunque l'atto di fondazione dello Studio vercellese come molti storici hanno creduto, perchè è di quattro anni posteriore allo statuto di cui abbiamo testè parlato.

Nel 1228 l'università di Vercelli si accrebbe di molti professori e scolari che erano emigrati da Padova a cagione delle discordie che tenevano agitata quella città. In tale occasione si recarono in Padova due inviati che stabilirono coi rettori dei francesi, degl'inglesi, dei normanni, dei provenzali, degli spagnuoli e catalani le condizioni del trasferimento dei dottori e degli scolari in Vercelli.

Lo Studio di Vercelli durò oltre a centoquattordici anni (1224-1338) [1].

(CHIERI) Nel 1419 i professori dell'università di Torino per timore della peste che allora infieriva in quella città, chiesero al Duca di Savoia di trasferire lo Studio a Chieri. Essendo stato loro negato questo trasferimento, alcuni dottori non tollerando un divieto che riconoscevano come lesivo della loro indipendenza, lasciaron Torino, e si portarono ad insegnare a Chieri.

Nel 1429 il duca Amedeo, riconobbe l'esistenza legale del nuovo Studio.

(SAVIGLIANO) Nel 1434 i chieresi fecero domanda al duca Amedeo perchè fosse trasferito altrove il loro Studio. Le ragioni di questa risoluzione, nuova affatto nella storia delle università, sono ignote e lo stesso Vallauri, diligente ricercatore delle memorie che hanno relazione co-

---

Prima di lui lo pubblicò il Colle (*Storia dello Studio di Padova*). Verrà anche da noi a suo luogo riferito essendo indispensabile per ben conoscere la forma primordiale della costituzione universitaria.

[1]) VALLAURI, *Storia delle università piemontesi.*

uno Studio in quella città verso il 1400. Dopo quest'epoca però se ne perde ogni memoria. [1])

(PAVIA) Lo Studio di Pavia fu fondato da Galeazzo II, duca di Milano, il quale ne chiese all'imperatore Carlo IV il privilegio, e l'ottenne con Decreto del 13 aprile 1361. Sembra (stando a ciò che narrano gli storici) che Galeazzo si decidesse a fondare quello Studio, per aumentare il numero degli abitanti di Pavia che a quel tempo era divenuto assai scarso [2]).

(PIACENZA) Questo Studio ebbe origine nel secolo XIII. Nel 1398 lo stesso duca Gian Galeazzo che aveva fondato lo Studio di Pavia, accrebbe con grave dànno di questa, di nuove cattedre l'università di Piacenza, e vi chiamò molti professori e scolari con promessa di immunità e privilegi [3]).

(MODENA) L'origine di questa università risale alla metà del secolo XII. I modenesi furono spinti a fondare uno Studio dall'esempio della vicina Bologna. Al principio del

---

[1]) Ecco la rubrica dello statuto che ricorda lo Studio di Novara: « Item statutum et ordinatum est, quod quilibet, undecumque « sit, possit libere et secure, non obstantibus aliquibus reprae- « saliis, et contra cambiis datis, vel dandis, venire ad civitatem « Novariae, ad studendum in qualibet scientia, et morari, et re- « dire ipse et nuntii sui, dummodo non sit de liberis alicuius re- « bellis vel hostis communis Novariae » (MORBIO, *Storia dei Comuni*, tom. II, pag. 80).

[2]) AZZARIO, *Cronaca milanese*, pag. 291. — CORIO, *Storia di Milano*. — SAN GIORGIO, Op. cit.

[3]) TIRABOSCHI, *Storia della letteratura italiana*, tomo V, pag. 77. — Lo Studio di Piacenza ebbe dal papa il privilegio di Studio generale nel 1248. Questa università ebbe una celebre scuola di giurisprudenza dove insegnò il famoso Placentino che poi recatosi in Francia acquistò gran rinomanza a Montpellier. — UMBERTO LOCATI, *De origine Placent*, pag. 188.

XIII questa università per cagione delle guerre, abbandonata.

225 il papa Onorio III con un suo breve al Ve- Modena, gli concedeva autorità di assolvere gli che si fossero leggermente feriti tra loro [1]).

o documento dimostra che fino da quel tempo uno Studio in Modena.

nno 1226 l'imperatore Federigo II concesse ai i amplissimi privilegi [2]).

svariate vicende, l'università modenese non po- stenere la concorrenza di Bologna e di Ferrara fatto; talchè nel secolo XV non se ne trova fatta ola.

IO) Il più antico documento che ricordi l'esistenza e pubbliche in Reggio, risale al 1188 [3]). Verso del secolo XIII si trovavano nella città di Reggio cuole di giurisprudenza, che eccitarono la gelo- bolognesi; i quali decisero di propria autorità che

Nell'anno 1328 fu domandato dai parmensi a papa Giovanni XII il privilegio di Studio generale. Tal concessione non venne accordata a tutela dell'integrità dello Studio bolognese, dal quale emigravano sempre molti scolari e dottori ogni qualvolta si fondava una nuova università [1]).

Fatto signore di Parma Niccolò d'Este, marchese di Ferrara, il comune si rivolse a lui pregandolo che intercedesse per la fondazione di uno Studio, che era stata sempre impedita per opera dei bolognesi protetti dal Papa.

Nel 1414 si costituì l'università di Parma che compilò i propri statuti, ma ebbe breve esistenza, perchè tornato signore di quella città il duca Filippo Maria Visconti, fu da questi ordinato che tutti i giovani parmensi dovessero recarsi allo Studio di Pavia.

Dopo inutili sforzi del comune di Parma per restaurare il suo Studio, venne finalmente a cessare per opera delle vicine università, che ne ottennero dal papa Sisto IV la definitiva soppressione.

(Perugia) Dello Studio di Perugia si trovano memorie e documenti fino dal secolo XIII. La più antica menzione di un professore di diritto e di alcuni maestri delle arti in Perugia è del 1276. Questa università venne elevata a Studio generale nel 1307 con bolla di Clemente V e nel 1318 Giovanni XXII le accordò il privilegio di conferire i gradi nel diritto civile ed economico. Nel 1355 l'imperatore Carlo IV ad istanza dei magistrati perugini, accordò a quello Studio tutti i privilegi delle università imperiali [2]).

---

[1]) Affò, *Scrittori parmigiani.*

[2]) Bini Vincenzo, *Memorie storiche della perugina università*, 1816. Quest'opera è assai ricca di notizie, ma contiene molti giu-

RARA) Fino dal secolo XIII si ha memoria di uno
ferrarese.
tatuti dell'anno 1264 ricordano l'esistenza del-
rsità degli scolari (*universitas scholarium*).
anno 1391 il papa Bonifazio VIII concesse allo
di Ferrara i consueti privilegi e la facoltà di con-
gradi accademici in tutte le scienze nominando
iere il vescovo della città.
iversità ferrarese acquistò nel secolo XIV e nei
ivi molta importanza scientifica e fu popolata da
di ogni nazione, come: greci, fiamminghi, tede-
ancesi, inglesi, spagnuoli, portoghesi.
ara possedeva ancora i collegi dei giudici, degli
ti, dei procuratori e dei notari, molto anteriori alla
one dello Studio. Aveva poi, come Bologna, Pa-
Pisa e le altre città, dove risiedevano le principali
ità italiane, i collegi destinati al mantenimento
colari.

(CREMONA) Negli statuti di questa città si parla di scolari e professori. Il comune si obbligò di pagare i rettori scelti dagli studenti.

Pare dunque certo che all' epoca in cui furono compilati i detti statuti, esistesse in Cremona uno Studio (Secolo XV) [1].

Oltre le surricordate, si trova ancora qualche memoria

Sull'università di Ferrara hanno scritto: BORSETTI, *Hist. ferr. Gymnasy*, 1735. — RUFO, *Hist. ferr. Gymn.*, 1811. — Nel 1407 furono ordinati e corretti gli antichi statuti dell' università (*Statuta univ. ferrar.*). Gran parte delle disposizioni contenute in questi statuti sono state riferite dai sopraricordati storici.

[1]) Negli statuti cremonesi vengono concessi ai dottori e agli scolari le immunità ed i privilegi di cui largheggiavano in quel tempo a loro favore tutte le città italiane:

(*Statuta-mixta, Rubr. 441-442*) « Item quod omnes scholares et « doctores, qui requisiti fuerint per universitatem scholarium, « possint venire Cremona libere et secure de quacumque civitate, « provintia, villa, seu loco et castro in persona, libris, pannis, « animalibus et aliis armis et rebus ad se spectantibus et eorum « familiis.... et si quo casu dictis rectoribus, seu scholaribus ve- « nientibus ad civitatem Cremonae vel in Cremona aliquod dam- « num, seu injuria inferretur, Potestas et rectores seu alii offi- « ciales, qui pro temporibus fuerint Cremonae, teneantur breviter « et summatim, sine strepitu et figura judicii, etiam cum semi- « plena probatione, vel sufficienti indicia, et sacramento doctoris, « vel scholari facere emendari damnum, jniuram, seu robariam « illatam et illata dictis scholaribus per terras, loca, villas et « communia, ac singulares personas, in quorum territorio, prae- « fato domino nostro subiecto iniuria, seu robaria factae fuerint. « Et si quis fecerit insultum in aliquem scholarem vel contra « aliquem dictae universitates, quod vicinia, in qua delictum com- « missum fuerit dictum malefactorem teneantur prosequi, et ca- « pere, et captum, seu captos detinere et praesentare Dno Pote- « stati vel ejus judici. Et gaudeant beneficio civium, et pro civibus « habeantur dicti scholares. »

ersità fondate fra il secolo XIV e XV in Macerata,
del Friuli [1]), Fermo [2]), Genova [3]) e Sassari [4]).
uali come gli altri centri minori d'insegnamento
una esistenza molto incerta e contrastata, essendo
amente soggette a subire la concorrenza delle prin-
niversità.

(*In Toscana*)

ENZE) Lo Studio fiorentino ebbe origine nel se-
IV. La Repubblica ne deliberò la fondazione
21, ma fu costituito regolarmente solo nel 1348 [5]).
lla pontificia del 31 maggio 1349 lo Studio fio-
ebbe il privilegio di conferire i gradi. L'impera-
rlo IV con diploma del 2 gennaio 1364 lo di-
università imperiale coi privilegi annessi confermati
Leone X nel 1516 [6]).
Studio fiorentino ebbe svariate vicende ora pro-
ora avverse, secondo lo stato della Repubblica che

(SIENA) Questa università ebbe origini assai antiche. Gli storici attestano che nel 1203 si trovavano in Siena molti dottori e scolari favoriti da privilegi; il che fa supporre che fino da quel tempo esistesse in Siena uno Studio. Nel 1249 fu iniziato un catalogo dei professori che insegnarono in quella città. Da questo documento si rileva che allorquando venne compilato, l' università senese esisteva già; ma le sue scuole non avevano in quel tempo maggiore importanza di quella delle altre città italiane. Lo Studio di Siena, acquistò molta importanza all'epoca dell'emigrazione dei dottori e degli scolari bolognesi avvenuta nell'anno 1321.

Nel 1357, l'imperatore Carlo IV, concesse all'università senese il privilegio di Studio generale, posto sotto la sorveglianza del vescovo. Nel 1590 gli scolari chiesero ed ottennero di emanciparsi dall'autorità ecclesiastica eleggendo un rettore del loro ceto. Questa elezione facevasi col concorso di tutte le autorità politiche della Repubblica e di una commissione composta di quarantatrè scolari [1]).

(LUCCA) Nel secolo XIV anche la città di Lucca volle fondare uno Studio.

L'imperatore Carlo IV concesse l' autorizzazione alla Repubblica di aprire lo Studio generale con scuole di diritto civile e canonico, di logica, filosofia, medicina, astrologia e arte notarile. Nel 1387 Urbano IV concesse i consueti privilegi [2]).

Anche lo Studio lucchese ebbe breve esistenza, non potendo lungamente prosperare a causa della vicinanza

---

[1]) Queste notizie le abbiamo tolte dalla memoria dell' egregio L. Banchi, più innanzi citata, e da diversi documenti che si conservano nell'Archivio di Stato di Siena.

[2]) TIRABOSCHI, op. cit., tomo V, pag. 83. — *Statuti di Lucca.*

o di Pisa, che fu il maggior centro degli studii
tarii di Toscana.

zo) Anche questa città ebbe il suo Studio, secondo
enti da noi consultati, che ne provano chiaramente
za.

incipio del secolo XIII fioriva in Arezzo una
egale assai famosa.

215, fra i dottori che insegnarono in questa scuola,
ricordato il celebre giureconsulto Rofredo di Be-
[1]).

atuti aretini contengono i privilegi che il Co-
ncedeva secondo gli usi del tempo ai dottori e
lari [2]).

nno 1456 l'imperatore Federigo III accordò ad
il privilegio di Studio generale e investì i gon-
del diritto di promuovere in suo nome ai gradi
ici [3]).

IA) Da alcune memorie riferite dagli storici, e

Il giureconsulto Dino di Mugello, che nel 1284 insegnava in Bologna, venne poco appresso chiamato a Pistoia a leggere il diritto civile per cinque anni. Il Comune gli assegnò un buono stipendio, *et unam domum decentem et convenientem ad habitandam hinc ad dictum terminem* [1]).

Tolta questa notizia che proverebbe l'esistenza in Pistoia di una scuola legale assai fiorente nel secolo XIII, non abbiamo di questo Studio nessun'altra memoria degna di nota.

Oltre le città che abbiamo ricordate, molte altre ancora promossero fra il secolo decimoterzo e il successivo la fondazione di nuove università. Consultando le cronache e le altre memorie del tempo, molte delle quali rimangono tuttora inedite e ignorate nei nostri archivi, si potrebbero riscontrare documenti importantissimi relativi alle antiche università.

In quel meraviglioso e fecondo risorgimento della cultura che ebbe luogo nel periodo surricordato, la fondazione di nuovi centri di studii fu alacremente promossa dalle repubbliche e favorita dalle condizioni sociali del tempo.

Per quanto numerosi fossero i cultori della scienza, pure, di fronte all'operosità intellettuale e al vivo desiderio d'imparare che era comune a tutte le classi della società, essi non potevano supplire alle molteplici richieste e alle cure svariate dell'insegnamento e dei pubblici uffici a cui erano chiamati.

Ben presto però, i maggiori centri universitarii assorbirono la vitalità scientifica delle università secondarie,

---

[1]) Sarti, op. cit., vol. I, pag. 485. — Ciampi, *Vita di Cino da Pistoia.*

elle quali dopo una breve e precaria esistenza
ad estinguersi.
dal secolo XV il primato di alcune università fu
to nelle diverse provincie d'Italia, e da quel tempo
principali centri di attività intellettuale insegna-
uomini più illustri in tutti i rami di scienza.
Italia settentrionale primeggiarono Torino e Pa-
n Toscana, Pisa; nell' Italia meridionale, Roma e

origine dell' università di Napoli dovremo intrat-
alcun poco perchè avendo essa avuto principio
ntà di un principe e non per spontaneo impulso
tiva privata come tutte le altre; e di più essendo
dinata sulle basi di una costituzione differente da
li Bologna, merita una speciale attenzione.
peratore Federigo II fu, come è noto, un principe
lotto e assiduo cultore e promotore dei buoni
Ebbe la fortuna di avere avuto alla sua corte un

Presso Federigo (che per intimo convicimento e per odio contro i papi, dei quali fu sempre implacabile nemico, professava il principio dell' assoluta tolleranza in materia di religione) convenivano tutte le persone di sentimenti liberali e fra questi molti arabi, ed ebrei che furono dall' imperatore incaricati di tradurre le opere di scienza orientale [1]).

Ebbe Federigo il gran merito di aver protetto e favorito il progresso di tutte le scienze senza distinzione: sicchè mentre nel rimanente d'Italia era in tutte le scuole quasi esclusivamente coltivata la giurisprudenza, alla corte dell'imperatore svevo, si promuoveva eziandio con efficaci incoraggiamenti e con leggi savie la diffusione della medicina accrescendo di nuovi insegnamenti la già famosa scuola di Salerno; della filosofia traducendo i libri di Aristotile; delle matematiche proteggendo il primo algebrista cristiano Leonardo Fibonacci [2]).

Pare anche che debba attribuirsi a Federigo la fondazione della prima accademia di scienze e lettere che abbia avuto origine in Europa [3]).

Durante il regno di Federigo, l'università di Bologna era nel massimo suo splendore, ed essendo sotto la protezione dei papi, eccitava forse la gelosia dell' imperatore che concepì l'ardito pensiero di abolirla.

[1]) Queste opere, furono per cura di Federigo diffuse nelle principali scuole d'Italia (SARTI, op. cit., I, pag. 489). — *Encyclica Friderici qua libros mittit ad universitates* (HUILLARD-BRÈHOLLES, *Historia*, vol. IV, pag. 384).

[2]) Lo stesso Federigo attese allo studio delle matematiche. — MALASPINA *apud* MURATORI, *Rer. Ist. Script.*, vol. VIII, pag. 788. — LIBRI, *Hist. des sciences mathématiq. en Italie,* tomo II, pag. 22, 27. Paris, 1838.

[3]) L'Accademia *Panormitana* che pare avesse origine nel 1233. — QUADRIO, *Storia e ragione d'ogni poesia*, tomo I, pag. 87.

'uopo intimò ai dottori e agli scolari di Bologna
i a Napoli dove egli avrebbe accordato loro mag-
ivilegi e più estese immunità [1]).
intimazione imperiale non ebbe però nessuno ef-
n'era da prevedersi, perchè l'università bolognese,
lla sua indipendenza, e memore delle sue libere
ni, non aveva a temere nulla dalle minaccie di
nno per quanto potente come Federigo [2]).
ito infruttuoso questo tentativo, che forse fu l'ef-
d'un moto d'impeto inconsiderato, che di matura
zione, Federigo pensò che coi larghi mezzi di cui
disporre e coll'aiuto dei dotti che aveva alla sua
vrebbe potuto creare un centro di studii univer-
he riuscisse famoso per illustri insegnanti e per
o concorso di scolari al pari di Bologna.
elevato concetto avesse l' imperatore Federigo

della scienza e della sua utilità intellettuale e morale, si desume dalle stesse sue parole [1]).

« Vogliamo, egli dice, che nel nostro Stato sieno molti e diligenti uomini istruiti da *una miniera di scienza e da un seminario di dottrina*, i quali educati all'amore della rettitudine, obbediscano a Dio, che ogni cosa serve, e sieno cari a noi nell'adempimento dei loro doveri, e nell'ubbidire a quanto li comandi. Il perchè ordiniamo che nell' amenissima città di Napoli, s' insegni ogni arte e professione, e sieno in vigore gli studii, perchè coloro che hanno sete e fame di sapere trovino nel regno di che satollarsi, e non debbano cercare scienze presso straniere nazioni, nè accattarle pe' territorii altrui. »

Federigo chiamò all'università da lui fondata (1224) i professori più celebri con promessa di larga retribuzione e concesse agli scolari estesi privilegi perchè venissero in gran numero ad imparare [2]).

Ordinò poi con liberale munificenza che fossero mantenuti a spese dello stato gli studenti poveri, affinchè, com'egli lasciò scritto con sapiente intendimento, *le cognizioni non fossero riserbate a pochi, ma nelle differenti classi della società si diffondessero* [3]).

L' università di Napoli come ebbe diverse origini da tutte le altre d' Italia, così si ordinò sulle basi di una speciale costituzione, nella quale pur rispettandosi le forme comuni a tutte le associazioni scolastiche di quel tempo,

---

[1]) PÈTRI DE VINEA, *Epistolae*, lib. III, epist. X. — DEL VECCHIO, *La legislazione di Federigo II*, pag. 252.

[2]) IAMSILLA *apud* MURATORI, *Rer. It. Script.*, vol. VIII, pag. 496.

[3]) A dimostrare quanto fosse d' idee liberali Federigo, e qual profondo sentimento della civiltà egli avesse, basterebbe consultare i suoi scritti in cui lampeggiano pensieri degni di un grande riformatore (PÈTRI DE VINEA, *Epistolae*, lib. III, epist. XII).

a la volontà e l'arbitrio del principe che ne aveva
la fondazione.
sorveglianza dello Studio di Napoli venne da
affidata al *Gran Cancelliere* dello Stato esclu-
vescovo da qualunque ingerenza nel pubblico
ento; come era naturale avvenisse in un paese
nte nemico della Corte di Roma.
cizio della giurisdizione criminale venne confe-
un altro magistrato detto *Iustitiarius*. La giuri-
civile poteva essere cumulativamente esercitata
etto ufficiale regio, dai professori e dal vescovo
degli scolari [1]).
va al Gran Cancelliere il diritto di nominare i
i, di sorvegliare la disciplina scolastica e rego-
temi d'insegnamento, e la facoltà di promuovere
ferire i gradi [2]).
ncipio del secolo XIV il Gran Cancelliere ebbe fa-
cegliere un luogotenente nella persona di un Ret-

Quanto alla nomina dei professori, il consiglio universitario di Napoli provvedeva sempre per esame, essendo richiesto dagli ordinamenti che nessun dottore potesse insegnare senza aver dato pubblico saggio di sè. Le altre università per diritto di rappresaglia non riconoscevano le lauree ed i gradi accademici concessi a Napoli, e alla loro volta obbligavano quei dottori a sostenere un nuovo esperimento per acquistare il diritto d' insegnare nelle loro scuole.

Sebbene l' università di Napoli fosse protetta dal suo fondatore e dai successori Manfredi, Carlo I e Carlo II, e sostenuta colle finanze dello stato, non ebbe mai una grande influenza scientifica, nè una fama esclusivamente dovuta alla celebrità e alla dottrina dei professori che v' insegnarono, come Bologna, Padova, Pisa e gli altri principali centri di cultura nazionale che fiorirono dal secolo XIII in poi, nelle altre provincie d' Italia.

La causa di questa evidente inferiorità dello Studio di Napoli, in confronto agli altri che avevano avuto origine per lo spontaneo concorso dell' iniziativa privata, deve certamente attribuirsi al difetto d'indipendenza scientifica nella sua costituzione fondamentale, come saggiamente avverte il Savigny.

CAPITOLO PRIMO

e delle università — Atti che precedevano la loro fon-
— Inviti ai professori e agli scolari — Editto ai sud-
Riconoscimento sovrano — Le università causa di pub-
chezza — Frequenza degli scolari — Gradi di nobiltà
ori e degli scolari — Divisione delle università in na-
Ultramontani e Citramontani — Primato dell'università
isti sopra quella degli artisti — Discordie cui dette
Editto di Emanuele Filiberto — Iscrizione degli scolari
nelle matricole universitarie — Fonti della legislazione

Il carattere prevalente delle nostre università nel primo periodo della loro formazione, fu quello di libere colonie composte di maestri e scolari che facevano vita comune, dividevano le stesse sorti e partecipavano ai medesimi diritti e privilegi proprii della corporazione. Senza stabilire un limite alle loro escursioni, nè una dimora permanente, gli scolari emigravano insieme ai dottori in luoghi diversi e fissavano la loro residenza in quelle città che accordavano loro il godimento di più estese immunità e di più larghe franchigie.

La fondazione di una università era preceduta da certi atti e condizioni preliminari, delle quali brevemente parleremo.

Quando una città aveva stabilito di fondare uno Studio, era sua prima cura di richiamare nella nascente università un numeroso concorso di studiosi, e a tal'uopo cercava d'intraprendere accordi e trattative con alcuni dottori e scolari che si trovavano in qualche altra università e spediva attorno messi ed ambasciatori con lettere circolari, stipulando i relativi patti ed esponendo il numero e la qualità dei privilegi che intendeva di concedere. In questo modo si formarono, dopo Bologna, quasi tutte le università italiane.

Venuti i dottori e gli scolari a fondare la nuova università, il Comune promulgava un severissimo editto col quale intimava a tutti gli abitanti della città e territorio di frequentare il nuovo Studio sotto pena di gravi ammende [1]).

---

[1]) Eccone un esempio: « Nullus de Civitate Comitatu vel de-
« strictu Florentiae qui velit studere in aliqua quacunque scientia,
« audeat vel presumat deinceps ire vel stare ad studendum in ali-
« qua scientia ad allud aliquod Studium quam in Civitate Flo-

Comune che aveva fondato un nuovo Studio, ol-
tori che già avea acquistati, si dava cura di
e altri per accrescere col loro nome la fama
ersità e il numero degli scolari. Vedremo, par-
dottori, come i più illustri fra essi avessero in-
ltanei e ripetute sollecitazioni da molte città le
evano a gara nel concedere loro i più estesi pri-
tutte le immunità e gli onori che avessero do-

enza legale dell'università cominciava quando
ne sovrana le aveva impresso il carattere di pub-
tuto, e col mezzo di un decreto, se il riconosci-
niva dall'imperatore, o di una bolla, se dal papa,
sunto il grado e preso il nome di Studio gene-
dium generale). La dimanda per ottenere questo
iva fatta al papa o all'imperatore (ma più spesso
dalla stessa università che si era fondata e a
la città dove essa risiedeva. Conseguito il grado

relativo all'organismo e alla costituzione originaria dei corpi scolastici del medio evo:

CONVENZIONE DELL'ANNO 1228

SULL'UNIVERSITÀ DI VERCELLI

(Carta Studii et scolarium commorantium in Studio vercellarum)

Nell'anno dell'incarnazione del Signore 1228, martedì, quattro del mese di aprile.

Queste sono le condizioni apposte confermate e promesse reciprocamente fra il signor Alberto *de Bondonno* e il signore Guglielmo *de Ferrari* ambasciatori e procuratori nominati dal Comune di Vercelli, dal signor Rinaldo Troti Podestà di Vercelli a nome dello stesso Comune per stabilire e confermare le infrascritte condizioni che già risultavano nell'atto stipulato dal Notaro Pietro *do Englesho* da una parte; e dall'altra dal signore Adamo *de Canoco* Rettore dei Francesi, Inglesi e Normanni, e da Maestro Rinaldo de Boxevilla e da maestro Enrico de Stancio in nome loro e in quello dell'università degli scolari e da Maestro Jacopo de Iporegia che si qualificò *procuratore degli scolari italiani* e da Guglielmo de Hostalio Vicario del signor Corrado nipote dell'Arcivescovo altro Procuratore degl'Italiani in nome loro e dell'università e da Goffredo Rettore dei provinciali, degli Spagnuoli e dei Catalani, e da Raimondo Guglielmo e Pellegrino di Marsiglia in nome loro e dell'università degli scolari; cioè che il Podestà di Vercelli a nome dello stesso Comune, darà agli scolari e alla loro corporazione (*universitati*) cinquecento [1]) alloggi dei migliori della città e più ancora se saranno necessari in modo, che il fitto del migliore di tali alloggi non ecceda la somma di

---

[1]) Nel testo si lesse dapprima *quinquaginta* (50) in luogo di *quingenta* (500). I più recenti storici hanno corretto un tale errore (VALLAURI, *St. delle univ. piemontesi*, vol. I, pag. 21, nota 1. — SAVIGNY, III, pag. 258).

ci lire di Pavia e la tassazione debba farsi per tutte
e prese a pigione, ad arbitrio di due scolari e due citta-
nascesse discordia fra loro, si adisca il Vescovo o altro
del Capitolo di Vercelli a scelta del Comune o dei
minciando a pagarsi il fitto a carnevale. Se poi si tro-
llo stesso tempo più alloggi adatti agli scolari, anche
di un solo padrone, e avessero un solo ingresso, si
considerare per alloggi separati ad arbitrio dei surri-
questi cinquecento alloggi debbonsi eccettuare quelli
e strade in cui sogliono dimorare i forestieri che ven-
rcelli in occasione delle fiere, o per tutto l'anno.
gi presi a fitto dai professori e dagli scolari saranno
al Podestà o a chi ne fa le veci, e se per turbolenze
, o per altre giuste o necessarie cagioni, ne fosse loro
prima la restituzione, dal Podestà o da un suo rap-
saranno di tutto indennizzati prima che abbiano ab-
gli alloggi. I quali debbano esser lasciati liberi dopo
fatta richiesta dagli scolari a loro arbitrio e col parere
, e accomodati ad uso di case di studio (*ad opus*

di sorta. Il danaro restituito sarà versato nell'erario comunale di Vercelli e conservato per darlo in prestito agli scolari bisognosi cogli stessi patti e condizioni. Il frutto non verrà computato dal Comune di Vercelli in capitale, e la restituzione della somma verrà fatta dagli scolari a rate, cioè per un terzo o per la metà, potendosi anche rinnovare il prestito e la mallevadoria.

Il Comune di Vercelli non lascierà asportare le vettovaglie fuori della giurisdizione di Vercelli; ma le farà introdurre in città senza inganno e due volte per settimana farà fare un mercato col divieto che le dette vettovaglie siano vendute (*ante tertiam*) ai rivenditori eccetto per i quadrupedi e per il vino, e ciò sempre col giuramento e la fede del Podestà di cedere il mercato a speciali persone, cioè al conte Pietro di Massimo (*Petro de Maximo*), al conte Ottone di Biandrate (*Comiti Ottoni de Blandrate*), al conte Gozio di Biandrate (*Comiti Gozio de Blandrate*) e al conte Guidone di Biandrate (*Comiti Guidoni de Blandrate*). — Il Comune di Vercelli dovrà porre nei suoi magazzini cinquecento moggi di frumento e cinquecento moggi di segale (*sicalis*), secondo la misura di Vercelli, e dargli agli scolari soltanto, e non ad altri per il prezzo di acquisto, e ciò in tempo di carestia e dietro richiesta degli stessi scolari.

Inoltre, il Comune di Vercelli stabilirà un salario competente ad arbitrio di due scolari e di due cittadini, e in caso di discordia, ad arbitrio del Vescovo. Gli stipendi debbono stabilirsi prima della festa di tutti i Santi e pagarsi prima della festa di S. Tommaso apostolo, cioè ad un teologo, a tre professori di legge, a due decretisti e a due decretalisti, a due medici, a due dialettici e a due grammatici.

Gli scolari di Vercelli e del distretto non sono obbligati di dare nessun dono ai maestri (*magistris vel dominis*) [1].

[1]) Nel testo del documento si trovano sempre unite queste due parole che hanno un significato storico. Infatti dicevasi (*magister*) il professore in genere, (*dominus*) l'insegnante di cui lo scolaro aveva fatto la libera scelta.

Colle due parole *dominus* e *socius*, l'una relativa all'insegnante

sori che debbono ricevere il salario dal Comune di
ranno eletti da quattro Rettori, cioè: dal Rettore dei
dal Rettore degl' Italiani, da quello dei Tedeschi e dei
i quali con giuramento dovranno obbligarsi di sce-
igliori insegnanti tanto della città che di fuori e sosti-
i migliori fino al punto che crederanno di poterne te-
pendio. La scelta sarà fatta da tre e in caso di dissenso
erà ad essi un lettore provvisorio di teologia, il quale
erà con giuramento di scegliere in buona fede il mi-
uelli sui quali è nata controversia fra i Rettori, assi-
e elezioni che dovranno farsi nei primi quindici giorni
di aprile successivo.

ne sarà Podestà di Vercelli, dovrà spedire nei quindici
o avvenute le elezioni degl' insegnanti a spese del Co-
Vercelli ambasciatori giurati, i quali in buona fede e
dello Studio vercellese invitino i professori eletti ad as-
insegnamento.

une di Vercelli procurerà di conservare la pace nella
distretto di Vercelli e di ciò prenderà cura il Podestà
ne.

Gli scolari saranno considerati in città e nel distretto alla pari dei cittadini. Anche nei pubblici giudizi gli scolari conserveranno i loro privilegi, eccetto il caso di espressa renunzia, o di commesso delitto pel quale il Comune di Vercelli si riserba piena giurisdizione.

Il Comune manterrà all'università degli scolari due bidelli che godranno dei loro stessi privilegi.

Manterrà pure due copisti (*exemplatores*) [1]) i quali penseranno a provvedere agli scolari i libri (*exemplancia*) di ambedue i rami del diritto, e delle materie teologiche, ben corretti tanto nel testo che nei commenti (*correcta tam in textu quam in gloxe*).

Il pagamento di questi libri sarà fatto dagli scolari secondo la tassazione dei Rettori.

Se nascerà qualche discordia fra gli scolari, il Comune di Vercelli non favorirà nessuna delle parti; ma procurerà di restituire la tranquillità e la concordia.

Queste condizioni saranno osservate dal Comune per il termine di otto anni.

Gli scolari e i loro rappresentanti non pagheranno alcun pedaggio per venire a Vercelli.

I camarlinghi (*massarios*) del Comune incaricati di somministrare denaro agli scolari, non potranno eccedere il numero di due nè dovranno cambiarsi che una volta l'anno.

Il Potestà di Vercelli, e il Comune dovranno spedire a tutte le città d'Italia ed altrove come ad essi meglio piacerà, e far nota la fondazione dello Studio invitando gli scolari.

Questi patti saranno inseriti dal Comune, nello Statuto della città con giuramento preso dal Potestà di conservarli come gli altri Statuti, facendo giurare anche il suo successore e così di seguito fino ad otto anni, nel qual termine per nessuna cagione debbono essere estratti dagli Statuti di Vercelli. Questi patti saranno registrati in due pubblici atti della stessa forma e tenore.

---

[1]) Dicevasi *exemplator* il copista e il depositario di libri corretti per uso delle scuole.

ıtti Rettori e scolari in nome proprio e degli altri pro-
Procuratori del Comune di Vercelli che in buona fede
rode si adopreranno perchè tutti gli scolari vengano a
ed ivi prendano dimora occupando i cinquecento alloggi
ırdati, obbligandosi anche (senza però contrarre in que-
a responsabilità) di fare venire a Vercelli tutta l'intera
di Padova.

gnanti, secondo i patti come pure gli scolari, non do-
iatire (*avocare*) in nessuna causa nella città o nel di-
non in favore degli scolari e per fatti ad essi relativi
ıza di delegati del principe e nel fôro ecclesiastico in
di ecclesiastici.

gnanti, gli scolari e i Rettori, non prenderanno parte a
ıdunanza o consiglio a danno della città di Vercelli, e
ıno a conoscenza che taluno o taluni abbiano congiurato
ınore e l'esistenza del Comune di Vercelli, dovranno in
de impedirlo, e fino a che potranno, darne notizia al

ri si obbligarono di non prendere per nessuna cagione
ırte fra i cittadini di Vercelli o del distretto

che ho riscontrato regolare ed in perfetta forma senza cancellazioni, raschiature nè soppressione di lettere, nè aggiunte nè diminuzioni eccetto qualche sillaba o lettera che non cambia il senso, e tale l'ho confrontato e registrato e sottoscritto per incarico avutone dal signor Gasparrini Grassi Potestà di Vercelli.

L'importanza di questo documento fortunatamente conservato nella sua integrità, è tale che basterebbe di per sè solo a fare chiaramente comprendere il modo di ordinarsi e la forma primordiale della costituzione delle università italiane.

Dalla Carta Vercellese si rileva specialmente il lato più caratteristico delle università medioevali e il loro singolare ordinamento di colonie libere e nomadi che permetteva ad esse di passare, dietro invito e promessa di più estesi privilegi, da una città ad un'altra, senza contrarre mai impegni e obblighi che vincolassero la loro naturale indipendenza.

Le nostre Repubbliche nel fondare uno Studio, oltrechè al vanto di portar incremento alla scienza e di dare ospitalità ai dotti che venivano ad insegnarvi, aveano anche in mira di accrescere la loro prosperità materiale e il numero degli abitanti.

Quando in un Comune era scemata la popolazione o per guerre o per contagi, si pensava di riparare ai mali sofferti dando vita ad una università, nella quale per la fama degl' insegnanti e il godimento di larghe franchigie, venissero ad impararvi gli scolari da molte parti d' Italia e d' Europa. E infatti se si pensa che la maggior parte di quei che attendevano agli studii nel medio evo erano accompagnati dalle loro famiglie, deve conchiudersi che non lieve vantaggio ne dovevano risentire quelle città che potevano per la celebrità del loro Studio

antichi che ci rimangono, il vero numero degli scolari che frequentavano le università nel medio evo perchè erano esclusi dal ruolo comune i cittadini. Il computo che può farsi adunque non è che approssimativo.

Nel secolo XIII, al dire di Odofredo, in Bologna vi furono diecimila scolari e se dobbiamo prestar fede ad un cronista antico, nel secolo XIV giunsero fino a tredicimila [1]).

Tutte le nazioni d'Europa erano rappresentate in quella celebre università. Oltre i citramontani che erano gli scolari appartenenti alle diverse provincie d' Italia, vi erano compresi sotto il nome di ultramontani: francesi, inglesi, portoghesi, provenzali, spagnuoli, tedeschi, polacchi, boemi e molti altri che si leggono in nota nell' ordine col quale sono registrati negli statuti bolognesi (lib. I, pag. 12 e 13) [2]). Anche fra i dottori ve ne furono molti d' origine straniera. L' università di Bologna dal secolo XII al XVI, ebbe professori francesi, tedeschi, aragonesi, belgi, bavaresi, spagnuoli, inglesi, polacchi, greci, irlandesi, e portoghesi [3]).

Quanto al grado e alla dignità di cui erano rivestite le persone che frequentavano gli studii, deve osservarsi che per la speciale costituzione delle antiche università

---

[1]) MURATORI, *Script. Rer. Ital.*, tomo XVI.

[2]) (Citramontani) Romani, Abrucium et Terra Laboris, Apulia et Calabria, Marchia Anchonitana inferior, Marchia Anchonitana superior, Sicilia, Florentini, Pisani et Lucani, Senenses, Ducatus (Spoletani), Ravennates, Veneti, *Januenses*, Mediolanenses, Tesalonici, Longobardi Celestini. (Utramontani) Gallia, Portugallia, Provincia, Anglia, Burgundia, Sabaudia, Vasconia et Alvernia, Bictu- ria, Turonenses, Castella, Aragonia, Catalonia, Navaria, Alemania, Ungaria, Polonia, Boemia, Flandrenses.

[3]) MAZZETTI, *Repertorio de' professori bolognesi.*

condizioni sociali del tempo, il culto della scienza
to diffuso e tenuto in onore il sapere, che l'inse-
to era considerato come il mezzo più sicuro per
alire ai più elevati uffici sì nell'ordine civile, come
lesiastico. Dal Ruolo dei dottori dell' università
gna, si può rilevare la qualità e il grado delle
che vi insegnarono nei varii secoli. Fra i dottori
trano ricordati di frequente papi, cardinali, arci-
vescovi, ambasciatori, ministri, arcidiaconi, av-
li concistoro, canonici, cavalieri gaudenti, decani,
podestà, segretari e consiglieri di principi e molti
rsonaggi insigniti di alte dignità. [1])

gli scolari non meno che fra gl'insegnanti, figurava
iversità del medio evo il fiore della nobiltà di tutta
e lo provano ad evidenza gli statuti e gli storici
po.

ologna, per un'antica consuetudine fedelmente os-
per molti secoli e riconosciuta dal Papa, il Ret-

Mentre il Ficino insegnava in Firenze, scriveva ad alcuni principi tedeschi parole incoraggianti sul conto dei loro figliuoli che erano affidati alle sue cure ed erano posti sotto la protezione di Lorenzo il Magnifico [1]).

I nobili godevano nell'università di certe prefenze per cui andavano distinti dagli altri scolari.

A Bologna chi era nobile aveva diritto di occupare le prime panche nelle scuole. A questo privilegio però corsispondeva l'obbligo di pagare ai bidelli due lire per colletta invece di quattro soldi come gli altri scolari di nascita meno illustre. Anche a Padova i nobili in compenso di tal distinzione dovevano pagare uno scudo, mentre tutti gli altri non davano che otto soldi. Al privilegio dei nobili avevano diritto anche tutti quelli che erano insigniti di dignità ecclesiastica [2]).

Sembra che queste preferenze in omaggio alla nascita e ai titoli di nobiltà, durassero per diversi secoli perchè troviamo che in Padova nel 1506 fu ordinato ai bidelli di distribuire le panche nelle scuole in ordine di merito degli uditori, riserbando cioè le prime ai principi e agli altri grandi personaggi, le seconde ai consiglieri dell'università, le rimanenti agli altri scolari ed al pubblico [3]).

Nell'originaria costituzione delle università, gli scolari furono distinti in *nazioni*, ognuna delle quali era chiamata ad eleggere per turno i Rettori. Fino al secolo XIII le principali università italiane ebbero quattro Rettori, uno per i cisalpini e tre per i transalpini. Verso la metà di questo secolo le tre corporazioni dei transalpini e ultramontani si riunirono, formando una sola università con

---

1) PREZZINER, *Storia dello Studio di Firenze.*

2) SAVIGNY, *Hist. du droit. rom. etc.*, III, pag. 218.

3) FACCIOLATI, *Fasti*, P. II, pag. 20.

un Rettore; e così de' quattro antichi Rettori non ne rimasero che due e l' università fu divisa in cisalpina e transalpina.

Dell' università cisalpina facevano parte tutti gl' italiani distinti secondo le diverse provincie alle quali appartenevano; della transalpina tutti gli stranieri dei paesi d'Europa. Sebbene gli stranieri dipendessero dall'università transalpina, nondimeno ogni nazione conservava sempre una certa autonomia nel trattare i proprii affari ed aveva i suoi speciali rappresentanti che erano i Consiglieri.

La nazionalità degli scolari si desumeva dal luogo, della loro nascita. Gli statuti bolognesi prescrivevano che i Rettori nell'iscrivere uno scolare nei ruoli di una nazione, tenessero conto soltanto del luogo di nascita non del domicilio o della patria dei genitori, nè della volontà quantunque espressa dello scolare di appartenere ad una nazione diversa [1]).

Le università che comprendevano un maggior numero di nazioni erano quelle di Bologna e di Padova. Bologna aveva trentacinque nazioni fra l' università cisalpina e transalpina; Padova ventidue.

Però mentre ogni nazione aveva comuni colle altre le consuetudini scolastiche e gli studii, soleva nella vita privata conservare la propria indipendenza, la lingua e le tradizioni patrie. Nelle stesse scuole era divisa una nazione dall'altra e occupava le panche ad essa destinate. Non possiamo affermare che quest'uso fosse comune in tutte le università italiane; gli storici e gli statuti ne fanno menzione [2]).

---

[1]) *Stat. Bonon.*, lib. III, pag. 50.

[2]) Rufo, *Hist. Gymn. ferr.* — Facciolati, *Fasti*, P. II, pag. 12.

I posti per gli scolari erano destinati dal professore e nessuno senza il suo permesso poteva occupare il luogo lasciato da un altro [1]).

La divisione secondo le nazioni non fu la sola che dovettero subire nel loro svolgimento le università antiche. Nei primi secoli della loro formazione tutte le università e principalmente le italiane, dietro l'esempio di quella di Bologna, ripetevano la loro origine dai cultori del diritto che erano i più numerosi e i soli che per l'autentica di Federigo I fossero favoriti di privilegi e investiti di immunità e franchigie scolastiche. I cultori delle altre scienze non erano rappresentati che in piccola parte e aveano poca importanza nell'ordinamento universitario, e tutti i diritti che acquistarono in progresso di tempo non furono che effetto di spontanee concessioni, e di facoltà usurpate ai giuristi. Nei quali fu sempre tanto profondo il sentimento di superiorità, che il giureconsulto Odofredo in un passo delle sue opere spiega la parola *antecessores* colla quale solevano essere designati gli studiosi delle leggi, dicendo che così doveano chiamarsi perchè precedevano tutti gli altri non solo nella scienza ma anche nei costumi (*....quia excedunt alios in scientia et moribus*). E quando dopo Bologna, cominciarono a fondarsi le altre università italiane, i dottori bolognesi sostenevano che ad essi soli spettavano i privilegi concessi dall'imperatore Federigo coll'autentica, di cui parlammo altrove, e non aveano diritto di parteciparne che i soli cultori del diritto.

Col crescere della civiltà e col diffondersi del sapere,

---

[1]) «..... Nam scholare recedente non debet alius sibi locum « vindicare sine licentia domini » (ACCURSIO, lib. V, *de off. mag. off.*, I, 31).

altre scienze vennero acquistando nelle univer-
l'importanza che prima non aveano, e crebbe il
lei loro cultori in guisa, che cominciò a mani-
n essi il bisogno di separarsi dai giuristi e creare
atte all'indole dei propri studii e ordinamenti
. Il sentimento d'indipendenza che spingeva gli
osì eran chiamati i medici, i filosofi, i gramma-
studiosi delle scienze affini) a sottrarsi da quel
inferiorità in cui li aveano posti i giuristi, co-
rivelarsi fino dal secolo XIII nell'università di
e di Padova, e poi si estese a tutte le altre, e
i successivi si mutò in aperta ribellione onde fu
o formare due università separate con statuti e
nti proprii che si dissero: *università delle Leggi*
ità delle Arti.

trasformazione però non avvenne che dopo lun-
asti e per effetto di parziali concessioni e cor-
i secoli prima che gli artisti potessero chiamarsi
indipendenti dai cultori del diritto

In Padova gli artisti potevano nominare il Rettore ma sotto certe condizioni. Il nuovo Rettore nei tre giorni consecutivi alla sua elezione, doveva prestar giuramento ai Rettori dei legisti di fedelmente osservare gli statuti.

Quando mancava il Rettore degli artisti, questi dipendevano da quello dei giuristi. Gli artisti poi nelle controversie forensi dovevano ricorrere ai Rettori dei giuristi, seppure non preferissero di sottoporre le loro ragioni al Vescovo come autorità suprema dello Studio.

Ognuno che volesse ricevere la laurea nelle arti doveva prestar giuramento sugli statuti e pagare una tassa all'università dei giuristi [1]).

L'università delle arti di Padova sembra che fosse obbligata per le consuetudini a pagare anche una pensione annua a quella dei giuristi, perchè il Colle racconta che un Bartolommeo da Mantova dottore in quello Studio fu il primo a stipulare la liberazione degli artisti dal tributo consueto [2]). In Ferrara nel 1507 nell'occasione che si eleggevano i Rettori di ambedue le università, fu sollevata l' antica quistione di precedenza fra i Rettori dei giuristi e quelli delle arti. Accesi gli animi, già mal disposti per vecchi rancori, delle parole si passò alle armi e tanto s' inasprirono le discordie nell'università che la città intera fu posta in scompiglio. Alfonso duca di Ferrara si interpose, e volendo conciliare le parti, sottopose il giudizio ai riformatori dello Studio di Bologna dove erano meglio conosciute ed osservate le antiche consuetudini scolastiche. Esso infatti scriveva ai riformatori perchè lo informassero esattamente dell' uso della loro università intorno alle quistioni di precedenza fra i giuristi e gli artisti.

---

[1]) FACCIOLATI, *Syntagmata XII*, *Gymn. Patav.*

[2]) COLLE, *St. dello Studio di Padova*, I, pag. 242.

rmatori risposero così: « Desidera la vostra Excel-
ha Signoria esser certificata de la consuetudine
se tiene in questa Città circa la precedentia
ttori Juristi, et Artisti de questo Studio: Gli re-
no inveterata et antiqua usanza esser sempre stata
nersi infino al presente senza controversia alchuna,
Rectori Juristi in tutti li atti pubblici precedano
ri de li Medici et Artisti et tale è lo ordine et
vantia usitata in questo Studio nelli tempi passati
nti [1]. »

imostra che nel secolo XVI era tuttora in vigore
uso di far precedere i cultori del diritto a quello
le altre scienze e accordar loro i primi onori e
.

535 nacquero nuove discordie in Ferrara per questa
agione e il duca Ercole, che allora regnava, volle
ine alla controversia, decretando l'assoluto e in-

scompiglio le scuole e aveano origine in un riprovevole sentimento di vanità e di orgoglio. Con un suo editto del 15 giugno del 1575, proclamò adunque il principio, nuovo affatto negli usi scolastici del medio evo, che la preferenza fra i dottori si dovesse desumere dall'anzianità del grado senza far distinzione fra i giuristi e gli artisti. L'editto dice così:

Emanuele Filiberto per gratia di Dio Duca di Savoja, Prencipe di Piemonte etc. A tutti nostri Ministri, Offitiali, Vassalli, Sudditi et particolarmente alli Governatori di nostre Provincie et Presidj salute.

Volendo noi evitare alle contese che sogliono nascere tra Dottori Legisti ed Artisti per conto della precedenza, in cotesti vostri governi et mandamenti.

Dichiariamo la mente nostra essere che facciate preceder sempre il Dottore più antiquo, tanto Artista come Legista indifferentemente, precedendo però l'anteriorità della data delle lettere del Dottorato di ciascuno, et ciò per modo di provisioni in fin che sarà da noi per generale ordinatione provisto, Commettendo alli sudetti Ministri, Offitiali, et Governatori respettivamente si come aspetterà, che habbiate di così far esseguire et alli Dottori di osservare intieramente la presente nostra dichiarazione per quanto stimano cara la gratia nostra che tale è la mente nostra.

Dat. in Torino alli 15 di Giugno MDLXXV.

EMMANUEL FILIBERT [1]).

Questo editto pare che non avesse tanto efficacia da togliere ogni cagione di contrasto anche nelle stesse università piemontesi, perchè un secolo dopo che esso venne promulgato, Carlo Emanuele II dovè con un suo Decreto

[1]) VALLAURI, *Storia delle univers. piemont.*, II, Doc. XXVI.

are nuovamente l'assoluta uguaglianza fra i me-
legisti [1]).
to col progresso della civiltà riuscirono tutte le
ad acquistare uguale importanza e dignità nelle
nella coscienza universale, che per tanti secoli
ferito i giuristi ai cultori delle altre dottrine con
a ingiustizia e detrimento del sapere.
eniamo a parlare delle *matricole universitarie.*
scolari stranieri erano in forza dell'autentica di
I iscritti nelle matricole universitarie e gode-
ieme alle loro famiglie dei privilegi scolastici. I
sebbene frequentassero in comune le scuole e
sero come i forestieri agli studii, nondimeno erano
dai registri accademici. Lo scopo dell' autentica
e, era manifestamente quello di favorire gli stra-
rchè nel vincolo dell'associazione trovassero difesa
ggio, che pel diritto pubblico allora molto im-

Ciascuna università fino dall'epoca della sua fondazione compilava le leggi che la dovevano governare. Il

---

Haec est matricula scolarium et universitatis scolarium et doctorum Studii perusini facta tempore sapientis viri domini Iacobi de Muscianis de Urbe rectoris scolarium dicte universitatis. Et scripta per me Franciscum Spenutii notarium infrascriptum et scribam publicum Universitatis predicte. Et de mandatu dicti Dni Rectoris posita inter assides Statuti et in Statuto Communis Perusii per me Franciscum notarium eiusdem. Actum in Civitate Perusii in Palatio Comunis et Populi Perusini, in quo moratur Dnus Capitaneus populi Perusii in audientia dicti Palatii praesentibus etc. (*seguono i nomi dei testimoni*).

Dnus Iacobus de Muscianis de Urbe Bector dictus.

Nomina Doctorum

Dnus Symon de Vicentia
» Federicus de Sienis
» Arnaldus de Senis
» Archidiaconus Yspanus
} doctores iuris canonici

» Iohannes de Pagliarensibus de Senis
» Thomas de Azzoguidis de Bononia
» Pynus de Gosedinis de Bononia
} doctores iuris civilis

Magister Gentilis de Fulgineo
» Martinus de Montepolitiano
» Peronus de Bononia
} doctores in medicina

» Franciscus de Bononia doctor in phylosophia
» Iohannes Theotonicus in loyca

Nomina scolarium

Dnus Nellus Dni Petri de Tolentino
» Vannes Magistri Ferdi de Campo Rotundo
» Milinus Dni (Antonutii?) de Tolentino
» Petrus Patolfi de Florentia
» Symutius de Fulgineo
» Iacobus dni Francisci
» Andreas dni Iocobi
} de Bononia

monumento di legislazione scolastica fu l'autentica
ale già ricordata, la quale pose le basi di quelle

Dutiosciolus de Yteramme
Nardus
Dolphus } de Monte Alcino
Franciscus d. Severi de Nursia
Iohannes de Monte Rigale de Regno
Martinus Natadutii de Nursia
Franciscus Butii de Saona
Petrus Vannis de Aquapendenti
Rubertus Filippi de Sancto Gemini
Pulaus Tadei
Antonius Tadei
Iohannes de Curpilta
Santus de Curpilta } de Florentia
Franciscus d. Iacobi de Nursia
Gallus Mutii
Iohannes Luce } De Castello

prime associazioni scientifiche che esistevano di fatto, ma erano quasi ignorate perchè prive di protezione e di personalità civile.

Dnus	Bartolus Quinetii Portus Scti Iacobi	
»	Zigarollus de Toscanella	
»	Cimus Naldi da Scto Severino	
»	Petrus Coradi	de Viterbio
»	Ricardus	
»	Iohannes	
»	Dinus Iacobi	de Sçta Victoria
»	Vannes D. Mustatii	
»	Cola D. Francischini	
»	Cataldus	de Visso
»	Antonius	
»	Matheus Ser Vannis de Nursia	
»	Tobiolus Giali de Sutrio	
»	Paulus Monachus Sctae Crucis Fontis Avellanae	
»	Superantius Mascii de Cingulo	
»	Arnaldus de Regno	Teotonici
»	Rogerius	
»	Teanus de Pensia	
»	Brandus Feyso	
»	Teomatus de Statia	
»	Franciscus D. Francisci de Scta Victoria	
»	Iohannes Iohannis de Monte Regali	
»	Adoardus Blogarutii de Mathelica	
»	Ralgianus Albovini de Provincia	
»	Iacobus Svignoricti de Ebcodinio	
»	Michael Monachus Scti Teofidi Avignonis Dyocesis	
»	Franciscus Mag. Filippi de Fulgineo	
»	Nicolaus de Bononia Monachus Scte Marie de Pescia	
»	Francisus de Gualdo	
»	Homo de Ancona	
»	Venantins Mag. Francisci de Camereno	
»	Gulielmus de Florentia	
»	Gentilis de Esculo	
»	Rubertus de Amelia	

questa autentica, fra le fonti della legislazione
ca antica, debbonsi annoverare le consuetudini, il

Petrus Dni Francisci de Cerreto
Angelus Marci de Amelia
Pelegrinus de Peasia Teotonicus
Nerius de Sarmanno
Iohannes Quentii Petri Guerriatis de Empoli
Iohannes de Castro Florentino
Manus Caroli de Saxoferrato
Gulielmus Roy de Odcoduno
Saxus de Setia
Baldus . . . . . Angeli Bianchae } de Assisio
Petrus Mag. . . . . . d. } de Assisio
Masciolus de Spoleto
Macius Nucciarelli } de Spoleto
Iacobus Cole Iohanetti } de Spoleto
Savius Iohannis Dni Consolutii } de Spoleto
Cicchus Mag. Angeli } de Spoleto
Mascilena Bartolutii de Fabriano

diritto comune, i decreti dei concilii e le bolle papali. L'ingerenza ecclesiastica specialmente nei primi secoli

---

Dnus Iohannes Pattigianni de Saxoferrato
» Nicolaus de Orbino
» Marinus de Auximo
» Petrus Ser Gilioli } de Monte alto
» Laurentus eius frater } de Monte alto
» Bartolomeus de Intraduco
» Cicchus Nicolai Giptii de Sublaco
» Vannes Lutii de Saxoferrato

Scolares in Medicina

Magister Angelus D. Angeli de Urbe
» Iohannes D. Francisci de Teramo
» Andreas de Sancto Geminiano
» Nicolaus de Civitate Ducali
» Santolus Nicolutii de Esculo.
» Benedictus de Podio Bonazi
» Franciscus Ser Mei de Cortona
» Iohannes Mag. Raynerii de Viterbo
» Iohannes Mag. Francisci de Civitate Castellana
» Viscardus de Novara
» Nicolaus Mag. Vitalis de Castello
» Iacobus Nicolai de Esculo
» Vannes de Firmo
» Thomas Mag. Dyni de Florentia
» Naldus Nardi Nicolutii de Esculo
» Gibertus de Guastalia Toetonicus
» Bonaventura Mag. Laurentii de Foro Cinfronio
» Iacobus } de Sicilia
» Robertus } de Sicilia
» Bynatius Ser Crisci de Sancto Gemini
» Filippus Mag. Alamandi de Cerreto
» Cecchus Mag. Iohannis de Villa Scte Anetis
» Robertus Mag. Iohannis de Anglia

(Dal volume Miscellaneo « Atti del Consiglio Maggiore dal 1260 al 1415 » Archivio Decemvirale).

rmazione delle università fu molto estesa, come
in seguito, e i pontefici di propria autorità, nonchè
lii del secolo undecimo e duodecimo a ciò con-
sancirono molte regole di disciplina scolastica.
rdinamenti legislativi delle università del medio
ne tutte le raccolte di leggi civili e politiche di
oca furono chiamati col nome generico di statuti
).
utte le università, quella di Bologna prima d'ori-
d'importanza sulle altre d'Italia, ebbe gli statuti
fetti e meglio ordinati; e anche quando sorsero al-
ri di studii che la emularono in potenza e numero
ri, essa portò sempre il vanto per le sue leggi e
modello a tutte le compilazioni statutarie del
vo. Gli storici raccontano a prova della perfezione
i statuti, come nel 1554 venissero dal papa, allora
del territorio bolognese, estesi a legge generale [1]).
celebri giureconsulti erano chiamati a compilare

Tutte le compilazioni di leggi relative alle università del medio evo, prendevano a fondamento l' autentica di Federigo I e gli statuti di Bologna, salvo poi ad accrescere le disposizioni e introdurre i mutamenti reclamati dai tempi e dai luoghi. Gli statuti sogliono essere divisi in titoli e rubriche e riguardano l'ordinamento dell'università, l'elezione del Rettore e dei dottori; determinano il numero e la qualità delle persone che debbono far parte del corpo scolastico; le norme per conferire le promozioni e i gradi accademici; le immunità e i privilegi che si concedono agl' insegnanti e le pene minacciate a quei che avessero cospirato in qualunque maniera a danno dello Studio. Molti di questi statuti ci rimangono ancora ben conservati, e sono i più utili documenti da consultare per chi voglia acquistare vaste cognizioni sull' ordinamento e l' ufficio delle università antiche.

Però le più importanti fra queste università, solevano, secondo i bisogni e le mutate condizioni dei tempi, modificare sostanzialmente gli antichi statuti, e farne diverse edizioni, come Bologna, Padova, Ferrara e diverse altre.

Bologna nel corso del secolo XIII, introdusse importanti innovazioni nei suoi statuti universitarii. La prima compilazione fu fatta nel 1253 e nel 1289 furono aggiunte nuove modificazioni relative specialmente ai privilegi da conferirsi agli scolari e ai dottori fra i quali figura il celebre Taddeo fiorentino che illustrò le scuole mediche di quelle università [1].

Negli statuti bolognesi si trova stabilita la massima che le riforme generali da introdursi nelle leggi scolastiche non si potessero fare prima che fossero trascorsi venti

[1]) SARTI, P. II, pag. 177.

anni dall'epoca della loro compilazione: le riforme parziali invece avevan luogo ogni cinque[1]).

Per le modificazioni da introdursi negli statuti, solevano esser consultati i più autorevoli giureconsulti e non di rado era richiesta dalle università anche l'approvazione del Papa. Gli scolari prendevano parte alla compilazione degli statuti o nominando persone di loro fiducia o intervenendo essi medesimi in base ad un privilegio che riconosceva in loro il diritto di partecipare alla formazione delle leggi e di concorrere all'elezione dei magistrati universitarii[2]).

Dopo aver dato un cenno degli statuti e del modo col quale erano compilati, passiamo a vedere di quali mezzi disponessero i comuni per fondare e mantenere le università.

Finchè le scuole non furono che libere associazioni di dottori e scolari non era necessaria altra spesa che quella degli alloggi e dello stipendio per gl'insegnanti. Ogni dottore teneva scuola in casa propria o ne prendeva una in affitto, supplendo alla spesa colle oblazioni dei suoi uditori. Non di rado avveniva che un dottore cedeva ad un altro la scuola in compenso di una data somma, o trasmetteva la sua clientela agli eredi per testamento.

In questo primo periodo le scuole erano sparse in diversi luoghi, ed avevano il carattere di private aggregazioni.

---

[1]) *Stat. Bonon.*, lib. I. pag. 19-20.

[2]) Quando fu decretato di compilare gli statuti per l'università fiorentina furono consultati gli scolari, i quali disposero che i detti statuti dovessero essere redatti per cura di nove dottori, presi dai tre collegi dei Canonisti, dei Legisti e dei Medici, e di sei scolari. Questi statuti nel 1473 vennero da Lorenzo de' Medici estesi all'università di Pisa (FABRONI, *Hist. pis.*, I. pag. 76).

Ma col progredire della scienza, crebbero di numero e d'importanza anche le scuole, e cominciò a manifestarsi il bisogno di un edifizio pubblico dove gli scolari potessero in comune ascoltare le lezioni e riunirsi a trattare gl'interessi dell'università. Le private oblazioni degli scolari, o collette (collectæ) come chiamavansi, non erano più sufficienti a mantenere le università e dovettero i comuni intervenire supplendo alle gravi spese colle annue rendite.

Non è senza interesse il conoscere quali fossero le entrate delle università, e di quali espedienti si giovassero i comuni per aumentarle.

L'università di Bologna per qualche secolo potè bastare al proprio mantenimento colle sole offerte degli scolari e colla tassa che pagavano all'atto dell'iscrizione, perchè erano allora numerosissimi gli uditori che frequentavano quello Studio.

Ma sorto lo scisma tra gli imperatori svevi e il papa, al quale Bologna si tenne fedele, furono richiamati gran parte degli scolari tedeschi e di partito imperiale, e questa fu una delle cagioni di spopolamento che subì quell'università. Alla quale emigrazione degli scolari tedeschi se ne aggiunsero altre quando si fondò l'università di Padova, di Ferrara, di Pavia; ed una notabilissima dell'anno 1321 in occasione della condanna a morte di uno scolare catalano che aveva rapito una fanciulla.

Scemato il numero degli scolari, e scarseggiando il denaro, per il mantenimento dell'università si dovette supplire con mezzi straordinarii. I sedici Riformatori dello Studio cominciarono ad assegnare una parte delle pubbliche entrate per stipendio ai dottori, e si aumentarono le gravezze e i balzelli destinando anche a benefizio dell'università l'intero provento della gabella del sale.

L'amministrazione di questi dazii chiamati *gabella*

e parte dei dazii, fra i quali
esclusivamente a beneficio d
sale è quella che più spesso
rici. In Padova fino dal 1351
Studio la gabella dei carri (
si diceva (*bovaticum*).

Anche il clero concorse più
università e ne abbiamo num

Nel 1488 Alessandro VI c
all'università fiorentina la fa
ducati sui beni ecclesiatici de
sato questo provento e rimast
Repubblica per le spese di gue
si offrì perchè l'università no
mento, di continuare spontane
imposta dal breve surricordat

Il cronista Azario racconta
cevuto il rescritto imperiale c
di Studio generale all' univers
taglia al clero di Novara perc
letti e panni loro necessari [1]).

I comuni solevano anche de
versità una somma annua. Pe

strava 14,000 fiorini per lo stipendio dei dottori [1]); e Firenze 2,500 fiorini d'oro [2]). Anche Ferrara nel 1473 si assunse con atto solenne l'incarico di provvedere al mantenimento del proprio Studio [3]).

Nel 1494 in Padova essendo scarse le entrate dell'università supplì del proprio il principe Carrarese [4]). Narra il Facciolati che in quella stessa città gli scolari per aver da stipendiare un buon dottore di leggi civili, proposero al Comune d'imporre una tassa sulle meretrici e la loro domanda venne accolta [5]).

Era in uso ancora di chiamare a contribuire alle spese per il mantenimento delle università le città vicine che partecipavano ai benefizi dell'istruzione. Nel 1461 le città di Bergamo, Verona e Trevigi furono obbligate dalla Repubblica Veneta a somministrare una parte delle spese necessarie per lo Studio di Padova [6]).

In più luoghi avremo occasione di far parola dell'influenza ecclesiastica nelle università medioevali; ma di un tale argomento tanto importante per conoscere il progressivo sviluppo di queste grandi associazioni scientifiche non abbiamo finora dato che pochi cenni. Prima che ci inoltriamo colle nostre ricerche ad esaminare la costituzione organica delle università, sarà utile fermarci alcun poco a vedere come l'ingerenza della Chiesa nelle cose scolastiche tanto estesa nei primi secoli, andasse man mano scemando colla cresciuta indipendenza delle nostre uni-

---

[1]) MARINI, *Papiri diplomatici*, Introd.

[2]) Narra il Villani (lib. VII, cap. XC) che questa somma per i lamenti di molti malevoli cittadini fu ridotta a soli 1000 fiorini.

[3]) RUFO, *Hist. Ferrar. Gymn.*, lib. I, pag. 51.

[4]) FACCIOLATI, *Fasti*, P. II, pag. 48.

[5]) IDEM, *Syntagmata XII.*

[6]) IDEM, *Fasti*, P. II, pag. 13.

, e coll'emancipazione delle menti dal dominio del

fluenza della Chiesa nelle discipline scolastiche bi-
considerarla in due periodi distinti della civiltà.
imo periodo, quando il sapere era esclusivo privi-
ei chierici, l'ingerenza loro era assoluta perchè la
civile si asteneva di partecipare ai benefizi della
, e le poche scuole che allora esistevano, erano
astiche e facevano parte dei monasteri. Fino al
XII, in cui le nascenti università per i privilegi
i dall'imperatore Federigo I alla Dieta di Ronca-
fermarono la propria autonomia, le leggi scolastiche
la loro sanzione dai papi e furono promulgate nei
di cui son rimasti celebri quelli di Rovan (1074),
dra (1138) e di Laterano (1179).
a progredita diffusione del sapere, nacque nelle
sità un più profondo sentimento della propria in-
enza che si venne accrescendo colle larghe con-

dei gradi accademici, e quando si vede invocato di frequente l'intervento delle autorità ecclesiastiche per comporre discordie e decidere quistioni nelle università, non si deve intendere che queste dipendessero dal papa e che da lui soltanto acquistassero personalità e legale esistenza.

La Chiesa conservò sempre l'alta sorveglianza degli studii finchè il suo intervento fu ritenuto necessario a conservare l'integrità della fede e a preservare le scuole dalle perniciose influenze delle dottrine eretiche. Il papa fu considerato come suprema autorità scolastica e in tutte le università, il Vescovo come Cancelliere Apostolico ne faceva le veci, intervenendo nei consigli accademici, conferendo le lauree e partecipando coi Rettori ed i dottori alla giurisdizione scolastica così civile come criminale.

La partecipazione della chiesa al governo delle università e il loro grado di dipendenza dal potere sacerdotale, variava secondo i luoghi e le diverse costituzioni politiche.

Nell'università di Bologna l'influenza ecclesiastica fu sempre molto estesa perchè era sotto il dominio del papa.

In Napoli invece, essendo stato fondato lo Studio da Federigo II e accresciuto dai suoi successori, il clero non vi ebbe mai nessuna diretta ingerenza, e finchè regnarono gli Svevi non fu riconosciuta altra autorità scolastica che quella dell'imperatore, il quale conferiva i gradi, approvava gli ordinamenti e gli statuti, esercitava la giurisdizione accademica e provvedeva alla nomina dei dottori.

Le rimanenti università italiane risentirono, sebbene in grado diverso, l'influenza della Chiesa.

Brevi cenni relativi all'università di Bologna saranno sufficienti a dimostrare entro quali limiti e con quali mezzi la Chiesa esercitasse nei diversi secoli la sua sorveglianza nelle discipline scolastiche.

dall'epoca della sua fondazione l'università bolo-
fu protetta dal papa.
rio III, mentre si dimostrò caldo propugnatore della
d' insegnamento sciogliendo i dottori e gli scolari
to che quel comune avea loro imposto perchè non
ssero altrove [1]), cercò pur sempre di consolidare
tà della Chiesa e la supremazia del potere sa-
le sui pubblici studii. E per mantenere una con-
ingerenza sulle scuole, concesse larghi poteri al-
acono. Il quale soleva essere un prelato, scelto dal
ome suo rappresentante nella città di Bologna e
to Cancellier Maggiore dello Studio, investito della
di laureare in tutte le scienze; di assolvere dot-
scolari incorsi nella scomunica per aver percosso
ici; di nominare in sua assenza un vicario, e di
pare ad un emolumento sulle promozioni.
cidiacono in Bologna, e il vescovo nelle altre uni-
partecipavano insieme al Rettore e ai dottori alla

Un'autorità così estesa come quella dell'arcidiacono era mal conciliabile colla indipendenza di cui godeva l'università, e perciò frequenti discordie avvenivano fra il potere ecclesiastico che, in onta agli statuti e alle consuetudini, vantava diritti di precedenza, ed i Rettori che rappresentavano legalmente il supremo potere scolastico [1]).

Nell' università di Padova il potere ecclesiastico esercitò la sua influenza in limiti assai più ristretti, perchè la repubblica di Venezia, dalla quale dipendeva, non soffriva che altre autorità s' ingerissero della vigilanza di quello Studio. Sebbene qualche volta si trovi ricordato fin al secolo XV il vescovo in luogo del Rettore e incaricato di sostituirlo nel grado scolastico; nel 1426 con lettere ducali fu tolto questo abuso.

Nel 1437 il Senato decretò ancora che le controversie che nascevano tra i collegi e che solevansi sottoporre alla decisione del vescovo, fossero in avvenire portate dinanzi al pretore della città eccetto quelle relative al collegio dei teologi [2]).

Nel secolo successivo la storia di quell' università ci offre esempi assai più rilevanti di emancipazione dall'autorità ecclesiastica. Nel 1564 il Rettore dei giuristi a nome dei cisalpini scrisse all' imperatore Massimiliano perchè inducesse il Senato di Venezia di mandare agli scolari cisalpini che volevano prendere i gradi scolastici e la laurea, di non fare professione di fede cattolica come aveva prescritto il pontefice Pio IV. Di più per favorire gli stranieri non cattolici, si fondarono nuovi collegi universitarii, che per contrapporli a quelli già esistenti

---

[1]) Ghirardacci, vol. II, pag. 424 e Sarti *App.* II, pag. 106.
[2]) Facciolati, *Fasti*, P. II, pag. 80-81.

aveva influenza il potere ecclesiastico, furono
ti (Collegia Veneta).
sti esempi e da molti altri che si potrebbero
esumiamo che l'ingerenza della Chiesa nelle
non era mai uniforme, ma variava da una
n'altra secondo le diverse costituzioni politiche.
o Stato cominciò a prender parte diretta al-
nto degli studii e a regolarne l'esercizio con
iali, l'autorità ecclesiastica nelle scuole andò
emando, finchè non rimase al clero che una
limitata ingerenza negli studii di teologia e
canonico.

CAPITOLO SECONDO

e formavano l'università — Il Rettore — Origine di

devano di piena ed assoluta indipendenza e di personalità giuridica. Il carattere della corporazione (*universitas*) predomina nel medio evo ed è la forma peculiare che assunsero questi grandi corpi scolastici nel loro nascere.

Considerate come istituti di scienza, le università del medio evo erano le sedi esclusive del sapere e dell'operosità intellettuale di quel tempo. Bisogna distinguere adunque due classi di persone: quelle destinate a sorvegliare e dirigere gli interessi del corpo accademico, ad esercitare la giurisdizione scolastica e ad attendere al pubblico servizio; e quelle cui era affidato l'insegnamanto e il progresso scentifico.

Considerati rapporto al loro grado e alla varietà delle loro funzioni, i membri delle università antiche possono distinguersi così:

1° Il Rettore;
2° Il Sindaco;
3° I Consiglieri;
4° Il Notaro;
5° Gli Attuari o Archivisti;
6° Il Massaro o Tesoriere;
7° I Peziarii;
8° Gli Stazionari;
9° I Bidelli;
10° I copisti, i miniatori, i rilegatori di libri, ecc.

L'istituto scientifico era composto dei professori (*doctores legentes*) e degli scolari: ai quali si univano anche gli scolari insegnanti, i baccellieri, i licenziati, i ripetitori come vedremo a suo luogo.

Ora intanto cominceremo a parlare delle persone che formavano il corpo scolastico, e prima delle altre, del Rettore che era il supremo grado dell'università. L'origine dei Rettori può dirsi contemporanea a quella della uni-

versità. A questo primo grado accademico fu data sempre grande importanza e si curò in ogni tempo di conservarne il prestigio perchè in esso si concentrava la potenza e il decoro di tutte l'università.

I Rettori, benchè trovassero nemici che tentarono talvolta di abolirne l'ufficio o menomarne la dignità, furono sempre conservati e restituiti nel loro grado.

La necessità del Rettore fu sempre riconosciuta. Richiesti i dottori, dice il Middendorpio [1]), se possa esservi università senza Rettori, risposero che no, perchè il Rettore è capo dell' università, e se vien tolto, essa diviene acefala e deforme. E infatti tanta era la necessità di quello ufficio, che anche quando mancava il Rettore in una università erano chiamati a farne le veci o il sindaco o taluno dei consiglieri, o il preside dei collegi e talvolta anche il vescovo [2]).

I dottori generalmente favorirono tale istituzione sebbene alcuni di loro, tra i quali Azone e Accursio, negassero agli scolari il diritto di eleggere a questa carica. Odofredo invece, e con lui molti altri, riconoscono legittima l'elezione dei Rettori fatta dagli scolari [3]).

Il Rettore nel disimpegno delle sue funzioni, e quando era rivestito delle insegne del suo grado, si stimava superiore a qualunque altra dignità sia civile sia ecclesiastica; come pure agli scolari cardinali: privilegio che gli fu concesso da una bolla papale [4]).

---

[1]) *Accademiarum celebrium, etc.*

[2]) In Padova se ne trova qualche esempio: ma dal 1426 in poi fu decretata la perpetua esclusione del vescovo dal grado di Rettore (Facciolati, *Fasti*).

[3]) Odofredo dice: « per legem municipalem hujus civitatis scholares creant rectores. »

[4]) Ghirardacci, *Storie bolognesi*, II, disp. 424.

In antico l'ufficio di Rettore sembra che fosse occupato da un ecclesiastico. Il Savigny parlando dell' origine di questo grado, esclude affatto che per gli statuti bolognesi e di altre università ancora, fosse ritenuta necessaria la qualità di chierico (*clericus*) nel Rettore, e vuol dimostrare che tal voce avea in quel tempo e nel linguaggio scolastico, un significato uguale a quello di scolare. Ma non si può, a parer mio, conciliare questa versione in modo alcuno colle stesse parole degli statuti che adoperano sempre il nome di scolare (*scholaris*) nel suo vero e genuino significato. Esaminando poi il disposto di certi statuti oltre quello di Bologna, si rileva con tutta evidenza che nelle consuetudini accademiche era ritenuta necessaria la qualità di ecclesiastico secolare nella persona che doveva essere eletta al grado di Rettore in una università [1]).

Una differenza sostanziale, relativamente all'ufficio e al modo d'elezione dei Rettori, si manifesta tra le antiche università italiane e le francesi. In Francia il Rettore era eletto dai dottori i quali gli conferivano la giurisdizione civile e penale da esercitarsi sugli scolari e le altre persone che facevano parte della corporazione.

In Italia invece il Rettore veniva nominato col libero suffragio dei soli scolari, nei quali risiedeva la facoltà d'investirlo del suo grado e di conferirgli l'esercizio dei supremi poteri.

Nella formazione delle prime università pare indubitato che si eleggessero più Rettori divisi per nazioni. In Bologna, Padova, Vercelli si trovano ricordati quattro diversi Rettori; uno per i citramontani e gli altri tre per

[1]) Vedi fra gli altri statuti quello dell' università di Perugia (Padelletti, *Contributo alla Storia dello Studio perugino*).

gli oltramontani. Verso la metà del secolo XII il numero dei Rettori venne limitato: e ne fu eletto uno per ciascuna delle due università.

Sembra che la prima fra le nostre università che ebbe quattro Rettori fosse Bologna come la più antica e frequentata. Dietro il suo esempio si ordinarono anche le altre. Nell'università di Vicenza i quattro Rettori nel secolo decimoterzo erano: un inglese, un provenzale, un tedesco, e un cremonese.

In Vercelli ne troviamo uno per i francesi, uno per gli italiani, uno per i tedeschi, e un altro per i provenzali [1]).

Nell'elezione del Rettore, come in qualunque altro atto dell'interna amministrazione delle antiche università, erano esclusi i cittadini; sia perchè ogni estranea ingerenza era contraria all'indole della primitiva loro costituzione; sia perchè ammettendo anche i cittadini a partecipare a queste elezioni, essi avrebbero potuto influire col numero sull'esito della nomina, e dar cagione a discordie e turbolenze [2]).

In qualche università l'elezione del Rettore era divisa fra i professori e gli scolari come in quella di Roma. In Napoli fino al 1610, in cui furono promulgati nuovi statuti, il Rettore veniva scelto dal sovrano e dipendeva dal primo Cappellano del re che era incaricato di esercitare in suo nome l'alta sorveglianza sopra lo Studio. In seguito anche l'università di Napoli si uniformò alle altre, lasciando l'elezione del Rettore agli scolari.

Per procedere alla nomina del Rettore si teneva con-

1) Savigny, *St. del dir. rom.*, ecc., III, pag. 203 e 224. — Tiraboschi, *Stor. della letterat. italiana*, tomo I, lib. IV, cap. III.

2) Il Senato di Venezia fece espressa proibizione ai padovani ai veneziani di prender parte all'elezione del Rettore nell'università di Padova (Facciolati, *Fasti*, II, pag. 81).

dell'età, del grado di nobiltà e della fama della persona sulla quale doveva cadere la scelta. Gli statuti e le consuetudini scolastiche imponevano ancora di osservare che il Rettore fosse ben provveduto di patrimonio, perchè non avvenisse che esercitando il suo magistero dovesse cercarvi, anzichè una cagione di gloria, un lucro indecoroso.

Quando fu divisa l' università dei giuristi da quella delle arti, ognuna di esse ebbe il suo Rettore che prendeva nome da quella cui apparteneva. Per molto tempo però il Rettore delle arti fu considerato molto inferiore all'altro dei legisti, e da questo doveva essere sanzionata la sua elezione.

Ai Rettori come privilegio era concessa la facoltà d'insegnare, e in molte università si destinava loro una cattedra nominale, alla quale era assegnato anche un certo stipendio che serviva a compensare in parte le spese che occorrevano per mantenere il decoro del grado.

A Padova lo stipendio del Rettore era di 50 ducati e poi fu esteso a 100. Nell' università di Pisa fu pure assegnato nel 1473 uno stipendio di 40 fiorini che poi fu portato a 60 e in ultimo a 100 [1]). Il nome del Rettore che godeva di questo privilegio, era iscritto in segno di onore nel Ruolo dei professori, e in primo luogo.

La funzione colla quale si eleggeva il Rettore era una delle più grandi ed imponenti solennità scolastiche del medio evo. Alcuni giorni innanzi la cerimonia, venivano invitati con gran pompa tutti i professori, il vescovo, il preside e tutti gli altri magistrati e dignitari della città. Il luogo destinato alla funzione era ordinariamente la cattedrale. All' ora fissata si muoveva il corteggio. Precedevano quattro trombettieri e altrettanti tamburi: poi

---

[1]) FABBRONI, *Hist. Acad. pis.*, I, pag. 420, 421.

10 i donzelli e dodici scolari che portavano i fasci
che erano un segno di dignità che ricordava i
i verghe dei magistrati romani. Venivano poi
che custodivano il sigillo e gli statuti dell'uni-
portando il cappuccio del Rettore, e dietro un
collo scettro d'argento.
iezzo al corteggio procedeva il nuovo Rettore ve-
una toga rossa con ornamenti d'oro e in sua
nia stavano il sindaco, i consiglieri e gli altri
addetti all'università, vestiti essi pure colla toga
utti i distintivi del loro grado. In ultimo tutti
ari chiudevano il corteggio.
iiesa si trovava il vescovo con tutti i magistrati
pali. Scambiatisi i saluti d'uso, ognuno si poneva
o che gli era stato destinato. Veniva allora letta
dei dottori una orazione in lode dell'università,
gistrati e del nuovo Rettore. Finita l'orazione, un
ore a ciò eletto, poneva il cappuccio al Rettore e

Il rimanente del giorno era impiegato in giuochi e sollazzi pubblici con giostre, corse, tornei, ai quali prendeva parte l'intera città, e ai vincitori venivano distribuiti i premii dalle mani del Rettore.

Tanto le spese dei banchetti quanto quelle delle pubbliche feste erano tutte a carico del nuovo eletto.

Le onoranze fatte al Rettore non si limitavano soltanto all'occasione di questa solennità della sua nomina ed investitura. Anche durante l'esercizio del suo magistero, godeva di grandi privilegi come supremo rappresentante e capo dell'università.

In pubblico andava sempre accompagnato, e nelle solennità occupava il primo luogo fra tutte le altre autorità sì civili come ecclesiastiche. Quando dovea uscire poi dalla città per rappresentare lo Studio in qualche fausta occasione, andava vestito di tutte le insegne del grado e accompagnato dai dottori, dagli scolari e preceduto dai bidelli o *nuncii* con ricchi abiti.

Nell'università il potere del Rettore corrispondeva all'altezza del grado e alla nobiltà del suo ufficio. Egli era arbitro supremo in tutte le cause, avea piena e libera giurisdizione tanto civile quanto criminale sopra tutti i membri del corpo scolastico e presiedeva i pubblici esperimenti e le prove solenni nelle quali si conferivano i gradi e le promozioni accademiche. Inoltre aveva diritto di essere il primo a rivolgere le domande e formulare i quesiti nelle pubbliche dispute non solo agli scolari, ma anco ai professori. Esaminati i meriti degli insegnanti, spettava al Rettore di formare annualmente il ruolo o Rotolo. E questo potere era così illimitato, che anche quando lo Stato avocò a sè il diritto di nominare i professori, i Rettori tentarono di escludere le persone proposte per surrogarvene altre di loro scelta.

Avendo il Rettore la giurisdizione disciplinare sopra tutte le persone che facevan parte dell'università, poteva ammonire, imporre multe ed anche espellere dai collegi e dalle scuole; come vedremo parlando dei privilegi.

Il Rettore godeva anche di molti vantaggi pecuniarii sugli emolumenti dei collegi, e per l'assistenza alla promozione aveva diritto ad una doppia parte di ciò che percepivano i dottori.

Sebbene circondato di tanti onori e rivestito di grande autorità, l'ufficio di Rettore veniva spesse volte fuggito, non trovandosi persone sempre disposte ad accettarne gli obblighi e la grave responsabilità. Fu d'uopo quindi alle università aumentarne i privilegi e le concessioni oltre a quelle di cui abbiamo già fatto parola.

Verso la fine del secolo XV cominciò il Rettore a prendere il titolo di Magnifico (Rector Magnificus).

Molte università concessero ai loro Rettori di prendere la laurea senza spesa; privilegio che si estendeva anche ai loro successori. In Padova nel 1544, insieme alla laurea il Rettore veniva insignito del titolo di cavaliere, e l'università provvedeva del proprio a tutte le spese dell'investitura. Fu accordato anche a qualche Rettore dei più benemeriti di poter proporre una persona di sua scelta (socium) per ottenere la laurea senza spesa. Questo privilegio che aveva il suo fondamento sopra antiche concessioni, fu ristabilito nell'università di Padova con un decreto del Senato veneziano del 1568.

La morte del Rettore era cagione di pubblico lutto, e prendevano parte ai funerali tutti i magistrati della città, la curia, i collegi, gli ufficiali dell'università e gli scolari vestiti di nero.

Dopo il Rettore veniva per ordine di grado il Sindaco (Syndacus) che era incaricato di rappresentare in giu-

dizio l'università e far le veci del Rettore vacante. Perciò era chiamato anche *Prorector* o *Vicerector* e se ne trovano frequenti esempi nell'università di Padova e di Pisa.

Il Sindaco era eletto ogni anno dagli scolari ed era sottoposto alla giurisdizione comune. Questo grado è assai antico d'origine. In Bologna se ne trova fatta menzione fino dall'anno 1295 [1]).

Il Sindaco godeva di alcuni privilegi inerenti al suo ufficio.

Aveva in certe università il doppio voto nelle assemblee; e presiedeva nelle funzioni pubbliche i Decurioni della città [2]).

In Padova gli fu concesso, oltre questi privilegi, quello di prendere la laurea « more nobilium » cioè senza esame nè spese [3]). Sino a tempi assai recenti il Sindaco di quell'università godeva di molti beneficii. Nel 1723 gli fu accordata facoltà di scegliere uno scolare (socium) da laurearsi senza indugio, e gratuitamente. Il Sindaco che prendeva la laurea, godeva una preferenza sugli altri promossi a questo grado, cioè di essere ammesso a pieni voti (ut nemine dissentiente) anche se avesse meritato di essere approvato soltanto a pluralità (pro majori parte) [4]).

Mancando il Sindaco, erano eletti fra i membri dell'università, alcuni sostituti incaricati di rappresentarlo detti « Prosyndici, » ai quali pure, mentre occupavano questo grado, si concedevano diversi privilegi [5]).

Ciascuna nazione che faceva parte dell'università, ve-

---

[1]) Ghirardacci, *Storia di Bologna*, I, pag. 328.
[2]) Facciolati, *Fasti*, P. II, pag. 31-44.
[3]) Idem, P. II, pag. 231.
[4]) Idem, P. II, pag. 242; P. III, pag. 69.
[5]) Idem, P. II, pag. 69.

niva rappresentata dai suoi consiglieri, i quali formavano insieme al Rettore il consiglio accademico. I consiglieri (Consiliarii) prendevano parte al governo dell'università tutelando il decoro e gli interessi della nazione che li aveva eletti.

I consiglieri dei tedeschi godevano di qualche maggiore privilegio sugli altri. La nazione tedesca in Padova era la più favorita, e quei che vi appartenevano erano ammessi a prendere l'iscrizione come scolari presso i loro consiglieri [1]). Non è certo se nelle altre università godessero di ugual preferenza.

In mancanza del Sindaco era chiamato a surrogarlo un Consigliere tedesco.

Generalmente i Consiglieri della nazione tedesca erano rivestiti di una speciale giurisdizione sui loro connazionali, la quale escludeva anche quella del Rettore e dei magistrati ordinarii.

Quando il Consigliere dei tedeschi faceva le veci del Sindaco nell'università, godeva il privilegio di ottenere la laurea senza esame e senza spese cioè « more nobilium [2]). » Oltre a questo gli fu concesso ancora di percepire durante l'assenza del Sindaco tutti gli emolumenti e diritti inerenti a quel grado [3]).

I Consiglieri erano eletti dagli scolari della propria nazione. In Ferrara con un decreto del 1651 fu ordinato che per essere eletti a tale ufficio i candidati dovessero mostrare le loro matricole, e gli attestati di aver frequentato assiduamente le scuole [4]).

---

1) Facciolati, P. II.

2) Di questa specie di laurea vedremo parlando dei gradi accademici (cap. VIII).

3) Facciolati, P. II, pag. 44-48.

4) Rufo, *Hist. Gymn. ferrar.*, pag. 293.

Il Notaro era l'ufficiale rivestito di fede pubblica, incaricato di redigere e compilare tutti gli atti relativi all'università e ai membri che ne facevano parte.

V'era un solo Notaro, comune all'università dei giuristi e degli artisti. Quest'ufficiale era retribuito per ogni atto che redigeva, e godeva di più di un piccolo emolumento annuo.

In certe università gli erano affidate anche altre speciali attribuzioni. Così in Bologna era incaricato di tenere un registro di tutte le case da affittare nella città per comodo degli scolari [1]). Vi erano inoltre alcuni ufficiali incaricati di conservare tutti gli atti concernenti l'università e che potevano avere interesse per la sua storia. Questi Attuarii, o, come oggi direbbesi, Archivisti, conservavano nel tabulario (tabularium) i documenti universitarii per ordine di tempo e d'importanza. Ciascuna delle due università aveva il suo Attuario.

A questi ufficiali era affidato anche il sigillo dello Studio.

La nomina ad un tal grado era personale. Si trova soltanto un esempio in Padova di Attuario che prese per aiuto un suo nipote a patto che mentre viveva gli dovesse prestare l'opera gratuita; e dopo la sua morte avesse diritto di succedergli [2]).

Gli Attuarii erano stipendiati dall'università alla quale prestavano il loro ufficio.

Il Massarius o tesoriere era un altro grado onorifico concesso in alcune università agli scolari, in altre ai dottori. Così per gli statuti del collegio di medicina del-

---

[1]) Savigny, *Hist. du droit. rom.*, III.

[2]) Facciolati, *Fasti*, P. I. pag. 1; P. II, pag. 43, 51, 71, 203, 243.

ità di Torino, questo ufficiale doveva essere scelto
tori più giovani del collegio [1]).
rrara, invece, tal grado era riserbato a quelli sco-
avessero dato prove di maggiore assiduità e di
ıello studio [2]).
logna il Massarius era scelto ogni anno dai ne-
della città [3]).
atuti dell'università di Bologna fanno parola di
iali detti Peziarii dalla voce *Petia* che significava
ıa comune dei manoscritti adoprati nelle scuole.
arii erano incaricati di esercitare una rigorosa
nza sul commercio librario di quel tempo. Erano
ıi anno insieme ai Sindaci dai Rettori e Consi-
llo Studio. I Peziarii debbono essere, dice lo
olognese, « sex boni viri de gremio nostrae uni-
providi et discreti qui sint clericali ordine in-
). » Avanti di entrare in ufficio erano sottoposti
ıento e distribuiti in parti uguali fra gli oltra-

Le condizioni per essere investiti di questo grado, erano le seguenti:

a) Appartenere all'università;

b) Essere insigniti d'ordine ecclesiastico;

c) Giurare di prestare fedelmente i proprii servigi all'università.

I Peziarii aveano l'obbligo di provvedere ai manoscritti errati; di sottoporre i copisti e gli Stazionari al giuramento; di denunziare al Rettore tutti i manoscritti scorretti.

Dovevano inoltre registrare in un pubblico catalogo le opere che credevano più utili ad essere studiate, e le meglio corrette.

Tutte le altre non comprese in questa nota, non potevano servire di testo per l'insegnamento pubblico.

Nei tempi di vacanza erano incaricati di esaminare minutamente tutti i manoscritti posseduti dagli Stazionari e riferirne al Rettore, che una volta al mese doveva sorvegliare la loro condotta.

Nelle altre università non si trovano ricordati i Peziarii, nè risulta chiaramente dagli statuti nè dalle memorie che ci rimangono, se vi fossero nemmeno altri ufficiali di diverso nome incaricati di esercitare analoghe attribuzioni. Forse in Bologna, dove gli scolari erano in maggior numero, fu necessario creare un tale ufficio di speciale sorveglianza sugli Stazionari e copisti, perchè i manoscritti che circolavano fra gli studiosi fossero ben corretti e non servissero a propagare errori nelle scuole.

Nelle università meno frequentate invece, essendo assai più limitato il numero dei manoscritti, e quindi più facile al Rettore di esaminarli senza l'aiuto di altre persone a ciò specialmente incaricate, l'ufficio dei Peziarii si sarebbe reso inutile.

no ricordati testè gli Stazionari, senza dichiarare
e il significato di un tal nome nel linguaggio
iche nostre università. Vediamo brevemente l'in-
uest'ufficio che avanti l'invenzione della stampa
il centro di tutto il commercio librario nelle scuole
li.

tazionari (Stationari) erano incaricati dagli sta-
ersitarii di tenere presso di sè tutti i codici e i
tti che dovevano servire di testo per l'insegna-
darli in prestitó, con un correspettivo fisso, ai
agli scolari che ne facevano domanda [1]).

nposto agli Stazionari di possedere manoscritti
inati e corretti; di non venderli a nessuna scuola
nè eccedere il prezzo stabilito dagli statuti. Do-
nche prestar giuramento, e dare cauzione che
e l'università dell'esatta osservanza dei doveri
professione. Gli statuti prescrivevano anche il
lelle opere che doveano tenere presso di sè gli

anche i bidelli, come pure i professori, sebbene più raramente [1]).

Il commercio dei libri era ristretto fra i soli membri dell'università.

Nessuno poteva comprare libri fuorchè per uso proprio, o per dargli in prestito.

Anche agli scolari era rigorosamente vietato di trasportare i manoscritti fuori dell'università nella quale studiavano [2]).

---

[1]) SAVIGNY, *Stor. del dir. rom. nel medio evo*, III, pag. 413. — Odofredo che faceva scuola in casa, teneva per comodo de'suoi scolari una raccolta di libri che imprestava (SARTI, P. I, pag. 149).

[2]) *St. Bonon.*, lib. I, pag. 25. — L'università di Bologna proibiva agli scolari di portare libri fuori della città senza licenza e bolla, sotto pena di perdere i libri e di grave ammenda GHIRARDACCI, *St. bolognese*, lib. XXI, pag. 117).

Negli estratti degli statuti pubblicati dal Savigny (*Storia del dir. rom.*, vol. III, pag. 250) si trovano specificati gli obblighi degli Stazionari.

De stationaribus tenentibus exempla librorum vel apparatum
(Lib. 4, pag. 68).

« Ordinamus pro utilitate scolarium et studii quod stationarii
« exempla librorum et apparatuum tenentes non presumant ven-
« dere vel alio modo alienare ut portentur ad studium alterius
« civitatis vel terrae vel aliquid fraudolenter facere in laesionem
« civitatis seu studii bon. poena et banno centum lib. bon. cui-
« libet contrafacienti et pro qualibet vice. Et quilibet possit accu-
« sare et denunciare et habeat medietatem banni. Item quod ipsi
« stationarii tenantur habere exempla correcta et bene emendata
« bona fide et prout possibile melius erit et de eis scolaribus pe-
« tentibus copiam facere et pro exemplatura id accipere quod
« hactenus pro tempore praeterito consueti sunt accipere et habere
« et non plus pro qualibet pecia cujuslibet lecturae antiquae editae
« et compilatae a septem annis retro sex denarios bon. parvorum

atuti di Bologna vietavano agli Stazionari di
re per i manoscritti che imprestavano un prezzo
di quello stabilito nel catalogo, e di acquistare
insaputa del proprietario [1]).
azionari godevano come tutti gli altri membri
versità i privilegi scolastici, fra cui l'esenzione
izio militare, e in qualche Studio anche di un
ssegno [2]).
ccolte dei libri degli Stazionari erano riserbate
so dei dottori e degli scolari e non potevano
ccesso libero altro che i copisti incaricati di
gli esemplari. Lo statuto di Bologna dice che
privato debbano esser dati in prestito i mano-
è aiuto, nè consiglio o favore alcuno; nè pos-
opisti o gli Stazionari tener discorso di ciò sotto
essere espulsi dall'università. Il ruolo degli
ra tenuto dal Notaro ed esposto pubblicamente.
logna gli Stazionari erano obbligati a dare cento

scritto smarrito di cui lo scolare aveva pagato l'ammenda, fosse stato trovato, gli doveva essere restituita la somma sborsata, detratto però quel tanto che aveva speso del suo lo Stazionario per recuperarlo [1]).

Tutti quelli che conservavano i manoscritti dei copisti o degli Stazionari espulsi, erano sottoposti all'ammenda, ed in caso di recidiva essi pure soggiącevano alla espulsione dall'università. Ogni Stazionario doveva tenere perciò nella sua bottega un registro di tutti i copisti, correttori e legatori di libri che erano incorsi in quella pena [2]).

Talvolta gli Stazionari prendevano un diverso nome. Così nella Carta dello Studio di Vercelli del 1228 gli ufficiali incaricati di conservare gli esemplari dei testi e di fornirgli ai copisti, sono chiamati (forse con frase più propria), *exemplatores* [3]).

Al servizio interno delle università erano addetti i bidelli (Bidelli) che aveano l'incarico di assistere i professori durante le lezioni, e di vigilare al buon ordine nelle scuole. I bidelli non aveano stipendio fisso; ma erano mantenuti colle collette degli scolari. Ogni università aveva un bidello generale (*Bidellus generalis*) che era superiore agli altri e dirigeva il servizio.

L'uso introdotto di pagare i bidelli con volontarie oblazioni è spiegata dal Facciolati in questa maniera. In antico i soli dottori ordinarii erano remunerati con pubblico stipendio. Tutti gli altri venivano pagati dagli scolari,

---

[1]) Gli Stazionari aveano l'obbligo di dare i libri in prestito e e non potevano venderli sotto pena di lire due bolognesi e più a piacere del potestà. Così dispongono gli statuti di Bologna (Sarti, P. II).

[2]) *Stat. Bonon.*, lib. I, pag. 27.

[3]) Vedi Carta dello Studio di Vercelli. — Colle, *Dello Studio di Padova.*

no assunti i bidelli l'incarico di riscuotere le loro Quando in seguito anche i professori straordinari ,mmessi alla partecipazione degli emolumenti con-.l pubblico erario, i bidelli conservarono l'antica ıdine e seguitarono a riscuotere per sè quel che ,ndava a vantaggio dei professori [1]).
elli solevano fare tre collette all'anno.
› guadagni erano in proporzione del numero de-ıri, e anche di certe straordinarie attribuzioni che ›ro affidate.
ɜmo vari esempi. In Padova nell'anno 1575 fu o al bidello, non ostante lo Statuto, di farsi ri-di libri (et hoc stante ejus inopia et parvo nu-:holarium) [2]).
667 facendo spesso il Consigliere dei tedeschi le l Sindaco nell'università, il bidello di quella na-ovendo prestare questo straordinario servigio fu o a godere di una retribuzione di tre lire venete

I doveri inerenti a questo ufficio, erano i seguenti:

a) Assistenza ai professori durante le lezioni e le dispute, in ogni tempo e in qualunque luogo;

b) Vigilanza pel buon ordine e la nettezza delle scuole;

c) Cura di distribuire i banchi durante le lezioni, assegnando i primi posti ai nobili e ai dignitari dello Studio;

d) Custodia dei libri che all'uscire dalle lezioni lasciavano gli scolari [1]);

e) Vigilanza segreta sulla condotta dei professori [2]).

Una delle professioni assai lucrose nel medio evo era quella dei copisti. Sebbene in quei tempi il commercio librario fosse quasi esclusivamente ristretto nelle scuole, nondimeno la necessità di fornire agli studiosi un numero rilevante di testi, e far circolare le lezioni dei professori, impiegava l'opera di molte persone. Le università ammettevano fra i membri della corporazione anche i copisti concedendo loro parte dei privilegi goduti dagli altri. Il loro numero era proporzionato a quello degli scolari che frequentavano lo Studio e alle speranze di guadagno che offriva quell'arte. La quale non era così semplice come oggidì; ma richiedeva uomini valenti e bene esercitati, poichè allora il possedere un bel libro e a caro prezzo era fra i dotti e i potenti un ambito onore.

I copisti dicevansi *scribae* e molti di essi, erano anche

---

[1]) Fra i dottori si agitò la questione se il bidello, che avea preso in custodia un libro, fosse tenuto a compensarne il proprietario in caso di furto. In questa disputa prese parte anche Bartolo.

[2]) Di questo mezzo indecoroso si fa parola nel FABBRONI, *Hist. Acad. pis.;* e riporteremo qualche documento a suo luogo, in conferma di ciò.

esperti miniatori. Talvolta un copista veniva destinato ad un solo genere di lavori nell'arte sua. In Padova si ha memoria di un tale che era addetto soltanto a copiare i diplomi di laurea, e ornarli di miniature. E per assicurargli una conveniente retribuzione, l'università stabilì un prezzo fisso per ogni lavoro che gli veniva affidato [1]).

Si conoscevano nel medio evo diversi generi di scrittura. Vi era la scrittura parigina (litera parisina), la bolognese (bononiensis), la beneventana (beneventana), l'inglese (anglicana), la lombarda (lombarda) e l'aretina (aretina). La scrittura distinguevasi anche in vecchia e nuova (litera nova et antiqua). I libri copiati con caratteri moderni erano di maggior valore.

Gli statuti, per evitare una dannosa concorrenza fra i copisti, proibivano agli scolari di somministrare lavoro ad un copista che avesse contratto un impegno precedente. Si faceva però eccezione per il caso che il lavoro intrapreso non occupasse un termine superiore a dieci giorni.

La dimensione di ogni manoscritto era determinata con due voci distinte, cioè *Quaternus* e *Pecia* o *Petia*.

Il quaderno era ordinariamente composto di sedici pagine, ma poteva variare secondo la grandezza della carta e del carattere.

La *pecia* era la misura che serviva a valutare il prezzo del manoscritto. Questa *pecia* era composta di sedici colonne, ognuna delle quali doveva contenere sessantadue linee, e ciascuna linea trentadue lettere.

Nel catalogo degli Stazionari dell' università di Bologna il nolo di ciascuna *pecia* non supera i diciotto soldi.

1) Facciolati, *Fasti*. P. II. pag. 57.

Troviamo, per esempio, tassato a diciotto soldi l'Apparato delle Decretali, il Digesto antico, i Decreti; diciassette soldi il testo del Codice e l'Inforziato, e l'Apparatus Dig. veteris; quindici l'Apparatus Inforziati. Dopo i libri di testo, diminuiva il prezzo del nolo fino a quattro denari. Fra le opere che godevano maggior credito e diffusione, troviamo ricordate: le Somme di Azone (soldi quindici); il libellus Rofredi in Jure civili (soldi quattordici); le letture di Odofredo (soldi dieci) [1].

L'arte di copiare era esercitata anche dalle donne. Nell' università di Bologna fra i copisti e miniatori si trovano ricordati molti toscani specialmente aretini, i quali avevano acquistato molta rinomanza nel colorire i libri e miniarli con fregi d'oro.

Ben presto divenne così generale e frequente l'uso di ornare i libri, che in certe scuole dovendo i professori trasportare i loro volumi avevano bisogno di un servo.

Odofredo parlando dei copisti del suo tempo dice che potevano esser chiamati veri pittori [2]. E lo stesso scrittore parla anche di un tale dei suoi tempi che mandato da suo padre a studiare a Parigi coll' assegno di cento lire, le spendeva tutte pazzamente per fare ornare e dipingere i suoi libri e nel comprarsi ciascun sabato una nuova calzatura [3].

---

[1]) SARTI, *Append.*, pag. 216.

[2]) IDEM, P. I, pag. 187: « Hodie scriptores non sunt scriptores sed pictores. »

[3]) « Dixit Pater filio..... Vade Parisis, vel Bononian et mittam « tibi annuatim centum libras. Iste quid facit? Ivit Parisiis et « fecit libros suos babuinare de literis aureis..... ibat ad cerdonem « et faciebat se calceari omni die Sabati » (ODOFREDO, *Comm. de Senat. Cons. Maced.*). — L' uso di formare libri di vasta mole e ornarli di fregi e figure non era soltanto in Italia. Il Merlaco

ido i libri rari e costosi erano tenuti nelle dispo-
testamentarie fra gli oggetti di maggior valore,
nente se erano quelli appartenuti a qualche dot-
noso e sui quali aveva fatte le sue lezioni.
estamento del giureconsulto Francesco Accursio
ltre disposizioni si trova la seguente: « Lascia a
esco figliuolo di Dota sua figliuola e moglie di
iotalco da Lojano i suoi libri di leggi, la somma
one e il libello di Rofredo, intendendo però i li-
 legge che erano a suo uso speciale, e eccet-
o il Codice e Digesto paterno sopra i quali ordi-
nente leggeva esso testatore, non volendo però
li abbia se non quando comincerà a udire nelle
; nel qual caso gli lascia ancora lire quaranta
tte anni continui, per la spesa delle scuole, e in
che detto Francesco sia licenziato in legge e ri-
i libri, gli lascia i vestimenti nuovi di scarlatto
 varrj e lire quaranta per il banchetto [1]). »

CAPITOLO TERZO

Privilegi universitarii — L'Autentica di Federigo I fondamento dei privilegi scolastici — Immunità concesse alla nazione tedesca — Giurisdizione civile e criminale concessa ai dottori sugli scolari — Privilegio della cittadinanza — Esenzione dal servizio militare — Esenzione dalle imposte e gabelle — Inviolabilità personale e degli averi — Banche di prestito per gli scolari — Abitazioni riserbate agli scolari — Altri privilegi secondarii.

Coll'Autentica Habita promulgata da Federico I nella Dieta di Roncaglia nell'anno 1158, ebbero origine i privilegi scolastici delle persone che facevano parte delle università.

Prima di questa concessione imperiale le università non erano legalmente riconosciute, nè godevano di alcuna personalità civile.

La legislazione scolastica del medio evo si informò a questa autentica e gli statuti universitarii vi attinsero i loro principii e le fondamentali disposizioni.

Però è da avvertire che Federico sanzionando quella sua costituzione, intese di favorire l'università bolognese e specialmente la classe dei giureconsulti, i quali avevano dato un responso favorevole alle sue ambiziose aspirazioni di dominio universale.

I dottori bolognesi applicando soltanto a sè la concessione di quelle franchigie, vedevano di mal'occhio che le altre università, che cominciavano allora a propagarsi in Italia, ne partecipassero. Nel secolo XII fu sollevata la questione dai giureconsulti di Bologna in occasione che

compagno, ad onta del giuramento prestato si
nsegnare nello Studio di Modena. Di questa di-
si trova fatta menzione nei Commentari di Odo-
uale parlando di quelli che secondo l'autentica
essere esclusi dall' uffizio di tutori, apertamente
che a parer suo non vi dovessero esser com-
che i professori bolognesi [1]). Il libero esercizio
privilegi passò in seguito anche agli artisti i
ncipatisi dalla dipendenza dell' università delle
erono compilare i propri statuti e creare ma-
i loro scelta.
mento di questi privilegi non era però comune
persone che facevano parte dell'università: ve
alcune che a rigore dell'autentica imperiale, te-
lata, non erano ammessi a risentirne ugualmente
gi. I forestieri (advenae forenses) [2]) erano sol-
rivilegiati, e ragionevolmente, perchè dovendo
re in una città, che non era la loro patria, per

tori di libri, i venditori di carta e in generale tutti coloro addetti al servizio dell'università e delle persone che ne facevano parte. Oltre ai già citati, godevano di tutti i privilegi gli scolari poveri che vivevano a spese altrui, e i ripetitori.

Ecco la rubrica dello Statuto bolognese:

Qui gaudere debeant privilegio universitatis nostrae
(Lib. III, pag. 64).

Statuimus q. privilegiis nostrae universitatis gaudeant seu gaudere debeant matriculati, matriculatos autem inteligi volumus illos qui in matricula fuerint descripti secundum formam traditam in titulo de massariis. Item doctores duntaxat qui iuraverit Rectoribus secundum formam statutorum loquentium de juramento doctorum nec non notar, et bidelli generales ac etiam speciales et famuli scolarium et doctorum iuratorum. § Item miniatores, scriptores, ligatores librorum cartularii et omnes illi qui deputati fuerint quoquomodo ad servitia universitatis et singulorum de universitate. § Quod intelligimus si corporale subierint sacramentum secundum formam nostrorum praesentium statutorum.

§ Volumus etiam omnes scolares viventes sumptibus alienis in studio bononiensi ut sunt socii doctorum bonon. et scolarium bonon. repetitores et similes, gaudere debere omnibus privilegiis nostrae universitatis.

. . . .

Per godere dei privilegi universitarii era necessario essere scolari, cioè iscritti regolarmento nelle matricole, e pagare una tassa annua prestando giuramento di obbedienza al Rettore ed agli statuti. Gli scolari del luogo dove risiedeva l'università non erano compresi nei registri perchè i diritti della cittadinanza accademica erano riserbati esclusivamente agli stranieri come testè abbiamo detto.

ai malagevole perciò il desumere dai documenti,
po e dagli scrittori, la cifra esatta degli scolari che
avano le università italiane nei tempi di mezzo.
e nazioni comprese nelle università, era sopra di
ivilegiata quella degli scolari tedeschi e ciò forse
gio all'autorità imperiale.
ferenza degli altri studenti, i tedeschi potevano
giuramento ai loro Procuratori e non al Rettore
escrivevano gli statuti.
ologna la nazione tedesca aveva la facoltà esclu-
eleggere il Rettore degli oltramontani.
adova dove i tedeschi erano in maggior numero,
gi erano anche più estesi. Gli scolari di quella
potevano iscriversi presso i loro consiglieri, ed
questi era chiamato a sostituire il sindaco del-
sità quando era vacante quell'ufficio. Inoltre que-
iglieri disponevano di voto doppio nelle assem-
Nel 1609 nella stessa università i consiglieri

Il numero esatto dei privilegi concessi ai membri che facevano parte delle università nel medio evo non può essere con certezza determinato.

In quei tempi di viva emulazione, tutte le città d'Italia allora costituite a repubblica, gareggiavano fra loro per fondare le università le quali non solo davano incremento alla scienza, ma accrescevano ancora la prosperità materiale e la diffusione della ricchezza pubblica.

Il sorgere di una università portava seco molte sorgenti di entrata e quanto più numerosi erano gli accorrenti, tanto maggiori erano i vantaggi e più lauti i guadagni. Tutte le città nei Decreti di fondazione dei loro Studi dichiaravano di conferire i privilegi e le immunità, nelle quali largheggiavano sempre per attirare a sè una gran moltitudine di dottori e di scolari.

Troppo lungo sarebbe lo andare enumerando tutti i singoli privilegi e le speciali franchigie che ognuna delle nostre antiche università nell'atto della sua costituzione e in seguito ancora, andava concedendo a favore di quelli che vi accorrevano per ragione di studio.

Chi volesse maggiori particolari, e più diffuse notizie su questo argomento, può rivolgersi ai numerosi storici

---

« spondete, magnanimum Laurentium Mediceum, cui et ipsi clientes « sumus adolescientium providentiam libentissime suscepisse » (PREZZINER, *St. dello Studio di Firenze*). — Anche in Ferrara vi erano molti tedeschi « qui omne doctrinarum genus cum gloria in patriam clarissimum referrent » (RUFO, *Hist. Gymn. Terrap.*).

Le ragioni che muovevano le nostre università ad accordare tanti privilegi ai tedeschi erano: la frequenza dei rapporti che le città italiane avevano con quella nazione e la reverenza per l'autorità imperiale la quale risiedeva negli imperatori alemanni come continuatori della grandezza romana.

ti che ne fanno parola; da cui noi ci siamo dati
riassumere i principali privilegi; e quelli sopra-
e abbiamo riscontrato essere stati comuni a tutte
rsità, e per antica consuetudine riconosciuti e san-
in tutti i loro statuti.

vilegio che può dirsi fondamentale nella costitu-
ganica delle università, e dal quale dipendeva in
rte la loro autonomia, era la speciale giurisdizione
per l'autentica imperiale ai magistrati del corpo
o. Con questa concessione si riconosceva nella le-
ppresentanza accademica del Rettore e dei profes-
facoltà illimitata di poter decidere tanto nelle
rsie civili, come giudicare nei delitti che per
ra fossero stati commessi dai membri che facevano
ll'università, sì nel recinto delle scuole, come pure
ori.

iurisdizione civile si mantenne per lungo tempo
ta e non incontrò ostacoli nel suo esercizio: non

offesa al loro decoro assumere un potere che se non è sostenuto dalla forza, difficilmente si rispetta. Inoltre, essendo essi legati per vincoli di affetto agli scolari, facilmente dovevano essere inclinati nell'atto di giudicare più alla pietà che al giusto rigore, e ciò a grave danno della loro autorità e dell'efficacia della pena.

Il giureconsulto Odofredo, in un passo dei suoi Commenti al Digesto fa intravedere quali scarsi frutti recasse l'esercizio della giurisdizione criminale ai suoi tempi, ripristinato nell'università di Bologna e affidato ai professori [1]).

Nelle storie si riscontrano esempi frequenti di inobbedienza ai professori; e più spesso ancora atti di spontanea rinunzia di questi a favore di magistrati ordinari della propria giurisdizione, e ciò specialmente nei delitti di maggiore gravità commessi dagli scolari.

Così avvenne in Bologna nel 1321 quando fu condannato uno scolaro catalano per aver rapito una fanciulla [2]).

Nei casi più lievi non poteva il colpevole esser sottratto alla sua naturale giurisdizione e si concedeva ai pubblici ufficiali d'ingerirsi soltanto dei delitti di competenza del fôro scolastico, quando fosse decorso un termine stabilito dagli statuti. In Padova, per esempio, era disposto per legge fino dal 1262, che nelle risse avvenute fra scolari, il Podestà non avesse facoltà d'ingerirsene, se non nel caso che passati due giorni, non fossero state composte dal Rettore o dai dottori [3]).

---

[1]) Odofredo dice: « Voglia Dio che ciò non produca assai male perchè i delitti possono essere difficilmente puniti dai dottori » (*Comm. ad Dig. vetus*).

[2]) GHIRARDACCI, *Storia di Bologna.*

[3]) COLLE, *Storia dello Studio di Padova,* pag. 85.

urisdizione scolastica dai professori passò in se-
solo Rettore, al quale, come capo supremo del-
sità, fu conferita l'autorità di giudicare. Questa
zione della quale venne rivestito il Rettore, si
a sopra tutte le persone che formavano parte della
ione, eccetto che sugli scolari tedeschi, che quasi
lmente godevano del privilegio di essere giudicati
siglieri della loro nazione.

flitti fra la giurisdizione scolastica e quella dei
ti ordinari del luogo dove risiedeva l'università,
sai frequenti. In Bologna, racconta il Ghirardacci,
apa provvide ai contrasti che nascevano fra il
e l'università nell'applicazione degli statuti, ele-
uelli universitarii a legge comune [1]).

i Rettori nell' esercizio della giurisdizione cri-
ncontrarono gravi ostacoli. Finchè eran chiamati
are dei delitti minori e conseguentemente ad ap-
pene miti, la loro autorità non si trovava com-

scuole, d'insegnare e di ottenere gradi accademici. Se l'espulso era un ufficiale inferiore dello Studio, come un prestatore di libri o un copista, nessuno poteva più contrattare con lui sotto minaccia d'incorrere nella stessa pena.

Il modo con cui veniva esercitata la giurisdizione scolastica, variava a seconda delle università. Accenneremo le principali differenze.

In Bologna, nel secolo XIV, troviamo un tribunale misto di autorità scolastiche e cittadine per risolvere le controversie che si agitavano fra un membro dell'università e un estraneo. Quando però la questione verteva fra persone addette al corpo scolastico, doveva esser giudicata e risoluta dal solo Rettore [1]).

La giurisdizione criminale del Rettore anche nell'università di Padova era limitata ai casi più lievi; come alla violazione degli statuti e dei regolamenti, e ai casi d'ingiurie fra gli scolari. Le pene minacciate in Bologna erano l'ammenda e l'espulsione dall'università.

I delitti rientravano nella giurisdizione dei magistrati municipali. I tedeschi soltanto godevano del privilegio di essere giudicati dai loro consiglieri anche quando il loro avversario era straniero all'università. Il Rettore degli artisti pare, per il disposto degli statuti, che avesse giurisdizione più estesa di quello dei giuristi, eccetto che sui delitti che erano seguiti da morte o da lesione grave. Il Savigny però è di opinione che questa disposizione sia errata [2]).

Quanto alla giurisdizione civile il Rettore poteva giudicare in cause vertenti fra i membri dell'università. Gli

---

[1]) Ghirardacci, I, pag. 441.

[2]) *St. del dir. rom. medio evo*, III, pag. 28, in nota.

nati nella città erano sottoposti ai loro magistrati
. Poteva però il Rettore esercitare la sua giuri-
quando una delle parti fosse stata straniera.
pello era subordinato al merito della causa. Per
i eccedenti un ducato, era permessa l'istanza della
occombente ai consiglieri dell' università. In se-
uando il valore della causa avesse ecceduto le
re, fu ammesso anche l'appello al podestà.

altre università la giurisdizione scolastica era
neno estesa.

ercelli il Rettore esercitava soltanto la giurisdi-
ivile: la criminale era riservata totalmente ai
ati della città [1]).

ma gli scolari stranieri potevano scegliere per
udice o i professori o il cardinal vicario o il Ret-
l'università [2]).

apoli era distinta la giurisdizione criminale dalla
La prima era riserbata soltanto ad un magistrato

spettata. E anche quando i principi ebbero quasi esclusiva ingerenza e assoluto dominio nelle funzioni scolastiche, vollero che i membri delle università avessero per loro natural giudice il Rettore, al quale doveano esser deferite tutte le cause ad essi relative [1]).

Un altro privilegio non meno esteso, era quello della cittadinanza che si conferiva alle persone che facevan parte dell'università, e sopra tutto ai dottori e agli scolari. Questa concessione ammetteva i membri della corporazione scolastica al godimento e alla partecipazione di tutti i diritti propri dei cittadini, escludendoli dagli oneri. In tutti gli statuti delle università s'incontra una rubrica speciale nella quale si fa parola di questo privilegio e delle condizioni alle quali n'era subordinato l'esercizio.

A Bologna gli scolari eran chiamati *figli del popolo* e posti sotto la comune protezione [2]).

Il privilegio generalmente era limitato al tempo pel quale i dottori o gli scolari dimoravano nella città per ragione di studio.

Oltre le persone, erano favorite dal privilegio anche le cose e gli averi degli scolari che si ritenevano come appartenenti alla città [3]).

---

[1]) Nell'anno 1559 avendo inteso Cosimo I come il Pretore della città di Pisa ritenesse di propria giurisdizione le cause attinenti per gli statuti al Rettore di quella università, mostrando di non apprezzarlo, ordinava che attendesse ad esercitare la sua giurisdizione senza invadere quella dei magistrati scolastici, e gli imponeva di rilasciare uno scolare che indebitamente aveva catturato e rimetterlo prontamente al Rettore (Vedi la lettera nel FABRONI, *Hist. Accad. pis.*, II, pag. 9).

[2]) GHIRARDACCI, *St. di Bologna*, lib. XIX, pag. 16.

[3]) Vedi *Stat. Bonon.*, rubr. 7. — Negli *Stat. di Padova* si dice: « Scolares computentur cives quantum ad comoda et non ad in- « comoda » (Rubr. 1237).

essere ammessi alla cittadinanza in Bologna era
rio aver frequentate le università per il corso di
nni [1]). Nel 1386 essendo rimaste quasi deserte le
il comune bolognese per attirarvi concorrenti
di estendere il privilegio della cittadinanza a
discendenti dei professori [2]).

le immunità solite a concedersi ai dottori e agli
si trova ricordata anche l'esenzione dal servizio
.

to privilegio risale a tempi remoti. Nel 1264 già
negli statuti dell' università di Ferrara la ru-
« De his qui non tenentur ire in exercitum » la
ichiara esclusi dal servizio militare tutti i dottori
sprudenza di medicina e di arti [3]).

1297 veniva in Bologna riconosciuto un tale pri-
non solo ai dottori ordinari legisti ma anche agli
nari, come pure ai medici i quali anche recan-

sone ammesse al godimento delle franchigie e immunità, d'introdurre in città senza molestia alcuna di dazi nè di altre gravezze pubbliche, libri, masserizie, vesti od altro, tanto per uso proprio come delle loro famiglie [1]).

In Padova si trova esteso questo privilegio anche ai generi alimentari (1474).

Nel secolo successivo (1551) fu accordata anche l'esenzione del vino: il quale avvenimento, narrano gli storici, fu celebrato dagli scolari con magnifiche feste in onore di Bacco [2]).

Ma provvedendosi, come avverte il Facciolati, i dottori e gli scolari dei generi di prima necessità dai negozianti di Padova, siffatto privilegio riusciva illusorio; talchè ne furono fatte molte rimostranze al Comune. Il quale pensò allora di accordare alle persone che facevano parte dell'università la facoltà di alienare il diritto o per danaro, o di cederlo in cambio di prodotti alimentarii. [3]).

Il privilegio d'esenzione dai pubblici dazi talvolta, in omaggio alla memoria di qualche insigne dottore, fu esteso anche ai suoi discendenti. Così avvenne nel 1322 in Bologna che, secondo l'Alidosi, in memoria di Accursio e figliuoli dottori famosissimi, concesse alla detta famiglia ogni esenzione dalle gabelle [4]).

Anche nei tempi di carestia si aveva uno speciale ri-

---

[1]) Fabroni, *Hist. Accad.*, P. I, pag. 417. — Facciolati, *Fasti*, II, pag. 10.

[2]) Facciolati, op. cit., P. I, pag. 12.

[3]) Idem, P. II, pag. 52.

[4]) Alidosi, *Dottori bolognesi*, pag. 93. — Questo privilegio era concesso però ai soli scolari forestieri, cioè che non appartenevano alla città o territorio dove aveva sede l'università (Rufo, *Hist. Gymn. ferrar.* Editto del 1490).

alle persone che dimoravano nella città per ra-
studio e alle loro famiglie, e il Comune non di
obbligava di fornire i generi alimentari agli
e ai dottori pel prezzo stesso di acquisto.
ersone che facevano parte delle università erano
ate per diritto comune inviolabili insieme colle
niglie ed averi, ed avevano diritto di chiedere
riparazione ai magistrati per ogni offesa che aves-
evuto, come pure di domandare l'ammenda del
offerto. Questo privilegio di inviolabilità si trova
ato in gran parte degli statuti universitarii; ed
orevolmente accolto anche dall'opinione pubblica.
lemmo come in Bologna gli scolari fossero chia-
li del popolo; il che dimostra quanto essi godes-
simpatia e l'affetto della cittadinanza. E nella
ologna nel secolo decimoterzo, secondo quel che
o storico Ghirardacci, fu fatta una legge a fa-
gli scolari la quale disponeva: « che nessuno

lari e si accorda loro la più estesa protezione. In questi statuti si provvede specialmente agli scolari che aveano patito un furto: si aggravano le pene agli offensori delle persone addette all'università, e si promettono premii a quelli che facciano scoprire i feritori degli scolari [1]). Quando gli stranieri residenti in Bologna per ragione di studio fossero stati derubati o fatti segno a violenza per parte di qualche cittadino che non avesse potuto indennizzarli del danno sofferto, il Comune offriva di propria l'ammenda dovuta [2]).

Anche la Repubblica fiorentina concedeva questa ammenda agli scolari che fossero stati danneggiati nell'avere o nella persona da qualche cittadino incapace di soddisfarli [3]).

Ogni offesa recata a qualche persona appartenente all' università, era tenuta come uno sfregio fatto alla dignità del corpo, ed era incaricato il Rettore e gli altri magistrati di dimandarne pronta riparazione.

Nel 1580 essendo stati feriti in Padova alcuni scolari, l'università decretò che, tutti i consiglieri rappresentanti le diverse nazioni insieme al Rettore, si recassero dal prefetto della città, e tutti gli scolari dovessero chieder giustizia al Senato di Venezia da cui dipendeva lo Studio, per il patito insulto [4]). Altri esempi di questa natura si potrebbero citare a prova del sentimento di solidarietà che animava le persone che appartenevano alla corporazione scolastica.

Perfino per i debiti che contraevano gli scolari, si

[1]) SARTI, vol. II, pag. 222.
[2]) *Stat. Bonon.*, lib. IV, pag. 69-71.
[3]) PREZZINER, *Storia dello Studio di Firenze.*
[4]) FACCIOLATI, *Fasti*, P. II, pag. 10.

ciale riguardo alla loro condizione; e in molte
fra i patti favorevoli che si proponevano a
si fossero iscritti nelle matricole, v' era pur
accordare loro protezione ed appoggio contro
e dei creditori. Negli statuti di Padova si trova
a quest'uopo una forma singolare di prescri-
la quale scorsi otto giorni dalle pubbliche
ni scolare non poteva esser più molestato per
perseguitato giudicialmente dai creditori. Si-
ezione fu accordata anche in Ferrara nel 1504
Ercole agli scolari di quella università. L'editto
ne: « Da hora inanzi se intenda avere pieno,
sicuro salvaconducto, che per niuno debito non
ere per alcun modo gravato nè molestato in lo
n persona, ma possa ciascuno, che venisse al
udio in dicta Città di Ferrara, per studiare in
cultade, stare et inhabitare in la dicta Città de
per tutto el Territorio de lo Stato nostro, et

rapporti fra privato e privato per sfogare vendette e rancori personali, ma era accolta ancora nel diritto pubblico del tempo come un mezzo legittimo di guerreggiare [1]).

È perciò che l'autentica di Federigo I considerato a quali pericoli sarebbero andati esposti gli scolari se non fossero stati protetti da una legge speciale, e posti in condizione privilegiata, stabilì che tutti quelli che per ragione di studio si recavano in paese straniero, non potessero essere perseguitati; prescrizione che fu dovunque osservata, e consacrata nelle consuetudini e tradizioni scolastiche [2]).

Un uso comune nei luogi dove risiedevano le università, era quello dei prestiti fatti agli scolari i quali trovavano il modo di provvedersi con un pegno e col benefizio di un tenue frutto, del danaro di cui avevano bisogno. In alcune città si trovano stabilite vere banche di prestiti a cura del Comune, e sotto l'osservanza di leggi speciali. [3])

---

[1]) Vedi la definizione che ne da Bartolo nel *Tract. Repraesaliorum.*

[2]) Uno dei rari esempi di violazione della libertà individuale degli scolari per rappresaglia, viene citato dal Tiraboschi (*Biblioteca modenese*, vol. I) il quale racconta che avendo Federigo II mosso guerra alla città di Parma, alcuni partigiani dell'impero in Modena fecero prigionieri tutti i parmensi che studiavano in quella città e gli mandarono come ostaggi all'imperatore. Tolta però qualche eccezione, il rispetto per gli scolari fu sempre grandissimo e tutti gli statuti gareggiavano nello accordare a questo ceto di persone larghe immunità. Lo statuto di Cremona, dove verso il secolo XIV ebbe origine uno Studio, prescrive che gli offensori degli scolari debbano giudicarsi in modo sommario e condannarsi anche per soli indizi al doppio delle pene comuni (*Stat. Crem. Mixta,* Rubr. 441, 442)

[3]) Un singolar privilegio degli scolari si trova ricordato da un

Nella celebre Carta di Vercelli, il Comune si obbligò a dare in prestito agli scolari diecimila lire di Pavia per due anni col frutto di due danari per lira, e per i sei anni seguenti col censo di tre danari per lira. Questa somma dovea trasportarsi in qualche luogo sicuro come a Venezia, e con essa somministrare il bisognevole agli scolari ricevendo in cambio e in garanzia del prestito, i pegni. Per maggiore liberalità il Comune vercellese si obbligava ancora, quando gli scolari avessero mantenuto la promessa di venire a frequentare il suo Studio e avessero preso stanza nelle abitazioni ad essi destinate, di restituire i pegni, salvo che gli scolari offrissero una mallevadoria, o per giuramento promettessero di non abbandonare la città senza restituire il danaro. In Padova si era fondato pure un banco pubblico di prestiti con pegno, col frutto di sei danari per lira. La stima del pegno si faceva di arbitrio, di uno scolare e di un cittadino, il primo eletto dai Rettori, l'altro dal Podestà.

Era un'abitudine molto comune anche fra i professori di dare in prestito agli scolari con usura, e molti, come vedremo a suo luogo, somministravano danari per vincolare i debitori a frequentare le loro lezioni. I papi censuravano severamente questi illeciti guadagni e non assolvevano i dottori macchiati di questa colpa, se non a patto che restituissero il mal tolto o lo erogassero in opere di pietà [1]).

---

giureconsulto, ed era quello di poter revocare la promessa di un lascito fatta in punto di morte a qualche convento « Scholaris « veniens ad mortem et habens pecuniam penes campsorem si facit « eam promitti fratribus praedicatoribus et demum evasit mortem, « poterit promissionem revocare » *Rolandi a Valle Consiliorum*, VIII, n° 10.

[1]) Nel Sarti è riportata una bolla di Niccolò IV in proposito.

In certe università, sull'esempio di Bologna, venivano scelti ogni anno alcuni mercanti che aveano la facoltà di prestare, dietro pegno, agli scolari. Questi prestatori doveano però giurare fedeltà ed obbedienza ai Rettori come addetti al corpo scolastico. Il pegno più comune consisteva nei libri, i quali essendo rari e costosi trovavano facilmente chi ne faceva acquisto.

Per attestato di benevolenza si concedeva agli scolari il riscatto dei loro pegni purchè prestassero mallevadoria come in Vercelli ed in Napoli [1]) e anche senza garanzia nessuna e per atto di sola liberalità come promise il Comune di Siena nel 1321 a tutti coloro che fossero andati ad iscriversi nella sua università, destinando per tale riscatto la somma di seimila fiorini e promettendo inoltre di supplire alle spese del viaggio ed al trasporto dei loro bagagli.

Fra i patti che si stipulavano all' epoca della fondazione di una università fra gli scolari e il Comune, v'era pur quello col quale si obbligava la città di provvedere agli scolari abitazioni comode e a buon mercato. Nella Carta Vercellese, i Procuratori del Comune si obbligarono di destinare ad uso degli scolari cinquecento comode abitazioni delle migliori della città; la cui pigione era fissata a diciannove lire di Pavia e doveva stabilirsi di consenso da due scolari e da due cittadini, e in caso di discordia dal vescovo o suo vicario. In questi patti conclusi cogli scolari vennero però eccettuate le case che dovevano servire di abitazione ai forestieri in tempo di pubblico mercato.

Quando i dottori o gli scolari volevano licenziare la casa, dovevano rivolgersi al Podestà.

---

[1]) Pètri de Vineis, *Epistolario,* lib. III.

Così pure in Padova gli alloggi degli scolari erano destinati dal Comune a prezzo fisso e determinato.

A Napoli il prezzo delle case degli scolari era stabilito da una Commissione e non poteva superare la moneta di due once d'oro (pro quarum unciarum auri) [1].

In Bologna venivano ogni anno eletti quattro ufficiali destinati a fissare il valore delle pigioni, che erano detti *tassatori* e si sceglievano due fra i cittadini e due fra gli scolari. I locatori che dopo stabilito il prezzo con questi tassatori avessero violato i patti, erano sottoposti ad una ammenda. Lo statuto bolognese accordava pure agli scolari il diritto di rimanere per tre anni nella medesima casa. Quei proprietari che si fossero rifiutati di sottoporli alla tassa convenuta, non potevano più affittare i loro quartieri agli scolari. Il Notaro dell'università era incaricato di tenere presso di sè per comodo degli scolari un registro di tutti i quartieri da affittarsi.

Si trova anche stabilito dagli statuti che le case abitate da persone addette all' università non potessero essere atterrate dal Comune per tradimento o malefizio, com' era allora in uso, nè invase giammai dagli esecutori di giustizia per qualunque ragione.

Un altro privilegio concesso agli scolari del medio evo era quello di portare le armi a difesa della persona; ma a cagione dei gravi inconvenienti, cui dava luogo questa concessione, subì molte limitazioni e spesso venne anche per motivi di ordine pubblico, revocata. Questo privilegio in molti luoghi non si perdeva neppure coll' acquisto della cittadinanza, per la massima così frequentemente ammessa a favore degli scolari dagli statuti di quel tempo,

---

[1]) Petri de Vineis, *Epist.*

che cioè dovessero in tutto pareggiarsi ai cittadini senza risentirne le gravezze e gli oneri [1]).

Negli statuti dell'università di Torino si trovano accordate agli scolari e alle altre persone che facevano parte dell'università alcuni privilegi molto singolari. Tutte le compagnie dei comici e ballerini che si recavano in quella città, erano obbligati a dare a ciascun sindaco otto biglietti per l'ingresso al teatro. Tutti i saltimbanchi e cerretani dovevano dare ad ogni sindaco ed ai bidelli otto vasi dei loro specifici; tutti i liquoristi un'ampolla di acquavite o una libbra di confetti; i fondachieri una libbra di confetti e i pasticcieri focaccia a ciascun sindaco nella vigilia dell'Epifania. Ognuno che avesse preso in appalto la gabella del tabacco era tenuto a regalarne un rublo e mezzo a ciascun sindaco, di cui due libbre spettavano al segretario ed una a ciascuno dei bidelli.

Gli ebrei erano obbligati a pagare per la prima neve venticinque scudi d'oro, dei quali una parte spendevasi dai legisti per celebrare la festa di santa Caterina, l'altra dagli artisti per la festa di San Francesco.

Inoltre i fondachieri della città di Torino dovevano regalare annualmente agli studenti cinquanta risme di carta ed i librai dodici. Questa carta si distribuiva fra i sindaci, i consiglieri, gli studenti, il segretario ed i bidelli [2]).

Da tutto quanto abbiamo esposto intorno ai privilegi che gli statuti concedevano alle persone addette alle

[1]) Lo statuto di Cremona sancisce questo principio dandogli forza di legge.... « quod scholares habeantur pro civibus quantum ad « commoda quantum vero ad incommoda non.... » *Mixta* (Rubr. 446).

[2]) VALLAURI, *Storia delle università degli studi del Piemonte*, vol. II, pag. 109.

à, è rimasto a sufficienza dimostrato che nel
vo, vogliasi per spirito di emulazione o per amore
nza, gli studiosi ottennero così estesi privilegi
nità, e furono accolti con tanto favore e rispetto
e si recassero, che formarono un ceto separato
o perciò usi e costumi dissimili affatto dalle classi
ietà di quel tempo.
atuti che largheggiavano tanto nelle concessioni
specialmente degli scolari, non prevedevano a
ordini si andava incontro eccitando con franchigie
nità una gioventù già per indole sua baldanzosa
nta; e infondendo negli animi la persuasione che
essere iscritto fra gli scolari per abbandonarsi
vita licenziosa e commettere senza timore delle
alunque sopruso e violenza. Di ciò parleremo più
ente quando entreremo a svolgere l'argomento
a scolastica nelle nostre antiche università: ora
basti avvertire che insieme ai molti ed incontra-

poteva ottenersi se non lusingando con promesse di larghe concessioni gli scolari e i dottori delle altre università.

Così il numero e l'importanza dei privilegi scolastici si venne sempre accrescendo, e tutti gli statuti si occuparono specialmente di questa parte della disciplina accademica. Noi abbiamo cercato, come dicemmo in principio entrando in questo argomento, di dare un concetto abbastanza esatto della natura di questi privilegi, accennando i più importanti e quelli specialmente che abbiamo riscontrato essere stati comuni a tutte le università. Di altre minori concessioni accennate dagli statuti e dagli scrittori, non vogliamo parlare per amore di brevità, sembrandoci che non sia necessario per avere una giusta cognizione dell'argomento di perderci in indagini minuziose e non di molto rilievo, alle quali si può supplire dal lettore, ricorrendo, quando gli piaccia, alle fonti originali che accennammo nel corso di questo capitolo.

CAPITOLO QUARTO

Origine dei gradi accademici — Antichità della parola *dottore* e dell'uso della laurea — Qualità richieste per ottenere il grado di dottore — Gradi accademici minori — Il baccellierato — La licenza — Esperimenti che precedevano il conferimento della laurea — Solennità colla quale si festeggiava il giorno della laurea — Spese per ottenere il grado di dottore — Diverse specie di lauree — Privilegi e diritti propri del grado di dottore.

Appena le università divennero corpi privilegiati e indipendenti, acquistarono la facoltà di conferire i gradi accademici e i diritti e le franchigie ad essi inerenti. È da notarsi che le università antiche, anche in questo

ılmente diverse dalle moderne, conferivano le in-
ed i gradi più per l'utile scientifico che per abi-
ıll'esercizio delle professioni.
ndo taluno veniva insignito del titolo di baccelliere,
nziato o di dottore (nei quali tre titoli si riassu-
o i gradi accademici di quel tempo), acquistava il
d'insegnare e poteva da quel momento partecipare
i privilegi e alle franchigie scolastiche.
ava uno di questi tre titoli per acquistare la fa-
'insegnare in una università; ma il pieno godi-
di tutti i diritti accademici non si poteva conse-
e non si era ottenuto il grado di dottore e non si
parte di un collegio universitario. Adunque, quando
veniva chiamato dottore, s'intendeva nel vero senso
arola, di parlare di quello che insegnava o come
dicevesi, leggeva (*doctor legens*): tutti gli altri
per ironia chiamati (*doctorelli*) e, secondo l'opinione

fossero tolti dall' uso molto comune in quei tempi d' incoronare i poeti.

Il Villani, parlando di Dante, dice che fu seppellito a grande onore in abito di poeta.

La laurea è certamente anteriore al dottorato come grado accademico. Infatti l' imperatore Ottone III, scrivendo al monaco Gerberto che divenne poi papa Silvestro II, lo chiama « filosofo peritissimo e laureato nelle tre parti della filosofia [1]. »

Certo è che per non confondersi nell'origine del dottorato, è d'uopo distinguere due epoche diverse nella storia di questo titolo scolastico. Bisogna avvertire che prima assai della costituzione delle università, era conosciuto il nome di dottore; ma non prese il significato di ufficio e di grado accademico, se non quando si formarono le prime scuole universitarie e gl' insegnanti vennero rivestiti di privilegi e di giurisdizione sugli scolari. Fu necessario allora far distinzione fra chi insegnava nelle università e i maestri privati, e stabilire con un nome nuovo la differenza fra quei che coltivavano le scienze insegnando nelle pubbliche scuole, e quelli che si dedicavano alle arti ed alle professioni, e sebbene avessero facoltà di leggere in cattedra pure se ne astenevano. Cominciò allora la distinzione volgarissima nel linguaggio scolastico del medio evo fra dottore leggente (doctor legens) e dottore non leggente (doctor non legens).

Secondo il Sigonio quelli che modernamente son chiamati dottori, nel medio evo si dicevano giurisperiti o giudici: quelli invece che oggi diconsi professori si chiamavano allora dottori [2]. E questa distinzione è molto

---

[1] BETTINELLI, *Risorgimento*, ecc., vol. IV, pag. 147.

[2] SIGONIO, *Hist. Bonon.*, lib. IV.

e dimostra che nel medio evo come oggidì si po-
ran differenza fra chi era investito di un semplice
accademico e chi aveva facoltà di adempiere
o d' insegnante.
primi secoli del rinascimento il nome di dottore,
del Muratori, ebbe un significato tanto esteso che
assumerlo anche chi esercitava un' arte manuale.
si trovano ricordati « doctores librarii, doctores sa-
m, etc. [1]). Il Colle [2]) in un documento del 1170,
ontrato che un miniatore aveva il titolo di dottore
ova, dicendo il documento « che era un buono e
dottore, cioè nell' arte sua di miniare. »
questi esempi pare evidente che il significato ori-
di dottore fosse quello di persona esperta e pro-
n qualche arte o scienza.
eguito si attribuì il titolo di dottore soltanto a chi
va nelle scuole private, e fu adoperato un tal
promiscuamente cogli altri molto in uso nei primi

È manifesto adunque che il titolo di dottore ha avuto significato differente secondo i tempi e lo stato della scienza. Infatti verso il secolo XII il nome di dottore diviene meno generico come abbiamo osservato desumendo questa opinione dai più autorevoli documenti del tempo, perchè si attribuisce non più a tutti quanti esercitavano un' arte o una professione; ma soltanto a quelli che avevano fondato una scuola ed insegnavano qualche scienza. E ciò può dimostrarsi anche osservando che col risorgere dello studio delle leggi che ben presto si propagò in tutte le nascenti università, assorbendo quasi tutto l' insegnamento di quei secoli, cominciarono a chiamarsi dottori esclusivamente i giureconsulti i quali erano in maggior numero nelle scuole ed insegnavano pubblicamente e con grandissimo concorso di discepoli la loro scienza. Infatti nel secolo decimoterzo il titolo di dottore nel senso d' insegnante era poco adoperato nel linguaggio comune ed esclusivamente attribuito ai cultori del diritto [1]) e specialmente ai civilisti che erano sopra gli altri privilegiati.

La vera origine però del nome di dottore, nel senso che fu inteso nelle università, risale all'autentica famosa colla quale Federigo I concesse insieme alle altre franchigie agli scolari bolognesi il privilegio della giurisdizione e conferì agl' insegnanti, che erano chiamati ad esercitarla, la prerogativa e l' autorità di pubblici ufficiali.

Infatti dal trecento in poi non bastava, per avere il diritto di farsi chiamare dottori, lo avere ottenuta la facoltà d' insegnare in qualche università; perchè ciò poteva venire concesso per le consuetudini scolastiche anche ai semplici licenziati e baccellieri e perfino agli scolari.

Chi intendeva di aspirare al titolo di dottore, doveva

---

[1]) Sarti, P. I, pag. 42, 48.

oltre al diritto d'insegnare, avere ottenuto i gradi
iici e le insegne della laurea che erano il simbolo
rità propria del grado di cui voleva essere in-
Superati gli esami e adempite tutte le formalità
e dagli statuti, il candidato entrava nel collegio
ori e da quel momento poteva esercitare tutti i
ella giurisdizione scolastica e conferire ad altri
ato.
isperiti che aspiravano all'esclusivo godimento dei
universitarii, non volevano concedere ai cultori
re scienze la facoltà di prendere le insegne dotto-
gnando di assumere con quelli un titolo comune.
esso di tempo i giureconsulti permisero che anche
ti appartenenti ad altra università si chiamassero
sicchè un tal grado tornò ad essere molto diffuso
ono investiti i medici che si chiamarono (doctores
ae vel fixicae); i maestri di logica e di filosofia,
(doctores notariae) e perfino i grammatici (docto-

quale si faceva rappresentare dai vescovi che si chiamavano cancellieri apostolici. Negli atti più antichi dei magisteri è detto che si conferiscono i gradi accademici « ex inveterata consuetudine et romanorum Pontificum indulgentia [1]). »

Era comune nel medio evo l'uso di distinguere i dottori secondo la scienza che professavano. Niccola Boerio seguendo, com'egli dice, l'opinione generale, pone in primo luogo i teologi, nel secondo i giuristi, nel terzo i medici, nel quarto i filosofi e i professori delle arti. Fra i giurisperiti, esso afferma, sono da preferirsi i canonisti e fra questi i più anziani d'età e d'insegnamento a meno che non vi siano dei giovani che li superino in virtù e scienza e che siano investiti di qualche dignità. Imperciocchè, soggiunge il citato Boerio, i teologi trattano della divinità e delle cose divine, i canonisti del bene comune e anche di Dio, i legisti soltanto del bene comune e i medici del corpo umano. I giuristi poi sono superiori ai medici di tanto quanto l'animo al corpo, la giustizia all'infermità [2]).

I dottori legisti per molto tempo sostennero di avere un diritto di preferenza sopra tutti gli altri. Odofredo spiega la ragione per la quale egli crede che i dottori giuristi debbano precedere gli altri nelle dignità e negli onori. I dottori di legge, egli dice: « vocantur antecessores quia professores legum debent ire ante alios et excedunt alios in scientia et moribus [3]). » I legisti erano

[1]) Facciolati, *Syntagmata, etc.*, pag. 3.

[2]) Middendorpio, *Accadem. celebr.* — Il Colle dice che nell'università di Padova furono conferite le prime lauree di medicina contemporaneamente a quelle di legge cioè verso l'anno 1265 (*Storia dell'università di Padova*, II, pag. 109).

[3]) Odofredo, *Comment.*, II, P. VII.

i anche « domini, o doctores nobilissimi, » poichè
i in diritto, dice il Middendorpio, non solo sono
ma più nobili di tutti gli altri e amici dell'impe-

rti avverte che quando il titolo di maestro ve-
stò innanzi il nome, come *magister Petrus*, signi-
a qualità di dottore di legge; quanto succedeva
stava a indicare un dottore delle arti come un
un medico, un grammatico [1]).
nferimento della laurea era preceduto da altri due
ccademici cioè il *baccellierato* e la *licenza*. Il bac-
to fu nei secoli posteriori alla fondazione delle
ità che prese il carattere di vero grado accade-
per lo innanzi, come giustamente avverte il Savi-
stava per ottenerlo l'approvazione privata di un
ttore senza la sanzione del collegio. Nell'univer-
Bologna si accordava il titolo di baccelliere a quelli
che avessero letto un'opera intera nelle lezioni

coi candidati. Quando un baccelliere era iscritto nel collegio dicevasi « baccalarius incorporatus. »

Questo grado era comune a tutte le scienze; ma il maggior favore lo incontrò nelle scuole di teologia dove i baccellieri avevano diversi nomi come: « biblici, sententiari, censori, formati, incorporati, ecc. [1]). »

La licenza che dicevasi ancora « examen, privata examinatio o licentia conventus, » era l'esperimento che precedeva la laurea. L'esame per ottenere la licenza dicevasi anche « rigorosum » perchè era quello nel quale si sperimentava la capacità del candidato che era chiamato a svolgere e a discutere la sua tesi in faccia al vescovo e ai dottori [2]).

Avanti l'examen erano assegnati al candidato due testi (puncta assignata) uno di diritto canonico a chi voleva essere licenziato o laureato in quella scienza, e di diritto romano, o di ambedue. Il licenziando leggeva la sua tesi e contro di lui argomentavano i dottori. Se il candidato veniva approvato, riceveva il grado della licenza e prendeva il nome di « licentiatus. »

La licenza, in una parola, era un'approvazione privata, ma solenne che il collegio dei dottori conferiva al candidato dopo di averlo sottoposto ad un rigoroso esperimento. La laurea che seguiva la licenza, non rappresentava che la solennità e l'apparato esterno della cerimonia accademica che accompagnava il conferimento del grado, e non era indispensabile per acquistare il diritto d'insegnare e partecipare ai privilegi e alle franchigie universitarie. Infatti, molti per evitare le soverchie spese della cerimonia o per altre cagioni, lasciavano passare

---

[1]) FACCIOLATI, *Syntagmata,* VII.

[2]) IDEM.

empo fra la licenza e laurea godendo nondimeno
si diritti e le immunità dei dottori, eccetto quello
re indossare la veste talare che era il segno del

legi mettendo i licenziati a parte di tutti i pri-
ropri dei dottori, solevano generalmente sottoporre
idato al giuramento di non prendere la laurea in
iverso da quello dove gli era stata conferita la
sotto pena di esser dichiarato perpetuamente in-
di far parte del collegio [1]).
solennità che accompagnava la laurea dicevasi
ntus, » parola che stando all'originario suo signi-
enotava l'aggregazione del nuovo dottore al col-
niversitario.
iamo usata frequentemente dagli scrttori del se-
III e XIV, la parola *convento* nello stesso senso,
ure l'altra di *conventato* che volea significare il
aggregato al collegio. Non è al tutto priva di

vano. La capacità degli scolari si misurava non già da sterili e fallaci prove, ma dall'esercizio fecondo delle ripetizioni e delle dispute e dall'assistenza alle lezioni pubbliche e private [1]). Gli esperimenti ai quali si sottoponevano allora gli scolari, erano diretti ad ottenere uno dei tre gradi accademici già da noi ricordati e a partecipare all'esercizio di tutti quei diritti e privilegi che ivi erano annessi.

Il candidato, che voleva presentarsi agli esami di laurea, doveva provare di aver frequentato l'università per un numero di anni determinato dagli statuti locali. A Bologna per gli antichi statuti erano necessari otto anni di studio per divenire civilisti; cinque per essere promossi in diritto canonico.

A Padova il candidato per ottenere la laurea in diritto civile doveva avere studiato gius romano per sei anni. Tre o quattro anni di studio di diritto canonico contavano per due o tre anni di diritto romano. Per esser promosso in diritto canonico, doveva provare di avere studiato sei anni in quella università, oppure due anni il diritto canonico e cinque il romano. Doveva inoltre il candidato a forma dei primi statuti aver fatto una ripetizione o una disputa, ovvero trenta lezioni pubbliche.

La dimora in una città per ragioni di studii talvolta si protraeva anche al di là del termine ordinario richiesto dagli statuti, e ciò quando gli scolari volevano parteci-

[1]) Nell'ordinazioni emanate nel 1610 in Pisa si diceva: « nel « collegio dei legisti doveranno avvertire che prima che si proponga « alcuno alla recitazione dei punti, vada il dottore che lo propone « esaminando la sufficienza dello scholare, e non lo trovando idoneo « lo esorti a continuare quel più di tempo nello studio » FABRONI, *Hist. Accad. pis.*, II, pag. 487).

qualche privilegio speciale. In Bologna, ad esem-
voleva essere ammesso al godimento del diritto
linanza doveva aver frequentato per un decennio
iniversità [1]).
lta veniva richiesta una espressa dichiarazione
ori che attestasse della frequenza del candidato
gli anni di studio. Ne abbiamo un esempio in
dove nel 1636 fu ordinato che nessuno potesse
dottore se non avesse frequentato per cinque anni
sità provando ciò colla testimonianza di quattro
ri.
ralmente il candidato si poteva presentare ai col-
ottenere la promozione in qualunque stagione del-
S'incontra però qualche eccezione a quest'uso co-
tutte le università, nella storia di Padova dove
che nel 1654 il tempo per il conferimento dei
ristretto all'epoca delle vacanze: ma ben presto,

classi: ordinari e straordinari che si dicevano ancora numerarii e soprannumerari.

I dottori ordinari godevano di un emolumento fisso per ciascuna laurea alla quale assistevano; i dottori straordinari supplivano in caso di assenza o d'impedimento gli altri e in questo caso soltanto godevano della retribuzione fissata per gli ordinari.

I dottori ordinari erano generalmente in numero di dodici e venivano scelti fra i cittadini.

Prima cura del candidato avanti di esporsi all'esperimento era quello di scegliersi i Procuratori che la dovevano presentare al Priore del collegio dei dottori e assistere durante la cerimonia, e giurare se lo credevano idoneo di presentarsi alla laurea. Il numero dei promotori variava secondo le università, da due a quattro [1]).

Era d' obbligo anche il deposito di una certa somma determinata diversamente dagli statuti e dalla consuetudine delle varie università. Questa cauzione era differente anche secondo le diverse scienze nelle quali il candidato voleva prendere la laurea. Ad esempio, per gli statuti dell'università di Torino del 1448, i candidati di chirurgia pagavano la metà di quelli di medicina e di filosofia [2]).

Fatto il deposito, per ordine del Priore si convocava il collegio e il candidato si presentava accompagnato dai suoi Procuratori e veniva destinato il giorno e l'ora del-

---

[1]) Talvolta fra i promotori si trovano compresi anche gli assenti ed i defunti. Il Facciolati è di parere che ciò si facesse per rendere onore ai dottori morti o lontani. Il Colle crede invece che si considerassero come vivi i dottori defunti finchè non fossero sostituiti da altri (COLLE, *St. dello Studio di Padova*, I, pag. 105).

[2]) VALLAURI, *St. delle univer. piemontesi*.

inale. Durante l'esame i promotori si sedevano
candidato, ma era loro rigorosamente proibito
rire le risposte [1]. Era pure vietato loro di rice-
ari o doni per l'assistenza agli esami [2].
didato era obbligato di giurare tanto avanti la
he la laurea di avere studiato il tempo prescritto
recar danno giammai nè all'università nè agli
di obbedire al Rettore e agli statuti. Quando
mmesso nel collegio dei dottori era sottoposto ad
giuramento di fedeltà e di ubbidienza.
statuti dell' università di Torino del 1448 tro-
'ottima disposizione che non apparisce se fosse
anche alle altre università, ed era la facoltà
al candidato di far dispensare dal voto l'esa-
che avesse avuto ragionevoli motivi di credere
verso: « Si laureandus — dice lo Statuto — ha-
iquum doctorem suspectum ita ut timeat de ejus
catur hoc manifestare Priori ut suspendat illud

Il giureconsulto Ancarano enumera i requisiti per divenire dottore che sono i seguenti:

1° Età di anni 17 almeno.

2° Avere assistito per cinque anni alle lezioni di diritto o averlo insegnato (nemo enim repente fit summus).

3° Avere imparato o insegnato in libri e luoghi approvati (ubi jura incorrupte traducetur).

4° Essere migliore degli altri nei costumi.

5° Avere facondia.

6° Possedere sottigliezza nell'interpretare.

7° Avere superato l'esame e ricevuto le insegne del grado.

8° Avere avuto sette dottori all'esame.

9° Avere i dottori, sotto giuramento, attestato della sua idoneità.

10° Essere di nascita legittima (est enim civilis sapientia santissima res [1]).

La cerimonia colla quale si festeggiava la laurea era accompagnata da molta solennità. Il giorno convenuto il candidato recavasi al tempio maggiore della città dove per antico uso si conferivano le insegne elettorali, e quivi lo aspettavano il Vescovo, il Preside, il Rettore, il Priore del collegio e i dottori e i magistrati municipali.

Il Rettore dell' università doveva essere invitato alla cerimonia dello stesso laureando, il quale si recava ad invitarlo accompagnato da numerosa comitiva al luogo di sua abitazione e in segno di onore lo conduceva alla Cattedrale sopra un bel cavallo coperto di ricche gualdrappe ed altri ornamenti.

Le spese di questa solennità, ascendevano a somme cospicue perchè tutto l' apparato della chiesa dove si

---

[1]) Middendorpio, *Accademiar. celebr.*, I, pag. 141.

cerimonia, lo sfarzo della comitiva, i ricchi
lovevano essere presentati ai principali dignitari
istevano, nonchè il dispendio dei conviti e dei
i quali si festeggiava la giornata, era tutto a
laureando. Queste spese in breve aumentarono
to, che nel 1311 dovè intervenire il papa or-
he il candidato non dovesse impiegare più di
er il lusso della promozione [1]).
il candidato in chiesa e presentato al Collegio
promotori, cominciava a discutere la sua tesi
dottori che potevano muovergli difficoltà ed

uta per l'ordinario verteva sullo stesso argo-
era stato già svolto dal candidato nell'esame
; e questo secondo esperimento non era che
lice formalità. Negli statuti di Padova veniva
he il candidato potesse avere per oppositore an-
ccelliere insieme al Rettore e a due dottori an-

in pubblica congregazione trattato di onorare Taddeo figliuolo di Romeo de Pepoli che si doveva adottorare, non solamente per essere suo cittadino e nobile, ma anco per riconoscere l'amore di Romeo che per lo bene comune della città si affaticava e parimente per inanimire gli altri cittadini e nobili allo studio delle lettere e delle altre virtù. Et se ben si desidera sapere a pieno, e non si trovi appunto quale honore gli facesse il Consiglio; nondimeno credere si può che fosse grande, perchè Romeo era il più ricco gentiluomo privato che havesse in quel tempo Italia. Egli a dì primo di maggio in Giovedì fece dottorare Taddeo il figliuolo e in ciò dimostrò tanta magnificenza, quanta giammai da cittadino privato fosse usata; perciocchè vestì a tutte sue spese in varie foggie e diversi colori tutte le compagnie della città di Bologna; le quali compagnie erano certe ragunanze di giovani che nelle armi e in altri lodati e virtuosi fatti si esercitavano sotto varj nomi, come la compagnia della Rosa, della Spada, della Fede, della Mano, della Croce e altre così fatte imprese.... Poi tenne corte bandita a tutto il popolo con tanta copia di vasi d'argento, che fu cosa maravigliosa e degna memoria, e fu però dalle arti della città e da molti cittadini presentato e honorato.... [1] »

Le spese richieste per ottenere la laurea erano sempre superiori a quelle della licenza o dell'esame privato. A Bologna per la licenza si dovevano pagare sessanta lire, per la laurea ottanta. I dottori che presentavano il candidato percepivano ventiquattro lire: quelli che assistevano all'esame due lire, e una lira per la laurea. Lo arcidiacono riceveva dodici lire e mezzo per ciascun laureando.

[1] GHIRARDACCI, *Historie bolognesi.*

spese ordinarie, certi statuti di alcune univer-
rivevano l'obbligo al candidato di provvedere
tutti quelli che dovevano assistere alla ceri-
nchè l'anello e i guanti per il vescovo e i

spese non dipendevano dall' arbitrio dei candi-
erano regolate dalla prescrizioni del collegio.
narra il Colle, che il preside dello Studio di
formò il collegio dei dottori delle replicate la-
l vescovo e di tutti gli altri che assistevano
zioni perchè gli anelli che i laureandi solevano
ano di troppo tenue valore e non d'oro come
gli statuti, e chiesta l'opinione del collegio, dopo
ute fu decretato che per lo avvenire qualunque
fosse obbligato a corrispondere gli anelli di oro
, al vicario, al preside e ai dottori dai quali
cevere il magistero [1]).
il candidato per ristrettezza di averi non po-

anche in altre università. Quei candidati che alla laurea non ottenevano tutti i voti si dicevano laureati (pro majori) e ciò doveva esser dichiarato nel diploma, che in tal caso aveva meno ornamenti e in vece di essere di carta pecora era di carta semplice. Talvolta però dietro una supplica del candidato si riempivano nel diploma i voti mancanti [1]).

Vi erano poi quelli ammessi alla laurea in ricompensa di servigi prestati e questi erano chiamati comunemente dottori (more nobilium).

Nel 1590 i collegi dell' università di Padova volendo scemare le spese di laurea, stabilirono che ogni candidato, il quale volesse prendere le insegne solenni e con pubblico fasto, non potesse spendere più del triplo di quei che si laureavano privatamente [2]).

Coll' andar del tempo venne meno lo splendore e il fasto che soleva accompagnare la cerimonia della laurea, perchè molti volendo evitare le soverchie spese che si richiedevano per ottenere le insegne, si contentarono del solo titolo di licenziati, che gli ammetteva al godimento di tutti i diritti e privilegi annessi al grado di dottore, eccetto quello di potere indossare la veste talare.

La pompa e la solennità delle lauree venne a scemare anche per un'altra cagione. Verso il secolo XV cominciò da alcuni sovrani ad accordarsi il grado di dottore anche a chi non avesse frequentato gli studii e subìto gli esami richiesti. Questi dottori che avevano acquistato il titolo per privilegio si dicevano *doctores bollati* o *codicillari*, ed erano tenuti in molto minore considerazione presso l'opinione pubblica. I giureconsulti di quel tempo consiglia-

[1]) FACCIOLATI, *Fasti*, P. II, tom. II, pag. 2.
[2]) FACCIOLATI, op. cit., P. II, pag. 27.

principi di andar molto cauti nel creare questi
onorari [1]). Il Concilio di Trento decretò invece
uesti dottori privilegiati non solo si dovessero
re gli onori, ma che fossero preferiti anche agli
o V però con una sua bolla del 1568 ordinò che
reassero più dottori *bollati.*
i ottenevano (ex gratia speciali) il grado di dot-
'intercessione anche del vescovo. Il collegio dei
di Padova però stabilì nel 1525 che quei che
riprovati in questo esame non potessero presen-
l'anno dipoi. Troviamo qualche esempio di dot-
si concedeva a titolo di privilegio di poter con-
a laurea di propria autorità e fuori dei pubblici
il che insieme alle cause già ricordate, contribuì
avvilire agli occhi del pubblico il prestigio del
cademico [2]).
rarca così parla della cerimonia della laurea:
ne lo stolto giovine al tempio per ricevere le in-

stolido. Maravigliosa metamorfosi invero e neanche conosciuta da Ovidio. Così si creano i dotti [1]). »

Ordinariamente la laurea ottenuta in una università era riconosciuta valida per insegnare in tutte le altre [2]). Soltanto Napoli faceva eccezione per rappresaglia, ed avendo quell'università ordinamenti diversi alle rimanenti d'Italia soleva sottoporre tutti i dottori stranieri, che volevano acquistare il diritto d'insegnare, ad un nuovo esperimento [3]).

I dottori aveano la toga ornata d'oro e di raso, potevano assistere ai consigli dei principi e dei magistrati e partecipare al governo. Nelle pubbliche solennità occupavano i luoghi più distinti ed erano esenti, purchè insegnassero, dagli oneri comuni a tutti gli altri cittadini.

Tutti i privilegi però spettavano a quelli che esercitavano il magistero (doctores legentes) perchè quei che non professano l'insegnamento, secondo il citato scrittore, non potevano usufruirne [4]).

I dottori nell'esercizio dei loro privilegi erano equiparati ai militari. La ragione per cui sono concessi tali privilegi ai soldati, dice il Socini, è la pubblica utilità alla quale essi molto conferiscono col proprio valore e perciò allettati dai privilegi sono spinti a combattere e a difendere la repubblica. Ma questa ragione, soggiunge lo scrit-

---

1) PETRARCA, *De vera sapientia*, Dialogo I.

2) Niccola IV fino dal 1292 concedeva a quei che erano stati laureati nello Studio di Bologna di potere insegnare dovunque « et « sive velit legere sive non, in facultatibus prelibatis, pro doctore nihilominus habeatur » (SARTI, P. II, *App.*, pag. 60).

3) ORIGLIA, *St. dell'univ. di Napoli.*

4) SOCINUS, *Comment.*, pag. 37, nº 27.

le anche per i dottori [1]) i quali anzi debbono es-
feriti ai militari perchè costituiti in dignità.
tori oltre i privilegi che avevano comuni colle al-
one che facevano parte delle università, godevano
diritti tutti particolari al loro grado, dei quali
brevemente.
tori, per esempio, non potevano essere imprigio-
debiti civili, nè essere condannati al di là del
re [2]). Godevano inoltre, come i militari del be-
del peculio quasi castrense [3]), ed erano esenti dal-
di ricevere in casa i soldati [4]).
tutti i dottori erano tenuti in gran pregio quelli

---

us, pag. 86, n° 67. Il titolo di dottore era compreso fra le
orificenze dello Stato (*Authentica Habita. Cod. ne filius*
).
i, op. cit., pag. 86.
, pag. 86, n° 57.

di legge e soprattutto i civilisti (civilisti) [1]. I giureconsulti più famosi portavano nomi grandiosi come: fonti delle leggi, idoli della giurisprudenza, padri del diritto. L' appellativo più comune col quale si designavano i dottori di legge era quello di « domini legum » forse ad imitazione dello stesso titolo assunto talora presso i franchi dai giudici che sedevano nella Corte del palazzo del re [2]. Giovanni Andrea fu chiamato arcidottore. Il giureconsulto Malambra fu conosciuto nelle scuole col nome di padre delle leggi e dottore di scienza profonda [3].

Lo studio delle leggi non era coltivato che dai nobili e dai più illustri cittadini [4]. Il podestà Marco Querini di Venezia in età avanzata si fece alunno del celebre Accorso, gli dette albergo nel suo palazzo e una larga provvisione perchè istruisse nelle leggi i suoi figliuoli [5].

Così pure il Doge Andrea Dandolo ascoltò le lezioni del Malambra e ottenne da lui la laurea dottorale [6].

Tutti i principi del tempo si tenevano onorati d'accogliere i dottori alla loro Corte, di consultarli nelle più

[1]) Anche qualche dottore più famoso dell'università delle arti fu insignito di grandi onori. Il celebre medico T. Fiorentino che insegnava in Bologna ottenne per sè e pei suoi eredi l'esenzione dalle tasse e da tutti gli altri oneri della cittadinanza e molti altri privilegi. I suoi scolari furono equiparati nel godimento dei diritti universitari a quelli del diritto civile e canonico (SARTI, *App.*, pag. 227).

[2]) SCLOPIS, *Dell'autorità giudiziaria*, cap. VI, pag. 170.

[3]) COLLE, *St. dell'univer. di Padova*, I, pag. 55. — Il Saliceto fu chiamato monarca della scienza legale. Molti altri esempi si trovano nelle storie. Giovanni Andrea fu chiamato anche Stella del firmamento, Tromba del diritto e Padre delle leggi e dei canoni (IDEM, II, pag. 31).

[4]) SARTI, P. I, pag. 71.

[5]) COLLE., op. cit., pag. 46, vol. I.

[6]) IDEM, pag. 51.

ıistioni e affidare ad essi le più gelose cure di
ʟo Spinelli, che era consigliere di Galeazzo Vi-
gnore di Milano, fu chiesto dalla regina Giovanna
li la quale gli affidò il maneggio delle cose po-
il governo dei suoi Stati. Bartolommeo Piacen-
imandato al Carrarese dal re di Ungheria. Iacopo
insegnò con molta lode a Parigi e fu dal re Fi-
iamato nobilissimo cavaliere [1]).
ortanza scientifica e la grande autorità che i più
dottori avevano nelle scuole, li faceva considerare
ıcoli e spesso la loro opinione aveva forza di legge.
come nelle scuole medioevali corresse il dettato:
n ha Azo non vada a Palazzo » il che significava
za le opere di Azo non si poteva rendere giustizia.
opinioni discordanti era regola comune che do-
revalere quella sostenuta da Bartolo e qualche
prescriveva che niuno potesse iscriversi nel col-
giureconsulti se non ritenesse presso di sè i Com-

Così pure il giureconsulto Minucci conosciuto col nome di Antonio da Pratovecchio, fu eletto dall'imperatore, conte e consigliere del Sacro Romano Impero [1]).

Narra l'Affò che il Ruffini, famoso giureconsulto del secolo decimoquarto, ritornato in Parma sua patria dopo avere insegnato per tre anni con molta lode nello studio di Padova, fu « adoperato qual grande e fedel consigliere del comune di Parma riguardo ai pubblici fatti, come pure da ogni particolare cittadino pei privati, e onorato in morte, seguita li 24 maggio 1321, coll'essere portato al sepolcro accompagnato da tutto il clero, da tutte le croci di Parma, e da tutto il popolo vestito a spese del Comune di una roba di scarlatto con sopra il vajo doppio, con grande quantità di torchi.... ardendosi poi la copiosa cera per una settimana nelle esequie che si andavano facendo con grande spesa a stimolo ad esempio dei buoni, e stando in quel tempo tutte le botteghe chiuse e intervenendo a tale onore il podestà, il capitano, il sindaco maggiore, il giudice delle Gabelle del Comune coi loro uffiziali [2]). »

Gli attestati di stima ed i riguardi di preferenza prodigati agli antichi dottori erano tali che alcuni scrittori del tempo giunsero sino a formulare regole e precetti per ben condursi verso di loro e mantenere il rispetto e la considerazione dovuta al loro grado. Compilando le massime che si trovano negli autori si potrebbe formare un curioso cerimoniale accademico del medio evo.

Per darne un esempio ricordiamo come Odofredo, parlando nei suoi Commentari dei titoli che gli scolari nello scrivere debbono dare ai loro maestri, dice che sebbene

1) PRATOVETERE ANT., *Epistolario* (Epist. XV).

2) AFFÒ, *Scrittori parmigiani.*

mpi fosse comune l'uso di chiamare i dottori
di reverendi, tuttavia il titolo che spetterebbe
che sono investiti di tal grado sarebbe quello
perchè così li suol chiamare anche lo stesso
e [1]).
gni di ossequio e di deferenza erano molto cari
e lo stesso Odofredo racconta che essendo stato
invitato Azone a pranzo da uno scolare illu-
preceduto da un bidello e accompagnato da un
nero di scolari dicendo che a lui non conveniva
in pubblico se non con quel corteggio [2]).
rdi dovuti ai dottori insegnanti erano così scru-
nte osservati, che i giureconsulti del tempo si
no spesso nelle loro quistioni di questo argomento.
nelle sue opere parla di una disputa che si
elle scuole all'epoca in cui esso insegnava, re-
un privilegio che le consuetudini aveano ac-
i dottori. Si domandava come quesito di giuri-

casa egli deve studiare e prepararsi alle lezioni. Ma di questo privilegio però, esso soggiunge, non possono godere quei dottori che non insegnano (non legentes) [1]. La stessa opinione è confermata da un altro valente giurista il quale dice che tal diritto non spetta ai dottori di scarso sapere (doctoribus indoctis) [2].

A dare maggiore dignità al titolo di dottore conferivano molti segni esterni d'onore. Oltre all'avere un abito distinto dagli altri cittadini, essi godevano di particolari diritti e privilegi propri del loro grado. Gli statuti di Bologna concedevano il permesso d'indossare vesti di colore scarlatto soltanto per accompagare i funerali dei cavalieri e dei dottori di diritto civile [3].

Il giureconsulto Bartolo ottenne per privilegio di aggiungere al suo stemma quello dei re di Boemia cioè il leone rosso in piedi colle due code in campo d'oro [4].

Le nuove leggi della Repubblica di Genova disposero che gli avvocati e i medici potessero presentarsi col capo coperto a tutte le autorità eccetto il governatore e discorrere restando seduti [5].

Tutti gli statuti italiani compresi quelli della città che non ebbero una università propria, contengono speciali

---

[1]) Socini, *Comm.*, pag. 37, nº 272.

[2]) *Rolandi a Valle Consiliorum. Consil.*, 66, n. 41: « Doctoribus « indoctis non concepit privilegium vicinum fabrum obstrepentem « a domo ejicere. »

[3]) Sarti, pag. 370.

[4]) Lancillotto, *Vita di Bartolo,* cap. XII. — Di questo privilegio ottenuto dai re di Boemia ne fa menzione lo stesso Bartolo (In extravag. alla voce Reges). Collo stesso decreto fu concesso a Bartolo anche il diritto proprio soltanto del principe, di legittimare bastardi.

[5]) *Leges novae Reip. Genuae,* cap. L.

nelle quali si riconoscono i privilegi delle per-
e e degli esercenti le professioni e le arti libe-
e dimostra in quale onore fosse tenuta la scienza
si apprezzassero coloro che la coltivavano [1]).

---

a grande importanza scientifica che i dotti esercitavano
evo erano rivestiti anche di autorità politica e sociale,
iamati ai più alti uffici tanto civili che ecclesiastici. Per
a della moltiplicità degli uffici che esercitavano i dot-
ricordare le numerose cariche pubbliche cui fu chiamato
sulto Baldo, il quale oltre ad essere stato per tutta la
segnante in varie università e indefesso cultore della
giudice, ambasciatore, avvocato, uno dei sapienti che
vigilanza sulle scuole di diritto e incaricato dell' am-
ne militare. Fu anche vicario generale del Vescovo di
icato della riforma degli statuti di Pavia e negli ultimi
sua vita andò consigliere pontificio a Roma e chiesto
a papa Urbano VI al comune di Perugia.

CAPITOLO QUINTO

I dottori ordinari e straordinari — Modo con cui si eleggevano gl'insegnanti nelle università del medio evo — Liberi docenti — Prime limitazioni alla libertà d'insegnamento — I dottori forestieri (forenses) e i cittadini — Nomina dei dottori fatta dalle università — Ingerenza dello Stato nella elezione dei dottori — Dei modi di retribuzione dei pubblici insegnanti — Offerte spontanee e « collectae » degli scolari — Parziale intervento dei Comuni nel mantenimento dei dottori — Esclusiva ingerenza dello Stato — Esempi più antichi di dottori stipendiati dal pubblico erario — Abolizione delle collette — Capitali anticipati ai dottori a titolo di retribuzione — Assegni straordinari oltre gli stipendi — Criteri di repartizione dei pubblici stipendi.

Il titolo di dottore attribuiva nel medio evo a chi ne era investito la qualità di pubblico insegnante.

Solo i dottori insegnanti godevano dei privilegi e dei diritti concessi dagli statuti universitarii. I dottori si dividevano in *ordinari* e *straordinari*. Alla prima categoria appartenevano tutti quelli addetti ad insegnare nelle scuole ordinarie; gli straordinari erano chiamati all'insegnamento pubblico delle università, trattando argomenti speciali di scienza. Alla classe degli insegnanti straordinari non appartenevano soltanto quelli insigniti della laurea, ma anche i licenziati, i baccellieri e gli stessi scolari.

L'insegnante era sotto l'immediata dipendenza del Rettore sebbene dividesse con questa suprema autorità molti poteri, fra i quali è da notarsi sopratutto la giurisdizione sì civile che criminale che esercitava insieme allo stesso Rettore e al Vescovo.

to al modo di elezione dei dottori del medio evo
icende che subì coi tempi, sono da osservarsi tre
ben distinti. Seguendo quest'ordine è facile vedere
insegnante che nei primi secoli della formazione
niversità prestava l'opera propria agli scolari i
retribuivano del proprio, si trasformasse a poco
n pubblico ufficiale eletto e mantenuto dallo stato.
do non si conoscevano che libere aggregazioni di
e di discepoli uniti dal solo vincolo della reci-
tima e dell'affetto, ed estranee ad ogni ingerenza
re pubblico, chiunque si fosse sentito capace di
re, fondava una scuola in luogo privato e spesso
opria casa, accogliendovi tutti quelli che avessero
aghezza di imparare.
la scuola colle forme e gli ordinamenti delle altre
ioni, non risentì da principio nessuna influenza
orità sociale che nel medio evo era quasi paraliz-

si riscontra una sorveglianza abbastanza rigorosa dei poteri pubblici nella scelta dei dottori. La sconfinata libertà d'insegnare aveva spinto certi uomini audaci quanto inetti, a tenere scuola ostentando una dottrina che non possedevano con grave danno della scienza e dei suoi più autorevoli cultori. A questo inconveniente volle riparare il provvido papa Onorio III per l'università di Bologna, emanando una severa bolla del 1219 colla quale ordinava che non fossero ricevuti nelle scuole se non quelli che avessero dato sufficiente saggio della loro attitudine ad insegnare [1]).

Così pure nell'università di Ferrara fu nell'anno 1443 rigorosamente prescritto che quei che volevano avere il diritto d'insegnare dovessero essere pubblicamente approvati [2]).

Per essere eletti insegnanti specialmente nelle scuole ordinarie, bisognava aver conseguito la laurea.

Ogni anno si formava il Rotolo che era il catalogo officiale dove era scritto il nome dei dottori insegnanti. La nomina dei dottori che si faceva annualmente, era opera di tutto il corpo universitario e si diceva « *fare la riforma.* » Si chiamavano poi *riformatori* i cittadini che erano scelti ad invigilare su questa elezione; e il numero di essi variava secondo la università.

L'insegnamento era affidato di preferenza agli stranieri

---

[1]) La bolla di Onorio è riferita dal Sarti (vol. II, pag. 177).

[2]) « Ne calamitas et pestis haec ulterius progrediatur decernunt « quod nullus Scholaticus in disciplinam assumat, nec Ludum ha- « beat nisi primo vel de se periculum fecerit cognitorem se esse « bonarum Litterarum vel approbatum fuerit per Offitiun XII « Sapientium aptum esse ad Scholam aperiendam. Si quis contra « auserit de Civitate ejiciatur ut pestifera Bellua » (Rufo, *Hist. Gym. ferr.*, pag. 50).

i cittadini non trascurassero i pubblici uffici del
ese. Nel 1361 la Repubblica di Firenze ordinò
suo decreto ai dottori cittadini di astenersi dal-
are in quello Studio per evitare il pericolo che
ro elezione si avesse piuttosto riguardo ai vin-
parentela che al vero merito [1]).

erugia l'elezione dei dottori forestieri era riser-
magistrati che presiedevano allo Studio; gli sco-
evano però piena e libera scelta dei dottori pe-
).

tori cittadini che erano ammessi ad insegnare ve-
generalmente esclusi dallo stipendio perchè essi
avano di pieno diritto tutti i privilegi della citta-
, aveano la protezione dei loro propri magistrati
ano aspirare ai pubblici uffici come pure perorare
e nel fôro.

tori stranieri (forenses) godevano del pubblico sa-
a non potevano discutere cause eccetto quelle che

di Napoli che aveano usi e statuti diversi da quelli degli altri Studi d'Italia non erano riconosciuti neppure in via di grazia; ed essi alla lor volta per diritto di rappresaglia sottoponevano tutti gli stranieri che volevano insegnare in Napoli ad un nuovo esame [1]).

I professori erano fissati per la durata di un anno e quando incontravano l'approvazione degli scolari, solevano essere riconfermati ed iscritti nel *Rotolo*, che si teneva continuamente esposto nell'università perchè fossero noti a tutti i nomi dei dottori insegnanti.

La scelta dei dottori, di merito insigne era fatta dall'università a loro insaputa. La nomina poi si partecipava all'eletto a nome dello Studio, del podestà e degli anziani. Chi era invitato doveva rispondere se accettava o no e in caso affermativo promettere d'insegnare l'intero anno alle ore solite e a forma degli statuti.

Talvolta in segno di maggior considerazione non si invitavano i dottori per lettera ma per mezzo di ambasciatori spediti a nome dell'università. Solevano poi andare ad incontrarli fuori della città gli altri insegnanti e gli scolari. Nel 1489 per ottenere Giovanni Campeggi, celebre giureconsulto che leggeva in Bologna, narrano gli storici che mosse da Padova lo stesso Rettore accompagnato da cinquanta scolari [2]).

L'elezione di un dottore di gran fama era una delle più solenni cure dell'università e vi prendevano parte con grande impegno anche le autorità civili. In un decreto veneto del 1400 si ordina che siano procurati per l'università di Padova « famosi doctores et valentes, » e

[1]) Savigny, *Hist. du droit. rom. etc.*, vol. III.
[2]) Facciolati, *Fasti*, P. II, pag. 59.

losi nello stesso decreto di Pietro d'Abano, si dice:
ı tamquam necessarissimum haberi volumus [1]. »
ıomina di un dottore in una università poteva an-
cidere della venuta di numerosa e scelta scola-
Quando Bologna nel 1321 rimase deserta di sco-
r la condanna di uno studente catalano, quei che
no in seguito a studiarvi posero per condizione al
e il richiamo di Jacopo Belvisio dicendo che die-
lui sarebbero venuti tutti gli scolari che erano in
ı e molti altri ancora [2].
ciò che dimostra quanto amore ed impegno pones-
n solo le università ma anche i comuni e l'intera
ıanza nella scelta di buoni insegnanti, sono le nu-
lettere e circolari che le Repubbliche si scam-
frequentemente per invitare nuovi dottori e per
direttamente i magistrati del luogo dove essi in-
ıno a cederli ad altre università in segno di ami-
fratellanza. Chi è avvezzo a leggere nella storia

trattassero fra loro città spesso nemiche e quanta solennità di modi e di linguaggio impiegassero nelle lettere che reciprocamente si inviavano nell' occasione della nomina di qualche insigne dottore [1]).

[1]) Si possono consultare con profitto i documenti sopra Andrea Alciati lettore nello Studio di Bologna (Anni 1537-41) pubblicati da B. Podestà nell'Archivio giuridico.

Nel 1432 il Doge di Venezia chiedeva ai fiorentini per l' università di Padova con grandi istanze il Panormita, e i fiorentini gli rispondevano la seguente lettera:

« Duci Venetiarum

« Illustris atque Excelse Domine frater et amice carissime. Quia « Orator vester cum magna instantia petivit a nobis, ut Abati « Siculo ad legendum Florentie conducto licentiam preberemus « se in Studio Paduano conducendi, scribere decrevimus rationes « veras et urgentes, per quas hoc facere prohibemur.

« Res enim interdum parvae videntur, et tamen habent in se « difficultatem magnam. Primo enim indigentia hujus hominis ne« que major, neque urgentior alicui est quam nobis ipsis. Quippe « cum alium Doctorem nullum existimabilem habeamus, at totum « Studii fundamentum ab hujus spe presentiaque dependeat, ne« cessarium nobis esse studium claudere, si huic a nobis con« ducto, sub cujus fiducia stetimus, licentiam preberemus. Nec « plane utilitatem, vel damnum, quod ex retentione vel dimis« sione illius viri pervenire nobis posset, sed verecundiam pon« deramus. Non enim sine labe honoris preteriret, si hunc per « totam Italiam publicatum mutare consilium, et civitate nostra « vel spreta vel neglecta, ad alios transire permitteremus. Quid « autem responderi posset scholaribus, qui jam frequentes et multi « sub hac expectationes domos Florentie conduxerunt? Qui si « frustrati essent, conqueri merito possent, et nostram vacillatio« nem et inconstantiam deridere. Non insuper ea ratio movet, « quod in tanta belli difficultate putarent homines hunc propter « inopiam vel impotentiam esse dimissum, quod consonum esset

etata la nomina di un dottore, gli veniva parte-
dagli ufficiali dello Studio coi quali il nuovo eletto
va in comunicazione e stabiliva i patti e le con-
per le quali obbligavasi ad insegnare.
uesti accordi preliminari il dottore eletto esponeva
pretese riguardo allo stipendio ed affacciava i di-
anzianità e di merito scientifico che giustifica-
sue domande.
zione dei dottori nel medio evo si fondava adun-
l reciproco consenso e non era che un vero e pro-
ntratto di locazione d'opera.
ttori di maggior fama quando erano chiamati ad
re in una università imponevano condizioni a loro
, essendo sicuri che sarebbero state accolte.
esempio ci dimostrerà ad evidenza come fra i dot-
i collegi universitarii si discutessero le condizioni
egnamento.
1488 gli ufficiali dello Studio di Pisa chiesero al-

quando fosse potuto venire con « suo honore et comodo. » E poi così soggiungeva: « et inanzi che vegna a la con-
« clusione del salario io ve notifico che è 30 anni che io
« ho lecto le lectioni ordinarie continuamente, cioè anni 20
« in ragione canonica, et anni 10 in ragione civile come
« ne potria rendervene certo Mes. Bartholomeo Sozino
« che semo d'una casarola (?) et etate, et se ve notifico,
« che io qua ad presente ho lire 800 di Bolognini d'ar-
« gento, e, perchè ne voglio lire 1000 non voglio leggere
« a Bologna, e perchè si è saputo a Padova della mia
« intentione, lo Rectore dello Studio di Padova cum certi
« Deputati mi hanno scritto che se io voglio andare leg-
« gere là, la mattina a ragione civile a concurrentia
« d'uno Mess. Iasone, me daranno lire 1800 di Bolognini
« e forse 2000. Lo quale Studio è degno Studio, secondo
« che io intendo, e ci è assai competente vivere. Ve no-
« tifico che quando venni a Pisa, quando si principiò lo
« Studio, fu promesso di fare exempti li Doctori e li
« Scolari; non si fè allora, e questo dico chè so che lo
« vivere lì è assai caro, et li affitti delle case sono exces-
« sivi, sicchè si spende assai denari, e ve notifico quando
« io venni a Pisa in vectura, de' libri et altre cose ne-
« cessarie, et in fare translatione di Studio in altri luo-
« ghi per la peste, spesi più di ducati 100, et al pre-
« sente ho il doppio delle cose. Per il che io concludo
« che io vorria volentieri leggere a Pisa, perchè mi piace
« quella terra e sopra tutto è conforme alla mia natura,
« dummodo che io leggessi cum honore.

« Io non so quello date a Mes. Bartholomeo Sozino et
« a li altri forestieri.... m' è detto date a Mes. Bartho-
« lomeo Sozino ducati 900 o da li doi anni ducati 1000.
« Quando io ne avessi li appresso veneria, dummodo ne
« avessi licentia da li miei Reggimenti, li quali spero di

ar pronti a darmela, attento, come vi ho detto non
più leggere a Bologna etc.

« Ex Bononia di 7 Octob. 1488 [1]). »

do si erano posti d'accordo gli uffiziali dello Stu-
dottore sulla sua elezione o condotta, si iscriveva
ome nel Rotolo, e questa pubblicazione era come
rma solenne della nomina.
ngerenza esclusiva dello Stato nell'elezione degli
nti nelle università, incomincia il terzo periodo.
quando alle libere repubbliche che governarono
per quattro secoli, sopravvennero le signorie e i
ti, cominciò l'autorità sovrana ad esercitare una
influenza nel pubblico insegnamento. La più ge-
rogativa dei privilegi scolastici che era il diritto
ne dei dottori, non fu tolta alle università che nel
VI sebbene alcuni principi anche per lo innanzi

gio, tutta l'università si sollevò, e gli scolari prese le armi, gettarono le panche fuori delle scuole e impedirono a forza ai dottori di far lezione [1]).

Dopo aver parlato del modo di elezione degli antichi dottori, passiamo a vedere come fossero retribuiti.

Gl'insegnanti delle università antiche mentre dapprima erano retribuiti con spontanee offerte dagli scolari ai quali prestavano l'opera loro, vennero in seguito ad essere considerati come ufficiali pubblici eletti e stipendiati dallo Stato. Perciò i modi e le forme di retribuzione nelle università del medio evo, si possono distinguere in tre separati periodi, cioè:

1° Quello delle libere e spontanee offerte degli scolari;

2° Quello del parziale intervento dei comuni nel concorrere alle spese del mantenimento dei pubblici insegnanti;

3° Quello infine dell'esclusiva ingerenza dello Stato.

Parleremo colla consueta brevità di ciascun periodo.

Quando per spontaneo svolgimento si formarono le università e divennero corpi privilegiati e indipendenti, l'insegnamento non aveva nessun carattere pubblico: era un servigio che i dottori prestavano agli scolari e che veniva da loro retribuito con libere offerte. Queste retribuzioni dicevansi *collectae*, la qual voce era generica e comprendeva ogni specie di pagamento. Per fissare queste collette per ordinario i dottori non contrattavano direttamente cogli scolari ma eleggevano due di loro che ne consultassero il volere e ricevessero la promessa dell'esatto pagamento a tempo debito [2]).

---

[1]) FACCIOLATI, *Fasti*, P. II, pag. 110.

[2]) Odofredo parlando di questo sistema che era in uso ai suoi tempi, accenna ad un'astuzia che aveano trovati i cattivi (mali)

li rado veniva anche fissata una somma per la
ıtti gli scolari si tenevano solidalmente obbligati,
si determinava la quantità del salario che cia-
egli scolari era tenuto a soddisfare [1]).
uola in questo primo periodo rappresentava una
entela tanto più lucrosa e ricercata quanto più
era il numero degli alunni che la componevano;
a sotto questo aspetto un valore venale; tanto è
e s'incontrano frequenti esempi di dottori che la-
 la loro scuola ad altri disponendone per testa-
ovvero cedendola per un prezzo convenuto nel
o di vendita [2]).
queste collette i più famosi dottori avendo mol-
scolari iscritti alle loro lezioni, facevano molti
i.
hè nell'insegnamento, i dottori più insigni lucra-
sai nel dare consigli e nell'esercizio delle relative
ni. Si racconta che il giureconsulto Baldo, con-

Cresciuto nelle università il numero delle cattedre, gli scolari non poterono più supplire interamente al mantenimento dei dottori e perciò invocarono il soccorso dei Comuni perchè concorressero alla retribuzione dei pubblici insegnanti. In questo secondo periodo si conservarono sempre le collette degli scolari; ma ad esse fu aggiunto in quasi tutte le università un contributo sull'erario pubblico per lo stipendio dei dottori. Questo sistema di retribuzione potrebbe chiamarsi misto perchè composto delle offerte private e degli assegnamenti del pubblico erario.

Alcuni dottori nei quali prevaleva alla cupidità dei guadagni l'amore della scienza, si adattavano ad insegnare in qualche famosa università anche senza stipendio, ovvero con una scarsa retribuzione [1]) come Lapo da Castiglionvecchio, canonista fiorentino, il quale per quasi venti anni insegnò senza salario [2]).

Anche quando a certi dottori fu assegnato uno stipendio fisso, questo non eccedè mai la somma di duecento lire annue: e ciò fino al secolo XIV perchè in seguito, come vedremo, gli assegni ai professori aumentarono assai, specialmente quando era loro vietato di ricevere offerte dagli scolari.

Ed eccoci al terzo periodo, sul quale ci fermeremo più lungamente, perchè in esso si manifesta il graduale intervento dello Stato nelle università e la mutazione dei

---

[1]) L'insegnare senza retribuzione era stimata cosa molto onorevole e veramente degna dei buoni cultori della scienza. Rofredo Beneventano (*Ord. Indic.*, pag. 772) dice: « Scentia boni et aequi « nummario pretio non est dehonestanda. Iter et veri philosophie « pecuniam spernunt et mercenariam operam non exhibent..... sic « ergo illud quod fecit doctos, ex liberalitate fecit unde sufficit si « cui vel in paucis amici labore consulatur. »

[2]) Colle, op. cit., II, pag. 70.

da liberi docenti in pubblici ufficiali; carattere
ora vien loro conservato in molti paesi d'Europa.
mo ed il più antico esempio di stipendio pub-
trova ricordato in Padova nel 1279 [1]. In seguito
concesse ad Altigrado, lettore di diritto cano-
assegno di lire 150, ed a Dino, giureconsulto,
100 [2].
ipendio dei dottori ordinari era in questi primi
ssai tenue e farebbe maraviglia il vedere come
scarsamente ricompensati gl' insegnanti in quel-
se non sapessimo che potevano supplire colle
legli scolari che ricevevano facendo lezioni straor-
Stando alle parole di Odofredo, pare che non
allo zelo dei dottori corrispondesse negli scolari la
volontà di pagare.
fine delle sue lezioni straordinarie questo giure-
trovandosi poco soddisfatto della generosità dei
uditori, fece il seguente avvertimento, che è an-

Erano eccettuati da questo divieto soltanto quei dottori che insegnavano privatamente, i quali, non riscuotendo uno stipendio, erano autorizzati a farsi pagare dagli scolari. Quando però anche questi dottori furono stipendiati, fu estesa ad essi pure la proibizione.

Leggendo gli statuti e i contratti fra i dottori e le università si incontrano frequentemente ricordati stipendi rilevanti [1]. Per non cadere in errore, bisogna avvertire che certe retribuzioni cospicue assegnate ai dottori, non rappresentavano già il salario, ma un compenso straordinario adeguato al tempo in cui insegnavano o alla difficoltà della scienza da loro professata.

Molte università, sperando di vincolare alcuni dottori a rimanere per lungo tempo in uno stesso luogo, anticipavano loro un capitale o in denaro o in beni stabili. Il giureconsulto Suzzara in un trattato fatto colla città di Modena si obbligò d'insegnare per tutta la vita in quello Studio col compenso del diritto di cittadinanza, e colla corresponsione di un capitale di lire 2250, di cui doveva impiegare una parte nell'acquisto di beni del territorio modenese.

Il canonista Galvano fu nel 1384 richiamato all'università di Bologna da Padova, dove insegnava con grandissimo concorso di scolari e gli venne assegnato oltre

---

dono alcuno benchè loro promesso (Muratori, *Antiq. It.*, pag. 207). Così pure nel 1279 l'università di Padova assegnando ai professori un pubblico stipendio avea fatto lo stesso divieto, eccettuando soltanto le pigioni delle case dove i professori insegnavano, che doveano esser pagate dagli scolari (Facciolati, *Fasti*, P. I, pag. 6).

[1]) Le storie citano numerosi esempi di stipendi cospicui. Parma promise al Fulgosio ed a Pietro d'Aricarano 1000 ducati d'oro purchè insegnassero in quella università (Bettinelli, *Risorgimento*, ecc., tom. III, pag. 184.

ndio una certa somma per mantenere allo Studio
due figliuoli [1]).

tori più insigni venivano investiti dagli impera-
lai papi anche di vasti feudi e se ne trovano ri-
alcuni esempi nelle storie. Così il canonista Gio-
Andrea ottenne da papa Giovanni XII un feudo
ritorio di Ferrara [2]).

e alcuni medici della scuola di Salerno ottennero
nvestitura dall' imperatore Federigo II [3]).

te le collette, gli stipendi aumentarono, e chi aveva
ato fama nell'insegnare veniva spesso retribuito con
straordinari. Il canonista Galvano da Bologna,
o più sopra, oltre lo stipendio, ottenne nel 1374
a una somma di 240 ducati d'oro col patto però
non servisse di esempio per l'avvenire agli altri
(ne trahatur ab aliis doctoribus forsitan in exem-
).

gli assegni straordinari che solevano farsi ai dot-

glia, o alle spese incontrate nei viaggi [1]) o alla grave età, o all'esercizio di uffici pubblici cui erano chiamati.

Così nel 1489 fu aumentato lo stipendio ad un dottore di Padova perchè potesse collocare in onesto stato le sorelle [2]).

Riccardo Saliceti famoso dottore di legge bolognese, essendo stato spedito nel 1370 ambasciatore in Avignone al papa Gregorio XI, questi ordinò che durante la sua ambasceria seguitasse a godere del suo stipendio e che venisse rimborsato di tutte le spese del viaggio. Lo stesso papa volle poi che, oltre lo stipendio ordinario della sua lettura di gius civile, gli venissero pagati duecento fiorini d'oro all'anno anche senza fare lezione [3]).

Dopo diversi anni d'insegnamento i dottori chiedevano che venisse loro aumentato lo stipendio. Giunti in età avanzata eran ammessi a godere di una retribuzione annua anche lasciando l'insegnamento e ritirandosi a vita privata [4]).

---

[1]) Facciolati, P. II, pag. 83.

[2]) In Padova fu anche concesso ad un dottore l'esenzione dai tributi comunali e l'aumento di stipendio perchè aveva dodici figliuoli. — (Idem, P. II, pag. 62; P. III, pag. 41).

[3]) Fantuzzi, vol. VII, pag. 283. — Mazzetti, *Mem. bolognesi*, pag. 278.

[4]) Nel 1636 un dottore di Medicina in Pisa fece istanza al Granduca di ritirarsi dall'insegnamento, allegando per scusa la sua tarda età. Il granduca rispose: « Stante il lungo e buon servizio congiunto colla mala sanità del supplicante, si contenta « S. A. S. di licenziarlo dalla cattedra e carica di leggere, e che « quest'anno conseguisca non di meno la provvisione come se « avesse letto tutte tre le terzerie, e che per maggior recognizione « del suo merito negli anni futuri da cominciare il dì 1° di novembre 1636, mentre se li viverà se gli paghino scudi 200 « l'anno » (Fabbroni, *Hist. Acad. pis.*, II, pag. 321).

ndo un dottore benemerito veniva a morte prima
minasse l'anno scolastico, si soleva concedere ai
edi il rimanente dello stipendio [1]).

agioni per cui si aumentavano gli stipendi erano
ssime. Poteva ad esempio crescersi l' assegno ad
tore col patto che durasse ad insegnare per un
determinato: ovvero perchè gli veniva contrappo-
antagonista di molta fama [2]).

tori il cui merito non era conosciuto, si prende-
d esperimento (per modum provisionis) ed erano
ti ad insegnare con tenue stipendio. Provata la
pacità, veniva confermata l'elezione, e fissato un
conveniente [3]).

mento di stipendio poteva farsi o alla scuola, o
rsona. Se veniva fatto alla scuola rimaneva co-
se alla persona variava secondo il merito dell'in-
e che veniva prescelto.

ipendio che si concedeva ai professori era talvolta

rini; nel 1492 Giasone ne aveva 2250; nel 1540 l'Alciato mille scudi; nel 1500 Decio duemila fiorini. Uno dei più lauti stipendi è quello di Pietro d'Abano, celebre medico, che aveva in Padova lire seimila all'anno [1]).

Con decreto del Senato bolognese del 1549 fu stabilito per maggior decoro dell' università di eleggere quattro professori che si chiamassero Eminenti: uno per le leggi, uno per la medicina, un terzo per la filosofia e l'ultimo di lettere, purchè fossero famosi ed avessero letto per venti anni in uno dei maggiori Studi d' Italia, come a Padova, Pavia, Napoli, Pisa, Perugia o Torino. A questi lettori eminenti doveva essere assegnato uno stipendio maggiore che agli ordinari [2]).

Nell' università di Bologna gli stipendi si pagavano ai dottori per quadrimestri o come dicevasi allora *per quartironi* [3]).

In altre università invece era adottato il sistema delle rate mensili, come ad esempio in Piacenza, e ciò apparisce dal catalogo dei professori di quello Studio [4]).

Talvolta avveniva che gli stipendi non fossero puntualmente pagati per insufficienza di danaro o per cattiva amministrazione del pubblico erario. Così avvenne nel 1486 nello Studio di Pisa dove, ai dottori delle arti non furono pagati gli stipendi di quell'anno, ond'essi se ne dolsero vivamente coi Rettori del comune fiorentino dal quale dipendeva allora l'università di Pisa.

« Più volte (dicevano nelle loro lettere i dottori pisani) « ci siamo doluti quest'anno cum le M. V. della troppa

---

1) Colle, *St. della univ. di Padova*, II, pag. 133.

2) Mazzetti, *Mem. storiche della univ. di Bologna.*

3) Idem.

4) Muratori, *Scriptor. Rer. Italic.*, tomo XX, pag. 939.

à de' pagamenti nostri, e non pare che il lamen-
nostro sia exaudito. Veduto che siamo all' anno
e del passato restiamo avere due terzi, parci
tractati assai male, et hora mai noi che già so-
o essere pagati a' tempi debiti, habbiamo invidia
ni Collegio d'Italia, siccome ciascuno quantunque
agato sia meglio di noi pagato. Et più ci duole
tro danno, che la vergogna nostra et vostra che
mediocre. Noi viviamo delli stipendi nostri e
qua come sull' hosteria comprando ogni cosa e
simo. Mutiamci oggi qui, domani a Prato e poi
ato a Pisa [1]) è sempre cum la borsa aperta per
e a' vostri comandamenti, molto più gagliardi al
ndarci, che al premiare chi vi serve con tante
ed affanni. Et veduto che il gridare non giova,
amo fra noi consultato di venire da parola a' fatti,
are la ragione che per le vostre leggi possiamo
mente usare, cioè non di leggere se non siamo

« acciò raffreddandosi le fatiche nostre tanto male pre-
« miate non si raffreddi tutto el Studio vostro. Mostrate
« averci cari come hanno mostrato li vostri antecessori.
« Aspettiamo risposta più di effetti che di parole. Bene
« valete Pisis XVII Octob. 1486 [1]). »

Con questi brevi cenni non abbiamo inteso di dare che una idea generale degli svariatissimi sistemi di retribuzione adottati nelle antiche nostre università. L'indole di questo lavoro non ci consente di esaminarli singolarmente. Ci basta però lo avvertire che quando alle collette vennero sostituiti i pubblici stipendi, i criteri dominanti nella repartizione di essi furono i seguenti:

1° Il valore scientifico degli insegnanti;

2° La difficoltà della scienza;

3° L'anzianità.

Questo sistema, che ci sembra il più razionale e il più conforme ai bisogni e all'efficacia del pubblico insegnamento, era comune, per quello che abbiamo potuto conoscere consultando gli storici e i cronisti del tempo, a tutte le università antiche e ne potremmo trovare la più ampia e sicura conferma in moltissimi esempi se quelli già citati non ci sembrassero sufficienti.

---

[1]) FABBRONI, op. cit., I, pag. 39.

CAPITOLO SESTO

to della parola « lettura » — Come si distinguevano le nelle antiche università — Lezioni mattutine, meridiane eridiane — Ordinarie e straordinarie — Teoriche e pra- — Di primo secondo e terzo grado — Pubbliche e pri- - Obbligo dei dottori di essere assidui alle lezioni e pene iate ai negligenti — Segreta sorveglianza dei bidelli — razione delle scuole e vacanze — I concorrenti o anta- —I circoli, dispute e ripetizioni — Ordine delle dispute one che vi prendevano parte — Il pubblico insegnamento dio evo — Scelta di un buono insegnante — Numero delle re — Carattere educativo della scienza — Insegnamento — Concorso degli scolari nell'insegnamento — I ripetitori.

arola *lettura* frequentemente adoperata nel lin- scolastico delle università antiche, ebbe origine

ordinarie per dedicarlo a speciali studii: e si trovano ricordate di frequente certe lezioni che avevano principio avanti giorno dette perciò (*antilucane*) e altre dei giorni festivi (*diebus festis*), o fatte in tempo di vacanze (*dierum vacantium*).

Anche i dottori venivano distinti secondo l'ora che insegnavano in mattutini, meridiani, pomeridiani e vespertini.

Gli statuti bolognesi concedevano ai soli dottori d'insegnare nelle pubbliche scuole e nelle ore ordinarie che erano quelle del mattino. I licenziati avevano tal facoltà soltanto due volte per settimana, il dopo pranzo, ed in quelle ore nelle quali non leggeva qualche dottore stipendiato [1]).

Vi era anche una classe di professori privilegiati e noti per merito insigne detti perciò « supraordinari » i quali potevano insegnare *ad beneplacitum* cioè nel tempo e nel modo che volevano [2]).

Certe lezioni prendevano il nome dal giorno in cui solevano farsi. Così le quistioni del giureconsulto Pillio perchè esposte nel sabato erano dette *sabbatinae*; e son pure ricordate le *venerdiali* e le *domenicali* di Bartolomeo da Brescia.

In ordine alla materia scientifica le lezioni si dicevano *ordinarie* e *straordinarie*. Quale fosse la differenza che passava tra le une e le altre non è facile determinare.

Nei primi secoli della costituzione delle università le scuole ordinarie alle quali veniva assegnato un pubblico stipendio erano poche e ristrette soltanto ai rami d'insegnamento più necessari: tutte le altre si chiamavano straordinarie e in queste erano gli scolari che retribui-

[1]) *Stat. bonon.*, lib. II, pag. 40.

[2]) Facciolati, *Fasti* e *Syntagmata*, *XII*, *etc.*

'insegnanti con spontanee offerte. In seguito an-
straordinarie fu assegnato uno stipendio sul pub-
ario [1]).

GNY, *Hist. du droit*, tom. III, pag. 192. — La distinzione
oni in ordinarie e straordinarie è molto antica (*ordinariae*,
nariae lecturae). Secondo alcuni dicevansi ordinarie quelle
ansi nelle pubbliche scuole, e straordinarie quelle che
farsi nelle private, cioè nelle abitazioni dei professori.
ue queste opinioni sono false e il Savigny ne discute le
olla scorta di esempi e documenti autorevoli.
strare la verità della nostra asserzione che cioè, per di-
la diversa natura delle lezioni è necessario dividerle
'importanza scientifica dell'insegnamento e la fama dei
, potremmo recare molti esempi.
gando in brevi parole le ricerche da noi fatte su tale
o, osserviamo che le lezioni ordinarie per consenso gene-
statuti e degli usi scolastici in vigore in tutte le uni-
rano tenute nelle ore mattutine, mentre le straordinarie
farsi di sera; onde lo storico Ghirardacci, citato anche

Le lezioni ordinarie della mattina erano le privilegiate in molte università; perchè erano le più frequentate insegnando in quelle ore i dottori più celebri. La fama di una scuola poteva dipendere anche dal merito del professore che vi insegnava. Infatti narra il Facciolati che nell'università di Padova la scuola ordinaria pomeridiana cominciò ad essere la preferita dal momento che vi cominciò a leggere diritto civile il giureconsulto Bartolommeo Sozzini [1]).

Le lezioni ordinarie erano sempre le preferite in tutti i provvedimenti presi a favore dei pubblici Studii, considerandosi le straordinarie come un complemento non necessario alla conservazione delle università.

Nell'università delle arti e in specie nelle scuole di medicina, le lezioni si distinguevano anche in *teoriche* e *pratiche* e delle une come delle altre vi erano le ordinarie e le straordinarie.

Quanto al grado d'importanza le scuole si dividevano in *primarie* e *secondarie*. In qualche università si trovano ricordate anche le scuole « tertiae » cioè di terzo grado.

In Padova furono istituite queste scuole nel 1464 col fine che vi insegnassero i cittadini e avessero occasione di fare in esse le prime prove del loro ingegno. A queste scuole era assegnato un tenue stipendio che dapprima non era suscettibile di aumento. Ma nel 1655 il Senato veneto accordò ai Triumviri .la facoltà di accrescerlo secondo il loro prudente arbitrio e le condizioni dei tempi. I professori delle scuole « tertiae, » detti perciò *tertiarii*,

---

[1]) FACCIOLATI, *Fasti*, P. II, pag. 57. — Quanto all'importanza che aveva la scuola ordinaria del mattino nelle università può vedersi (FABBRONI, *Hist. Acad. pis.*, pag. 206).

essere eletti dai presidi della città, dai questori,
ore dello Studio e dal decurione anziano.
e scuole rappresentano il primo grado d'insegna-
dalle quali si poteva per merito ascendere alle
i.
e nell' università di Torino gl' insegnanti erano
tre classi. Alla prima appartenevano i dottori
osi che avevano insegnato per dieci anni almeno
che università; alla seconda erano iscritti quelli
vano insegnato per quattro anni; tutti gli altri
i terzo grado e si dicevano straordinarii [1]).
dine al luogo, le lezioni si dividevano in *pubbliche*
e.
rimi secoli della formazione delle università i dot-
evano scuole in luoghi privati e frequentemente
dano nelle storie contratti di cessioni, per i quali
espettivo di una somma convenuta, qualche dot-
deva i propri scolari ad un altro

dottori di leggere in casa propria e specialmente in quelle ore nelle quali erano aperte le scuole pubbliche, affinchè l'insegnamento universitario non fosse danneggiato dalla concorrenza delle lezioni private.

Jacopo d'Arquà, dottore di medicina, provocò un decreto dal collegio degli artisti di Padova per proibire le lezioni private e la lettura facoltativa di certi libri di medicina agli scolari. Alcuni dottori volendo compiacere gli scolari, si riunivano nella notte in casa loro e leggevano quei libri che incontravano maggior gradimento. A questo abuso fu rimediato con un editto nel quale si prescrivevano i libri che dovevano essere interpretati nelle scuole [1]. Nel 1680 in Ferrara fu emanato il seguente editto che riguarda lo stesso argomento.

« D'ordine delli Illustrissimi signori Giudice e Mae-
« strato de' Savii e de' signori riformatori dello Studio, si
« proibisce ad ogni lettore dell'università di leggere le-
« zioni private in casa la mattina e la sera dal punto
« che suona la campana dallo Studio fino all'ultima ora,
« che si legge nel medesimo, affinchè gli scuolari non siano
« sviati dal concorrere alle pubbliche lezioni e questo
« anche in ordine alle Costituzioni sotto pena alli con-
« traventori della perdita dell'emolumento di quella ter-
« zaria nella quale contravverranno, rimanendovi tempo
« di potere esercitare questo lodevole impiego il quale
« servirà anche di merito mentre fatto nelle hore fuori
« di quelle destinate alle lezioni pubbliche diverrà soste-
« nimento e non deteriorazione del medesimo Studio [2]. »

Con questa proibizione però la libertà d'insegnamento, non riceveva nessuna limitazione, essendo concesso ai

---

[1] Tiraboschi, *Storia della Lett. It.*, tomo V, pag. 66.
[2] Rufo, *Hist. Ferrar. Gymn.*, pag. 314.

li leggere in privato senza alcuna sorveglianza,
se ne astenessero nelle ore in cui erano aperte
liche scuole; e ciò per prevenire una concor-
ıe invece di favorire l' incremento degli studii
be danneggiati.
i fra i dottori che insegnavano nelle università,
urarsi più lauto guadagno colle lezioni private,
ggir la fatica, abbandonavano talvolta le scuole
frequentavano con molta assiduità. A ciò prov-
li statuti comminando pene severe a quei dot-
non avessero potuto giustificare le loro assenze.
na ogni dottore che avesse lasciata la lezione
lannato a pagare due lire, e venti soldi in caso
sse cominciata la lezione dopo l'ora stabilita. Gli
poi, che fossero arbitrariamente rimasti nelle
opo finita la lezione, erano sottoposti all' am-
li 10 soldi [1]).
le altre università sanzionarono pene pecuniarie

Anche gli statuti dell'università di Napoli punivano quei dottori che mancavano alle lezioni, sottraendo un giorno dal loro stipendio. Così pure nelle riforme dello studio di Pisa si usò molta severità verso quei dottori, che mancavano ai loro doveri, imponendosi che quei che non fossero nelle scuole all'ora debita venissero appuntati dai bidelli, i quali senz'altro aspettare dovevano fare entrare in cattedra quelli presenti. Fu stabilito inoltre che non fossero ammessi impedimenti di sorta alcuna ai professori mancanti se non constassero da causa legittima [1].

Oltre le pene severe contro i dottori negligenti fu da molti statuti ordinata una rigorosa sorveglianza sulla loro condotta. I bidelli, come apparisce da' documenti, avevano un doppio obbligo: l' uno pubblico e manifesto ed era quello di annotare o, come dicevasi allora, *appuntare* i nomi di quei dottori che avessero lasciata la lezione o fossero arrivati più tardi dell' ora voluta dagli statuti [2]; l' altro segreto che consisteva nell'informare di

---

[1]) FABRONI, *Hist. Acad. pis.*, II, pag. 482.

[2]) Da una lettera scritta agli uffiziali dell'università di Pisa da un dottore di quella città, si rileva come i bidelli eseguissero rigorosamente il loro obbligo e quanta cura mettessero gl' insegnanti per giustificarsi di qualche loro assenza dalle scuole allo scopo di evitare una pena. La lettera dice così: « Magnifici Offi-
« ciales. Lo primo di Maggio passato morì in casa mia uno sco-
« lare Ferrarese mio consorte, il quale era stato doi anni meco.
« Bisognoe sepelirlo la mattina seguente nel hora de la lectione;
« di che tra per essere e addolorato e occupato il dì de innanzi
« per lo caso non aveva studiato e non lessi quella mattina. Gli
« altri lessono mez'ora perchè ebbono honorare la sepoltura. Dis-
« semi li Bidelli che sebbene apuntassino, fariano cum le S. V. la
« scusa mia, e che io non haria danno. Così mi tenevo non havesse
« seguire altro. Hora al pagamento de la seconda paga mi è stato
« ritenuto tre ducati. Maravigliome e dolgome come le S. V. es-

gli uffiziali che sopraintendevano allo Studio
ndotta di ciascun dottore e della sua capacità,
fama che godeva presso gli scolari.
uno di questi rapporti, fatto da un bidello del-
sità di Pisa agli uffiziali di quello Studio, che
ano in Firenze.
gnifici et excellentissimi Domine, salutem. Solo
, perchè mangiando il pane delle vostre Signorie
re dovere, quando accade alcuna cosa inonesta,
lle darne aviso per potere detto pane mangiare
stimolo e carico di coscienza. Sia noto alle Vo-
Signorie come infra questi legisti si legge molte
lezione, che appena arrivino alla metà del tempo
, e come alle prime ordinarie da mattina manca
uo dovere M. Pier Filippo il quale debbe leg-
re due in voce et una in scriptis, e poi legge
a in voce. M. Lancellotto fa francamente suo de-
t è simile M. Felino. M. Floriano non è mara-

« e non più. M. Antonio Bolognetti legge alla medesima « ora, un ora in voce. Gli Istitutori leggono mezzora e « non giova con essi mie parole. M. Baldo entra alle « venti ed ha un' ora in iscriptis ed un'ora in voce: gli « altri fanno il dovere assai di presso e massime gli « Artisti. Prego le Vostre Signorie provvegghino in forma « che a me non abbia a nuocere, imperocchè quando « ricordo qualche volta faccino il dovere, il minimo pe- « dante che ci è minaccia di farmi cassare o darmi delle « busse.... a dì 23 maggio in Pisa [1]).

« BARTOLOMEO PASQUINI. »

L'anno scolastico nelle università medioevali si estendeva ordinariamente a dieci mesi. Il tempo dell'apertura delle scuole variava secondo gli statuti. Generalmente l'inaugurazione degli studii si faceva nell'ottobre il giorno di S. Luca, coll'assistenza delle autorità e degli scolari, che si recavano solennemente a udir la messa nella Cattedrale.

Le vacanze annue di ciascuna università si possono calcolare in media a circa novanta. Ordinariamente le vacanze del carnevale (Baccanalia) e di Pasqua erano di quindici giorni; di Natale undici.

Quando in una settimana non ricorrevano altri giorni di festa, erano sospese le lezioni del giovedì.

Alla morte di un dottore si soleva fare vacanza perchè gli scolari e gli altri dottori potessero andare collegialmente dietro il corteggio in segno d'onore [2]).

---

[1]) FABBRONI, *Hist. Acad.*, P. I, pag. 102.

[2]) . . . . « Sabato 2 di marzo 1595 non si lesse ne ordinarj ne « straordinarj perchè giovedì notte a ore 8 morì Pietro Angeli e

morte di Azone in Bologna fu differita l' aper-
e scuole fino ad Ognissanti in segno di grande
la perdita di tale insigne giureconsulto [1]).
talvolta gli scolari che di proprio arbitrio esten-
l termine delle vacanze. Vi sono singolari esempi
e da loro adoprate per ottenere il desiderato in-
Pisa era costume di togliere i libri ai dottori
on leggessero [2]).
reconsulto Giasone, giunto di poco allo studio di
endo trovato mancanti i suoi libri e saputo che
stati tolti dagli scolari vivamente se ne dolse,
do poi conosciuto che tale era l'uso, e che non
voluto fare una offesa a lui personale, ma una
piacevolezza, scrisse agli ufficiali dello studio
are gli scolari da lui incolpati.
tera dice così:
gnifici Viri etc. Essendomi pervenuto a notitia
a V. S. era stato riferito, che per quella piace-

« chè instabilità, ac etiam perchè m'è parso V. S. habino
« facto alcune dimostrationi forse ob id verso de predecti
« scolari, quo cessante non harebben facto. Però ho vo-
« luto significare a quelle quod a me similia verba num-
« quam fuerunt prolata, maxime non me ne essendo suta
« data cagione, chè in verità gli scolari predecti non si
« sono se non con piacevoli modi ingegnati secundum
« consuetudinem ut audio, in hoc vestro Studio.... Bene
« valete Pisis Die XII Feb. 1480 [1]). »

A questi abusi degli scolari tentò di riparare nel 1533 Alfonso d'Este per l'università di Ferrara emanando un severo editto nel quale oltre ad ammonire gli scolari —
« discoli così terreri come forastieri quali hanno poco
« animo e intentione di voler studiare e imparar virtù di
« non disturbare le lezioni comanda ancora di non far
« ne operar per modo alcuno directo o indirecto che le
« vacazione del Carnevale ne altre vacazione, se habbino
« a far inanzi el tempo ordinato per gli Statuti del Stu-
« dio questa Inclita Città.... sotto pena de la disgratia de
« la Excellentia Sua ed altre pene ad arbitrio di Sua
« Excellentia.... [2]) ».

Anche in Pisa il Granduca Francesco III richiamava l'attenzione del Curatore dello Studio sull'abuso delle vacanze arbitrarie dicendo di volere che « si osservi *ad*
« *unguem* lo Statuto e che per il meno venghin letto 100 le-
« zioni. »

La libertà d'insegnamento non avrebbe molto giovato ai progressi della cultura se non avesse trovato un potente stimolo al suo incremento nella concorrenza.

Gli antagonisti o *concorrenti* per espressa disposizione

[1]) Fabroni, op. cit., II, pag. 255.
[2]) Idem, II, pag. 11.

uti erano aggiunti ai dottori stipendiati coll'ob-
nsegnare gareggiando con loro nella scienza che
ano.

correnza serviva agli uni e agli altri di reci-
nolo, e mentre il pubblico insegnante dovea per
validamente la gara cogli emuli, disimpegnare
ità ed amore i suoi obblighi, i concorrenti tro-
ella speranza di riuscire con lunghe fatiche e
lui superiori, un grande incitamento al culto del
.

agonisti gareggiavano nell'insegnamento coi dot-
ndiati nelle lezioni e nelle pubbliche dispute.
he fosse in uso in certe università di dare più
ti ad un medesimo insegnante. Il giureconsulto
Decio scriveva al notaro dello Studio di Pisa,
dosi di ciò con parole assai risentite.

ndo io fui costì mi dolsi con voi et cum alcuni
fficiali, che io mi fussi dato due concorrenti a

« della qualità di quelli cui potete dare a Pisa; e manco
« haria cum dui, che cum uno perchè, harebano a gio-
« strare fra loro, e a me non mancherebano scholari,
« perchè sono tutti provecti et ho la più fiorita schola,
« che mai sia stata a Pisa di ragione Canonica. E novizi
« s' arebbano a dividere cum il terzo concurrente, sicchè
« meglio staria cum dui, che con uno, ma non ne faccio
« caso, e solo vorrei che non tutte le some si scaricas-
« sero sopra di me. Valete. Pisis, 22 novembris 1493 [1]. »

In un'altra sua lettera del 1495 lo stesso Decio dice:
« che ingiusto sarebbe che avendo lecto tutte le lectioni
« ordinarie in civile e in canonico, mattina e sera, e che
« avendo avuto la concurrentia de tutti e dottori de qual-
« che merito e che essendo stato come un paragono dello
« Studio, non avesse maggior salario, e che questo per il
« tempo che hà lecto e delle prove che ha facte dovrebbe
« essere almeno di fiorini M. »

Nel 1479 il Senato veneto ordinò che due dottori di Padova non potessero essere concorrenti in una stessa scuola ordinaria. Nel 1588 questo decreto fu esteso anche alle scuole straordinarie [2].

---

[1] Fabroni, op. cit., pag. 20.

[2] Il Baldo, dolendosi cogli uffiziali dello Studio di Pisa che gli avessero dato i concorrenti, dice in una sua lettera pubblicata dal Fabroni (I, pag. 188) « .... Io non credeva venire a questo Studio per lassare el riposo e cercare travagli e disturbi e avere a stare in pratiche maxime in questa mia senectute. È laudabile usanza nelli Studi d'Italia di tractare li doctori antichi, che non abbino concurrentie dispiacevoli, e andare per le pratiche, ma solo abbino il pensiero del leggere. Non credo che in Studio d'Italia sia doctore di qualche reputazione che abbia letto anni trentotto, come io, e non credo che sia doctore in Italia più dato alle pratiche e alle.... quanto questo che cerca la mia concurrentia et maxime perchè vede questa cosa esser da me aliena. »

ttori di fama incontestata e di grave età non si
dare i concorrenti per liberarli dalle soverchie
dalle cure assidue che richiedeva lo insegnare
onto degli emuli [1]. Ma nel concedere questo pri-
si aveva riguardo di non recar danno all'incre-
egli studii; perciò se ne incontrano ben pochi

dova si trova fatto cenno di un dottore al quale
sso d'insegnare senza antagonista per indulgenza
cipe (principis indulgentia) [2].
nta il Facciolati che un dottore degli artisti in
fu liberato dall'obbligo di avere un concorrente
iconosciuto superiore per merito scientifico a tutti
che insegnavano in quello Studio. Ma dopo cin-
i gli scolari protestarono dicendo che un dottore
ntagonista si abbandonava facilmente alla pigri-
costretto ad accettare nuovamente un concorrente
gnamento.

cinio alle cattedre di maggiore importanza. E tanto è vero che il prendere parte a questi pubblici esperimenti era occasione di rinomanza per i dotti, che si trovano ricordati negli statuti e nelle memorie universitarie, molti che accettavano d'insegnare col patto di avere un concorrente col quale potessero disputare. Altri ancora lasciavano una scuola per un'altra, dove potevano stare a fronte ad un valente antagonista.

Alle dispute più solenni che dovevano durare almeno tre ore, erano riserbati i giorni di vacanza. Il dottore che si era più distinto, superando i suoi competitori, soleva venire accompagnato a casa con gran pompa da tutto il corpo scolastico, insieme al rettore e colle insegne delle università.

Era così comune l'uso di disputare, che la maggior parte di quei che prendevano la laurea aveano già dato saggio del loro sapere in questi pubblici esperimenti. I disputanti erano sottoposti al giuramento di non tradire la fede pubblica in verun modo, nè con studiati artifizi, nè con inganni nascosti.

Anche il dottore prendeva parte alle dispute scolastiche e sorvegliava al buon andamento e all'ordine delle discussioni. Ciascun dottore una volta per settimana proponeva una tesi, alla quale soleva rispondere prima il Rettore, poi gli altri insegnanti.

Queste dispute, che si chiamavano anche *Circoli*, erano comuni tanto all'università dei giuristi come a quella degli artisti. Avevano luogo per l'ordinario di sera [1]) (hora vi-

[1]) Nell'università di Padova si facevano le dispute anche di mattina nella sala maggiore dello Studio.(in schola magna). Quelle della sera che si dicevano vespertine, si facevano nelle scuole o nella sala della Curia del Pretore (M. FACCIOLATI, *Fasti*, P. II, pag. 20).

ertia) ed erano obbligatorie per tutti sotto pena
enda.

rcoli si facevano le ripetizioni e le argomentazioni.
ripetizione si prendeva ad esame un testo già
nella scuola dal professore e se ne facevano tutte
ili applicazioni ai casi pratici, sollevando dubbi
ndo le obiezioni che facevano gli scolari. Alle
ni era destinato il tempo che correva dal prin-
l'anno scolastico fino a tutto il carnevale.

gomentazioni eran sostenute dai dottori o dagli
licenziati che aspiravano al pubblico insegna-
tema della disputa era un punto di diritto per
od un quesito di scienza per gli artisti.

spute nelle università risalgono a tempi assai re-
antiqua consuetudine) come dicono gli statuti.
i baccellieri dovevano assistere alle argomenta-
gli scolari aveano diritto di prendervi parte.

gomentazioni solevano durare dalla Quaresima

e profitto degli uditori. Nella vita di Baldo si racconta come questo insigne dottore disputasse in Bologna per cinque ore di seguito con Bartolo suo antico maestro riuscendo vittorioso.

Talvolta la disputa si protraeva fino a notte avanzata, come avvenne in Pisa, dove, racconta un bidello, in una sua relazione agli ufficiali di quello studio che « riscaldandosi e' giostranti nell'arme si fe' bujo e col torchio finì detta disputa [1]. »

L'indole dei Circoli e delle pubbliche dispute che avevano luogo in tutte le università, si trova ad evidenza dimostrata dal seguente documento [2]:

« CIRCOLI DISPUTATORII IN PIAZZA [3])

« *Item* — Che ciascuno Doctore sia tenuto interve-
« nire ogni dì utile da sera a Circoli disputatorii in
« Piazza et deinde non partire se prima non sono finiti
« li prefati circoli, come si costuma nelli studj bene or-

[1]) Quanto all'utilità di queste dispute si parla in una relazione fatta nel 1490 agli uffiziali dello Studio di Pisa: « Avvisando V. S. che mai in questo Studio si fecero tante dispute pubbliche quanto si fanno dappoi che ci è questo singolarissimo Dottore Mess. Iasone nè tanto si dimostrarono mai li scolari fare tanto profitto. È quanto al presente.... cosa questa da fare accendere gli animi degli altri vostri che per adventura non sono così serventi allo studio. » (FABRONI, op. cit. I, pag. 225).

[2]) *Ordinamento del magistrato di Balìa di Siena etc.* (*Archivio delle Riformagioni di Siena.* Tomo XXII, 1482, c. 88).

[3]) Parrà strano che le dispute accademiche si facessero in pubblica piazza. Eppure non è questo il solo esempio che i dottori trattassero di argomenti scientifici in luogo aperto al pubblico anzichè nel recinto del'e scuole. Si narra che ai tempi del giureconsulto Azo fu tanto il concorso degli uditori, che esso fu costretto a leggere in una piazza di Bologna.

« dinati, sotto la medesima pena, per infino ad Pasqua
« di Natale; dovendo uno per sera secondo l'ordine delle
« condotte scripte nel Ruotolo substenere per se, o uno
« scolaro, una o più conclusioni; et in specie per li Me-
« dici Philosophi et Artisti si observi come appresso cioè:
« L'ordine de' circuli de' Medici, Philosophi, ed Artisti
« sia questo — Che ciascuno Doctore conducto debba
« ogni sera utile intervenire e circularmente disputare in
« questo modo, che seguendo l'ordine del Ruotolo, uno
« de'detti Dottori debbi tenere conclusioni, et rispondere
« agli altri Dottori della sua facoltà li arguissero, ovvero
« fare tenere conclusioni a uno scolare sotto di lui, et
« quando lo scolare ponga conclusioni allora il detto
« Dottore sia tenuto rispondere almeno al suo concorrente
« adversario, et lui arguire dum modo non passi il nu-
« mero di tre argomenti, ma possisi replicare come sia
« conveniente: et questo si observi per infino alle vaca-
« tioni di carnasciale, pena ad qualunque non observerà
« lire 10 per volta da ritenersi del suo salario. Et acciocchè
« questo si observi s'intenda commisso alla guardia pub-
« blica, e secreta et al bidello [1]) et ad ciascuno in tutto,
« dovendo il bidello di ciò la rasegna ogni sera con
« quelli modi et conditioni, et exceptioni, che sono di
« sopra poste, a chi non leggesse ciascuno dì, et lo tempo
« ordinato: con questa declaratione, che quegli Dottori
« che hanno letto anni 25 o più non sieno obligati a
« delle disputationi et paragoni, ma sieno tenuti inter-
« venire a detti circuli sotto la medesima pena, acciocchè
« per la loro presentia le cose procedino con buono, et
« laudabile modo.... »

---

[1]) Questa segreta sorveglianza dei bidelli si trova anche in altre università, come già vedemmo.

Oltre alle dispute vi erano le ripetizioni (repetitiones). Consistevano le ripetizioni nel dichiarare i testi già interpretati durante le lezioni, enumerandone e sciogliendone i dubbi, le difficoltà e le obiezioni [1]).

Le ripetizioni e le dispute erano parte libere e parte obbligatorie. Avevano l'obbligo di disputare e di ripetere i dottori stipendiati per ordine di età. Ciò dimostra che le dispute e le ripetizioni erano considerate come un supplemento necessario delle lezioni ordinarie.

Negli statuti dell' università di Bologna era stabilito che le ripetizioni durassero dal principio dell'anno scolastico sino a carnevale; le dispute da carnevale sino a Pentecoste. Ogni settimana doveva tenersene una, nei giorni feriali, eccetto le maggiori solennità.

In Padova le dispute dovevano farsi tutti i giorni che si tenevano le lezioni ordinarie [2]).

Il testo della ripetizione e il quesito della disputa doveva essere notificato più giorni avanti, e il completo sviluppo del tema prescelto che ordinariamente facevasi per iscritto, doveva consegnarsi entro un mese al bidello dell'università [3]).

---

[1]) «.... Bartolus, Baldus, Paulus..., dum taxat vocationem diebus « aliquam legem iterum interpretandum accipiebant, quam diffu- « sius disputarent, ideoque Repetitiones dixerunt: et hodie omnes « repetitionessunt» (ALCIATI, *Or Bononiae habiti.* — SAVIGNY, op. cit., II, pag. 599).

[2]) .... « ut ex antiqua consuetudine omnibus diebus, quibus or- « dinarie legitur, hora vigesima tertia, post principium studii usque « ad vocationes Pascae Resurretionis, scolares omnes et doctores « tam Medicinae quam Philosophiae, Ordinarii et Extraordinarii « ad Circulus in apothecis consuetis convenire debeant....» (FACCIOLATI, *Syntagm.* XII, pag. 62).

[3]) *Stat. bonon.*, Lib. II, pag. 36-38. — ODOFREDO, *Proem. inedit.*, *al Diz.*

o queste dispute davano occasione a scandali e
rchè non erano osservate le regole ordinarie circa
e al diritto di precedenza dell'argomentare fra i
e gli scolari. Gli statuti di Padova prescrivevano
procedesse secondo l'ordine d'iscrizione nel Ruolo
segnanti. Nel 1504 fu poi stabilito che primi ad
are dovessero essere i consiglieri delle diverse
poi gli scolari, conservato sempre l'ordine della
la nella quale ciascuno era iscritto. La disputa
va fra i concorrenti delle diverse scuole [1]).
517 fu stabilito per lo studio di Pisa che la pre-
nelle dispute dovesse spettare al Rettore o al
ore; e nel 1522 nella stessa università venne
ai dottori e agli scolari di non affiggere pubbli-
le conclusioni delle dispute senza permesso del
e sotto pena di ammenda [2]).
celta del maestro era l'atto più importante della
lastica nelle università antiche. Secondo i precetti

Il numero delle cattedre nelle università variava secondo il concorso degli scolari, il progredire delle scienze, e i mezzi pecuniarii di cui potevasi disporre per il mantenimento degl' insegnanti. [1]).

Tutte le scuole in cui s'insegnava senza intervallo dalla

« talis, qui primo seipsum bene et clare intelligat, tunc enim potest « clare docere, cum clare intelligit. Et qui verba sua secundum « capacitatem et ingenium audientiam coaptare potest, tacenda « non proferat, et dicenda ac addiscenda non sileat. Qui enim « apices quaerit, et alta docet quae ab auditoribus non intelli- « guntur non eorum utilitatem sed sui ostentationem facit.

« .... Debet etiam talis esse doctor qui habet vim impressivam « et aptam ut ea quae sapit recte docere possit.

« .... Quod talis eligendus sit Magister qui in se laudabilem « vitam probis moribus monstrabit, et docendi peritiam dicendi « interpetrandique facundiam et disserendi copiam se habere pa- « tefecerit nec sit in docendo plus pomposus quam utilis.... »

Anche Odofredo (*Proem. ined. ad Dig. vetus*) parla così intorno alla scelta di un buon'insegnante: « Scholaris enim quemlibet « debet audire et modum cujuslibet inspicere, et qui si plus pla- « cebit ille debet per eum eligi, et opinione propria non alterius, « non praetio.... vel praecibus doctoris vel alterius. »

[1]) Nel 1451 le cattedre di Bologna superavano il numero di 170. Niccolò V con la bolla del 1° agosto 1451 le ridusse a 44 coll'onorario di lire 500 o 600 al più per ciascuna, dichiarando però che fossero ammessi ad insegnare tutti i cittadini laureati che ne avessero fatto domanda e si rilasciasse ai Riformatori dello studio la facoltà di eleggere tanto i dottori cittadini come i forestieri e di assegnare gli stipendi. Clemente VII con la bolla del 22 gennaio 1523 assegnò ai dottori cittadini lo stipendio di lire 100 che Gregorio XIII portò fino a 200.

Dalla bolla di Niccolò V in poi le cattedre delle università di Bologna aumentarono sempre quasi fino a raggiungere la cifra antica. Dal 1579 al 1669 le cattedre erano giunte al numero di centosessantasei (MAZZETTI, *Mem. storiche dell' univ. bolognese*, pag. 30).

avanti l'alba [1]) sino a sera inoltrata, erano sem-
quentate da molte centinaia di persone di ogni
ne ed età, che avide di sapere non curando spese
erano partite da terre lontane per dedicarsi agli
E perchè anche il popolo potesse partecipare ai
i della scienza, si destinavano alcune cattedre dove
va in volgare affinchè tutti potessero intendere [2]).
allora comune convincimento che l' ufficio di inse-
on si dovesse solo limitare alla comunicazione
lee, ma estendere eziandio all' incremento delle
orali e civili come le più salde basi della pro-
degli Stati e della felicità dei popoli.
reconsulto Odofredo parlando come soleva in modo
re, ai suoi scolari, diceva: « essere lo studio una
nte applicazione dell'animo con intenzione d'im-
. Vi sono bensì (egli dice) alcuni che leggono il
intero ma non vi hanno il cuore, e questi stu-
ma non con intenzione d'imparare. »

che fosse letta in pubblico la commedia di Dante ne fece istanza alla Repubblica [1]).

« Quelli che nel professare le lettere, scriveva un se-
« gretario dalla Repubblica fiorentina [2]), riuscirono sopra
« gli altri eccellenti, sempre furono presso di noi in
« grande stima, e furono da noi sempre allettati con
« premi, e ricoperti per quanto ci fu possibile di bene-
« fizi. Noi non siamo infatti di diverso sentimento da
« quei che pensano poter essere felici soltanto quelle re-
« pubbliche che sono governate da filosofi e da amici
« di questi, come convenghiamo pienamente nel parere di
« coloro i quali giudicano non potere ritrovarsi in chi
« presiede a un governo cosa più perniciosa e più degna
« di detestazione dell'ignoranza, ed abbiamo sperimentato
« già più volte quanto giovamento abbian recato alla no-
« stra città gl' ingegni coltivati con buoni studii e con
« nobili discipline.

« Ond'è che abbiamo sempre dappertutto cercato con
« grande diligenza e premura soggetti capaci d' istruire
« la nostra gioventù nelle lettere ed insieme ne' costumi

---

[1]) A dì 12 agosto 1373: « Per parte di molti cittadini di Fi-
« renze desiderosi tanto per sè medesimi, quanto per gli altri loro
« concittadini, ed anche pe'loro posteri di venire ammaestrati nel
« libro di Dante dal quale anche i non letterati possono imparare
« a fuggire il vizio e ad acquistar la virtù riverentemente vi sup-
« plichiamo di provvedere ad eleggere un uomo savio valente e
« ben versato nella dottrina di questo poema, il quale per un
« tempo non maggiore di un anno faccia lezione del libro che vol-
« garmente chiamasi el Dante a quanti vorranno venire ad ascol-
« tarlo in tutti i giorni feriali e per lezioni continuate come suol
« farsi, e con salario a piacer vostro non maggiore di cento fio-
« rini d'oro. »

[2]) Manni, *Sigilli*, tom. IV, pag. 134.

abbiamo mai mancato, quando ritrovati gli ab-
, di accordar loro ogni onore e ricchi stipendi.
. . . . »
di progressi fatti dalla scienza nel medio evo
attribuirsi quasi esclusivamente alle università
furono per molti secoli le sedi uniche del sapere
centri dell'attività intellettuale.
ıdio dei sistemi didattici del medio evo è adun-
o più importante in quanto l'insegnamento pub-
ppresentava in quell' epoca il solo mezzo di co-
ione scientifica, ed era intimamente connesso colle
della cultura.
so generale nelle antiche università d' insegnare
e, e gli statuti, come pure le consuetudini sco-
vietavano ai dottori di servirsi di appunti e note
l che stimavasi indecoroso. Il Senato di Padova
emanò un decreto col quale proibì le lezioni
rdinando ai professori d'insegnare senz'alcun soc-

Essendo la comunicazione orale delle idee il mezzo più usato per diffondere la scienza, l'esercizio della memoria fu tenuto in gran conto e l'arte del ritenere stimato invidiabile ornamento dei dotti. Una delle cause per cui un insegnante poteva acquistare rinomanza, era quella di aver dato saggio della propria memoria insegnando senza note scritte citando a mente testi di leggi e passi di autori.

In Padova, racconta il Facciolati, ottenne grande fama nel secolo XV un tal Pietro Francesco de' Tommasi, solo perchè aveva molta memoria, onde fu chiamato Petrus o Franciscus a memoria. Questo giureconsulto lasciò fra le sue opere anche un trattato sull'arte di ricordare, col titolo — *Foenix Domin. Petri Ravennates memoriae magistri.* — È narrato ancora dallo stesso storico che un dottore chiamato Palombo, che aveva insegnato con grande successo a Messina ed a Palermo, venne stipendiato a Padova; ma venutagli meno la memoria il primo giorno che fece lezione in quell'università, dovette abbandonare con grande vergogna la cattedra, e di cordoglio se ne morì [1]).

Per aiutare la memoria era nel medio evo comune l'uso di ridurre in versi le scienze le più ribelli al linguaggio poetico, come la grammatica, la medicina ed anche la giurisprudenza, di che ci rimangono ancora molti esempi. Uno dei più curiosi ed antichi compendi poetici di medicina è quello che venne offerto dalla scuola di Salerno al re d' Inghilterra, dove sono registrati tutti i precetti dell'arte per conservare la salute.

Essendo nelle università l'insegnamento pubblico quasi esclusivamente orale, gli scolari dovevano prendere appunti alle lezioni. Vi erano poi quei tali alunni detti « socii »

---

[1]) *Fasti,* P. II, pag. 84.

vano più intimi rapporti coi loro maestri, i quali
ito di gratitudine si davano cura di annotare di-
ente tutto ciò che essi esponevano durante l'anno
ttedra divulgandone con amore le dottrine e i
nelle altre scuole.
ueste lezioni scritte e raccolte dagli scolari, eb-
igine quei dotti e numerosi volumi, cui la scienza
va debitrice di gran parte dei suoi progressi
alla profondità della dottrina accoppiano l'utilità
atica, nonchè una vasta e feconda suppellettile
izione storica.
sotto questo aspetto che i commenti e le glosse
ori medioevali vanno precipuamente studiati per·
te di quelle notizie sullo stato morale, sociale e
dei tempi di mezzo che indarno cerchiamo nei
nti originali, possiamo attingerle in quei volumi
n linguaggio semplice e chiaro, benchè di rozza
si richiamano alla mente fatti ed usi di quella

delmente tutto quanto gli antichi dottori esponevano a viva voce dalla cattedra, potrà farsi un' idea chiarissima di ciò che fosse una pubblica lezione nelle università del medio evo. I numerosi commenti che i giureconsulti ci hanno lasciato dove è raccolta tanta sapienza ed acume d' interpretazione, non sono in gran parte che le illustrazioni orali del testo fatte nella scuola. Nè ci può sorprendere la vastità della materia che ognuno di quei dotti prendeva a svolgere annualmente ai suoi uditori, quando si pensi allo spirito d'emulazione che regnava fra gl' insegnanti.

Certamente nei commenti dei glossatori che fiorirono nei tempi di mezzo, non v' è l'ordine rigoroso e sistematico delle opere giuridiche moderne, ma a questo difetto supplisce: la semplicità d'eloquio, la rettitudine dei giudizi e delle opinioni, l'opportunità degli esempi e quel senso pratico che i dottori allora acquistavano coll'esperienza della vita pubblica e colla partecipazione ai più elevati uffici sociali.

La lezione non era soltanto un mezzo per diffondere le cognizioni ed i precetti della scienza, nè un magro commento sui testi e le dottrine degli scrittori. Il professore che teneva i suoi scolari in qualità di amici e confidenti, comunicava nella scuola le sue idee in modo tutto famigliare e dimesso volendo che tutti cooperassero seco alle ricerche scientifiche e partecipassero a' suoi lavori.

S' incontrano frequentemente nelle opere dei dotti di quel tempo, nelle quali sono raccolte le lezioni da loro esposte sulla cattedra, accanto alle glosse ed alle illustrazioni del testo, numerose digressioni delle quali si valevano per fare sfoggio della propria dottrina, ovvero sentenze morali che applicavano ai casi pratici allegando svariati esempi e richiamando spesso anche le memorie

o vita. Alcuni poi per rallegrare l' uditorio si
vano anche di narrare argute novellette e fra
eve annoverarsi Odofredo il quale, benchè si
in rozzo latino al pari dei suoi contemporanei,
uno stile così disinvolto e parla con tanta schiet-
lle cose e degli uomini del suo tempo, che è
acevole a leggersi.
opere di questo scrittore si desume con molta
il vero carattere e la forma delle lezioni del
o. Quel continuo intercalare « or signori » che
dere ad ogni periodo, dimostra che i commenti
dette che di lui ci sono rimasti, comprendono
nente le lezioni da esso esposte all'università di
Quando deve esprimere un'opinione propria cerca
nire gli obietti colle parole : « or dicet mihi ali-
trum.... respondeo ; » e questa è una prova che
ri solevano confutare i dottori nella scuola ; il
e narrato anche dallo stesso Odofredo e da altri

Abbiamo veduto come le scuole fossero divise nelle nostre università per gradi, secondo l'importanza dell'insegnamento e la fama dei professori. Ora, mentre le scuole di primo e secondo grado erano riserbate ai dottori, vi erano le *terziariæ* che si destinavano ai cittadini e agli scolari. Il carattere di queste scuole si trova ben determinato nell'università di Padova dove, al dire del Facciolati, furono quelle istituite come in via d'esperimento per coloro che si avviavano ad insegnare colla retribuzione di un tenue stipendio, che serviva ordinariamente per supplire alle spese della laurea. Anche in Bologna vi erano sei cattedre per i legisti e cinque per gli artisti, alle quali erano chiamati ogni anno gli scolari scelti in numero uguale fra gli ultramontani ed i citramontani. Di preferenza soleva accordarsi l'onore di una cattedra a quelli scolari che avessero dato saggio del loro ingegno e dottrina nelle pubbliche dispute. Lo stipendio assegnato a quei che occupavano tali cattedre era di lire cento bolognesi [1]).

« istum sicut scitis vos qui fuistis de auditorio isto, de quo agi-
« mus gratias Deo et B. Mariae Virgini Matris ipsius et omnibus
« sanctis ejus. Et est consuetudo diutius obtenta in civitate ista,
« quod cantatur missa quando liber finitur, et ad honorem Sancti
« Spiritus; et est bona consuetudo et ideo est tenenda. Sed quia
« moris est quod doctores in fine libri dicant aliqua de suo pro-
« posito, dicam vobis aliqua pauca tamen. Et dico vobis quod
« in anno sequenti intendo dovere ordinarie bene et legaliter si-
« cut unquam feci, extraordinarie non credo legere, quia scholares
« non sunt boni pagatores qui nolunt scire sed nolunt solvere
« iuxta illud: scire volunt omnes, mercedem solvere nemo. Non
« habeo vobis plura dicere, eatis cum benedictione domini, tamen
« bene veniatis ad missam et rogo vos. »

[1]) *Stat. bon.*, lib. IV, pag. 75.

o le scuole destinate alle letture degli scolari
no vacanti, gli stipendi andavano a profitto dei
compenso delle lauree che si conferivano gra-
e [1]).
lari che si esponevano ad insegnare dovevano
si alle prescrizioni degli statuti. Chi voleva leg-
solo libro o titolo di un'opera, doveva aver fre-
l'università per cinque anni; chi voleva esporre
ntera, sei.
osito degli scolari insegnanti troviamo nello sta-
gnese una particolarità che merita attenzione
imostra ad evidenza quanto ingegnoso fosse l'or-
o scolastico nelle università medioevali.
o divenuto assai comune l'uso fra i dottori di
rsi scolari con mezzi illeciti, lo statuto bolognese
una pena pecuniaria a coloro che si fossero resi
di tale abuso, eccettuando però gli scolari in-
(*lectores*). Questi quando esordivano nel loro in-

teria che leggeva durante l'anno della cattedra. Da questa tassa erano esenti i figliuoli dei dottori.

Lo scolare che aveva esposto un'opera intera poteva aspirare senza bisogno d'altra prova al grado di baccelliere [1]).

In alcune università per non far danno all'insegnamento ordinario, solevano destinarsi i giorni di vacanza per le lezioni degli scolari.

Negli statuti di Perugia si trova disposto che ogni anno potesse venire scelto dagli scolari un matricolato incaricato di leggere nei giorni festivi e stipendiato dal Comune coll'obbligo di prendere la laurea in quella università [2]).

Anche nell'università di Torino gli scolari erano ammessi a partecipare all'insegnamento, però nei soli giorni di festa e di vacanza ed erano compresi fra i lettori straordinari [3]).

Gli scolari avevano anche il diritto di partecipare insieme ai professori alla scelta delle materie da trattarsi nelle lezioni. Ogni insegnante era obbligato per gli statuti a mostrare al respettivo collegio descritta in pagine la serie degli argomenti che intendeva di svolgere durante l'anno scolastico. Questo sommario o programma dell'insegnamento dicevasi *pagina*. Sembra che i collegi solessero esaminare queste *pagine* secondo l'ordine di merito dei singoli dottori e l'importanza della scienza da essi

---

[1]) Ciò dimostra secondo il SAVIGNY (*St. del diritto rom., ecc.*, vol. I) che il titolo di baccelliere nelle università medioevali non era un vero titolo accademico come quello di licenziato e di dottore. Il baccellierato divenne titolo accademico quando i collegi dei dottori si assunsero la facoltà di conferirlo.

[2]) PADELLETTI, *Contributo alla Storia dello Studio di Perugia*

[3]) *Atti dell'Accad. delle Scienze di Torino*, vol. XXIX.

Infatti si narra che Guglielmo da Reggio mo-
nanze in Padova al collegio delle arti perchè la
na era stata letta dopo quella di Guglielmo da
che stimava a sè inferiore perchè laureato due
o di lui e perchè la materia da lui insegnata
inore importanza che la sua [1]).
tate le pagine ai collegi, gli scolari potevano in-
e sulla scelta dell' argomento da svolgere nelle
proporre anche aggiunte e modificazioni al pro-
Era questo un altro notevole diritto conferito
tuti e dalle consuetudini universitarie agli sco-
a quello già ricordato di partecipare al pub-
egnamento. Nel 1435 nacque in Padova una
ontesa fra gli scolari dell' università delle arti
ta dei temi da trattarsi in quell'anno e sui libri
di Aristotile da spiegare. Il Rettore per calmare
dovè interporre la propria autorità e chiamare
corpo scolastico per risolvere la controversia [2]).

Napoli son ricordati i ripetitori. A Bologna un tale ufficio si esercitava dagli scolari poveri che ripetevano privatamente le lezioni per mantenersi agli studii [1]).

CAPITOLO SETTIMO

La vita scolastica nel medio evo — Importanza degli scolari nelle università italiane — Lo spirito turbolento — Esempi di vita licenziosa e di indisciplinatezza — Leggi repressive contro i disordini degli scolari — Le feste scolastiche — Avventure amorose degli scolari — Collegi pèl mantenimento degli scolari poveri — Vesti speciali riserbate agli scolari e ai dottori — Discordie politiche nelle università — Rapporti fra gl'insegnanti e gli scolari nelle università antiche — Loro affetto reciproco — Vita e costumi dei dottori — Moltiplicità di uffici dei dottori — Loro gradi ed onori — Frequenti emigrazioni degl'insegnanti — Loro avidità di guadagno — Carattere fiero e turbolento dei dottori — Discordie nelle scuole — I plagi — Facezie e motti di famosi insegnanti.

Le università antiche erano frequentate da scolari e professori appartenenti a diverse nazioni e necessariamente di lingua, di abitudini e di costumi affatto difformi. Bene spesso venivano in loro compagnia anche le famiglie per evitare gl'incomodi di una troppo lunga separazione, e dividere insieme i pericoli del viaggio ai quali era esposto chi frequentava in quel tempo le pubbliche strade. Anche le famiglie erano ammesse al godimento di quei privilegi che gli statuti concedevano a chi faceva parte

---

[1]) SAVIGNY. *Hist. du droit rom., etc.*, III, pag. 228.

rsità, e dal momento che ponevano sede in una
o considerate come facienti parte anch'esse della
rporazione scolastica. L'emigrazione di una sco-
a una ad altra università portava adunque un
nero di persone estranee, oltre gli scolari, e si
o tante colonie separate dette *nazioni* secondo il
ei paesi stranieri (*ultramontani*) o delle diverse
d'Italia (*citramontani*) che rappresentavano.
lare del medio evo aveva un duplice vincolo
venza; quello cioè della scuola, che acquistava
scritto nelle matricole universitarie, e quello dei
onnazionali coi quali manteneva i più intimi
di fratellanza e di solidarietà.
tatto di gente di paesi diversi, il sentimento di
tà si affermava energicamente quanto maggiori
quenti erano le occasioni di avvicinarsi le quali
olte, attesa la comunanza di vita che doveano
e per ragione degli studi, e la residenza obbli-

queste discordie e sfogando spesso i dissidenti il loro rancore nelle scuole durante la lezioni, era necessario che i magistrati provvedessero in altra maniera, adoperando maggiore severità. Così narra il Facciolati che nel 1579 in Padova nacque discordia fra uno scolare francese e un tedesco, e tutta l'università si levò in armi. Esaurito ogni mezzo di conciliazione fu necessario che il Senato che soprintendeva allo Studio, ordinasse la chiusura di sette scuole dei giuristi, quattro dei medici, e una dei filosofi. Altri storici ancora narrano molti altri casi consimili di tumulti nati fra scolari di nazioni diverse, per le più lievi cagioni.

In Bologna alcuni scolari meglio forniti di averi pretendevano di godere i migliori quartieri, e quando venivano loro negati se ne impadronivano a forza cacciando i legittimi inquilini [1]). Nè ciò basta. Alcuni dei più audaci volendo disturbare le scuole mentre i dottori facevano lezione, vi si introducevano mascherati suscitando disordini e tumulti.

Quest' uso singolare si trova ricordato nell' università di Ferrara e rimane tuttora un Editto assai curioso del 1478, che proibiva lo entrare in maschera nelle pubbliche scuole.

L'Editto dice così: « Per parte dell' Illustrissimo Si-
« gnor nostro Hercule Duca etc. se fa Commandamento
« ad ogni, e singole persone, cusì terriere, come forestiere
« de che condizione se siano, che da qui innanti non
« ardiscano, nè pressumano andare in *Mascara* alle Schole
« del Studio de questa Inclyta Città de Ferrara, ad im-
« pazare li Legenti, e li Doctori, o veramente le lectioni
« di Scholari alla pena de Ducati diese de oro da farsi

[1]) Sarti, *Pref.*, P. XXIII.

are alla Massaria Ducale, et de stare otto dì in
ne; notificando a cadauna persona che a tale
era serano levate le Maschere dal volto e me-
n prigione e non usciranno se non pagheranno
a [1]). »
uso di entrare in maschera nelle scuole durante
i si trova anche nell'università di Padova, la
nzionò gravi pene sì pecuniarie che corporali ai
entori e proibì pure per evitare scandali, che
o nel recinto dello Studio e nel luogo dove si
le lezioni, gli scolari o altre persone accompa-
donne [2]).
rrara gli scolari sotto pretesto di festeggiare la
del primogenito del Duca Ercole che avea sposata
re Lucrezia Borgia, dettero fuoco in segno di
lle panche delle scuole [3]).
584, sessanta scolari si riunirono in una casa
pigione a spese comuni, ed eletto un principe della

che annunziava il principio delle lezioni, non fosse concessa per l'uso degli artisti, e il Senato per evitare serii disordini dovette annuire a questa richiesta [1]). In Bologna nel 1321 nacque discordia fra gli scolari che vivevano a spese proprie e quelli che erano mantenuti agli studi e tanto si accesero gli animi che fu necessario l' intervento del Senato [2]).

Nell' università di Pisa la festa della vigilia di Sant'Antonio, soleva celebrarsi dagli scolari con molta solennità, e poichè si pretendeva che i dottori si astenessero dal fare lezione, nascevano frequenti risse e discordie. Racconta il Fabroni che in questo giorno gli scolari solevano recarsi mascherati in Sapienza e giocavano cogli aranci, il che dicevasi, « fare alle aranciate. »

Nell'anno 1550 celebrandosi questa festa, gli scolari fecero tumulto per impedire ai dottori di far lezione e l' università per quel giorno fu messa in scompiglio. Il Rettore scriveva a Cosimo I per informarlo del fatto in questa maniera: « Essendo cosa ordinaria che avanti la vigilia di S. Antonio sogliono i scolari fare una mascherata e venire in la Sapienza a fare alli aranci con li altri scolari e dottori per fare le aranciate, così questa mattina all'improvviso sendosi mascherati circa 25 o 30 scolari vennero in la Sapienza e giocando e scherzando tra loro fecero che i Signori Dottori soprassedessero dal leggere e così si dette vacanza. »

Cosimo che vedeva di mal'occhio questi esempi d' insubordinazione, rispondeva sdegnato: « Se li scolari attendessero come saria el debito loro alle lettere e alli

---

[1]) SARTI, op. cit.

[2]) « Id vero (dice saviamente il FACCIOLATI, *Fasti*, P. II, pag. 47) « nimis juvenile consilium visum est. »

on come fanno alle baje e che almeno nel far
on offendessino le persone non ne nascerebbono
inconvenienti [1]. »
venire questi frequenti disordini nella Riforma
dio pisano fu disposto: « che lo Scholare che
e strepito dopo che si sarà corretto la prima e
olta, si privi per quell' anno di Pisa come di-
rbatore dello studio degli altri. » E perchè i
antenessero la disciplina nelle scuole, furono
i della perdita del salario di due lezioni quando
ero gli strepiti degli scolari [2].
to narrato dal Ghirardacci ci dimostra fino a
o d'insolenza giungessero certuni che col nome
frequentavano le antiche università.
e Freddo della nobile famiglia senese dei To-
uto da Parigi a studiare in Bologna, si mo-
natura così risoluto e violento che ben presto
n sua tutta l' università fu posta in disordine.

il termine di quattro giorni senza ritornarvi più per dieci anni, e trascorso il tempo assegnato fu stabilito che chiunque lo incontrasse potesse impunemente ucciderlo colla minaccia della morte a chi gli avesse dato ricetto [1]).

Verificandosi tanti disordini per opera degli scolari malvagi, gli statuti cominciarono a vietare l'uso delle armi che avevano concesso per privilegio a tutte le persone che facevano parte delle università comminando pene severissime ai trasgressori a qualunque grado appartenessero. Questo divieto fu fatto osservare con molto rigore. Sorpreso in Padova uno scolare tedesco colle armi in dosso, venne sottoposto alla tortura sebbene fosse figliuolo del cancelliere Cesareo. Altri esempi di severa repressione del porto abusivo delle armi s'incontrano nelle storie del l'università di Padova. Nel 1565 fu carcerato perfino uno dei Rettori perchè aveva violato la legge, e nel 1580 avendo gli scolari fatto tumulto perchè fosse tolto il divieto, ne fu preso uno dei più audaci di nome Pietro Raimondo e condannato nel capo [2]).

Anche in Bologna era proibito l'uso delle armi e per evitare disordini si punivano coll'ammenda di cinque lire gli scolari che frequentavano i giuochi d'azzardo [3]). Se però nel grande concorso delle persone che convenivano a studiare in una medesima città ve ne erano alcune, e fors'anche non poche, che dimentiche dei doveri del vivere onesto e civile e intolleranti di ogni freno si ribellavano all'autorità delle leggi e dei magistrati, non si deve concludere per questo che tutti gli scolari che fre-

---

[1]) Ghirardacci, *Historie di Bologna*, pag. 440.
[2]) Facciolati, *Fasti*, P. II, pag. 17, 24.
[3]) *Stat. bonon.*, Lib. IV, pag. 53.

io le antiche università si assomigliassero nei
stumi e nell' insolenza dei modi.
licenziosa che taluni conducevano negli anni
i era in parte effetto dell' indole giovanile che
sè inclinata ai piaceri e al disordine, e deri-
ndio dai costumi del tempo e dalla generale
. Nel medio evo, ognuno lo sa, mancando un
premo che sapesse dirigere e regolare gli sva-
dell' attività individuale e frenare gli abusi, la
a sconvolta e non si aveva una idea chiara
egittimo della libertà. La grande varietà delle
lle sanzioni penali, per le quali era lecito in un
er lo meno tollerato ciò che in un altro veniva
lla maggiore severità, facilitava i mezzi di
delinquenti e cresceva in essi la speranza d'im-

lassi sociali, come gli ecclesiastici, i nobili e gli
godendo di speciali privilegi, per i quali veni-

studenti contribuendo alle spese necessarie i professori e altre persone addette all'università.

Le feste scolastiche erano assai numerose.

Le occasioni per celebrare le feste non mancavano in quei secoli, e particolarmente agli scolari non faceva, allora, come sempre, difetto la fantasia per trovare qualche ragionevole pretesto di divertirsi.

L'elezione del Rettore vedemmo con quanto fasto e solennità fosse celebrata. Cavalcate, giostre, tornei, conviti, balli, rallegravano non solo l'università in quel giorno, ma la città intera, la quale prendeva parte a questa cerimonia come ad una pubblica festa.

Così pure le lauree degli scolari più ricchi erano festeggiate con grande apparato di conviti, di balli, e accompagnate da altri segni di gaudio e celebrate col concorso dei primi magistrati e di tutti gli studenti.

L'arrivo di qualche professore che fosse preceduto da molta fama soleva mettere in moto l'intera città. I Rettori, i Magistrati civili e tutto il corpo scolastico andavano incontro al nuovo venuto colle insegne dei respettivi gradi e lo accoglievano con molta solennità insieme a grande concorso di popolo festeggiante.

Ogni università poi oltre quelle citate, aveva le sue feste particolari tanto civili che religiose le quali variavano secondo gli usi e le consuetudini locali.

Per celebrare degnamente le feste, gli scolari erano autorizzati per un privilegio speciale a fare collette per la città, alle quali dovevano obbligarsi anche i dottori. In qualche università gl'insegnanti erano costretti a contribuire alle feste scolastiche per una somma determinata. Così in Padova i dottori dovevano annualmente pagare all'università cento ducati per espressa disposizione degli Statuti.

i dottori contribuivano a celebrare le solennità
tarie anche i cittadini con offerte spontanee.
brei che erano in fama di gente danarosa, e che
io evo come vittime dei pregiudizi religiosi del
non godevano di personalità civile, venivano ag-
pel consueto più di tutti gli altri. Una legge
1 ordinò che in Bologna gli ebrei dovessero pa-
re 104 e mezzo ai giuristi e 70 agli artisti a
delle feste del carnevale [1]).
naro raccolto veniva depositato in luogo sicuro e
o a fare i ritratti e le statue di dottori più fa-
me vedremo parlando fra breve dei rapporti che
gli antichi scolari coi loro maestri [2]).
articolare di qualche interesse relativo ai costumi
olari del medio evo è quello che riguarda la loro
le avventure di amore. Il Boccaccio e gli altri
ri, fedeli narratori degli usi di quel tempo, ri-

remo l'avvertimento col quale, come morale della favola, lo scrittore insegna — che cosa sia lo schernire gli scolari. « Così dunque — dice il Boccacio — alla stolta « giovane addivenne della sua beffe, non altrimenti con « uno scolare credendosi frascheggiare che con un altro « avrebbe fatto, non sappiendo bene che essi, non dico « tutti ma la maggior parte, sanno dove il diavolo tien « la coda. E perciò guardatevi donne dal beffare gli « scolari specialmente. »

Nell'opinione comune di quel tempo erano tenuti adunque gli scolari per audaci e molto scaltri in amore, nè le donne potevansi beffare impunemente di loro [1]).

Le storie registrano frequenti ratti di fanciulle, operati da qualche scolare, e molte altre amorose avventure nelle quali gli autori spesso dovevano scontare gl'impeti sconsiderati dell'ardor giovanile con gravi pene e anche colla vita. Uno di questi casi, e dei più noti, perchè dette luogo a grandi e impensati rivolgimenti nell'università bolognese, avvenne nel 1321 ed è raccontato dal cronista Ghirardacci in questa maniera:

« Era venuto allo studio di Bologna un giovane di « assai belle fattezze e grato aspetto, chiamato Giacomo « da Valenza il quale (come il più delle volte avviene « dei giovani, sendo assai più intento ai piaceri che agli « studi) ritrovandosi un giorno ad una festa, che nel

[1]) Un giureconsulto nei suoi Consigli legali sostiene l'impunità per quelli scolari che mantenessero disonesti rapporti colle fantesche che non avevano buon nome: il che è prova della vita licenziosa degli studenti. « Scholares accedentes ad mulierculas « quae vulgo appellat *fantesche* et quae stant cum civibus et in « domibus eorum inhoneste vivunt non possunt puniri licet sint « liberae mulieres » (Rolandi a Valle, *Consiliorum cons*, 74, num. 17).

maggiore della città si celebrava, a caso gli
fisso gli occhi in una damigella di bellissimo
, chiamata Costanza, figliuola di Franceschino,
chino de Zagnoni, e nepote di Giovanni Andrea
ssimo dottore di legge, e di lei sì fieramente s'in-
ò, che ne giorno ne notte ritrovava riposo al
ore, anzi vie più di hora in hora cresceva il
e questo perchè la giovine niente l'osservava,
lda nella sua buona creanza ed honestà si mo-
aliena del tutto, da questi amorosi inciampi.
il giovane vedendosi a sì disperato passo, aperse
segreto disegno a certi suoi cari amici, et ina-
al fare quanto haveva pensato, egli un giorno,
ando che il padre non era in casa, arditamente
in casa della giovine, et a forza la trasse fuori
cendola in casa di un suo fedele amico, la qual
denunciata al padre, prese l'armi e accompa-
da molti de'suoi parenti, passò alla casa dove

« et acconcie le robbe loro, per la maggior parte insieme,
« con molti de' dottori passarono allo studio della Città
« di Siena, rimanendo gli altri nella Città come di
« prima. »

Nella grande moltitudine di scolari che frequentavano le antiche università, ve ne erano di quelli sprovvisti affatto di mezzi di fortuna, i quali spinti dal desiderio d'imparare, implorando il soccorso dei compagni e dei maestri, vivevano a pubbliche spese negli anni necessari a compiere i loro studii. Le storie ricordano alcuni esempi di uomini, diventati poi illustri, i quali negli anni della loro giovinezza vissero di elemosine per frequentare gli studii [1]).

---

[1]) Il famoso Pier delle Vigne che divenne consigliere dell'imperatore Federigo II, visse negli anni della sua giovinezza elemosinando in Bologna, per attendere agli studii in quella università.

Gli scolari poveri che vivevano a spese altrui, si trovano ricordati negli statuti, col nome di *Socii doctorum vel scholarium*. Questi scolari verisimilmente in compenso del nutrimento e dell'alloggio, si obbligavano a certi servigi. Forse essi si dedicavano di preferenza a fare da ripetitori (*repetitores*) agli altri scolari, ma di questo però non possiamo emettere un giudizio positivo.

È da notarsi come per render forse meno umiliante la posizione degli scolari mantenuti a spese altrui agli studii, gli statuti trovassero l'appellativo simpatico di socii (cioè, compagni dei dottori e degli scolari).

L'imperatore Federigo II nelle costituzioni fondamentali della università di Napoli, si obbligò di sovvenire gli scolari poveri. Ad onta di tutto ciò la posizione degli studenti mantenuti a spese pubbliche doveva essere alquanto umiliante; onde il giureconsulto Rofredo ammonisce gli scolari di non recarsi agli studii se non hanno tanto da mantenervisi decorosamente: « Necesse est scho-
« laribus quod habeant ad studium vitae sustentationem ne
« egeant » (Rofredi, op. cit., pag. 772).

provvedere a questi scolari indigenti, vennero fon-
molte città numerosi collegi per opera di private
oni. In questi istituti potevano gli scolari che vi
mmessi vivere agiatamente per tutto il tempo che
tavano le università, essendo provveduti di tutto
sario [1]).
ti collegi destinati al mantenimento degli scolari
fondati in epoche separate, ma ebbero origine
ontemporaneamente alle università, e ben presto
garono tanto che la sola città di Padova n'ebbe
te, come può vedersi nel Facciolati [2]), e Bologna
lici dal secolo decimoterzo in poi [3]).
legi erano ordinati a forma di corporazione ed
i loro statuti, e generalmente prendevano nome
datore o dal suo luogo di nascita. Gli scolari po-
elti per espressa disposizione del testatore dagli

he i principi largheggiavano in sussidii per mantenere i

eredi, erano mantenuti nel collegio per tutto il tempo necessario a compiere gli studii e provveduti di vitto ed alloggio. Molti dei più insigni dottori erogarono il loro patrimonio a questo lodevole scopo; il che mostra quanto stretti fossero i vincoli di amicizia e fratellanza che intercedevano fra gl'insegnanti e gli scolari del medio evo [1]).

Le autorità scolastiche fino dai primi tempi della fondazione delle università, ordinarono ai professori e agli studenti di portare un vestito differente dagli altri cittadini. Quanta cura si riponesse allora in questi segni esterni di ossequio e considerazione lo dimostrano le parole degli statuti, le severe pene minacciate e le gravi riprensioni che si trovano fatte a quei dottori, i quali riconoscendo la dignità del loro grado non andavano vestiti come prescrivevano le leggi e le consuetudini scolastiche.

Nel 1570 il Rettore dello Studio pisano riceveva dal segretario Taurelli che scriveva a nome del Granduca la seguente ammonizione:

« Con dispiacere non poco ho inteso il procedere di
« alcuni dottori e comparire in abito incivile non sola-
« mente per la città negoziando e procedendo indifferen-
« temente in abito corto, ma ancora comparendo così in
« collegio, e negli atti pubblici; costume poco grave, e
« poco honorato alla professione di coloro che hanno a
« insegnare ad altri non solamente le lettere in cattedra,
« ma ancora li buoni costumi coll'esempio. Di che non

[1]) Nelle università francesi questi collegi avevano una vita autonoma ed assai maggiore importanza che in Italia (SAVIGNY, *St. del diritto romano nel medio evo*, tomo I). In Parigi vi fu un collegio pel mantenimento degli scolari poveri italiani. Nel libro degli statuti di Modena del 1578, libro I, si trovano accennate molte particolarità sull'ordinamento di questo collegio scolastico fondato col concorso di molte città italiane.

che se li serenissimi nostri Signori avessero no-
parimente ne avrebbero dispiacere. Esorto per-
la S. V. a provvederci con far loro intendere,
non correggeranno tale errore saranno costretti
olamente con riprensioni.... ma ancora nelle oc-
i sarà fatto loro qualche carico nè si potranno
d'altri che di sè stessi [1]). »
anto agli scolari, gli statuti impongono lo stesso
di andar vestiti tutti ad un modo per essere ri-
ti dai cittadini e profittare dei diritti e privilegi
lella loro condizione.
he statuto prescrivendo agli scolari un solo ve-
lle rimediare ai dannosi effetti di un lusso ecces-
gli abiti dei quali alcuni dei più ricchi ambivano
sfoggio [2]).
este di cui dovevano far uso gli scolari era di
) di color nero. Quanto alla forma lo statuto bo-
così dispone: « .... quem pannum pro habitu

« tina, sed totus de stame lanae nec plurium colorium
« variatis, cujus pretium non possit excedere aliquo modo
« summam XXII solidorum florenorum parvorum pro
« quolibet brachio, poena perjurii et librorum X flore-
« norum parvorum cujuscumque qui pro majori pretio
« emet..... »

Il panno inoltre, sempre secondo lo stesso statuto, deve essere di un braccio di larghezza e si chiama panno onesto o dell'onestà (pannum honestum et honestatis pannum appelatur).

Ogni scolare era obbligato di vestire nel medesimo modo a qualunque classe sociale appartenesse per nascita e grado.

Anche in altre università troviamo imposto il medesimo obbligo agli scolari e agli insegnanti. Il duca di Savoja con decreto del 1457 proibì ai dottori dello Studio di Torino di vestire in abito corto alla maniera dei laici e a chi non osservasse questo suo divieto minacciò la privazione degli onori e dei privilegi del collegio [1]. Fu soltanto nel secolo decimosettimo che quest' uso del vestire uniforme venne meno in quasi tutte le università, finchè sopravvenute nuove leggi, lo tolsero affatto essendo già mutati gli ordinamenti scolastici e le condizioni sociali che ne giustificano l'applicazione [2].

Ma per quanto le leggi si sforzassero per mantenere l'integrità e l'autonomia delle università, di allontanare da esse ogni influenza dei costumi del tempo, non pote-

---

[1] Vallauri, *St. delle univ. piemontesi.*

[2] Nell'università di Pisa fu tolto quest'uso da Cosimo II, il quale abrogò gli antichi statuti in questa parte disponendo che gli scolari « possino vestire a loro modo in abito però modesto e « civile come si conviene » (Fabroni, op. cit., II, pag. 19).

rle rimanere affatto estranee alle vicende tumul-
he tenevano agitata in quei secoli la società.
dii di parte tanto comuni in quell'epoca, facevano
i loro dannosi effetti anche nelle scuole. Nel-
sità di Bologna s'introdussero le stesse distinzioni
to che alimentarono per molti secoli le discordie
e [1]). Il Sarti riferisce una nota tolta dai docu-
el tempo in cui si trova registrato il nome dei
isulti bolognesi secondo il partito al quale ade-
e lo stesso storico narra che nel 1274 essendo
vincitore il partito de' Geremei molti dottori e
he appartenevano ai Lambertazzi furono costretti
are le persecuzioni degli avversari, di prendere
ntario esilio da Bologna [2]). Il Ghirardacci rac-
ure che avendo una volta i dottori di legge sup-
il Senato di potere conferire la laurea dal sette
re fino a Natale a sei dei migliori scolari del-
sità, il Consiglio accondiscese a tale domanda
è — dice lo storico — gli scolari fossero della parte

zione dispiacque assai agli scolari i quali minacciarono di abbandonare l'università.

Tolta qualche rara eccezione però gli scolari che non avessero voluto aver contatto e contrarre relazioni di amicizia e di famigliarità coi cittadini potevano astenersene senza difficoltà e fare una vita a sè perchè tale era allora la costituzione delle università, che sia pel numero degli accorrenti sia per la loro privilegiata condizione, potevano gli studenti dimorare lungo tempo in un luogo senza estendere i loro rapporti al di fuori della scuola. La quale era tanto differente dagli usi moderni, che mentre oggidì essa non crea che vincoli momentanei e passeggieri di convivenza i quali si sciolgono appena terminati gli studi, allora invece rappresentava un centro fecondo di nobili emulazioni e di durevoli affetti.

Questo stato eccezionale di cose infondeva negli scolari che venivano a studio in Italia la convinzione di non avere nessuna potestà a loro superiore; il che è facile vedere quanta baldanza e audacia dovesse mettere in quegli animi resi già fieri e indomiti dall'età giovanile e dalla condizione privilegiatissima in cui si trovavano di fronte agli altri cittadini. Tra le classi sociali del medio evo il ceto degli scolari fu quello che specialmente in Italia oppose la più gagliarda e tenace resistenza contro gli sforzi e le seduzioni della tirannide, perchè di natura avvezzo a godere la massima indipendenza e i privilegi delle antiche libertà nei propri ordinamenti: il che deve essere ricordato come uno dei maggiori vanti delle nostre antiche istituzioni scolastiche.

Lo spirito repubblicano infatti lasciò le più profonde e durevoli traccie nelle scuole italiane dove anche quando i principi ebbero avocata a sè la suprema autorità e il diritto di conferire i privilegi e di eleggere gl'insegnanti

i tempi della libertà apparteneva esclusivamente
lari) fu per molto tempo rifiutata obbedienza alla
sovrana, volendo le nostre università rivendicare
elle attribuzioni che il dispotismo intendeva assor-
distruggere colla libertà d'insegnamento le ultime
dell'autonomia popolare.

aver detto della vita degli scolari, parliamo bre-
dei rapporti che passavano fra essi e gl'inse-

colare nel medio evo, cui era lasciato la libera
lei propri insegnanti, col seguire le loro lezioni, i
scientifici e le tradizioni della scuola, dimostrava
stima che di essi si era formata e l'alto concetto
aveva.

ri e professori rappresentavano come una grande
perchè avevano comune tra loro lo scopo degli
'amore della scienza il decoro del grado e le con-
ni della vita. Gli scolari sottostavano volontaria.

a ricordare con compiacenza il nome dei loro antichi maestri e a pronunziarlo in mezzo ai propri scolari con venerazione od ossequio.

Di rado t'incontri in uno di quei dottori che nelle sue lezioni non ricordi frequentemente come dolce rimembranza degli anni giovanili gli uomini cui dovette i primi insegnamenti, citando con scrupolosa fedeltà le loro opere e le opinioni scientifiche udite alla scuola: cosa tanto più ammirabile in quei tempi ne' quali il plagio era assai comune e favorito dalla poca diffusione dei manoscritti e dalla facilità di distruggerli, sicchè era agevole assai lo appropriarsi le altrui idee e spacciarle come proprie singolarmente quando non erano state raccomandate alla posterità da nessun documento scritto ma espresse nella scuola oralmente [1]).

Gli scolari solevano chiamare *domini* i loro professori e questi nominavano i loro discepoli coll' appellativo di *socii* che corrispondeva perfettamente al grado che tenevano di compagni e familiari dei loro maestri e al concorso che solevano prendere in comune con essi nella formazione della scienza.

Però devesi avvertire che non tutti i dottori solevano chiamarsi « domini » dagli scolari; ma quelli soltanto di cui si erano fatti volontariamente alunni seguendoli sempre dovunque si recassero e dividendo con loro le abitudini della vita ed i diritti e privilegi universitarii [2]).

Quello che si diceva *dominus meus* era il precettore

---

[1]) Un esempio ne abbiamo nel SARTI (P. I, pag. 105).

[2]) ROFREDO BENEVENTANO, dice (*Ord. Indic.*, pag. 772) che gli scolari debbono riverenza ai loro maestri, ed hanno l'obbligo di assisterli quando sono poveri, di retribuirli, e di scusare e difendere le opinioni da essi manifestate.

i cui si accettavano senza esitazione le opinioni
e e le tradizioni perpetuandone il nome con amo-
citudine. Era saggio e lodevole costume degli
raccogliere le lezioni orali dei loro professori
e diffonderle fra i dotti e nelle altre scuole,
ne spargesse la fama e pervenissero ai posteri
integrità.
lezioni che formarono i numerosi commentarii
a si conservano a testimonianza dell' operosità
i del medio evo, erano chiare e semplici confe-
e si trasmetteva la scienza agli uditori senza
burbanza cattedratica; ma con un libero e
ricambio d' idee. Il professore soleva nelle
i comunicare agli scolari tutto quanto sapeva
argomento evocando spesso anche reminiscenze
vita ed esponendo giudizi propri o facendo
evoli osservazioni che suscitavano la più schietta
rti detti arguti, che il più delle volte erano

gnava fra loro. La scuola, come dicemmo, era un'immagine della famiglia, un consorzio di affetti e d'idee, dove gli scolari al dire del Villani, imparavano così dalle lezioni come dagli esempi de'loro maestri [1]).

L' invidia che spesso nasceva fra i professori di una stessa università e dava luogo a gravi disordini e suscitava profondi rancori difficilmente soleva albergare negli animi dei maestri verso i loro antichi discepoli: tanto erano durevoli le memorie della scuola e sincero l'affetto che li univa per tutta la vita.

Si racconta che il giureconsulto Azone si recasse un dì sotto finta veste a udire le lezioni di Giovanni Bassiano suo antico maestro e chiestogli facoltà di interrogarlo, tanto dottamente lo confutasse, che quegli disceso dalla cattedra lo abbracciò e le condusse seco a pranzo [2]).

Spesso ancora quei dotti intraprendevano un'opera col dire che era stata loro suggerita dagli scolari (a sociis) [3]).

Si trova spesso indicata questa diretta e personale relazione fra un professore e i suoi scolari, negli scrittori e negli statuti colla parola *auditorio* che sta a significare appunto la clientela che ciascun insegnante si era formata [4]).

Il giureconsulto Odofredo (*in Cod. L. I. de S. Eccl.*) dice: « docebo vos cum quadam cautela.... nec hoc do-

---

[1]) VILLANI FILIPPO, *Vite degli uomini illustri fiorentini.*

[2]) SARTI, P. I, pag. 92.

[3]) Il giureconsulto Rodofredo nella prefazione di una sua opera scrive: « Ideo ego Rofredus Beneventanus juris civilis professor « ad preces et instantias sociorum meorum in civitate scilicet ci« vilissima Aretina, ausus sum hoc opus componere » (SARTI, P. I, pag. 125).

[4]) Estratti dagli *Statuti bolognesi* (SAVIGNY, op. cit., III, pag. 252, lib. III, pag. 63).

alios qui non sunt de auditorio meo, sed teneatis
bis. »

passo dimostra ad evidenza il carattere spe-
a scuola nel medio evo, e lo spirito egoistico
ominava.

è un dotto aveva acquistato un numero suffi-
uditori, ad essi esclusivamente dedicava tutte le
e i resultati dei suoi studii e delle sue ricerche
ie, essendo certo che a conservare le tradizioni
ola da lui fondata e a tramandare il suo nome
sarebbero bastati quei discepoli che spontanea-
erano fatti seguaci e continuatori delle sue

rapporti di intima convivenza fra professori e
manifestavano in svariati modi nella vita uni-
del medio evo.

ola era allora un consorzio spontaneamente for-
a clientela che ciascun insegnante ambiva di

altra volta ricordati, si trova espressamente riconosciuto e sanzionato nei dottori il diritto di crearsi una scuola indipendente senza l' intervento di nessuna autorità. Gli stessi statuti poi a mantenere fra gl'insegnanti il reciproco rispetto e l'integrità della loro clientela scolastica, comminarono a chi avesse contravvenuto alle disposizioni di legge, diverse pene pecuniarie da applicarsi secondo i casi [1]).

Questi rapporti d'intima convivenza fra i dottori e gli scolari, si rivelavano nei loro scritti e nelle consuetudini giornaliere della vita colle più sincere e cordiali manifestazioni di affetto.

Non di rado i dottori ad indicare i loro scolari che formavano quella particolare clientela di cui parlammo poc'anzi, li designavano col nome affettuoso di figli, e gli scolari alla lor volta chiamavano il loro insegnante favorito, di cui si erano fatti spontanei alunni, coll' appellativo di padre.

---

[1]) « Item ordinaverunt quod quilibet Magister debeat honorare « alium omnibus modis quibus potest, et in Scolis et in conventi- « bus et ubique, et quod nullus Magister det adiutorium vel exor- « tamentum alicui ex Scolaribus ad faciendam vel dicendam iniu- « riam aliquam Magistris, et qui contra fecerit solvat pro poena « quinque solidos.

« Item quod nullus Magister debeat recipere scolares alterius « Magistri in scolis suis ultra quatuor vices invito illo cujus sco- « lares fuerint, et si intraverint scolas alicuius per unam Ebdo- « madam, tunc dicantur scolares ejus et eos postea non recipiat. « Quod si aliqui contra fecerint teneantur solvere illi cuius scolares « fuerint decem solidos pro doctrina et tres solidos pro scolis, et « rectori solvant pro banno quinque solidos » (Guazzesi, *Opere*. Pisa, 1766). — In queste disposizioni degli statuti aretini è da osservarsi la singolare distinzione fatta nel valor venale della scuola fra la scienza insegnata (*doctrina*) e la clientela (*scolis*).

nzione fra questo insegnante prediletto e gli
ri ordinarii, si trova evidentemente specificata
del giureconsulto Baldo [1]).
novelle pubblicate nel secolo XVI [2]), si rac-
il giureconsulto Francesco Accursio tornato
terra in Bologna, avendo trovati molti dei suoi
lari già divenuti famosi in scienza e ricchi di
essioni, chiese (per scherzo certamente) che
i venissero a lui aggiudicati in forza della pa-
, dicendo che i suoi scolari erano da lui sem-
in luogo di figli.
i dotti fossero adoperati nelle più gravi cure
chiamati ad assumere i più elevati ufficii, pure
o grado per quanto insigne ed ambito era da
to più di quello di dottore insegnante (doctor
er ottenere questo titolo ed esercitare il ma-
ciavano spesso onori e ricchezze per ritornare
discepoli e riprendere le interrotte abitudini

« Essendo l'anno 1286 — racconta l'Alidosi — astretti gli Anconitani da Veneziani per acqua e da Fermani per terra, dimandarono aiuto a'Bolognesi i quali gli spedirono questo dottore (Ugolino di Guglielmo Gosio) per Capitano di molta fanteria e giunto a Puoi Castello lo prese: la qual cosa intesa da Veneziani e Fermani, lasciarono Ancona dove entrò esso Ugolino con le sue genti. Conoscendo gli Anconitani il benefizio ricevuto da lui, nè sapendo come ricompensarlo di tànto benefizio e del suo valore, conchiusero in consiglio di farlo signore della città, e ciò fattoglielo sapere disse che questo non poteva accettare perchè i suoi scolari ai quali leggeva si lamentariano e poi non lo farebbe senza ordine dei bolognesi ai quali scrisse e gli risposero che accettasse il dominio della città di Ancona, e vi facesse atti possessorii e governasse come Signore e poi la rinunciasse in pubblico consiglio: il che fece e da quello fu molto lodato e ringraziato, di dove si partì e con honorata compagnia e trionfo e gloria fu accompagnato a Bologna e i suoi scolari trionfanti andarono ad incontrarlo fino a Faenza [1]. »

Gli scolari cercavano di mostrare la loro riconoscenza verso i loro maestri con diversi segni di affetto. Per un antico uso in Bologna, al cadere della prima neve di ogni anno gli studenti facevano una colletta presso i dottori dell'università e i principali cittadini, destinando il raccolto a inalzare statue e a fare i ritratti dei più celebri professori. Una legge nella seconda metà del secolo XVI per moderare il soverchio zelo degli scolari, prescrisse che non potesse esser fatta la consueta colletta senza l'autorizzazione dell' università, e ad evitare discussioni, la

[1]) Alidosi, *Scrittori bolognesi*, pag. 308.

ge stabilì che ogni anno non potesse farsi più
atua o di un ritratto [1]).

in Padova, dove vigeva quest' uso, intervenne
a regolarne l'applicazione, e in ultimo per re-
ogni inconveniente lo proibì affatto [2]).

ai comune anche l'abitudine fra gli scolari di
epigrafi e poesie in lode de'professori de'quali
maggiore stima, e solevano affiggerle nell' uni-
distribuirsele fra loro [3]).

iò dimostra quanto intimi fossero i rapporti e
udini della vita fra professori e scolari nel me-
uanto profondi i vincoli d'affetto da'quali erano
ome da questa armonia ne dovesse risultare la
delle antiche università e il progresso della

rleremo della vita e dei costumi dei professori.
i dottori riunivano in sè i pregi e le attitudini
ate. Non era raro, e lo abbiamo veduto in un

La tradizione popolare ricorda anche il nome di un Francesco da Conselve, dottore assai famoso, il quale avendo udito, mentre militava con Federigo Barbarossa, che un tedesco andava dicendo che gl'italiani non erano valorosi in guerra, lo sfidò pubblicamente in faccia all'imperatore e a tutti i soldati e vintolo, per pietà gli fece grazia della vita [1]).

Ma gli antichi dottori non avevano fama soltanto di capitani esperti e valorosi: erano anche abilissimi nelle arti politiche e nelle cure di Stato come consiglieri di principi, segretari di repubbliche, giudici, podestà, ambasciatori, legisti, compilatori di statuti; e molti di essi dopo avere insegnato con lode in qualche università erano chiamati alle più alte dignità ecclesiastiche [2]).

Quando i più celebri insegnanti si recavano in qualche università oltrechè essere accompagnati da un numeroso stuolo di scolari che li seguivano dovunque, incontravano a metà della via i Rettori che venivano accompagnati dagli altri ufficiali dell'università a fare i dovuti omaggi e al loro arrivo nella città erano ricevuti con grandi feste e segni di gaudio da tutti gli scolari e i dottori, nonchè dai cittadini che prendevano parte alla solennità.

Passando il Filelfo nel 1429 da Bologna a Firenze, tutto il popolo andò ad incontrarlo e Cosimo de' Medici andò in persona a visitarlo più volte.

« Tutta la città (in questa occasione scriveva il Filelfo)

---

[1]) SARDEONE, *De antiq. Urb. Patav.*, lib. III.

[2]) Baldo fu uno dei cinque sapienti (sapientes) che avevano la vigilanza sulle scuole di diritto; poi giudice, ambasciatore e incaricato dell'amministrazione militare. Fu incaricato della riforma degli statuti di Pavia, vicario generale del vescovo di Todi, e consigliere pontificio (SAVIGNY, *St. del dir. rom., etc.*, IV, pag. 234. — VERMIGLIOLI, *Biografie dei perugini*, « Baldo » pag. 124).

occhi rivolti a me, tutti mi amano, tutti mi ono-
e mi lodano sommamente. Il mio nome è sulle
di tutti. Nè solo i più ragguardevoli cittadini,
cora le stesse matrone, quando m'incontrano per
à, mi cedono il passo, e mi rispettano in tal guisa,
e ho io stesso rossore. I miei scolari sono circa a
ocento ogni giorno, e forse più ancora, e questo
più parte d'alto affare e dell'ordine senatorio [1]. »
notabile con quanto poco ritegno quei dotti ma-
ero il desiderio di essere trattati conveniente-
loro grado e alla fama che aveano levato di sè,
lo di avere sicura coscienza del proprio valore,
olende ostentare una falsa modestia quando sa-
di avere meriti tali da trovare dovunque andas-
e accoglienze, cospicui assegni, privilegi ed onori.
pertamente e senza reticenze esponevano il pen-
e facevano le proprie lodi, essendo certi che
ne domanda avessero fatta verrebbe senza indugio
d esaudita.

presentire i vantaggi del suo ritorno in quell' università dicendogli:. « Sapete non potere in questa etate avere un'altro Philelpho » E in un'altra sua lettera, aggiunse: « Voi sapete che in questa etate niun altro si può met- « tere a comparatione mecho in la mia facholtà. »

Talvolta la superbia di quei dotti toccava il colmo, e ciò si può dire di Accursio il quale, come vien narrato dal Sarti [1]), interpretando ai suoi scolari una legge del testo romano la quale dice doversi rispettare la volontà del defunto quando impone all'erede di assumere il suo nome, purchè sia onesto, prese l'esempio da sè medesimo dicendo: « Instituo te haeredem si imponas tibi nomen « meum, scilicet Accursius, quod est honestum nomen, « quia accurit et succurit contra tenebras juris civilis. »
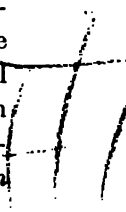
Per la costituzione organica delle università medioevali che si contendevano reciprocamente il primato della scienza e i migliori professori, gl'insegnanti di maggiore fama atteso le frequenti e reiterate sollecitazioni che ricevevano da molte città con promesse di larghe franchigie e più lauti assegni, volontariamente abbandonavano le antiche loro sedi per recarsi ad altre università ad onta dei patti e dei giuramenti coi quali si erano precedentemente vincolati. L'abitudine dei dottori di passare senza pretesti ragionevoli da una ad un' altra università era assai comune e recava danni non lievi al buon andamento degli studii. Una lettera scritta dai fiorentini ai bolognesi tratta appunto di quest'uso che si era fatto generale fra i dottori di quel tempo e ne fa loro un giusto rimprovero [2]).

[1]) Sarti, P. I, pag. 136.

[2]) Fabroni, *Vita Cosimi I*, vol. II, pag. 67. « Mos est fere « omnium Medicorum et Juris consultorum qui per studi a publica

olesse un esempio della frequenza di questi pas-
gli antichi dottori da un luogo a un'altro, può tro-
lla vita del Suzzara, celebre giurista, ma d'inge-
zarro e d' animo mutabile se altri mai ve ne fu.
dottore obbligatosi nel 1260 con un contratto so-
ferito anche dal Muratori, di chiamarsi cittadino
na e tenervi per tutta la vita scuola di leggi dopo
mpo, violato il patto andò ad insegnare altrove.
nel 1266 lo troviamo a Bologna; nel 1268 a Na-
1270 a Reggio; dove gli vennero assegnate in
a vaste possessioni purchè giurasse di porvi sta-
ora. Nel 1275 passò a Piacenza; un anno dopo
ra, e nel 1279 a Bologna. Il celebre Baldo in-
Perugia sua patria per trentatrè anni; e sei ne
Firenze, tre in Bologna, uno a Pisa, tre a Pa-
dieci a Pavia dove morì nel 1400.
zio molto comune nei dottori del medio evo era
del guadagno.

quale assolve tanto lui che suo padre, purchè promettesse di non incorrere più in quel peccato [1]).

Alcuni di quei dottori che non potevano acquistare scolari per merito proprio, ricorrevano a persone influenti e talvolta anche ignobili e disoneste, per essere chiamati ad insegnare. Ciò si rileva da un passo del giureconsulto Piacentino il quale dopo aver fatto un elogio di sè per non aver mai interposto nessuna raccomandazione per acquistare scolari soggiunge: *item non est eligendus doctor precibus laici, mercatoris, meretricis, cauponae* [2]).

Il sentimento d'emulazione tanto diffuso e potente nelle nostre antiche università, non sempre era onestamente interpretato fra i dottori, i quali pur troppo davano esempi frequentissimi di rivalità indecorose e di risentimenti personali.

Non potremmo oggi formarci coi nostri costumi molto miti in confronto di quelli del medio evo, un'idea esatta del carattere violento degli antichi dottori se non ricorressimo alle storie che ci forniscono esempi abbondanti in conferma di ciò.

Si racconta che, avendo il giureconsulto Piacentino confutato ironicamente un'opinione professata da Enrico di Baila, altro giurista insigne di quei tempi, fu da questi aggredito di notte in casa e potè per caso scampare colla fuga a certa morte.

Un esempio quasi consimile viene narrato dal Fabroni. Un certo Antonio Rosato maestro di logica nello studio di Pisa perseguitato continuamente e minacciato di morte da un suo competitore chiamato Giovanni di Biagio di

---

[1]) Sarti, *App.*, pag. 96.

[2]) Piacentini, *Summa, Cod. IX*, 8, *ad leg. juliam, maj.*

Pietra Santa, dovè ricorrere per aver salva la vita agli ufficiali dello Studio con questa lettera che è un curioso documento dove si veggon ritratti al vivo certi costumi dei tempi.

« Magnifici Domini. Credo che abbiate inteso come
« maestro Giovanni di Biagio di Pietra Santa hora fa
« un anno ferì un mio fratello di dua ferite acerbamente.
« Hora costui è stato qua circo otto dì, et oggi questo
« dì di S. Ambrogio nella scuola di S. Niccola corse ar-
« mata mano per ammazzarmi, la qual cosa certamente
« gli riusciva se non fuggivo in campanile, perchè me
« ne andavo libero senz'arme, et maestro Luchino et mae-
« stro Masciani vi erano presenti et certi altri scuolari.
« Onde per questo non leggerò la mia lectione di logica,
« straordinaria per infino che voi non fate qualche de-
« terminazione di questo caso. Et per certo mi pare una
« cosa estranea che non l' avendo io offeso nè in fatti
« nè in parole mi abbia voluto uccidere. Valete Pisis
« 7. Dec. 1484 [1]). »

Non era raro il caso che i dottori si competessero fra loro una stessa scuola, donde grandi contrasti ed inimicizie che mettevano a tumulto l'intera università. Gli ufficiali dello Studio pisano informati, racconta il Fabroni, che Francesco de Vercelli aveva tolta la scuola di Giasone a Francesco Pepi scrivevano nel 1 Decembre 1480 al Rettore dicendogli: « Ingegnatevi di far contento
« Mes. Francesco de Vercelli al cedere la squola di Mes.
« Jasone a M. Francesco Pepi che così ci pare conve-
« niente avendo lui prima cominciato a usarla. Ci me-
« ravigliamo che nascano dispute per piccole cose [2]). »

---

[1]) Fabroni, *Hist. Acad pis.*, I, cap. VII, P. II, pag. 303.
[2]) Fabroni, op. cit., II, pag. 342.

Quando uno dei dottori veniva a contesa con un altro di maggior reputazione, per solito a consiglio di quest' ultimo era allontanato dall'università, per ordine del comune.

Così avvenne ad Oldrado Ponte mentre insegnava nello Studio senese dove, avendo per antagonista Iacopo Belvisio, fu da lui fatto cacciare dalla città e territorio con minaccia di gravi pene se vi fosse ritornato [1]).

E lo stesso si racconta del giureconsulto Ugolino il il quale dovè abbandonare l'università di Bologna dove insegnava insieme ad Accursio perchè questi lo fece esiliare avendo da lui ricevuto, secondo quello che dicono alcuni storici, grave offesa nell'onore [2]).

Assai comuni nel medio evo erano i plagi quando le opere circolavano manoscritte e potevano facilmente sottrarsi da qualche astuto per usurpare il frutto delle altrui fatiche. Racconta il Villani che Dino del Garbo medico assai famoso avendo saputo che Torrigiano fiorentino morendo avea consegnato la sua opera a due frati perchè la portassero allo Studio di Bologna, li persuase a consegnargliela e senza manifestare ad alcuno l'avvenuto, incominciò a farne pubblica lettura acquistando grandissima riputazione. Ma uno dei suoi scolari introdottosi furtivamente in casa, riescì a scoprire che ogni giorno avanti di fare la sua lezione consultava tale libro che poi con grande cura riponeva, e riferito ciò ai compagni e ai dottori, Dino rimase svergognato e dovè abbandonare Bologna dove insegnava per recarsi all'università di Siena [3]).

---

[1]) Colle, *St. dello Studio di Padova*, I, pag. 55.

[2]) Diplovatac: In *Hugolino.*

[3]) Villani Filippo, *Vite d'uomini illustri fiorentini*, pag. 32.

aldicenza era vizio comune del tempo e adope-
molti dottori per denigrare il nome e la fama
emuli.

aluno di questi linguacciuti dovè scontare con
ena gli effetti della propria imprudenza. È sin-
ra tutte l'avventura che capitò al giurista Neviz-
entre insegnava in Torino, dove avendo scritto
a in dispregio delle donne, si attirò l'indignazione
il sesso e la città intera gli manifestò il proprio
ento costringendolo a comparire in pubblico in
pplichevole e portando scritti in fronte in segno
enda questi versi:

sticus est vere qui turpia dicet de muliere
nc scimus vere quod omnes sumus de muliere [1]).

abitudini della vita privata di alcuni dottori come
ngolari, meritano di esser ricordate.

cconta che Giovanni da Bassano per eccessivo

Odofredo narra l'avventura in un modo così lepido e arguto, che riferiremo le sue stesse parole [1]).

« Alcuni scolari invitarono a pranzo maestro Alberico, che assai volentieri mangiava e beveva in compagnia.

« Mentre maestro Alberico era a mensa cogli scolari, questi gli mescevano dell'ottimo vin rosso. Maestro Alberico allora disse: questo vino è troppo forte, mettetemi dell'acqua. Gli scolari gli davano vino bianco che sembrava acqua e ubriacatolo a dovere lo indussero a prestar loro mallevadoria e a consegnare i suoi scritti. »

Anche Accursio narra più brevemente lo stesso aneddoto.

Non sarà fuor di proposito per conoscere meglio il carattere dei dottori antichi che ci fermiamo a ricordare alcune facezie e motti che abbiamo raccolti dai cronisti del tempo, dai quali possiamo comprendere come vi fossero fra quelli anche uomini di spirito pronto ed arguto.

Chiamato il giureconsulto Azone insieme a Lotario Pisano dall'imperatore per un consiglio intorno ai limiti della giurisdizione imperiale, rispose franco contro di essa poichè gli parve che così volesse giustizia. Ma Lotario, più astuto, non volendo perdere la grazia sovrana rispose in favore e n'ebbe in dono un bel cavallo. Ogni volta che Azone raccontava questo fatto diceva: « qui dixi aequum « amisi Equum [2]). »

---

[1]) Quidam scholares invitaverunt ad prandium dominum Albericum qui libentur concedebat et bibebat cum aliis.... Dum esset in mensa Dominus Alberi, cum scholaribus illis, illi scholares dabant ei optimum vinum rubeum. Dixit Dominus Alberi: Istum vinum est nimis fortis, immisceatis aquam. Ipsi scholares immiscebant aquam. Ipsi scholares immiscebant vinum album. *Odofred. in leg. 6 Cod. de dolo* II, XVI.

[2]) Alidosi, Questo fatto vien narrato anche dallo stesso Azone, il

i piacevole anche un aneddoto riferito dagli
bolognesi intorno a Bulgaro. Avendo questo giu-
o tolto in moglie una vedova di costumi assai
giorno appresso al matrimonio si recò a far le-
ondo il consueto e postosi a commentare una
codice già studiata, disse: « Rem non novam
olitam aggredimur. » Gli scolari che stavano sulle
ppena udirono queste parole cominciarono a ri-
fare schiamazzo battendo i libri sulle panche [1]).
i scaltro il parere dato dal giureconsulto Pillio
lienti che aveano chiesto il suo patrocinio. Un
o era stato colpito da una pietra caduta da una
costruzione sebbene i muratori che attendevano
avvertissero chi passava di guardarsi dal pe-
viandante mosse le sue doglianze in giustizia
muratori. Pillio non trovando altro mezzo per
li consigliò che non rispondessero a qualunque
avesse loro diretta il giudice.
nte vedendo che non rispondevano, preso da

dida orazione e d'invitare tutti i dottori dello Studio e l'intera cittadinanza in un dato giorno a una disputa che avrebbe avuto luogo nella cattedrale fra il finto grammatico e lui stesso. Grande fu la gioia dei nemici di Buoncompagno a udire tal nuova e il giorno convenuto intervennero tutti sperando di godere del suo scorno; ma sopraggiunto Buoncompagno spiegò che l'orazione tanto celebrata ed ammirata era scritta da lui e ringraziò i suoi avversarii di aver lodato una volta uno dei suoi scritti che tanto spesso per invidia solevano vituperare.

È degno di essere ricordata anche una piacevole astuzia adoperata da Accursio a danno di Odofredo suo competitore. Dovendo ambedue questi giureconsulti fare un lavoro sulla glossa, Accursio che temeva di non raggiungere l'altro, pensò di fingersi ammalato e per non destare sospetti durò molti giorni a chiamare il medico. Odofredo ingannato interruppe l'opera mentre Accursio lavorava alacremente e fu grande la sua sorpresa e lo sdegno quando seppe che con tale artifizio era stato ingannato [1]).

Il Colle racconta che un tale Lodovico Cortusi, professore di giurisprudenza ecclesiastica in Padova, ordinò nel suo testamento che festosamente fossero celebrati i suoi funerali desiderando che in essi fosse del tutto bandito la mestizia e il cordoglio. Dispose perciò che il proprio cadavere dovesse essere portato trionfalmente accompagnato dal lieto suono di cinquanta svariati strumenti, coll'intervento di dodici fanciulle che vestite di abiti verdi modulassero allegre canzoni e in ricompensa assegnò loro una dote conveniente ad arbitrio degli eredi.

Volle inoltre che nessuno comparisse ai suoi funerali in abito nero per non funestare la giocondità del corteg-

[1]) Muratori, *Antiq. Maed. Aevi*, I, pag. 1062.

ndo al suo testamento il Cortusi giustificò la
lelle sue disposizioni dicendo, che avendo go-
ta nobiltà di stirpe, agi, onori e gloria, doveva
di gratitudine renderne le dovute grazie a
è cambiava la vita terrestre con quella del-

controversia fra i giurisperiti se dovevasi ac-
lidità o no a queste disposizioni; ma finalmente
ito di eseguirle per rispetto alla volontà del
).

mmo diffondere anche di più nel racconto di
cevolezze le quali ci dimostrano come i secoli
liamo non difettassero d'ingegni pronti ed ar-
nimi inclinati alle facezie ed agli scherzi. Se
ti che abbiamo narrato non accrescono impor-
rgomento, ci sembrarono utili per lo meno a
tà al racconto e a spiegare un lato della vita
medioevale, rappresentando al vivo l'indole ed
dei dotti di quel tempo.

CAPITOLO OTTAVO

Causa della decadenza delle università italiane — Inimicizia fra le università — Numero soverchio di esse — Discordie nelle scuole — Caduta delle repubbliche e dei liberi ordinamenti universitarii — Trasformazione della cultura italiana al tempo dei Principati — I letterati e gli artisti alle Corti — Le accademie — Invenzione della stampa — Influenza dell'educazione ecclesiastica — Le università italiane dal secolo XVIII in poi.

Abbiamo veduto fin qui quale fosse l'ordinamento delle antiche università e quali le cause del loro rapido incremento nei tempi di mezzo. Ora colla stessa brevità esamineremo le cagioni principali della loro decadenza.

Nelle stesse condizioni intellettuali e politiche della società medioevale debbonsi investigare le cause della grandezza e della decadenza delle nostre università. Alcune di queste cause risultarono dai difetti propri del loro intrinseco ordinamento e furono l'effetto di una lenta trasformazione sociale che corruppe l'indole e lo scopo della scienza; altre derivarono dalla maggior diffusione dei centri del sapere e dai nuovi mezzi scoperti per agevolare la comunicazione delle idee.

Fra le cause di decadenza che diremo intrinseche alla loro costituzione, deve annoverarsi la guerra incessante e sleale che le maggiori università facevano alle altre, per accrescere a loro danno la fama e lo splendore delle proprie scuole. Il principio della libera concorrenza che spontaneamente era sorto col progresso della cultura, troppo di frequente veniva conculcato nei rapporti che

le università più potenti mantenevano colle vicine, alle quali negavano il diritto di stipendiare dotti insegnanti e di avere numerosi scolari, gelose che quelle le emulàssero nel dare incremento alla scienza e nell' accordare privilegi e protezione agli studiosi. Anche il papa e l'imperatore, favorivano le maggiori università nelle loro ambiziose mire a danno delle altre, e quella di Bologna sopratutto per la sua antichità e la sua fama, volle esercitare sempre un primato morale, secondata e protetta in ciò dai papi i quali ebbero molta influenza e autorità nel suo governo.

Le università, dice il Savigny, portavano con sè il germe della loro rovina; in quanto che lo splendore onde rifulgevano, dipendeva in gran parte da cause accidentali, personali e transitorie, le quali venendo a cessare, tosto che la dottrina di alcuni professori che avevano per qualche tempo rialzata la scuola, faceva luogo all'inettitudine dei successori, era giuocoforza che la scuola di bel nuovo precipitasse. Perocchè le università non avevano altro fondamento che in se stesse come quelle che erano affatto isolate, senza relazione alcuna colla indole e colla educazione del popolo e senza la base indispensabile di scuole scientifiche [1]).

Altre cause poi conferivano a dare alle università uno stato incerto e precario che nuoceva alla loro durevole prosperità, e toglieva all' insegnamento gran parte della sua efficacia. I frequenti contagi, le guerre intestine, le discordie, le carestie, mettevano bene spesso le città nella dura condizione di dover chiudere il loro Studio, perchè l'erario era esausto e non vi erano altri mezzi per supplire al mantenimento delle pubbliche scuole. Anche le

---

[1]) SAVIGNY, *St. del diritto romano nel medio evo*, vol. I, cap. XXI.

maggiori università erano soggette a queste vicende, e ciò avveniva ordinariamente non solo per effetto di tumulti; ma anche per volontario allontanamento che taluno dei professori più famosi avesse fatto di una delle università per passare ad un'altra. Abbiamo veduto che nel secolo XIII queste emigrazioni di dottori e scolari erano frequentissime e che da quelle dello Studio di Bologna ebbero anche origine alcune università.

Se si consultano gli storici delle università minori troviamo che poche eran quelle dove si compiva interamente l'anno scolastico senza discordie o avvenimenti imprevisti che ne imponessero la chiusura o per lo meno la sospensione delle lezioni.

Il soverchio numero delle università che ebbero origine in Italia nel medio evo fu un'altra causa della loro decadenza. Infatti non era possibile che lo stuolo dei dotti e degli scolari, per quanto diffuso fosse allora l'amore per la scienza, bastasse a riempire tutti i centri di attività intellettuale che sorgevano in quasi tutte le città italiane. Quindi le università minori erano scarse di buoni insegnanti e di uditori non potendo sostenere per lungo tempo la concorrenza delle più potenti e ricche università quali erano Bologna, Padova, Pisa, Napoli, che oltre ad essere provviste di mezzi propri, trovavano nel governo dal quale dipendevano, ampia sorgente di entrate e una valida protezione. È vero che le città minori supplivano alla scarsezza dei mezzi propri, largheggiando nella concessione dei privilegi ai dottori e agli scolari come ne accerta la famosa Carta Vercellese; ma ciò non bastava a dar loro tanta importanza agli occhi degli studiosi da abbandonare i maggiori studi per recarsi alle loro scuole. Taluno dei più famosi dottori insegnò per lungo tempo anche nelle minori università come si narra dal giureconsulto

e dimorò per trentatrè anni a Perugia; ma questo
raramente e per ragioni speciali come l'amor
, e il desiderio di primeggiare e di non avere
nti nell'insegnamento. In generale chi aveva acqui-
nome illustre, ambiva di occupare una cattedra
ggiori università dove erano più grandi gli onori
spicui gli stipendi.
tte queste ragioni, le università secondarie non
sostenere a lungo la concorrenza delle altre che
i grandi entrate e favorite di larga protezione
tà in cui risiedevano, erano le più popolate di
le meglio provviste di buoni insegnanti.
prima che i Principati concentrassero per fine
a vita scientifica della nazione nelle principali
'Italia, era cominciata a manifestarsi la deca-
lle università minori, e la lenta opera di assor-
che su queste esercitavano le più famose.
ra causa di decadenza comune a tutte le nostre

sprezzava la vita scolastica del suo tempo e che non volle mai prender posto nelle scuole universitarie alle quali fu più volte chiamato con larghe promesse di onori e di ricompense pecuniarie [1] il Petrarca, che amando di vivere indipendente e volendo coltivare i suoi studi in pace, rispose sempre a quei che lo invitavano all'insegnamento che tale ufficio non era conforme alle sue abitudini e ai suoi modi di pensare e però vi rinunziava, essendosi procacciata sufficiente fama nel mondo senza imbrancarsi collo studio [illegible] dei dotti suoi contemporanei. Quando ebbero origine col progresso della civiltà altri centri di vita scientifica oltre le università, molti seguirono l'esempio del Petrarca e si astennero dall'insegnare.

Oltre le cause di decadenza intrinseche all'ordinamento universitario del medio evo, abbiamo accennato che altre ancora, inerenti alle condizioni sociali del tempo cooperarono alla lenta trasformazione delle università italiane.

Quando alle repubbliche succedettero i Principati, e il dispotismo cominciò ad esercitare i suoi perniciosi effetti nella società, quei grandi centri di coltura nazionale perdettero a poco a poco la loro autonomia, e furono incorporati alle varie istituzioni dipendenti dallo Stato. La libertà d'insegnamento sempre sospetta e invisa ai tiranni, non venne immediatamente abolita perchè troppo astuta era la politica di quei principi, ma menomata con par-

---

[1]) Nel 1351 i fiorentini invitarono il Petrarca a onorare di sua presenza lo Studio di recente da loro fondato sottomettendosi, purchè accettasse l'insegnamento, a qualunque condizione egli avesse imposto. Ma il Petrarca rispose alla Repubblica rifiutando l'ufficio. (De Sade, *Vita di F. Petrarca.* — Tiraboschi, *St. della Lett. Ital.*, tomo V, pag. 64).

zioni e riserve, e ristretta dentro limiti de-

atti d'influenza governativa sulle università
rcitate dai principi collo scopo di sorvegliare
o degli studii, di proteggere la scienza e i suoi
disordini che si manifestavano nelle scuole, e
i turbolenze cui davano luogo le troppo vive
dei dotti, giustificavano in parte questa inge-
quale veniva talvolta anche spontaneamente
dalle stesse università in cambio dell'alta pro-
un principe prodigo e liberale in favore degli
provvedesse al mantenimento delle scuole e allo
degl'insegnanti. Così tacitamente i rispettivi
si arrogarono il diritto di sorvegliare e dirigere
tà che si trovavano nel loro territorio, di eleg-
iali di propria scelta, di compilare e abrogare
e di procedere alla nomina dei professori. E non
to cominciò fin d'allora ad ingerirsi dell'ordi-

Quale fosse la vita delle corti italiane nel secolo decimoquinto si può rilevare dagli scrittori del tempo. I Medici di Firenze, i Visconti di Milano, gli Estensi di di Modena, gli Scaligeri di Verona, i Malatesta della Marca, i Gonzaga di Mantova e tutti gli altri principi che dominavano in Italia, gareggiavano tra loro per proteggere le arti e le lettere, per avere ai loro stipendi gli uomini più illustri del secolo, per raccogliere i monumenti più rari e preziosi della coltura antica.

Il principe presiedeva i frequenti ritrovi dei dotti che vivevano nella sua corte, ascoltava con diletto le loro composizioni, suggeriva talvolta gli argomenti che dovevano trattare, manifestando sempre il desiderio che si perpetuassero nei poemi o nelle opere d'arte le gloriose gesta della propria famiglia, che se ne ricercassero le origini nei tempi eroici e favolosi della più remota antichità. I più grandi ingegni che per le mutate condizioni dei tempi dovevano adattarsi a vivere sotto la protezione di qualche potente, non poterono sfuggire all'influenza dei costumi corrotti delle corti e divennero anch'essi per necessità adulatori. Il Tasso e l'Ariosto posero a fondamento dei loro immortali poemi le gesta eroiche degli antenati di quei principi che li avevano stipendiati e ciò per compiacere alla vanità dei loro mecenati. La dottrina degli eruditi, la fantasia dei poeti e degli artisti erano al servizio di questi superbi e vanagloriosi, i quali mentre ostentavano un culto profondo per il sapere, facilmente confondevano colla turba degli altri cortigiani i dotti che vivevano presso di loro e amareggiavano spesso con rampogne e sarcasmi quel pane che dividevano con essi alla propria mensa.

Nondimeno per quanto le corti fossero corruttrici delle lettere e delle arti; per quanto i principi sotto pretesto

i dotti e il culto del sapere cercassero di pie-
nimi e le menti dei popoli alle loro ambiziose
prissero col fasto e la munificenza l'intento di
è innegabile che dal secolo XV in poi si rac-
ombra delle reggie i migliori ingegni del tempo,
scurando le nobili gare dell'insegnamento che
rava più gli antichi onori, si mettevano sotto
ne dei potenti.

quei dotti che insegnavano nelle università
ti dei principi e dividevano le cure della cat-
uffici e le brighe del cortigiano, e dovevano
nente sacrificare l' indipendenza della ragione
convinzioni scientifiche ai voleri dei loro me-

ei secoli passati non si poteva aspirare ai più
sociali senza essersi guadagnata la pubblica
ssando l'insegnamento nelle università, così dal
o in poi le corti divennero il centro principale

invidie che dominavano gli animi dei famigliari dei principi, erano proprie degli accademici che, cortigiani anch'essi, si adulavano a vicenda e coprivano la loro boriosa nullità con lodi esagerate e titoli pomposi.

Le accademie colle pastoie del pedantismo e colle velenose arti di una critica bugiarda, tolsero alle menti ogni originalità, e inaugurarono in Italia la servitù del pensiero.

La lingua nostra che nei secoli di Dante, del Petrarca, era tenuta in onore perchè parlata da un popolo libero, fu disprezzata dai dotti e lasciata al volgo. Le arti, perduta la spontaneità si corruppero per sforzo d'imitazione, e caddero nelle esorbitanze di una falsa scuola che segnò il principio della loro decadenza.

E ciò perchè le fonti vive della ispirazione che veniva ai letterati e agli artisti dal convivere col popolo, mancarono col sopraggiungere del dispotismo; perchè nelle scuole i dotti non poterono più far sentire la loro voce e comunicare le cognizioni alla gioventù senza che la sospettosa vigilanza del governo non imponesse limiti e condizioni all'insegnamento, perchè in una parola la cultura non era più l'espressione del pensero nazionale; ma strumento di servitù e di corruzione.

E tanto erano mutati i tempi, che i più insigni italiani si tenevano a gloria di appartenere all'una o all'altra di queste accademie. Il Berni, il Molza, il Casa, il Firenzuola, si disputavano l' onore di sedere fra gli accademici. Il Panormita e il Pontano fondavano un'accademia in Napoli; quella di Ferrara doveva essere inaugurata da un discorso del Tasso sopra un sonetto del Casa; quella di Modena aveva nel suo seno il Castelvetro, il celebre competitore di Annibal Caro, e la Veneta eleggeva a suo cancelliere Bernardo Tasso.

ra e lo zelo che posero i principi assistiti dai
loro tempo nel raccogliere i monumenti della cul-
sica che si trovavano sparsi in tutte le parti del
avori lo svolgimento del sapere al di fuori delle
così le università alle quali nei secoli precedenti
aco tutto il movimento scientifico, si trovavano
competere colle corti nelle quali si adunavano
tracce della civiltà romana e greca e offrivano
agli studiosi di erudirsi senza aiuto di maestri.
i più sommi del tempo erano distratti dalle cure
tamente a cagione dei frequenti viaggi che in-
vano o spontaneamente o per commissione dei
nelle più lontane regioni d'Europa e in cerca di
manoscritti.

n punto giunse l'invenzione della stampa perchè
para di resuscitare gli antichi avanzi della cul-
ssica, per quanto fossero moltiplicati i copisti e

conseguito il titolo di dottore ognuno poteva aspirare ai più alti gradi sociali e acquistar fama di sapiente.

Aggiungasi poi che gli stranieri i quali dapprima erano costretti, specialmente per lo studio delle leggi, a frequentare le nostre università, coll'invenzione della stampa e colla maggior diffusione dei libri, poterono senza allontanarsi dalla loro patria istruirsi nella giurisprudenza. Nel secolo decimosesto poi si moltiplicarono le scuole di diritto anche nelle università straniere, e così l' Italia venne a perdere il primato in questa scienza.

Se consultiamo gli storici troviamo infatti che le università italiane col secolo decimosesto cominciavano a scarseggiare di studenti forestieri e se alcuni ve ne rimasero fu perchè ve li attirava il nome di qualche famoso giureconsulto. Ma l'antico splendore di quei grandi corpi scientifici era ormai offuscato, e la loro decadenza dal cinquecento in poi divenne manifesta. Alla quale contribuì non poco lo avere i principi dovuto, per fine politico, scemare il numero delle immunità e privilegi di cui erano investiti gli scolari togliendo loro il godimento di quella autonomia che per lunghi secoli era stata loro concessa come un diritto inerente ai cultori della scienza.

La rapida trasformazione che subirono le nostre università di fronte a quelle straniere, e la più pronta decadenza, deve attribuirsi anche alla loro diversa indole e al differente organismo. Infatti le università italiane come associazione indipendenti, non sentirono mai l' influenza di alcun potere, e vissero sempre di vita propria. Invece le università degli altri paesi come ad esempio quelle di Francia, di Spagna, d' Inghilterra e più tardi quelle di Germania, ebbero più frequenti contatti collo Stato il quale esercitò sempre la sua sorveglianza sulle

e scuole e prese parte alla compilazione degli
all' elezione degli ufficiali universitarii.
rito repubblicano che dominò in Italia nel medio
fuse negli ordinamenti e nella vita scolastica, la
me vedemmo, aveva comune colla società di
po, gli odii di parte, le vive emulazioni e il
to d' indipendenza. Sopraggiunti i principati, si
in Italia le libertà municipali e le prime isti-
che risentirono i dannosi effetti del dispotismo
università, e gli antichi ordinamenti scolastici
no coi tempi nuovi, indole e scopo. Negli altri
vece dove l' autonomia dei Comuni non fu mai
esa da escludere l'ingerenza dello Stato, le uni-
e modificarono il loro organismo a seconda delle
i sociali e dei progressi della civiltà, ciò av-
r l' opera lenta del tempo; mentre le italiane
che sopraggiunse il dispotismo, dovettero subire
tino cambiamento nella interna costituzione es-

trari ai dogmi e ai precetti del culto cattolico. Le scienze politiche che cominciavano a prender luogo nelle università straniere erano guardate con sospetto fra noi come nemiche della fede e contrarie al paterno regime. Ai vescovi fu affidato il supremo potere delle università e il diritto di sorvegliare l'andamento degli studii e conferire i gradi accademici.

Gl' insegnanti erano scelti nel numero di quei che avendo dato lunga prova di cieca obbedienza al potere, e di fede incorrotta, potevano offrire al principe e alla Chiesa certa garanzia che le dottrine esposte dalla cattedra e le opinioni da essi professate in privato non avrebbero insinuato nei giovani il germe di principii e massime avverse alle autorità civili ed ecclesiastiche.

Così le università come tutti gli altri istituti scolastici d'Italia furono sottoposte all'assoluto dominio dei governi dispotici e della Corte romana.

Nel secolo decimosettimo peggiorarono le condizioni degli studi in Italia anche perchè molti di quei principi che si erano fatti protettori delle arti e delle lettere sentirono indebolita la loro potenza per effetto delle straniere dominazioni. Nel regno di Napoli, nella Sicilia, e nello stato di Milano dove dominavano i governatori spagnuoli, le scuole non trovarono più nessuna protezione nel governo intento solo a spogliare i cittadini con enormi balzelli per conto di quei re che avevano mandato i loro eserciti in Italia come in terra di conquista.

Estinta la casa dei duchi d' Urbino passarono i loro dominii ai papi. Gli Estensi perduta Ferrara e ristretti ai ducati di Modena e di Reggio si videro mancare i mezzi per provvedere all' incremento delle lettere e delle arti ed emulare i loro predecessori. I duchi di Parma, e i Gonzaga impoveriti per le frequenti guerre ed inva-

sioni trascurarono le scuole e le accademie che avevano fondato. Soltanto i Medici e i duchi di Savoia seguitarono le tradizioni dei loro antenati e accrebbero nei loro stati i centri della cultura.

Le università toscane e le piemontesi furono le sole che dessero in questo periodo qualche segno di attività scientifica. Sotto il regno di Emanuele Filiberto fu trasferita in Torino la sede degli studii e a quell'università vennero chiamati gli uomini più dotti del tempo. Anche i successori di Emanuele Filiberto protessero le lettere e le scienze e conservarono per lungo tempo alla università torinese quei privilegi che aveva goduto come le altre d'Italia nel medio evo.

Ben poco rimane a dire delle università italiane nei secoli successivi. Tutta la loro importanza scientifica, già diminuita al sopraggiungere dei principati può dirsi che cessasse affatto quando a questi subentrarono nel dominio d'Italia le signorie straniere.

Finchè l'Italia fu governata da principi di origine nazionale, le nostre università sebbene andassero rapidamente decadendo per effetto del dispotismo che abolì la libertà d'insegnamento nelle scuole, e concentrò tutta l'attività scientifica nelle Corti e nelle Accademie, nondimeno conservarono qualche traccia degli antichi sistemi, e un certo uniforme andamento che ricordava in parte la loro origine e faceva sentire ancora l'influenza delle tradizioni e il vincolo comune della nazionalità.

Sopravvenute le dominazioni straniere, le università come tutti gli altri rami di pubblica amministrazione subirono una profonda modificazione nel loro intrinseco ordinamento e furono costituite sopra nuove basi e governate da diversi sistemi.

Quella stessa profonda e marcata divisione politica che

rese in poco tempo straniere l'una per l'altra le provincie italiane e parve che avesse infranto per sempre il comune vincolo della nostra nazionalità, portò anche una grande trasformazione nei sistemi scolastici, e le nostre università mutarono le antiche leggi e la originaria loro costituzione per accettare i nuovi ordinamenti imposti dallo straniero.

Infatti dal secolo decimottavo in poi le università italiane non ebbero più un carattere loro proprio, e bastarono pochi anni perchè fossero affatto dimenticate quelle gloriose tradizioni scientifiche che dettero per molti secoli alla patria nostra il primato nella cultura civile di tutti i popoli.

FINE.

Prezzo: L. 3